



DIPARTIMENTO DI GIURISPRUDENZA

Cattedra di Diritto Penale dell'Economia

**L'AUTORICICLAGGIO NEL QUADRO DEL SISTEMA PENALE
DELL'ECONOMIA**

RELATORE
Chiar.mo Prof.
Filippo Sgubbi

CANDIDATA
Rosanna Fortuna
Matr.124183

CORRELATORE
Chiar.mo Prof.
Antonio Gullo

Anno Accademico 2017-2018

L'AUTORICICLAGGIO NEL QUADRO DEL SISTEMA PENALE DELL'ECONOMIA

CAPITOLO I

IL DELITTO DI AUTORICICLAGGIO

1.1.	Profili storico-evolutivi della fattispecie: dal riciclaggio all'autoriciclaggio.....	1
1.2.	L'influenza delle fonti europee.....	16
1.3.	Il soggetto attivo.....	27
1.4.	L'elemento oggettivo.....	29
1.4.1	L'autoriciclaggio come consolidamento della propria attività delittuosa: il reato presupposto.....	38
1.5.	L'elemento soggettivo.....	42
1.6.	Il bene giuridico tutelato: l'autoriciclaggio come reato plurioffensivo.....	44
1.7.	La pena.....	48
1.7.1.	Le circostanze attenuanti.....	49
1.7.2.	La circostanza aggravante.....	50
1.8.	La causa di non punibilità.....	51
1.9.	La confisca.....	54

CAPITOLO II

IL RAPPORTO CON ALTRE FATTISPECIE E PROFILI CRITICI

2.1.	L'autoriciclaggio e il trasferimento fraudolento di valori.....	59
2.2.	L'autoriciclaggio e il riciclaggio: premessa.....	64
2.2.1.	Il c.d. "privilegio" dell'autoriciclaggio.....	67
2.2.2.	Il principio del <i>ne bis in idem</i> nell'ambito della fattispecie di autoriciclaggio.....	72
2.3.	L'autoriciclaggio e l'impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita.....	77

2.4. La zona franca: “l’edonismo”.....	80
2.5. L’autoriciclaggio dei proventi di una pluralità di reati.....	88
2.6. Il reato presupposto commesso prima dell’entrata in vigore della legge 15 dicembre 2014, n. 186.....	93
2.7. Una fattispecie tautologica nell’ambito della tutela del patrimonio?.....	97

CAPITOLO III

L’AUTORICICLAGGIO E I REATI TRIBUTARI

3.1. Profili storici. Il riciclaggio e i reati tributari.....	102
3.2. Il risparmio di imposta: la compatibilità con il “moto da luogo” e con le “altre utilità”.....	105
3.3. Il problema della soglia di punibilità del reato tributario presupposto.....	116
3.4. Il reato di sottrazione fraudolenta al pagamento dell’imposta: la premonizione di un autoriciclaggio da reato tributario.....	125
3.5. La <i>voluntary disclosure</i>	128
3.6. <i>Cyber-laundering</i> . Profili fenomenologici.....	135

CAPITOLO IV

L’AUTORICICLAGGIO NEL QUADRO DEL D.LGS. 231/2001

4.1. Cenni introduttivi sulla responsabilità degli enti.....	142
4.2. Profili applicativi del decreto 231: l’estensione della responsabilità, il trattamento sanzionatorio e la causa di non punibilità.....	147
4.3. L’identità soggettiva tra il reato presupposto e l’autoriciclaggio.....	153

4.4. La responsabilità dell'ente esercente attività bancaria, finanziaria od altra attività professionale.....	158
--	-----

CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE.....	171
--------------------------------	-----

BIBLIOGRAFIA

CAPITOLO I

IL DELITTO DI AUTORICICLAGGIO

1.1 Profili storico-evolutivi della fattispecie: dal riciclaggio all'autoriciclaggio.

Sotto il versante semantico-criminale, il concetto di riciclaggio data alla prima metà degli anni '80 del secolo scorso.

Nel 1984, infatti, la Commissione Presidenziale statunitense parlò per la prima volta di riciclaggio di denaro in termini di <<mezzi attraverso i quali si nasconde l'esistenza, la fonte illegale o l'utilizzo illegale di redditi, camuffando poi tali redditi per farli apparire legittimi>>¹.

Questa definizione altro non è se non la traduzione in termini giuridici dell'espressione del gergo criminale che negli Stati Uniti si era diffusa in questi termini: <<*dirty or black cash being washed so that it can be used openly*>>². Ed ecco che il riciclaggio ad oggi si presenta come un fenomeno complesso, che si articola generalmente in due fasi: <<il c.d. "lavaggio" (*money laundering*) ed il successivo impiego nel ciclo economico lecito (*recycling*)>>³.

¹ Cfr. *President's Commission on Organized Crime, The Cash Connection: Organized Crime, Financial Institutions and Money Laundering*, in *Interim report to the President and the Attorney General* (Washington D.C., ottobre 1984), 7: <<*Money laundering is the process by which one conceals the existence, illegal source, or illegal application of income, and then disguises that income to make it appear legitimate*>>, su www.ncjrs.gov.

² V. nota precedente, 84, n. 4.

³ LUIGI FERRAJOLI, *Un lungo percorso fatto di varie tappe che ha origini lontane*, in *Guida al diritto dossier/Il Sole 24 Ore*, 5, settembre-ottobre 2017, 19. Invero, nel *Rapporto della Commissione Garofoli per l'elaborazione di proposte in tema di lotta, anche patrimoniale, alla criminalità, istituita dal Presidente del Consiglio con decreto del 7 giugno 2013*, si individuano tre fasi: la collocazione del denaro sporco (*placement*), che si caratterizza per l'introduzione nel mercato lecito dei proventi delittuosi previa separazione dalla fonte di provenienza; la dissimulazione (*layering*) che si sostanzia nella c.d. stratificazione, ovvero il compimento di ripetute operazioni di trasferimento finalizzate a far perdere ogni traccia documentale del denaro; La terza fase (di integrazione) finalizzata ad attribuire legittimità ai proventi illeciti e a farli rientrare nel mercato lecito come guadagni ordinari. Sul punto si vedano anche FERDINANDO BRIZZI – GIANCARLO CAPECCHI – ANTONIO RINAUDO, *La reimmersione della liquidità illecita nel circuito economico ed il delitto di reimpiego tra prevenzione patrimoniale e giustizia penale: prospettive di futura armonizzazione*, in *Archivio penale*, 2, 2014, 3, in questi termini: <<l'evoluzione delle tecniche di circolazione giuridico-economica di beni e servizi ha imposto una nuova tripartizione di tale processo, gravitante intorno alla fase del "piazzamento" o "collocamento" (*placement*) dei proventi illeciti nel mercato interno o internazionale [...] Segue una seconda fase di "stratificazione" (*layering*) finalizzata a predisporre una copertura idonea a legittimare provenienza e appartenenza delle risorse illecite [...] Il processo termina con la terza fase di "integrazione", che dà vita al vero reimpiego dei proventi ripuliti>>. La medesima procedura "trifasica" è individuata dalla giurisprudenza di legittimità in Cass. pen., Sez. Un., 27.02.2014, n. 25191.

In realtà la comunità internazionale aveva già dapprima acceso i riflettori sul fenomeno del riciclaggio di denaro⁴.

Nel giugno del 1980, il Consiglio d'Europa, ad esempio, con una raccomandazione invitò i Paesi Membri ad adottare misure per l'identificazione dei clienti delle banche in relazione a particolari operazioni "sensibili" nonché ad elaborare meccanismi di registrazione delle banconote poste in riserva.

Volgendo lo sguardo all'ordinamento italiano, il quale ha giocato decisamente d'anticipo in tale settore, punto di partenza per una compiuta disamina della materia, è rappresentato dall'art. 648-*bis* c.p.⁵, introdotto dall'art. 3 del d.l. 21 marzo 1978, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla l. 18 maggio 1978, n. 191, e da ultimo riformulato dall'art. 4 della l. 9 agosto 1993, n. 328. L'art. 3, comma 1, della l. 15 dicembre 2014, n. 186, ha modificato, aumentandola, la pena pecuniaria edittale che in precedenza era prevista da un ammontare minimo di euro 1.032 ad un massimo di euro 15.493.

Agli albori della propria introduzione nel sistema giuridico nazionale, il reato di riciclaggio aveva lo scopo, preciso e prioritario, di far fronte ai fenomeni di sequestro di persona a scopo di estorsione da parte della criminalità organizzata; ed infatti, nella sua formulazione originaria, l'art. 648-*bis* era rubricato <<Sostituzione di denaro o valori provenienti da rapina aggravata, estorsione aggravata, sequestro di persona a scopo di estorsione>> e disponeva che <<fuori dei casi di concorso nel reato, chiunque sostituisce denaro, beni o altre utilità provenienti dai delitti di rapina aggravata, di estorsione aggravata o di sequestro di persona a scopo di estorsione, con altro denaro o altri

⁴ Sulla dimensione transnazionale del riciclaggio, GIOVANNANGELO DE FRANCESCO, *Internazionalizzazione del diritto e della politica criminale: verso un equilibrio di molteplici sistemi penali*, in *Dir. pen. proc.*, 1, 2003, 7.

⁵ Si riporta di seguito il testo della disposizione: <<Fuori dei casi di concorso nel reato, chiunque sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da euro 5.000 a euro 25.000. La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale. La pena è diminuita se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni. Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648>>.

valori, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto o di aiutare gli autori dei delitti suddetti ad assicurarsi il profitto del reato è punito con la reclusione da quattro a dieci anni e con la multa da lire un milione a lire venti milioni>>.

La *ratio* di fondo si esplicava nella consapevolezza che la fattispecie della ricettazione, di cui all'art. 648 c.p., era insufficiente rispetto alla condotta di "sostituzione di denaro o valori provenienti da rapina aggravata, estorsione aggravata o sequestro di persona a scopo di estorsione", e dunque in riferimento a quei comportamenti idonei a confondere le tracce dell'origine criminosa del denaro o degli altri valori⁶.

Veniva attuata una precisa individuazione dei reati presupposti, delle fattispecie, cioè, suscettibili di confluire nell'ipotesi del riciclaggio – *rectius* “Sostituzione di denaro o valori provenienti da rapina aggravata, estorsione aggravata, sequestro di persona a scopo di estorsione” - più gravemente sanzionata rispetto al preesistente delitto di ricettazione o all'ipotesi di favoreggiamento.

Invero, dall'elemento soggettivo richiesto ai fini della configurazione della nuova fattispecie, era agevole desumere come essa traesse le sue origini dalle collaudate figure criminose della ricettazione e del favoreggiamento, trattandosi di un illecito penale caratterizzato dal dolo specifico che poteva sostanziarsi alternativamente nel fine di procurare a sé o ad altri un profitto, ovvero di aiutare gli autori dei citati delitti presupposti.

Tuttavia, la legge n. 55 del 19 marzo 1990, recante “Nuove disposizioni per la prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazione di pericolosità sociale”, intervenne sull'art. 379 c.p., introducendo nell'*incipit* della disposizione una clausola di salvezza (<<Chiunque fuori dei casi di concorso nel reato e dei casi

⁶ Cfr. *Il riciclaggio di denaro nella legislazione italiana: evoluzione alla luce dell'esperienza internazionale*, A cura del Gruppo di Lavoro "Lotta al crimine economico", Consigliere nazionale delegato: LUCIA STAROLA; Componenti: PIETRO PORTALUPPI, SIMONE NEPOTE, PIETRO SAVARINO, FRANCESCO SAVERIO SOVERINI; Consulenti: GAETANO CAPUTI, FRANCESCO TAVONE, gennaio 2003, Roma, 5.

previsti dagli articoli 648, 648-bis, 648-ter>>), segnando definitivamente l'autonomia tra le fattispecie di ricettazione, favoreggiamento e sostituzione di denaro o valori provenienti da rapina aggravata, estorsione aggravata, sequestro di persona a scopo di estorsione, che assunse finalmente il nome di riciclaggio.

L'art. 24 della medesima legge ha introdotto anche l'art. 648-ter c.p., "Impiego di denaro, beni o altre utilità di provenienza illecita"⁷. Invero, la preoccupazione che aveva portato ad adottare tale intervento in via emergenziale, rese la normativa più "simbolica" che operativamente utile⁸.

Preso atto della stretta connessione tra il fenomeno del riciclaggio e del reimpiego della ricchezza di provenienza delittuosa e la criminalità organizzata, nonché delle ripercussioni che questa combinazione di pericolose dinamiche ha sul mercato e sull'economia⁹, gli ordinamenti statuali hanno reso la repressione di tali reati un'assoluta priorità. Il Consiglio d'Europa ha infatti approvato una <<Convenzione sul riciclaggio, la ricerca, il sequestro e la confisca dei proventi di reato>>, l'8 novembre del 1990, con la quale gli Stati firmatari si sono obbligati ad incriminare nei loro ordinamenti nazionali le condotte di

⁷ Si riporta il testo della norma: <<1. Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato e dei casi previsti dagli articoli 648 e 648-bis, impiega in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da 5.000 euro a 25.000 euro. 2. La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale. 3. La pena è diminuita nell'ipotesi di cui al secondo comma dell'articolo 648. 4. Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648>>.

⁸ Si riportano di seguito le parole utilizzate dai deputati che il 6 marzo 2014 presentarono la proposta di legge n.2166, in materia di "Modifica degli articoli 648-bis e 648-ter del codice penale, in materia di autoriciclaggio", consultabile su www.camera.it: << Al tempo stesso, l'intervento normativo non potrà ignorare due elementi. Da un lato, si deve comunque tenere conto della peculiarità della situazione in cui è lo stesso soggetto a riciclare i proventi dei propri arricchimenti illeciti, specialmente quando si tratti di impiegare tali proventi. È necessario allora cogliere i profili di queste condotte che sono potenzialmente offensivi, senza però cadere in sproporzioni sanzionatorie. D'altro canto, non si può ignorare che, su un piano più generale, è la stessa fattispecie attuale di riciclaggio, ex articolo 648-bis, che esige un ripensamento, per via della scarsa effettività che essa ha mostrato nella prassi giudiziaria, sino al punto da essere stata icasticamente descritta come uno «spettacolo di energia statale che, però, non tocca alcun interesse forte. Le norme attuali, nel cui alveo dovrebbe inserirsi l'autoriciclaggio, si mostrano infatti incapaci di contrastare adeguatamente un così allarmante fenomeno criminale. Ciò soprattutto per via di una struttura normativa fondata, nell'articolo 648-bis, sullo schema del reato di evento>>.

⁹ Cfr. GIOVANNI FIANDACA – ENZO MUSCO, *Diritto Penale – Parte speciale*, Vol. II, tomo secondo, *I delitti contro il patrimonio*, Bologna, 2015, 255 ss.; ALFONSO MARIA STILE, *Riciclaggio e reimpiego di proventi illeciti*, in www.treccani.it.

conversione, trasferimento, occultamento, dissimulazione ed acquisizione del possesso dei beni di provenienza illecita¹⁰. Il Consiglio dei Ministri della Comunità Europea ha, poi, con la direttiva n. 1991/166/Cee, sollecitato tutti gli Stati Membri ad incriminare la fattispecie di riciclaggio, lasciando però autonomia ai legislatori nazionali nella determinazione della sanzione.

L'attuale formulazione dell'art. 648-*bis* risale, invero, alla l. 328/1993, la quale ha riscritto la disposizione informandosi alla Convenzione del '90 ed alla direttiva del '91.

Due i profili strutturali sui quali ha inciso la legge: i reati presupposti e le condotte tipiche del delitto.

Sotto il primo profilo, è stata eliminata l'indicazione tassativa dei reati che possono costituire il presupposto del riciclaggio, optando per una generica categoria quale quella di <<un qualsiasi delitto non colposo>>.

Per quanto attiene al secondo aspetto, coerentemente con la prospettiva di ampliamento che ha connotato l'intervento sul primo versante, è stata introdotta una formula generale e residuale con la quale sono punite, in

¹⁰ Si riporta il testo dell'art. 6 Conv. << 1. Ciascuna Parte prende le misure legislative e di altra natura eventualmente necessarie per prevedere come reato secondo la propria legge interna, quando il fatto è commesso intenzionalmente: a. la conversione o il trasferimento di valori patrimoniali, sapendo che essi sono proventi, allo scopo di occultare o dissimulare l'illecita provenienza dei valori patrimoniali stessi o aiutare persone coinvolte nella commissione del reato principale a sottrarsi alle conseguenze giuridiche dei loro atti; b. l'occultamento o la dissimulazione della natura, dell'origine, dell'ubicazione, di atti di disposizione o del movimento di valori patrimoniali, nonché dei diritti di proprietà e degli altri diritti ad essi relativi, sapendo che detti valori patrimoniali sono proventi; e, fatti salvi i suoi principi costituzionali e i concetti fondamentali del suo ordinamento giuridico: c. l'acquisizione, il possesso o l'uso di valori patrimoniali sapendo, nel momento in cui sono ricevuti, che essi sono proventi; d. la partecipazione nella commissione di reati che sono stati previsti a norma del presente articolo, l'associazione o il complotto, allo scopo di commettere tali reati, il tentativo di commetterli, nonché l'assistenza, l'istigazione, il favoreggiamento e la prestazione di consigli per la loro commissione. 2. Al fine di dare attuazione o applicazione al paragrafo 1 del presente articolo: a. è irrilevante il fatto che la Parte abbia o non abbia giurisdizione penale in relazione al reato principale; b. può prevedersi che i reati di cui al predetto paragrafo non si applicano alle persone che hanno commesso il reato principale; c. la consapevolezza, l'intenzione e il fine, richiesti come elementi di uno dei reati di cui al predetto paragrafo, possono essere dedotti da circostanze obiettive e di fatto. 3. Ciascuna Parte può prendere le misure che ritiene necessarie per conferire carattere di reato, secondo la propria legge interna, alla totalità o a una parte degli atti di cui al paragrafo 1 del presente articolo, in uno o in tutti dei seguenti casi: a. quando l'autore avrebbe dovuto ritenere che i valori patrimoniali costituivano proventi; b. quando l'autore ha agito a fine di lucro; c. quando l'autore ha agito per facilitare la continuazione di ulteriori attività criminali. 4. Ciascuna Parte, al momento della firma o all'atto del deposito dello strumento di ratificazione, d'accettazione, d'approvazione o d'adesione, può, con dichiarazione diretta al Segretario Generale del Consiglio d'Europa, dichiarare che il paragrafo 1 del presente articolo si applica soltanto ai reati principali o alle categorie di tali reati specificati nella predetta dichiarazione>>.

aggiunta alle condotte tipizzate, anche <<altre operazioni>> compiute sui proventi di un'attività criminosa, <<in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa>>.

Senza anticipare quello che sarà poi l'oggetto di una più approfondita analisi nel prossimo capitolo (par. 2.2.), si vuole qui concentrare l'attenzione sul percorso che, dalla repressione del consolidamento dell'altrui attività delittuosa, ha portato all'incriminazione della perpetrazione e del consolidamento della propria attività criminosa.

Il d.lgs. 231/2007, attuativo della terza Direttiva Antiriciclaggio, all'art. 2 individua le condotte che costituiscono riciclaggio, operando invece un rinvio all'articolo 1, comma 1, lettera a), del d.lgs. n. 109 del 22 giugno 2007 per la definizione di finanziamento del terrorismo. In tema di riciclaggio, la norma fa riferimento all'azione di <<conversione>> o <<trasferimento>> di beni, effettuati con la consapevolezza della loro provenienza delittuosa o del fatto che essi derivino da una partecipazione a tale attività criminosa, allo scopo di occultare o dissimulare l'origine illecita dei beni medesimi o di aiutare chiunque sia coinvolto in tale attività a sottrarsi alle conseguenze giuridiche delle proprie azioni – richiamandosi qui il dolo specifico (in riferimento al quale si è dato un breve cenno all'assonanza con i fatti di ricettazione e favoreggiamento¹¹); alle condotte di <<occultamento>> o di <<dissimulazione>> della reale natura, provenienza, ubicazione, disposizione, movimento, proprietà dei beni o dei diritti sugli stessi, sulla base della medesima consapevolezza di cui alle precedenti ipotesi fattuali; <<acquisto>>, <<detenzione>> o <<utilizzo>> di beni essendo a conoscenza, al momento della loro ricezione della loro provenienza illecita ed, infine, <<la partecipazione ad uno degli atti di cui alle lettere precedenti, l'associazione per commettere tale atto, il tentativo di perpetrarlo, il fatto di aiutare, istigare o consigliare qualcuno a commetterlo o il fatto di agevolare l'esecuzione>>.

¹¹ Si veda *supra*, pag. 3.

L'elemento comune a tutte le operazioni che integrano l'elemento fattuale di questa fattispecie è, in definitiva, il lavaggio dei beni al fine di ostacolarne l'identificazione e quindi la derivazione illecita, con il successivo re-impiego <<dei beni ripuliti in attività economiche o finanziarie legali>>¹².

Emerge con chiarezza da tale definizione la riuscita del processo di emancipazione del reato in questione dalla sua funzione "ancillare"¹³ rispetto al reato presupposto, che le è stata invece propria dal 1978 al 1990, quando si definiva come "Sostituzione di denaro o valori provenienti da rapina aggravata, estorsione aggravata, sequestro di persona a scopo di estorsione".

L'indeterminatezza della formulazione ha fatto parlare della fattispecie in esame in termini di "vicino ingombrante"¹⁴ con conseguente riduzione alla inoperatività delle fattispecie limitrofe – prima fra tutte l'art. 648-ter¹⁵ – ed invero la disposizione rendeva inattuabile anche la repressione di un altro fenomeno, che rappresenta l'oggetto principale del presente elaborato: l'autoriciclaggio¹⁶.

Introdotta dall'art. 3 della l. 186/2014, la fattispecie internazionalmente nota come *self-laundering* è ad oggi espressamente incriminata dall'art. 648-ter1 c.p.¹⁷

¹² Cfr. MARIO LEONE PICCINI - GIUSEPPE DI FRANCO, *Genesis normativa e peculiarità del money laundering: il delitto di riciclaggio quale reato presupposto per la configurazione dell'art. 25-octies, d.lgs. 231/2001. Da reato dei white collars, a diffuso illecito di criminalità economica*, in *Rivista* 231, 2015, 111.

¹³ Cfr. ANTONIO GULLO, *Autoriciclaggio*, in *Il libro dell'anno del diritto Treccani 2016*, in *Dir. pen. cont.*, 21 dicembre 2015, 2.

¹⁴ Cfr. LUCA TROYER - STEFANO CAVALLINI, *Apocalittici o integrati? Il nuovo reato di autoriciclaggio: ragionevoli sentieri ermeneutici all'ombra del "vicino ingombrante"*, in *Dir. pen. cont.*, 2015, 95. Nello stesso senso, EVA STANIG, *Riciclaggio e reimpiego dei proventi illeciti: un controverso discrimen*, in *Giurisprudenza Italiana*, ottobre 2010, 2156 ss.; ANTONIO GULLO, *Autoriciclaggio*, in *Il libro dell'anno del diritto Treccani 2016, cit.*, 5, parla dell'art. 648-bis in termini di << [...] una disposizione che col tempo si è dimostrata "onnivora">>.

¹⁵ Per una panoramica sulle fattispecie di riciclaggio e di reimpiego, PIERO MAGRI, *I delitti di riciclaggio e reimpiego*, in MARINUCCI – DOLCINI (diretto da), *Trattato di diritto penale - Parte speciale, I delitti contro il patrimonio mediante frode*, tomo II, 2007, 422 ss.

¹⁶ Si vedano sul tema, tra gli altri, SARA GENNAI - ALESSANDRO TRAVERSI, *Diritto penale commerciale*, Padova, 2017; PAOLO VINCENZO TONINI, *Autoriciclaggio di denaro: criticità e profili innovativi di legislazione penale contemporanea*, in *Archivio penale*, 3, 2015, 18 ss.

¹⁷ Si riporta il testo della disposizione: << (1) Si applica la pena della reclusione da due a otto anni e della multa da euro 5.000 ad euro 25.000 a chiunque, avendo commesso o concorso a commettere un delitto non colposo, impiega, sostituisce, trasferisce, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali

L'8 gennaio 2013, l'allora Ministro della Giustizia, Paola Severino, ha costituito con decreto il "Gruppo di studio autoriciclaggio", <<con l'incarico di procedere alla ricognizione, sistematizzazione e analisi critica e organica del complesso degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle convenzioni e trattati internazionali in materia di prevenzione e contrasto del riciclaggio, inclusa la previsione di fattispecie di illecito connesse alla violazione di adempimenti contabili e finanziari e al cosiddetto auto riciclaggio; di provvedere alla raccolta sistematica degli adempimenti internazionali in materia di lotta alla corruzione e di repressione della criminalità organizzata nonché delle misure a carattere normativo e amministrativo adottate per darvi attuazione e/o esecuzione; di procedere, altresì, all'esame delle principali criticità riscontrate nell'assolvimento dell'Italia a detti obblighi e alla formulazione di proposte per ulteriori interventi da intraprendere>>¹⁸.

La stessa "Commissione Greco"¹⁹ ha precisato, nella relazione finale del 23 aprile 2013, che l'incriminazione dell'autoriciclaggio non è stata espressamente richiesta da alcuna convenzione internazionale²⁰,

o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa. (2) Si applica la pena della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 2.500 a euro 12.500 se il denaro, i beni o le altre utilità provengono dalla commissione di un delitto non colposo punito con la reclusione inferiore nel massimo a cinque anni. (3) Si applicano comunque le pene previste dal primo comma se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da un delitto commesso con le condizioni o le finalità di cui all'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, e successive modificazioni. (4) Fuori dei casi dei commi precedenti, non sono punibili le condotte per cui il denaro, i beni o le altre utilità vengono destinate alla mera utilizzazione o al godimento personale. (5) La pena è aumentata quando i fatti sono commessi nell'esercizio di un'attività bancaria o finanziaria o di altra attività professionale. (6) La pena è diminuita fino alla metà per chi si sia efficacemente adoperato per evitare che le condotte siano portate a conseguenze ulteriori o per assicurare le prove del reato e l'individuazione dei beni, del denaro e delle altre utilità provenienti dal delitto. Si applica l'ultimo comma dell'art. 648>>.

¹⁸ V. Commissione Greco - per lo studio sull'autoriciclaggio (23 aprile 2013) – Relazione, in www.giustizia.it.

¹⁹ Dal nome del consigliere, dott. Francesco Greco.

²⁰ Cfr. MARCO NADDEO, *Autoriciclaggio: i compromessi di un difficile inquadramento sistematico*, in *Riv. dir. pen. econ.*, 3-4, 2016, 687. Si veda anche l'art. 6 lett. b) della Convenzione di Strasburgo dell'8 novembre del 1990 in materia di riciclaggio, identificazione, sequestro e confisca dei proventi da reato (*Convention On Laundering, Search, Seizure and Confiscation of the Proceeds form Crime*): <<It may be provided that the offences set forth in that paragraph do not apply to the person who committed the predicate offence>>. Una clausola di tenore analogo è prevista anche all'art. 23, comma 2 lett. e) della Convenzione ONU di Merida in materia di corruzione, che dispone << [...] quando i principi

tuttavia una sollecitazione nel senso della necessità di introdurre una tale fattispecie è provenuta sia dal Fondo Monetario Internazionale, nel 2006, il quale aveva constatato l'utilità di una simile previsione, soprattutto in relazione alle esigenze sotto il profilo investigativo, ed anche dall'OCSE, che ha sottolineato, nel Rapporto sull'Italia (2011), quanto tale lacuna mini e renda instabile il sistema di repressione della corruzione²¹.

La GAFI, pur non avendone fatto menzione nelle *Recommendations*, ne aveva suggerito la rilevanza nel “*Mutual Evaluation Report on Anti-Money Laundering and Combating the Financial of Terrorism*”, del febbraio 2006²².

È anche vero, tuttavia, che i sistemi di *common law*²³ generalmente nell'incriminare la fattispecie di riciclaggio -o fattispecie ad esso assimilabili – non includono la clausola di riserva che è invece contemplata negli artt. 648-*bis* e 646-*ter* c.p. del nostro ordinamento. Allo stesso modo, i paesi di *civil law*, quali la Spagna (art. 301 *Código Penal*, il quale incrimina il delitto di *blanqueo de capitales*), il Belgio (Art. 505 codice penale belga) e il Portogallo (art. 368-A, co. 2 *Código Penal*, che punisce il *branqueamento*), esemplificativamente, estendono la punibilità per fatti di riciclaggio anche all'autore dell'attività delittuosa presupposta²⁴.

fondamentali del diritto interno di uno Stato Parte lo richiedono, si può disporre che i reati enunciati al paragrafo 1 del presente articolo non si applichino alle persone che hanno commesso il reato presupposto>>.

²¹ Cfr. ANTONIO GULLO, *Il delitto di autoriciclaggio al banco di prova della prassi: i primi (rassicuranti) chiarimenti della Cassazione*, in *Dir. pen. proc.*, 4, 2017, 483 ss.

²² Cfr. MARCO NADDEO, *Autoriciclaggio: i compromessi di un difficile inquadramento sistematico*, cit., 687; ANTONIO GULLO, *Autoriciclaggio*, in *Il libro dell'anno del diritto Treccani 2016*, cit. 3; M. ARNONE, *Programmi internazionali anti-riciclaggio: supervisione globale e situazione italiana*, in M. ARNONE - S. GIAVAZZI (a cura di), *Riciclaggio e imprese*, Milano, 2011, 19 ss.

²³ Negli Stati Uniti il *Money Laundering Control Act* del 1986, § 1956 (*laundering of monetary instruments*), § 1957 (*engaging in monetary transaction in property derived from specified activity*) punisce “*whoever*” commetta i fatti ivi elencati, che integrano le condotte di riciclaggio, www.ffiic.gov; Per la Gran Bretagna si veda il *Proceed of Crime Act* del 2002, *Part 7*, www.legislation.gov.uk.

²⁴ Cfr. FRANCESCO MUCCIARELLI, *Qualche nota sul delitto di autoriciclaggio*, in *Dir. pen. cont.*, 1, 2015, 108 ss.; si veda anche ANDREA APOLLONIO, *Autoriciclaggio e diritto comparato. Efficacia della sanzione penale e ruolo della giurisprudenza tra modelli punitivi "monisti" e "pluralisti"*, in *Dir. pen. cont.*, 4, 2017. Interessante, ai fini comparatistici, il raffronto con la normativa antiriciclaggio operativa nello Stato della Città del Vaticano. Su quest'ultimo aspetto si veda FILIPPO SGUBBI, *Il peso del diritto penale nel "fardello temporale"*, in F. SGUBBI - D. FONDAROLI - A. ASTROLOGO - G. SILVESTRI, *La*

La legislazione francese²⁵ e quella svizzera²⁶ né vietano né prevedono la punibilità per riciclaggio del medesimo autore del reato presupposto, ma si è approdati ad una soluzione positiva in tal senso in via interpretativa, da parte della giurisprudenza²⁷. Al contrario, Germania, Austria e Danimarca non hanno accolto la fattispecie nel loro ordinamento²⁸.

Il 7 giugno 2013, l'allora Presidente del Consiglio dei Ministri, Enrico Letta, costituì la "Commissione per l'elaborazione di proposte per la lotta, anche patrimoniale, alla criminalità organizzata" (c.d. "Commissione Garofoli", dal nome del giurista chiamato a presiederla, Roberto Garofoli)²⁹, nel Rapporto della quale è espressamente avanzata la proposta dell'introduzione della fattispecie di autoriciclaggio. Infine, un coevo decreto ministeriale ha portato, il 10 giugno 2013, alla costituzione della "Commissione ministeriale incaricata di elaborare una proposta di interventi in materia di criminalità organizzata" (nota come "Commissione Fiandaca", in quanto presieduta dal Prof. Giovanni Fiandaca)³⁰.

legislazione antiriciclaggio dello Stato della Città del Vaticano. Una comparazione con il sistema italiano, in Resp. amm. soc. enti, 4, 2012, 2.

²⁵ In Francia è stato introdotto nel 2002 l'art. 324-1 c.p. che definisce *blanchiment* sia in termini di facilitazione, in qualsiasi modo, della falsa giustificazione dell'origine di beni o profitti dell'autore di un delitto che gli abbia procurato profitti, nonché di contributo al collocamento, alla dissimulazione od alla trasformazione del prodotto di un crimine.

²⁶ In Svizzera fu introdotto nel 1990 l'art. 305-bis allo scopo di punire «chiunque compie un atto suscettibile di vanificare l'accertamento dell'origine, il ritrovamento o la confisca di valori patrimoniali, conoscendo o dovendo presumere la loro provenienza da un crimine o da un delitto fiscale qualificato.

²⁷ Cfr. SERGIO SEMINARA, *Spunti interpretativi sul delitto di autoriciclaggio*, in *Dir. pen. proc.*, 12, 2016, 1631 ss.

²⁸ Cfr. LUCA TROYER e STEFANO CAVALLINI, *La "clessidra" del riciclaggio ed il privilegio del self-laundering: note sparse a margine di ricorrenti astratti furori del legislatore*, in *Dir. pen. cont.*, 2, 2014.

²⁹ V. *Rapporto della Commissione Garofoli per l'elaborazione di proposte in tema di lotta, anche patrimoniale, alla criminalità, istituita dal Presidente del Consiglio con decreto del 7 giugno 2013*, www.governo.it, il quale al Cap. I par. 4.1. espone testualmente «Andrebbe introdotto nell'ordinamento il reato di autoriciclaggio e andrebbero rimodulate le sanzioni». Il rapporto in questione ha, a dire il vero, affiancato all'autoriciclaggio anche il fenomeno dell'autoimpiego. In tal senso si esprime in questi termini: «La disciplina dettata dagli artt. 648-bis e 648-ter c.p. è oggi, da più parti, contestata, in ragione della mancata previsione della punibilità delle ipotesi di autoriciclaggio e autoimpiego», proprio introducendo il par. 2, del Cap. II, della Parte II, del rapporto, intitolato "Criticità e rischi per il sistema economico-finanziario".

³⁰ V. in *Dir. pen. cont.*, *Proposte di intervento in materia di criminalità organizzata: la prima relazione della Commissione Fiandaca*, 12 febbraio 2014.

È opportuno precisare che la Convenzione di Strasburgo, ratificata dall'Italia il 28 giugno 2012, con la legge n. 110, e la *Convenzione ONU contro il crimine organizzato transazionale*, del 15 novembre 2000 (Palermo)³¹ e del 31 maggio 2001, ratificata dall'Italia con la legge n. 146, del 16 marzo 2006, hanno previsto la facoltà per gli Stati di stabilire la non punibilità del reato di riciclaggio in capo all'autore del reato presupposto.

Invero, il nostro ordinamento, prima della legge del 2014, aveva già conosciuto una forma di autoriciclaggio, consistente nella fattispecie di trasferimento fraudolento di valori, punita dall'art. 12-*quinquies* del d.l. 306/1992³², e, da poco meno di un decennio prima dell'entrata in vigore della legge n. 186, aveva accolto nell'art. 2, d.lgs. 231/2007, una definizione di riciclaggio tale da ricomprendervi senz'altro anche quella di autoriciclaggio.

Sull'opportunità di introdurre una nuova ed autonoma fattispecie di reato nel nostro ordinamento, incriminatrice in definitiva delle condotte di autoriciclaggio, si è sviluppato un dibattito che, a dire il vero – come si vedrà più diffusamente nel prossimo capitolo -, è tutt'ora attuale.

L'alternativa da sciogliere era tra la complicazione del sistema penale, con l'aggiunta di una nuova figura criminosa a sé stante, e un intervento modificativo degli artt. 648-*bis* e 648-*ter* nel senso dell'inglobamento dell'ipotesi del consolidamento e della perpetrazione della propria attività criminosa accanto alla già prevista incriminazione del medesimo fenomeno, ma in relazione all'attività illecita altrui³³.

Il dibattito è stato, invero, più ampio e connotato da perplessità che hanno riguardato molteplici profili, tra i quali il bene giuridico da

³¹ V. www.uif.bancaditalia.it.

³² Cfr. ALESSANDRA GALLUCCIO, *Le Sezioni Unite sui rapporti fra riciclaggio, illecito reimpiego e associazione di tipo mafioso*, in *Dir. pen. cont.*, 17 settembre 2014, la quale diffusamente commenta la sentenza della Corte di Cassazione, 27 febbraio 2014 (dep. 13 giugno 2014), n. 25191, che si è pronunciata a Sezioni Unite in questi termini: «< [...] i fatti di "auto" riciclaggio e reimpiego sono punibili, sussistendone i relativi presupposti, ai sensi dell'art. 12-quinquies d.l. n. 306 del 1992 convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 35>>».

³³ Cfr. ANTONIO GULLO, *Il delitto di autoriciclaggio al banco di prova della prassi: i primi (rassicuranti) chiarimenti della Cassazione*, *cit.*, 483.

considerarsi destinatario della tutela penale³⁴, la compatibilità della nuova fattispecie con il principio del *ne bis in idem*³⁵ ed altre questioni sulle quali si tornerà in seguito. Come si legge, tuttavia, dalla Proposta di Legge n. 2166, del 6 marzo 2014, <<È improcrastinabile, infatti, un intervento normativo che punisca il fenomeno dell'autoriciclaggio. Con l'introduzione del reato di autoriciclaggio nell'ordinamento italiano lo Stato può finalmente dotarsi di uno strumento necessario al fine di potenziare e di rendere maggiormente efficace il contrasto al crimine organizzato>>³⁶.

La Commissione Greco, piuttosto che intervenire sulle fattispecie preesistenti di riciclaggio e reimpiego, eliminando la clausola di riserva introduttiva di entrambe le disposizioni, così da svincolare la punibilità delle fattispecie dall'elemento dell'alterità tra l'autore del reato delineato dalle medesime disposizioni e quello del *predicate crime*, ha avanzato due proposte di incriminazione del delitto di autoriciclaggio. In entrambe le alternative prospettate, il reato avrebbe dovuto collocarsi nell'ambito dei delitti contro l'ordine economico e finanziario, ai quali avrebbe dovuto dedicarsi un autonomo Capo di nuova introduzione all'interno del Titolo VIII³⁷, relativo ai delitti contro l'economia pubblica, l'industria e il commercio, incriminando i fatti di riciclaggio senza prevedere nella formulazione letterale della norma la clausola di riserva iniziale, essendo così idonea a punire anche l'autoriciclatore. La fattispecie avrebbe dovuto fare ingresso nel codice penale con l'aggiunta dell'art. 517-*sexies*.

La prima proposta era formulata in questi termini: << È punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da 5.000 a 25.000

³⁴ Cfr. ADELMO MANNA, *Il bene giuridico tutelato nei delitti di riciclaggio e reimpiego dal patrimonio all'amministrazione della giustizia, sino all'ordine pubblico ed all'ordine economico*, in ADELMO MANNA (a cura di), *Riciclaggio e reati connessi all'intermediazione mobiliare*, Torino, 2000, 53-69.

³⁵ Cfr. ANTONIO D'AVIRRO - MARCO GIGLIOLI, *Autoriciclaggio e reati tributari*, in *Dir. pen. proc.*, 2, 2015, 144; FRANCESCO MUCCIARELLI, *Qualche nota sul delitto di autoriciclaggio*, *cit.*, 112; MARCO NADDEO, *Autoriciclaggio: i compromessi di un difficile inquadramento sistematico*, *cit.*, 687.

³⁶ V. www.camera.it, Proposta di Legge <<Modifica degli articoli 648-bis e 648-ter del codice penale, in materia di autoriciclaggio>>, presentata il 6 marzo 2014

³⁷ Cfr. ANTONIO D'AVIRRO - MARCO GIGLIOLI, *Autoriciclaggio e reati tributari*, *cit.*, 136 s.

euro chiunque impiega in attività economiche e finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo>>³⁸. È evidente che, così formulata, la disposizione sarebbe stata idonea a ricomprendere sia i fatti di riciclaggio che di autoriciclaggio.

Una seconda proposta consisteva <<nel mantenimento della clausola di riserva per il reato di riciclaggio e l'introduzione di un'autonoma fattispecie di autoriciclaggio, soggetta alla stessa pena prevista per il riciclaggio, unitamente all'inserimento, tra l'altro, di una clausola di esclusione della punibilità per il caso in cui il fatto consiste nel mero godimento dei beni, o nell'utilizzo del denaro o delle altre utilità provento del reato, con finalità non speculative, economiche o finanziarie>>³⁹.

³⁸ Si riporta per intero la formulazione della disposizione proposta per prima: <<1. È punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da 5.000 a 50.000 euro chiunque impiega in attività economiche e finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo.

2. Alla stessa pena soggiace chiunque sostituisce, trasferisce, attribuisce fittiziamente ad altri la titolarità o la disponibilità di denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo, ovvero ostacola l'identificazione della loro provenienza delittuosa. 3. La pena è diminuita se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni. Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648. 4. La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di una attività professionale. 5. La pena è diminuita fino a due terzi per chi si adopera per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, anche aiutando concretamente l'autorità giudiziaria e di polizia nella sottrazione di risorse rilevanti per la commissione dei reati e nell'individuazione di denaro, beni e altre utilità provento di reato. 6. Nel caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'art. 444 del codice di procedura penale, è sempre ordinata la confisca delle cose che servirono o furono destinate alla commissione del reato e delle cose che ne costituiscono il prezzo, il prodotto e il profitto salvo che non appartengano a persona estranea al reato, ovvero quando essa non è possibile, la confisca dei beni, di cui il reo ha la disponibilità, anche per interposta persona, per un valore corrispondente a tale prezzo, prodotto e profitto. 7. Nei casi previsti dal presente articolo non è punibile l'autore del reato presupposto che impiega il denaro, i beni e le altre utilità provento del medesimo per finalità di godimento personale e se non ha compiuto il fatto su incarico o nell'interesse altrui>>.

³⁹ Si riporta il testo integrale della seconda proposta: <<1. Fuori dai casi di concorso nel reato, chiunque sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da reato doloso ovvero compie, in relazione ad essi e fuori dai casi previsti dall'art. 648, altre operazioni in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza criminosa, ovvero li impiega in attività economiche o finanziarie è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da Euro 10.000 a Euro 100.000.

2. Si applica l'ultimo comma dell'art. 648.

3. La stessa pena prevista dal primo comma si applica nei confronti di chi ha commesso o ha concorso nel reato presupposto, il quale sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità, provenienti da reato doloso, per finalità speculative, economiche o finanziarie, ovvero li impiega nelle medesime attività.

4. La disposizione di cui al comma precedente non si applica se il fatto consiste nel mero godimento dei beni, o nell'utilizzo del denaro o delle altre utilità provento del reato, con finalità non speculative, economiche o finanziarie.

5. La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di una attività professionale.

6. La pena della reclusione è diminuita fino a due terzi per chi si adopera per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, anche aiutando concretamente l'autorità di polizia e

Quest'ultima proposta conteneva al terzo comma la fattispecie di autoriciclaggio, punendo << chi ha commesso o ha concorso nel reato presupposto>> con la medesima pena contemplata dal primo comma, per il caso "classico" di riciclaggio.

Il lavoro della Commissione Fiandaca ha posto l'attenzione proprio sulle criticità legate all'introduzione della nuova figura di reato, evidenziando che <<la punibilità dell'autoriciclaggio prospetta questioni serie e impegnative sotto punti di vista che sfuggono alla discussione politico-mediatica corrente, di solito incentrata sulla ricorrente denuncia che l'Italia ritarda a incriminare l'autoriciclaggio mentre nella maggior parte degli ordinamenti evoluti questo costituirebbe da tempo un reato pacifico e severamente punito.

In realtà, l'analisi comparatistica rivela che le cose non stanno proprio in questi termini e il quadro complessivo che ne risulta è ben più variegato e problematico di quanto un diffuso approccio superficiale lasci supporre. Le ragioni di tale problematicità affondano le radici nel fatto che, a prescindere dal singolo e specifico ordinamento preso in considerazione, la punibilità dell'autoriciclaggio prospetta noti problemi di fondo comuni sotto una triplice angolazione prospettica: a) evitare ingiustificati aggravii sanzionatori; b) verificare la persistente tenuta del principio *nemo tenetur se detegere*; c) tener conto del principio – pur non incontrovertito – del *ne bis in idem* sostanziale>>⁴⁰. Fatta questa premessa, la Commissione dichiara di aver sciolto gli interrogativi relativi sia alle appena esposte questioni di principio, sia alle indecisioni sulla tecnica legislativa da adottare per l'incriminazione, nel senso di applicare <<un trattamento penale

giudiziaria nella sottrazione di risorse rilevanti per la commissione dei reati e nell'individuazione di denaro, beni e altre utilità provento di reato.

7. Nel caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'art. 444 del codice di procedura penale, è sempre ordinata la confisca delle cose che servirono o furono destinate alla commissione del reato e delle cose che ne costituiscono il prezzo, il prodotto e il profitto salvo che non appartengano a persona estranea al reato, ovvero quando essa non è possibile, la confisca dei beni, di cui il reo ha la disponibilità, anche per interposta persona, per un valore corrispondente a tale prezzo, prodotto e profitto>>. www.giustizia.it

⁴⁰ V. www.penalecontemporaneo.it.

differenziato in senso mitigativo per i casi in cui il soggetto riciclatore risulti altresì autore del – o concorrente nel – reato originario da cui derivano i proventi riciclati>> e, riguardo all’opportunità di unificare le condotte di riciclaggio e reimpiego⁴¹ nell’ambito della medesima ipotesi criminosa, la Commissione ha operato la scelta di mantenere le due fattispecie distinte e di introdurre il delitto di autoriciclaggio nell’ordinamento penale italiano mediante l’eliminazione della clausola di riserva posta in apertura degli artt. 648-*bis* e 648-*ter*, ritenendo <<preferibile rinunciare all’unificazione normativa, non ultimo in base al rilievo che l’impatto offensivo delle due diverse forme di condotta ha ad oggetto beni giuridici differenti rispettivamente individuabili nell’amministrazione della giustizia e nell’ordine economico>>>⁴².

Tuttavia, a differenza dell’ipotesi di riciclaggio, la fattispecie di autoriciclaggio è stata enucleata in termini di reato di pericolo concreto, dovendosi dunque valutare, in sede processuale, la “concreta” idoneità

⁴¹ Si riporta di seguito la proposta di modifica degli artt. 648-bis e 648-ter, così da poter accogliere rispettivamente le nuove fattispecie di autoriciclaggio ed autoimpiego: << 1. Fuori dai casi previsti dall’art. 648, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da Euro 10.000 a Euro 100.000 chiunque compie atti od operazioni in concreto idonei ad ostacolare l’identificazione dei proventi di un delitto doloso. Ai fini del presente articolo, per proventi si intendono denaro, beni o altre utilità, anche ottenute o ricavate da un delitto tributario o doganale.

2. Se i proventi derivano da un delitto doloso per il quale è stabilita la pena della reclusione nel massimo fino a sei anni, si applica la pena della reclusione fino a sei anni.

3. Nei confronti della persona che ha commesso o ha concorso a commettere il delitto da cui derivano i proventi si applicano la reclusione da tre a sei anni e la multa da (...) a (...). Ai concorrenti estranei a tale delitto si applicano le pene di cui al primo comma.

4. La pena è aumentata se il fatto è commesso nell’ambito di una professione ovvero nell’esercizio di un’attività bancaria o finanziaria.

5. La pena è diminuita fino alla metà per chi si sia efficacemente adoperato per evitare che l’attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori o per assicurare le prove del reato e l’individuazione dei beni, del denaro e delle utilità oggetto, profitto, prezzo o prodotto del delitto.

6. Si applica in ogni caso l’ultimo comma dell’art.648>>> << “1. Fuori dai casi previsti dall’art. 648 e 648 bis, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da Euro 10.000 a Euro 100.000 chiunque impiega in attività speculative o imprenditoriali, di qualsiasi natura, i proventi di un delitto doloso, conoscendone la provenienza. Ai fini del presente articolo, per proventi si intendono denari, beni o altre utilità, anche ottenute o ricavate da un delitto tributario o doganale.

2. Se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto doloso per il quale è stabilita la pena della reclusione nel massimo fino a sei anni, si applica la pena della reclusione fino a sei anni.

3. La pena è aumentata se il fatto è commesso nell’ambito di una professione ovvero nell’esercizio di un’attività bancaria o finanziaria.

4. La pena è diminuita fino alla metà per chi si sia efficacemente adoperato per evitare che l’attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori o per assicurare le prove del reato e l’individuazione dei beni, del denaro e delle utilità oggetto, profitto, prezzo o prodotto del delitto.

5. Si applica in ogni caso l’ultimo comma dell’art. 648>>>.

⁴² V. www.penalecontemporaneo.it.

delle operazioni compiute ad ostacolare l'identificazione della provenienza delittuosa dell'oggetto materiale della condotta. Elemento innovativo nella proposta avanzata dalla Commissione Fiandaca era rappresentato dal riferimento espresso ai reati tributari e doganali nel novero delle attività criminose presupposte.

Il 4 dicembre 2014 il Senato ha approvato il disegno di legge n. 1642, d'iniziativa dei deputati Causi, Bernardo, Sottanelli, Sberna e Gebhard, recante *“Disposizioni in materia di emersione e rientro di capitali detenuti all'estero nonché per il potenziamento della lotta all'evasione fiscale. Disposizioni in materia di autoriciclaggio”*⁴³.

Il nuovo art. 648-ter1 c.p.⁴⁴ rappresenta una sintesi delle proposte della Commissione Greco e della Commissione Fiandaca⁴⁵, sebbene evidentemente prenda le distanze da entrambe laddove né si inserisce nell'ambito dei delitti contro l'ordine economico e finanziario, né ha trovato spazio all'interno della medesima disposizione incriminatrice del riciclaggio, bensì è stata dotata di un autonomo spazio sistematico-operativo, del quale si darà diffusamente conto nel prosieguo della trattazione.

1.2. L'influenza delle fonti europee.

⁴³ V. www.senato.it.

⁴⁴ Si riporta il testo dell'art. 648-ter1 nella sua attuale formulazione: <<1.Si applica la pena della reclusione da due a otto anni e della multa da euro 5.000 a euro 25.000 a chiunque, avendo commesso o concorso a commettere un delitto non colposo, impiega, sostituisce, trasferisce, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa. 2. Si applica la pena della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 2.500 a euro 12.500 se il denaro, i beni o le altre utilità provengono dalla commissione di un delitto non colposo punito con la reclusione inferiore nel massimo a cinque anni. 3.Si applicano comunque le pene previste dal primo comma se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da un delitto commesso con le condizioni o le finalità di cui all'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, e successive modificazioni. 4. Fuori dei casi di cui ai commi precedenti, non sono punibili le condotte per cui il denaro, i beni o le altre utilità vengono destinate alla mera utilizzazione o al godimento personale. 5. La pena è aumentata quando i fatti sono commessi nell'esercizio di un'attività bancaria o finanziaria o di altra attività professionale. 6. La pena è diminuita fino alla metà per chi si sia efficacemente adoperato per evitare che le condotte siano portate a conseguenze ulteriori o per assicurare le prove del reato e l'individuazione dei beni, del denaro e delle altre utilità provenienti dal delitto. 7. Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648>>.

⁴⁵ Cfr. ANTONIO D'AVIRRO - MARCO GIGLIOLI, *Autoriciclaggio e reati tributari*, cit., 136.

Con l'adozione della legge 15 dicembre 2014, n. 186 (segnatamente con l'articolo 3 del citato provvedimento legislativo), il legislatore nazionale ha accolto le sollecitazioni⁴⁶ internazionali⁴⁷ e, particolarmente, europee⁴⁸ in tema di contrasto al fenomeno criminale del riciclaggio del danaro, dei valori o, comunque, delle utilità provento d'una attività illecita⁴⁹.

Il legislatore europeo, in particolare, ha dimostrato un'innegabile preoccupazione nei confronti del fenomeno di *money laundering*⁵⁰.

⁴⁶ Cfr. ROSA MARIA VADALÀ, *L'autoriciclaggio e la soluzione italiana nella recente riforma*, in *Riv. trim. dir. pen. econ.*, 3, 2015, 701; MARCO NADDEO, *Autoriciclaggio: i compromessi di un difficile inquadramento sistematico*, in *Riv. trim. dir. pen. econ.*, 3-4, 2016, 687.

⁴⁷ Nel febbraio 2012 il Gruppo d'Azione Finanziaria Internazionale (FATF-GAFI-*Financial Action Task Force*) ha aggiornato le *Recommendations (International Standards on Combating Money Laundering and the Financing of Terrorism & Proliferation)* ed in tema di *Money laundering and confiscation* ha disposto che << *Countries should criminalise money laundering on the basis of the Vienna Convention and the Palermo Convention. Countries should apply the crime of money laundering to all serious offences, with a view to including the widest range of predicate offences*>>.

⁴⁸ Il Parlamento europeo con la risoluzione dell'11 giugno 2013 << [...] chiede alla Commissione di integrare nella sua proposta di armonizzazione del diritto penale in materia di riciclaggio, prevista per il 2013, una definizione comune del reato di autoriciclaggio basata sulle migliori pratiche degli Stati membri e di considerare come reato presupposto i reati ritenuti gravi in quanto suscettibili di procurare un profitto al loro autore>>.

⁴⁹ Invero talune sollecitazioni si levarono anche dagli ambienti nazionali. Il governatore di Banca d'Italia, Dott. Ignazio Visco, in occasione del Convegno tenutosi il 7 novembre 2014, a Milano, in tema di "Contrasto all'economia criminale; preconditione per la crescita economica", organizzato da Banca d'Italia – Fondazione CIRGIS (Centro Internazionale Ricerche Giuridiche Iniziative Scientifiche), ha dichiarato che << [...] In molte occasioni la Banca d'Italia ha segnalato l'urgenza di introdurre nell'ordinamento il reato di autoriciclaggio. In particolare, la definizione di un'adeguata fattispecie penale consentirebbe di punire efficacemente gli autori dei reati di evasione fiscale, truffa e corruzione i cui comportamenti in vario modo ostacolano l'individuazione della provenienza delittuosa del denaro>>. Nell'audizione dinanzi alla Commissione parlamentare antimafia del 22 luglio 2009, l'allora Governatore della Banca d'Italia Mario Draghi (oggi a capo della Banca centrale europea) ha ribadito la necessità di introdurre il reato di autoriciclaggio. Nell'occasione il Governatore Draghi fu chiarissimo, rilevando come <<secondo la nostra legge penale l'autore del reato presupposto non può essere punito anche per riciclaggio. La positiva esperienza di altri Paesi, richiamata anche nel 2005 dal Fondo monetario internazionale, suggerirebbe di allineare la nozione penale a quella amministrativa, introducendo il reato di «autoriciclaggio>>. Questa esigenza è stata ribadita il 14 settembre 2011 dal Dott. Luigi Donato, Capo del servizio rapporti esterni e affari generali di vigilanza della Banca d'Italia, in occasione dell'audizione svolta dalle Commissioni riunite Affari costituzionali e Giustizia nell'ambito dell'esame del cosiddetto disegno di legge "anticorruzione", www.camera.it. Si ricorda, inoltre, che la Città del Vaticano, con la legge del 30 dicembre 2010 n. 127 (entrata in vigore il 1° aprile 2011) in materia di "prevenzione e contrasto del riciclaggio dei proventi di attività criminose e del finanziamento del terrorismo", <<si è dotata di una disciplina interna per la prevenzione ed il contrasto delle attività illegali in campo finanziario e monetario, allineandosi così alle direttive generali fissate a livello internazionale e comunitario>>. Si veda sul punto LUIGI GIANZI, *Riciclaggio, autoriciclaggio e reati tributari*, 8.05.2013, consultabile su www.dirittopenaetribrutario.net.

⁵⁰ Per un approfondimento sulla normativa Antiriciclaggio, per tutti, SAVERIO CAPOLUPO - MICHELE CARBONE - SERGIO MARIA BATTAGLIA - GASPARE STURZO, *Antiriciclaggio: Obblighi dei professionisti, intermediari e altri soggetti (Guide operative)*, Milano, 2015.

Volendo ripercorrere, per rapida sintesi ed in forme funzionali al tema oggetto del presente lavoro, gli interventi normativi che hanno arricchito la materia qui in esame, rappresentandone l'evoluzione e, dunque, rispettandone l'ordine cronologico, occorre prendere le mosse dalla prima Direttiva antiriciclaggio n. 1991/308/Cee del Consiglio del 10 giugno 1991⁵¹.

L'atto comunitario in parola ha, invero, ottenuto scarso successo operativo-funzionale a causa degli "limiti contenutistici"⁵² che lo connotavano relativi al fatto che il reato di riciclaggio era contemplato ed iconicamente strutturato in connessione solo ed esclusivamente ai delitti di traffico di stupefacenti imponendo obblighi di natura meramente finanziaria⁵³.

Con la seconda Direttiva antiriciclaggio, la n. 2001/97/Ce, il Parlamento europeo e il Consiglio hanno esteso l'ambito applicativo delineato dalla precedente direttiva sia sul fronte dei reati presupposti, che relativamente alle professioni ed alle attività coinvolte, pur mantenendo la definizione di *riciclaggio* resa dalla precedente direttiva⁵⁴. Altri reati, gravi almeno quanto quello considerato in modo esclusivo dalla prima direttiva (traffico di sostanze stupefacenti), idonei a far conseguire utili indebiti da poter reimmettere in circolo nel flusso del denaro lecito, sono stati ricompresi nel campo operativo della direttiva.

⁵¹ L'art. 1 della Direttiva dispone che si intende: «< per «riciclaggio»: le seguenti azioni commesse intenzionalmente: la conversione o il trasferimento di beni, effettuati essendo a conoscenza del fatto che essi provengono da un'attività criminosa o da una partecipazione a tale attività, allo scopo di occultare o dissimulare l'origine illecita dei beni medesimi o di aiutare chiunque sia coinvolto in tale attività a sottrarsi alle conseguenze giuridiche delle proprie azioni; l'occultamento o la dissimulazione della reale natura, provenienza, ubicazione, disposizione, movimento, proprietà dei beni o diritti sugli stessi, effettuati essendo a conoscenza del fatto che tali beni provengono da un'attività criminosa o da una partecipazione a tale attività; l'acquisto, la detenzione o l'utilizzazione di beni essendo a conoscenza, al momento della loro ricezione, che tali beni provengono da un'attività criminosa o da una partecipazione a tale attività; la partecipazione ad uno degli atti di cui ai punti precedenti, l'associazione per commettere tale atto, il tentativo di perpetrarlo, il fatto di aiutare, istigare o consigliare qualcuno di commetterlo o il fatto di agevolarne l'esecuzione.

⁵² Cfr. LUIGI FERRAJOLI, *Un lungo percorso fatto di varie tappe che ha origini lontane*, cit., 10 ss.

⁵³ La figura delittuosa del riciclaggio era stata elaborata, infatti, con riferimento ai reati presupposti di cui all'art. 3, comma 1, lett. a) della Convenzione delle Nazioni Unite del 20 dicembre 1988 (Vienna).

⁵⁴ V. art. 1 della Direttiva, uif.bancaditalia.it.

La normazione europea andava progressivamente sensibilizzandosi iniziando ad ampliare l'area di ripulitura penalmente rilevante collocandola anche al di fuori del circoscritto settore dell'intermediazione finanziaria ed imponendo obblighi a carico di persone giuridiche e fisiche svolgenti attività professionali che originano tale rischio.

Nel giugno 2003 il GAFI stilò Quaranta Raccomandazioni le quali rappresentarono una svolta importante sotto diversi profili: l'invito agli stati ad ampliare la classe dei “*predicate offences*”⁵⁵, elencati nella voce “*Designated categories of offences*” del *Glossary*⁵⁶; la previsione di particolari misure da attuare per l'identificazione e la verifica dell'identità della clientela⁵⁷; la distinzione – ed è questa la novità di maggior rilievo - tra obblighi rafforzati ed obblighi semplificati, da attuarsi a seconda del grado di rischiosità di un'attività⁵⁸.

⁵⁵ Si riporta il testo in lingua originale (www.fatf-gafi.org) <<Countries should apply the crime of money laundering to all serious offences, with a view to including the widest range of predicate offences. Predicate offences may be described by reference to all offences, or to a threshold linked either to a category of serious offences or to the penalty of imprisonment applicable to the predicate offence (threshold approach), or to a list of predicate offences, or a combination of these approaches. Where countries apply a threshold approach, predicate offences should at a minimum comprise all offences that fall within the category of serious offences under their national law or should include offences which are punishable by a maximum penalty of more than one year's imprisonment or for those countries that have a minimum threshold for offences in their legal system, predicate offences should comprise all offences, which are punished by a minimum penalty of more than six months imprisonment>>.

⁵⁶ <<“Designated categories of offences” means: participation in an organised criminal group and racketeering; terrorism, including terrorist financing; trafficking in human beings and migrant smuggling; sexual exploitation, including sexual exploitation of children; illicit trafficking in narcotic drugs and psychotropic substances; illicit arms trafficking; illicit trafficking in stolen and other goods; corruption and bribery; fraud; counterfeiting currency; counterfeiting and piracy of products; environmental crime; murder, grievous bodily injury; kidnapping, illegal restraint and hostage-taking; robbery or theft; smuggling; extortion; forgery; piracy; and insider trading and market manipulation>>.

⁵⁷ <<Financial institutions should undertake customer due diligence measures, including identifying and verifying the identity of their customers, when: establishing business relations; carrying out occasional transactions: (i) above the applicable designated threshold; or (ii) that are wire transfers in the circumstances covered by the Interpretative Note to Special Recommendation VII; there is a suspicion of money laundering or terrorist financing; or the financial institution has doubts about the veracity or adequacy of previously obtained customer identification data. [...] Financial institutions should verify the identity of the customer and beneficial owner before or during the course of establishing a business relationship or conducting transactions for occasional customers. Countries may permit financial institutions to complete the verification as soon as reasonably practicable following the establishment of the relationship, where the money laundering risks are effectively managed and where this is essential not to interrupt the normal conduct of business>>.

⁵⁸ << [...] Financial institutions should apply each of the CDD measures under (a) to (d) above, but may determine the extent of such measures on a risk sensitive basis depending on the type of customer,

La terza Direttiva, la n. 2005/60/Ce⁵⁹, del Parlamento e del Consiglio, nonché la direttiva n. 2006/70/Ce della Commissione hanno avuto il merito di aver focalizzato l'attenzione sulla relazione tra il riciclaggio e il finanziamento del terrorismo⁶⁰.

Il recepimento della direttiva del 2005 è avvenuto nel nostro ordinamento mediante il d.lgs. 231/2007. Dalla stessa direttiva si evince in modo chiaro che il ruolo prioritario è assegnato alla cooperazione ed al coordinamento tra gli Stati, ponendo in rilievo l'insufficienza di una predisposizione di strumenti di contrasto chiusi negli angusti confini nazionali.

Di fondamentale rilevanza è, nel quadro storico-normativo sin qui delineato, il Trattato di Lisbona. Entrato in vigore il 1° dicembre 2009, all'art. 83, paragrafo 1, il Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea prevede che l'Unione possa, mediante direttive, dettare <<norme minime relative alla definizione dei reati e delle sanzioni in sfere di criminalità particolarmente grave, che presentano una dimensione transnazionale derivante dal carattere o dalle implicazioni di tali reati o da una particolare necessità di combatterli su basi comuni>>. Tra i limitati e tassativamente elencati settori nei quali questo potere può essere esercitato vi rientra il riciclaggio (insieme con terrorismo, tratta degli esseri umani e sfruttamento sessuale delle donne e dei minori, traffico illecito di stupefacenti, traffico illecito di armi,

business relationship or transaction. The measures that are taken should be consistent with any guidelines issued by competent authorities. For higher risk categories, financial institutions should perform enhanced due diligence. In certain circumstances, where there are low risks, countries may decide that financial institutions can apply reduced or simplified measures>>.

⁵⁹ Il quinto considerando della direttiva così dispone: <<Il riciclaggio dei proventi di attività criminose e il finanziamento del terrorismo avvengono sovente a livello internazionale. Misure adottate esclusivamente a livello nazionale o anche comunitario, senza coordinamento né cooperazione internazionali, avrebbero effetti molto limitati. Di conseguenza, le misure adottate in materia dalla Comunità dovrebbero essere coerenti con le altre iniziative intraprese in altre sedi internazionali. In particolare, la Comunità dovrebbe continuare a tenere conto delle raccomandazioni del gruppo d'azione finanziaria internazionale (in seguito denominato «GAFI»), che è il principale organismo internazionale per la lotta contro il riciclaggio e contro il finanziamento del terrorismo. Dato che le raccomandazioni del GAFI sono state notevolmente riviste e ampliate nel 2003, occorrerebbe allineare la presente direttiva a tali nuovi standard internazionali>>.

⁶⁰ L'art. 3.5 della Direttiva, infatti, includeva i reati di terrorismo e le attività terroristiche, di cui agli artt. 1-4 della Decisione Quadro 2002/475/GAI.

corruzione, contraffazione di mezzi di pagamento, criminalità informatica e criminalità organizzata). In altre parole, in forza dell'art. 83 TFUE⁶¹ è consentito al Parlamento ed al Consiglio dettare norme minime di armonizzazione, attraverso lo strumento della direttiva, in tema di reato e sanzione⁶².

Il medesimo paragrafo dell'art. 83, al secondo capoverso prevede che, <<in funzione dell'evoluzione della criminalità>>, il novero delle sfere di criminalità possa arricchirsi, previa approvazione del Parlamento europeo, per effetto di una delibera unanime del Consiglio.

Nell'inerzia del legislatore europeo, il quale non ha compiuto alcun intervento – *ex art. 83 TFUE* - ai fini dell'armonizzazione del delitto di riciclaggio⁶³, gli Stati Membri hanno reso fonte principale della

⁶¹ Cfr. LUIGI FOFFANI, *Il "Manifesto sulla politica criminale europea"*, in *Criminalia*, 2010, 664 ss.; LORENZO PICOTTI, *Limiti garantistici delle incriminazioni penali e nuove competenze europee alla luce del Trattato di Lisbona*, in GRASSO – PICOTTI – SICURELLA (a cura di), *L'evoluzione del diritto penale nei settori d'interesse europeo alla luce del Trattato di Lisbona*, Milano, 2011, 213 ss.; *ID.*, *Le basi giuridiche per l'introduzione di norme penali comuni relative ai reati oggetto della competenza della procura europea*, in *Dir. pen. cont.*, 2013.

⁶² Cfr. ROSA MARIA VADALÀ, *L'autoriciclaggio e la soluzione italiana nella recente riforma*, *cit.*, 713; *ID.*, *La provenienza illecita nel delitto di riciclaggio: possibili novità dalla quarta direttiva antiriciclaggio*, in *Riv. trim. dir. pen. econ.*, 1-2, 2017, 235.

⁶³ È opportuno, invero, precisare che il 21 dicembre 2016 la Commissione Europea, visto il Trattato sul Funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 83, paragrafo 1, ha presentato la proposta di direttiva 2016/0414 (COD) volta a contrastare il riciclaggio di denaro mediante il diritto penale. La Commissione, infatti, preso atto del fatto che << tutti gli Stati membri perseguono penalmente il riciclaggio di denaro, ma vi sono grosse differenze nelle definizioni di riciclaggio, di reato-presupposto – ossia l'attività criminosa sottostante che genera i beni riciclati –, e nei livelli delle sanzioni. L'attuale quadro legislativo non è esaustivo, né è sufficientemente coerente per poter essere del tutto efficace. Le differenze esistenti nei quadri giuridici possono essere sfruttate da criminali e terroristi, che possono scegliere di procedere alle loro operazioni finanziarie quando percepiscono che le misure antiriciclaggio sono le più deboli>>, ed avendo, ancor più significativamente, constatato le << differenze nelle definizioni, nel campo d'applicazione e nelle sanzioni relative ai reati di riciclaggio di denaro >> sortendo queste ultime non trascuranti conseguenze sul piano operativo, in quanto << incidono sulla cooperazione transfrontaliera di polizia e giudiziaria fra le autorità nazionali e sullo scambio di informazioni >>, ritiene che << l'introduzione di norme minime per definire il reato di riciclaggio, l'applicazione di tale definizione ai reati terroristici e ad altre attività criminali gravi, e il ravvicinamento delle pertinenti sanzioni, rafforzeranno il vigente quadro penale dell'UE contro il riciclaggio di denaro in Europa >>, prospettando un esito favorevole anche sotto il profilo della cooperazione transfrontaliera, rafforzando lo scambio di informazioni fra le autorità competenti, e contribuendo ad << impedire ai criminali di sfruttare a loro vantaggio i divari presenti fra le legislazioni nazionali >>. La Commissione, in conclusione, prevede che << queste misure forniranno un quadro giuridico rafforzato per la lotta contro il riciclaggio di denaro nell'UE, miglioreranno l'applicazione delle leggi e costituiranno un maggiore deterrente per le attività terroristiche e criminali. Permetteranno quindi di affrontare la criminalità organizzata e il finanziamento del terrorismo in modo più efficace, rafforzando così la sicurezza interna dell'UE e la difesa dei suoi cittadini >>. La proposta è consultabile su ec.europa.eu.

materia, sia sotto il profilo definitorio-interpretativo, che dal punto di vista regolamentare, le direttive antiriciclaggio.

Al fine di comprendere meglio la funzione suppletiva che le direttive antiriciclaggio hanno svolto nell'ottica dell'armonizzazione della materia, occorre fare riferimento all'esperienza spagnola, che ha introdotto nel codice penale – con la legge organica (*ley organica*) n. 5 del 22 giugno 2010⁶⁴ – specularmente riproposta nel sistema preventivo, con la legge c.d. *de prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo*>> n. 10 del 2010 – una nozione unitaria di *blanqueo de capitales*⁶⁵. Tale definizione ricalca perfettamente quella espressa dall'art. 1 della Direttiva 2005/60/Ce, che ritiene deducibile l'esistenza dell'attività criminosa presupposta - consistente in reati gravi, considerati tali anche in base alla comminatoria edittale minima, come disposto dall'art. 3 della Direttiva – anche da circostanze di fatto obiettive.

Dopo la riforma del 2010, l'art. 301 del *Código Penal*, nel riferirsi al fatto reato presupposto dal riciclaggio, non si esprime più in termini di *delito*, bensì adotta il sintagma *actividad delictiva*⁶⁶, il quale, ancorché inidoneo a ricomprendere le *faltas* (o contravvenzioni) nell'alveo degli illeciti astrattamente idonei a porsi a monte dei fatti di riciclaggio, è certamente senza difficoltà alcuna estendibile sino all'inclusione dei

⁶⁴ Cfr. FABRIZIO GANDINI, *La Ley Orgànica 5/2010 e la responsabilità penale delle persone giuridiche in Spagna*, in www.rivista231.it.

⁶⁵ Cfr. ROSA MARIA VADALÀ, *La provenienza illecita nel delitto di riciclaggio: possibili novità dalla quarta direttiva antiriciclaggio*, cit., 237. Si veda sul punto anche ANDREA APOLLONIO, *Autoriciclaggio e diritto comparato. Efficacia della sanzione penale e ruolo della giurisprudenza tra modelli punitivi "monisti" e "pluralisti"*, cit., 208, il quale pone l'accento sulla scelta stilistica del legislatore spagnolo, avendo quest'ultimo adottato una tecnica normativa che l'autore definisce "monista", contrapposta a quella "pluralista" prescelta dal legislatore italiano, ai fini dell'incriminazione del riciclaggio e dell'autoriciclaggio. Si riporta di seguito la traduzione dell'art. 301 del codice penale spagnolo: <<Colui che acquista, possiede, utilizza, converte o trasmette beni, sapendo che questi trovano origine in una attività delittuosa, commessa da lui stesso o da una terza persona, o realizza qualsiasi altro atto per occultare la loro provenienza illecita, o per dare aiuto a colui che abbia partecipato al reato a sottrarsi alle conseguenze giuridiche delle sue azioni, è punito con la reclusione da sei mesi a sei anni e con la multa corrispondente a tre volte il valore dei beni>>.

⁶⁶ Il *Consejo Fiscal*, nel parere espresso in riferimento al progetto della legge modificativa del codice penale spagnolo, segnala la necessità di sostituire all'espressione "delitto" quella di "attività delittuosa", in quanto più coerente con l'autonomia del delitto di riciclaggio rispetto al reato presupposto. Tale autonomia si riflette anche nell'ambito processuale, laddove non sarà quindi necessario accertare l'esistenza di un delitto antecedente.

delitti colposi⁶⁷, espressamente esclusi dalla normativa italiana, nonché dei reati tributari⁶⁸.

Ai fini della configurazione del reato di *blanqueo de capitales* non è richiesto sia provata l'effettiva provenienza delittuosa dei proventi riciclati, né gli autori o co-autori del reato presupposto, essendo sufficiente l'escludibilità della provenienza lecita degli stessi, considerate le circostanze obiettive del caso.

Il piano della presupposizione uscirà indenne dall'emanazione della quarta Direttiva Antiriciclaggio, la quale, piuttosto, apporterà una novità sotto il profilo della nozione di "attività criminosa", ampliandola ed arrivando a ricomprendervi espressamente anche i reati fiscali. Ma di questo diremo ampiamente nel prosieguo della trattazione (vedi cap. III).

Nel 2012, però, le succitate *Recommendations* del GAFI hanno ragguagliato gli Stati sulla necessità di una nuova, più aggiornata ed omogenea normativa, preso atto delle dimensioni significative, e per ciò stesso, preoccupanti assunte dal fenomeno del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo. Forte attenzione è stata dunque rivolta alle misure di prevenzione, alle quali è interamente dedicata la sezione D del documento.

Infine, la quarta Direttiva antiriciclaggio, la n. 2015/849/UE del Parlamento e del Consiglio - recepita dal nostro ordinamento con il d.gs. 90/2017 - ha intensificato il sistema di prevenzione ed è intervenuta anche su taluni aspetti di fondamentale importanza ai fini che ci occupano. Innanzitutto, la direttiva in esame ha incluso nella nozione di "attività criminosa", dalla quale derivano i proventi successivamente

⁶⁷ Per un'analisi dell'evoluzione normativa in senso estensivo della categoria dei delitti presupposto del riciclaggio, si veda l'intervento di CANDIDO CONDE-PUMPIDO TOURON, *El delito antecedente en el blanqueo de capitales*, in occasione della Conferenza degli specialisti in reati economici, tenutasi a Madrid il 26 febbraio 2015, pubblicato dal Centro di studi giudiziari, su www.cej.org.py

⁶⁸ Cfr. MANUEL ÁLVAREZ FEIJOO, *Delito fiscal y blanqueo de capitales II: jurisprudencia reciente del Tribunal Supremo*, 30 settembre 2015 (www.legaltoday.com). La sentenza n. 974 del 5 dicembre 2012 (RJ 2013\217), caso *Ballena Blanca*, della *Sala Segunda del Tribunal Supremo*, si è pronunciata per la prima volta sulla idoneità del reato fiscale a rappresentare il <<delito previo del blanqueo de capitales>>, definendo il reato tributario un *delito grave*, in quanto l'imposta evasa è suscettibile di essere inclusa nella categoria dei beni di derivazione delittuosa.

reinseriti nel sistema economico⁶⁹, anche i reati fiscali⁷⁰, chiaramente come intesi dalle singole legislazioni nazionali.

L'art. 2 della direttiva pone in rilievo un'altra importante novità, stavolta sotto il profilo soggettivo: la normativa viene ad applicarsi, oltre che agli enti creditizi, agli istituti finanziari, ai revisori dei conti, contabili esterni e consulenti tributari allorquando agiscono nell'esercizio della loro attività professionale, ai notai e agli altri liberi professionisti legali, quando partecipano, in nome e per conto del loro cliente, ad una qualsiasi operazione finanziaria o transazione immobiliare ovvero assistendo il loro cliente nella predisposizione e/o nella realizzazione di operazioni riguardanti le operazioni di cui al comma 1, n. 3), lett. b), agli agenti immobiliari, agli altri soggetti che negoziano beni, quando il pagamento è effettuato o ricevuto in contanti per un importo pari o superiore a 10.000 euro, indipendentemente dal fatto che la transazione venga effettuata con un'operazione unica o con diverse operazioni che appaiono collegate, nonché ai prestatori di servizi di gioco d'azzardo⁷¹.

La quarta Direttiva, ancora, si è resa artefice di un'altra importante innovazione: il c.d. *Risk based approach*. In base alla direttiva, infatti, è stata pubblicata dalla Commissione una relazione con la quale sono stati posti in evidenza i settori maggiormente esposti al rischio di riciclaggio e finanziamento del terrorismo.

Quanto detto opera al livello europeo.

Al livello nazionale, è previsto che ciascuno Stato membro adotti misure strumentali alla individuazione, alla valutazione ed alla

⁶⁹ LUIGI FERRAJOLI, *Un lungo percorso fatto di varie tappe che ha origini lontane*, cit., 12.

⁷⁰ L'art. 3, paragrafo 4, lett. f) della direttiva dispone che nell'attività criminosa rientrano <<tutti i reati, compresi i reati fiscali relativi a imposte dirette e indirette, quali specificati nel diritto nazionale, punibili con una pena privativa della libertà o con una misura di sicurezza privativa della libertà di durata massima superiore ad un anno ovvero, per gli Stati membri il cui ordinamento giuridico prevede una soglia minima per i reati, tutti i reati punibili con una pena privativa della libertà o con una misura di sicurezza privativa della libertà di durata minima superiore a sei mesi>>.

⁷¹ Il comma 2 del medesimo articolo, in riferimento ai prestatori di servizi di gioco d'azzardo, prevede che i singoli Stati possano esonerare gli stessi qualora, a seguito di un'attenta valutazione, che tiene conto della natura e, se del caso, delle dimensioni operative di detti servizi, il rischio di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo risulti basso.

riduzione dei rischi in relazione alla situazione interna specifica⁷². Questo tipo di valutazione presuppone la predisposizione di un sistema adeguato di verifica della clientela e di controlli sulle attività professionali da parte dei soggetti destinatari della normativa, la quale delinea un sistema più rigido di quello precedente, il cui limite consisteva nel prevedere esenzioni di categorie di clienti e di operazioni, piuttosto che, come quello attualmente operativo, una graduazione degli obblighi di monitoraggio e di controllo in base al livello di rischio connesso ad un certo settore.

L'assetto innovativo che la quarta Direttiva Antiriciclaggio ha tracciato si evince anche dalla introduzione di un registro centralizzato, tenuto presso tutti gli Stati aderenti, il quale dovrà contenere tutte le informazioni relative alla titolarità, oltre che di società, di *trust*. L'obiettivo è assicurare un adeguato grado di trasparenza informativa anche rispetto a tali forme di gestione di beni e di ricchezza, in generale. Le informazioni riguarderanno il soggetto che costituisce il *trust*, il *trustee*, il guardiano, i beneficiari e chiunque eserciti un controllo effettivo sul *trust* e dovranno essere accessibili senza alcun limite alle Autorità competenti⁷³.

⁷² L'art. 7 della direttiva dispone quanto segue: <<(1) Ciascuno Stato membro adotta opportune misure per individuare, valutare, comprendere e mitigare i rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo che lo riguardano, nonché le eventuali problematiche connesse in materia di protezione dei dati. Esso tiene aggiornata tale valutazione del rischio. (2) Ciascuno Stato membro designa un'autorità o istituisce un meccanismo attraverso il quale coordinare la risposta nazionale ai rischi di cui al paragrafo 1. L'identità di tale autorità o la descrizione del meccanismo è notificata alla Commissione, alle AEV e agli altri Stati membri. (3) Nel condurre le valutazioni del rischio di cui al paragrafo 1 del presente articolo, gli Stati membri si avvalgono delle risultanze della relazione di cui all'articolo 6, paragrafo 1. (4) Con riguardo alla valutazione del rischio di cui al paragrafo 1, ciascuno Stato membro: a) usa tale valutazione per migliorare il proprio regime in materia di AML/CFT, in particolare individuando i settori in cui i soggetti obbligati devono applicare misure rafforzate e, se del caso, specificando le misure da adottare; b) individua, se del caso, i settori o le aree di minore o maggiore rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo; c) utilizza tale valutazione come ausilio ai fini della distribuzione e della definizione della priorità delle risorse da destinare al contrasto al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo; d) utilizza tale valutazione per garantire che sia predisposta una normativa adeguata per ogni settore o area in funzione del corrispondente rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo; e) mette tempestivamente a disposizione dei soggetti obbligati le informazioni per facilitarne l'esecuzione delle valutazioni dei rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo. (5) Gli Stati membri mettono i risultati delle valutazioni del rischio a disposizione della Commissione, delle AEV e degli altri Stati membri>>.

⁷³ Cfr. art. 30 Direttiva n. 2015/849/UE.

La quarta Direttiva, come già anticipato⁷⁴, è stata recepita nel nostro ordinamento dal d.lgs. 90/2017, entrato in vigore il 4 luglio 2017, non abrogando, bensì modificando il d.lgs. 231/2007.

Invero, prima di entrare in vigore i suoi contenuti sono stati sottoposti al vaglio dell’Autorità Garante per la protezione dei dati personali, la quale ha espresso un parere complessivamente favorevole, salve alcune integrazioni ed alcune modifiche volte ad assicurare un più cautelato impiego delle informazioni e dei dati personali⁷⁵.

Per completare e concludere la disamina dei contributi sovranazionali alla materia, si segnala che, in data 5 luglio 2016, la Commissione Europea ha adottato una proposta di direttiva⁷⁶, modificativa della n. 2015/849/UE, con l’obiettivo di contrastare più efficacemente il finanziamento del terrorismo internazionale e di incrementare la trasparenza delle entità giuridiche (società, trust, altri soggetti e istituti giuridici) e delle operazioni finanziarie. A tal riguardo, si prospetta l’ampliamento del novero dei soggetti obbligati all’osservanza ed alla adozione dei meccanismi di prevenzione imposti dalla quarta Direttiva Antiriciclaggio, ricomprendendovi, ad esempio, i prestatori di servizi di cambio tra valute virtuali e valute legali; intensifica il ricorso alla “CDD” (*Customer Due Diligence*, ovvero adeguata verifica della clientela nel nostro ordinamento); estende i poteri dell’Unità di

⁷⁴ Vedi *supra* pag. 22.

⁷⁵ Il Garante, nel parere che fu chiamato a fornire il 9 marzo 2017, osservò la necessità di contrastare il riciclaggio e il finanziamento del terrorismo con modalità e procedure tali da assicurare la massima riservatezza dei dati personali dei quali si venga in possesso nel processo di identificazione della clientela. Tali dati non debbono essere divulgati od indebitamente utilizzati. Inoltre, i poteri di monitoraggio e prevenzione dovranno essere esercitati in ossequio ai principi di necessità, proporzionalità e selettività. L’Autorità Garante ha inoltre segnalato la necessità di introdurre una disposizione che imponga all’Unità d’Informazione Finanziaria (UIF) di adottare misure idonee a garantire la protezione dei dati quando questi siano comunicati dagli operatori finanziari della stessa UIF. Altro punto da rivedere, secondo il parere dell’Autorità, è quello relativo alle modalità di accesso al Sistema pubblico di prevenzione del furto d’identità (Sistema “Scipafi”), richiedendosi una identificazione precisa dei soggetti legittimati, nonché dei dati utilizzabili per i riscontri. L’Autorità proponeva anche un limite di tempo per la conservazione dei dati personali dei quali si sia venuti in possesso.

⁷⁶ Cfr. MONICA ZANCAN - LUCA TROYER, *Verso una nuova direttiva in materia di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, Proposta di Direttiva della Commissione Europea, adottata il 5 luglio 2016*, in *Dir. pen. cont.*, 3, 2017, 365 ss. che modifica la Direttiva UE 2015/849

informazione finanziaria ed incrementa i rapporti di cooperazione tra quest'ultima e le autorità competenti dei diversi Stati Membri; prevede una maggiore accessibilità ai dati dei registri centrali dei titolari effettivi, accesso consentito anche alle autorità fiscali, con lo scopo evidente di incrementare, oltre che la lotta al riciclaggio ed al finanziamento del terrorismo, anche quella all'evasione fiscale.

Nell'immediato prosieguo della trattazione, adottando una metodica consolidata nella scienza giuridica del nostro Paese, si procederà all'analisi ripartita degli elementi essenziali della fattispecie incriminatrice in rassegna; si offriranno, alla fine del presente capitolo, taluni ragguagli sugli elementi circostanziali della stessa.

1.3. Il soggetto attivo.

Sebbene la disposizione incriminatrice di cui all'art. 648-ter1 punisca <<chiunque>> ponga in essere le condotte tipizzate, il delitto di autoriciclaggio è un reato proprio⁷⁷ (o a "soggettività qualificata"⁷⁸ o "a soggettività ristretta"⁷⁹). Il soggetto agente deve ricoprire una qualifica non giuridica, bensì naturalistica, consistente nel fatto di essere autore – o coautore – di un antecedente delitto non colposo⁸⁰.

⁷⁷ Cfr. FRANCESCO MUCCIARELLI, *Qualche nota sul delitto di autoriciclaggio*, 119, il quale aggiunge che: << si verte in un caso di reato proprio esclusivo (o di mano propria), posto che la condotta tipica può – per espressa indicazione legislativa – essere realizzata soltanto da colui che abbia commesso o concorso a commettere il delitto non colposo dal quale provengono i beni oggetto del delitto di autoriciclaggio>>. Non concorde con la definizione dell'autoriciclaggio in termini di reato proprio, GIANLUCA CAMBOGI, *Riciclaggio e autoriciclaggio*, Milano, 2015, 58, il quale sostiene che il fatto di aver commesso un reato non qualifica un soggetto, rappresentando una mera situazione di fatto; MARCO FAZIO, *I delitti di riciclaggio tra concorso di norme e concorso di persone*, in *La legislazione penale*, 17.07.2017, 11, testualmente: <<Probabilmente bisogna convenire con chi ha sottolineato come distinguere le fattispecie in questione (tutte in realtà a soggettività ristretta) in reati propri e comuni pare scelta arbitraria e priva di fondamento, dal momento che la principale diversità tra queste non risiederebbe tanto nelle qualifiche soggettive, quanto piuttosto negli elementi costitutivi del fatto, tra i quali del resto è corretto ricomprendere le stesse qualità rivestite dal soggetto attivo di reato proprio, in quanto presupposti della condotta>>. Sul reato proprio, ANTONIO GULLO, *Il reato proprio. Dai problemi «tradizionali» alle nuove dinamiche d'impresa*, Milano, 2005.

⁷⁸ Cfr. GIOVANNI FIANDACA - ENZO MUSCO, *Diritto Penale – Parte speciale*, Vol. II, tomo secondo, *I delitti contro il patrimonio*, Bologna, 2015, 272.

⁷⁹ Cfr. FRANCESCO MUCCIARELLI, *Qualche nota sul delitto di autoriciclaggio*, cit., 119; MARCO NADDEO, *Autoriciclaggio: i compromessi di un difficile inquadramento sistematico*, cit., 692.

⁸⁰ Cfr. ALESSIO LANZI, *Articolo 648-ter1. Autoriciclaggio*, in LANZI ALESSIO - INSOLERA GAETANO, *Codice penale d'impresa. Commento articolo per articolo alle norme penali per l'impresa*, Roma, 2015, 987.

Tale ultimo dato manifesta implicazioni dirette sul tema del concorso di persone nel reato, in particolare il concorso dell'*extraneus*.

La questione ha diviso la dottrina tra chi sostiene che gli estranei possano concorrere con gli intranei nel reato di autoriciclaggio senza alcun impedimento⁸¹, e coloro che, al contrario, sostengono che la qualifica soggettiva sia essenziale nel delitto in questione e dunque intanto potrà configurarsi un concorso *ex art. 110 c.p.* in quanto vi sia stato un contributo concorsuale anche al momento della commissione del reato presupposto⁸². Invero, sebbene l'orientamento prevalente⁸³, sia in dottrina che in giurisprudenza, propenda per la prima soluzione, si deve dare atto delle conseguenze che una simile conclusione comporta.

A ben riflettere, infatti, l'*extraneus*, che fino all'entrata in vigore della legge del 2014 avrebbe risposto di riciclaggio, sanzionato con la reclusione da quattro a dieci anni, all'indomani dell'introduzione della nuova fattispecie, verrà a rispondere di concorso in autoriciclaggio, andando incontro ad un più favorevole trattamento sanzionatorio.

La Commissione Fiandaca si era preoccupata di un così ingiustificabile paradosso e aveva espressamente chiarito che il più tenue trattamento sanzionatorio avrebbe dovuto applicarsi esclusivamente all'autoriciclatore, e non anche ai concorrenti estranei, i quali avrebbero risposto del più severamente punito delitto di riciclaggio. A tal proposito, autorevole dottrina⁸⁴ ha evidenziato come tra il delitto di autoriciclaggio e reato presupposto vi sia un'inevitabile connessione, di conseguenza la qualifica naturalistica sembra essere, al pari del nesso di provenienza delittuosa dell'oggetto materiale del reato, anello di congiunzione tra i due crimini ed elemento tipico dell'autoriciclaggio.

⁸¹ Cfr. ALESSIO LANZI, *Articolo 648-ter1. Autoriciclaggio*, *op. cit.*, 987.

⁸² Cfr. DANIELE PIVA, *Il volto oscuro dell'autoriciclaggio: la fine di privilegi o la violazione di principi?*, in *La responsabilità amministrativa delle società e degli enti*, 3, 2015, 67.

⁸³ Cfr. GIOVANNI FIANDACA - ENZO MUSCO, *Diritto Penale – Parte speciale*, *op. cit.*, 276.

⁸⁴ Cfr. FILIPPO SGUBBI, *Il nuovo delitto di "autoriciclaggio": una fonte inesauribile di "effetti perversi" dell'azione legislativa*, in *Dir. pen. cont.*, 1, 2015, 139.

In altri termini, l'identità soggettiva tra gli autori del reato presupposto e del delitto di autoriciclaggio è elemento costitutivo di quest'ultimo. Il comma 7 dell'art. 648-ter1 opera una trasposizione, quasi automatica, dell'ultimo comma dell'art. 648, rendendo così operativa anche per l'autoriciclaggio la regola per la quale <<le disposizioni di questo articolo si applicano anche quando l'autore del delitto da cui il denaro o le cose provengono non è imputabile o non è punibile ovvero quando manchi una condizione di procedibilità riferita a tale delitto>>. Questo trapianto, seppur a prima vista indolore⁸⁵, fa emergere talune perplessità proprio in relazione a quanto sinora rilevato. In particolare, posto che nelle ipotesi di ricettazione, riciclaggio e reimpiego a scongiurare incomprensioni soccorre la clausola di riserva "Fuori dai casi di concorso nel reato", nel caso di autoriciclaggio, visto il legame inscindibile tra questo e il reato presupposto in termini di identità soggettiva dell'agente, è evidente come la trasmigrazione della previsione in esame si renda foriera di incongruenze⁸⁶: un soggetto sarà considerato autoriciclatore di una ricchezza proveniente da un fatto del quale non ha risposto poiché non imputabile o non punibile.

1.4. L'elemento oggettivo.

Venendo all'esame delle condotte tipiche del delitto di autoriciclaggio, si evidenzia, innanzitutto, la forte incidenza che ha avuto la proposta della Commissione Greco sul punto. Il Gruppo di studio aveva, infatti, rilevato, da un confronto con la norma incriminatrice del reato di riciclaggio, la necessità di superare l'ampiezza, e quindi l'indeterminatezza⁸⁷, della fattispecie di cui all'art. 648-bis,

⁸⁵ Ci si avvale, qui, dell'efficace "metafora chirurgica" evocata da STEFANO CAVALLINI, *Giurisprudenza e attualità in materia di diritto penale dell'impresa e responsabilità amministrativa degli enti: trapianto indolore o crisi di rigetto?*, in *Riv. dott. Comm.*, 4, 2015, 667.

⁸⁶ Cfr. ALESSANDRA ROSSI, *Note in prima lettura su responsabilità diretta degli enti ai sensi del d.lgs. 231 del 2001 ed autoriciclaggio: criticità, incertezze, illazioni ed azzardi esegetici*, in *Dir. pen. cont.*, 1, 2015, 130.

⁸⁷ Si rinvia a quanto detto *supra*, par. 1.1.

individuando, dunque, più precisamente i comportamenti che il delitto di nuova introduzione avrebbe dovuto punire⁸⁸.

L'art. 648-ter1 configura una norma a più fattispecie, o norme miste alternative⁸⁹, potendosi le condotte ivi tipizzate alternare senza dar luogo ad un concorso di reati.

L'attuale formulazione della norma ritiene punibile l'autoriciclatore qualora ponga in essere le condotte di "impiego", "sostituzione" e "trasferimento", non essendovi alcun riferimento alle "altre operazioni" alle quali, invece, si riferisce l'art. 648-bis. È stato da taluni definito, a tal proposito, un "ibrido di riciclaggio e reimpiego"⁹⁰.

Occorre, a questo punto, comprendere in che termini le condotte si rapportino tra loro, posto che, com'è stato evidenziato⁹¹, la condotta di impiego sembrerebbe essere idonea a ricomprendere anche le altre, di sostituzione e di trasferimento.

La condotta di "sostituzione" ci rinvia alla rubrica originaria dell'art. 648-bis, poiché tradizionalmente il riciclaggio si manifestava nella forma sostitutiva del denaro "sporco" con altro denaro "pulito".

⁸⁸ Il Rapporto, consultabile su www.giustizia.it, testualmente: «<Il riferimento alle condotte di "sostituzione" e "trasferimento" di cui all'art. 648bis c.p., se è di più agevole percezione nel caso di riciclaggio, in ragione della "terzietà" del riciclatore rispetto all'autore del reato presupposto, può apparire fuorviante nel caso dell'autoriciclaggio, a motivo del carattere non adeguatamente qualificato sul piano funzionale delle stesse. [...] A giudizio del Gruppo di studio, le difficoltà sopra richiamate appaiono, nondimeno, superabili attraverso una corretta formulazione della norma incriminatrice>>».

⁸⁹ Cfr. ANTONIO D'AVIRRO - MARCO GIGLIOLI, *Autoriciclaggio e reati tributari*, cit., 139; v. anche GIUSEPPINA LAURA CANDITO, *L'autoriciclaggio: tutela dell'ordine economico e tracciabilità dei flussi finanziari tra esigenze di adeguamento ai moniti sovranazionale e resilienza dei principi di diritto penale*, in www.ildirittoamministrativo.it.

⁹⁰ Cfr. ANTONIO GULLO, *Autoriciclaggio*, in *Il libro dell'anno del diritto Treccani 2016*, cit., 3; ALAIN MARIA DELL'OSSO, *Il reato di autoriciclaggio: la politica criminale cede il passo a esigenze mediatiche e investigative*, in *Dir. proc. pen.*, 2015, 796 ss.; ma anche ANDREA APOLLONIO, *Condotta dell'autoriciclatore e interazioni con gli artt. 416-bis e 648-bis c.p.: problemi concorsuali e soluzioni esegetiche*, in *Riv. trim. dir. pen. econ.*, 1-2, 2016, 1. Parlano di "confluenza" LUCA TROYER - STEFANO CAVALLINI, *Apocalittici o integrati? Il nuovo reato di autoriciclaggio: ragionevoli sentieri ermeneutici all'ombra del "vicino ingombrante"*, cit., 97; si veda, per una critica verso la scelta del legislatore, ALESSIO LANZI, *Considerazioni e osservazioni di carattere penalistico in relazione al Disegno di Legge 1642 in tema di rientro dei capitali e autoriciclaggio* (audizione davanti alle Commissioni riunite Giustizia e Finanze del Senato), 20 novembre 2014, in www.senato.it, 42.

⁹¹ Cfr. ANTONIO GULLO, *Autoriciclaggio*, in *Il libro dell'anno del diritto Treccani 2016*, cit., 3.

Per “trasferimento” si intende il vero e proprio spostamento del denaro, dei beni, o di altra utilità, fisicamente e giuridicamente⁹², nel patrimonio altrui.

L’azione di “impiego”, infine, sembrerebbe assumere una valenza residuale, venendo in rilievo una qualunque forma di utilizzo della ricchezza di illecita provenienza⁹³.

Invero, sono due le questioni, tra loro strettamente connesse, che si pongono relativamente alla coordinazione tra le condotte tipizzate dalla norma: la prima attiene all’effettiva utilità di fare riferimento alla sostituzione ed al trasferimento, dovendosi valutare l’opportunità di sussumerle nel più generale impiego, condotta quest’ultima che, nella lettera dell’articolo, precede le altre due; la seconda questione, che si pone probabilmente a monte della prima, attiene alla connessione delle condotte alle “attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative”. Proprio in considerazione del fatto che la seconda questione si pone a monte della prima, sarà da essa che inizierà l’analisi. Alcuni autori hanno ritenuto di collegare la destinazione alle attività indicate esclusivamente alla condotta di impiego⁹⁴, altri hanno invece considerato il legame alle predette attività globale, dunque riferito a tutte le condotte tipiche⁹⁵.

La Suprema Corte di Cassazione ha offerto una soluzione interpretativa alla questione⁹⁶ affermando la necessità che anche le condotte di sostituzione e trasferimento debbano trovare sbocco in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative.

⁹² Cfr. ANTONIO D’AVIRRO - MARCO GIGLIOLI, *Autoriciclaggio e reati tributari*, cit., 140.

⁹³ Cfr. ROSA MARIA VADALÀ, *L’autoriciclaggio e la soluzione italiana nella recente riforma*, 704; SERGIO SEMINARA, *Spunti interpretativi sul delitto di autoriciclaggio*, cit., 1640.

⁹⁴ Cfr. ANTONIO D’AVIRRO - MARCO GIGLIOLI, *Autoriciclaggio e reati tributari*, cit., 139 s.; ma anche LUCA TROYER - STEFANO CAVALLINI, *Apocalittici o integrati? Il nuovo reato di autoriciclaggio: ragionevoli sentieri ermeneutici all’ombra del “vicino ingombrante”*, cit., 101.

⁹⁵ Cfr. ANTONIO GULLO, *Il delitto di autoriciclaggio al banco di prova della prassi: i primi (rassicuranti) chiarimenti della Cassazione*, cit., 488.

⁹⁶ Cass. pen. Sez. II, 28.07.2016, n. 33074, in questi termini: <<Il legislatore, raccogliendo le sollecitazioni provenienti dalla dottrina, secondo cui le attività dirette all’investimento dei profitti operate dall’autore del delitto contro il patrimonio costituiscono *post factum* non punibili, ha limitato la rilevanza delle condotte ai soli casi di sostituzione che avvengono attraverso la re-immissione nel circuito economico-finanziario ovvero imprenditoriale del denaro o dei beni di provenienza illecita>>.

La soluzione adottata dal giudice di legittimità permette di dare una risposta anche alla prima questione, relativa alla reale utilità di tutte le diverse condotte tipizzate, e parrebbe essere negativa. Se si riflette, infatti, sul significato operativo che assume il trasferimento o la sostituzione di denaro, beni, o altre utilità in una delle attività su menzionate, si constata come esse siano traducibili immediatamente in termini di impiego. A sostegno di questa conclusione vi è anche la formulazione del quarto comma dell'art. 648-ter1, nel quale si considerano le condotte di “mera utilizzazione” e di “godimento personale”, le quali sole si contrappongono all'azione di impiego. In altri termini, ciò che non è mera utilizzazione o godimento personale, altro non può essere se non una qualunque forma di impiego, estrinsecantesi anche nelle forme di sostituzione e di trasferimento.

Invero, l'elemento distintivo, e per ciò stesso caratterizzante, delle condotte di sostituzione e trasferimento rispetto a quella di impiego, è stato da taluni⁹⁷ individuato nell'effetto che le prime due producono in termini di titolarità del bene, ovverosia un effetto traslativo, cui non dà invece luogo l'impiego.

Potrebbe a tale ultimo proposito osservarsi che la crasi operata dal legislatore tra le condotte di sostituzione e trasferimento, tipiche del riciclaggio, e quella di impiego, punita dall'art. 648-ter, sebbene sembri generare confusione sotto questo punto di vista, avrebbe potuto efficacemente essere scongiurata ammettendo, da parte del legislatore stesso, la volontà di punire tutte le condotte di riciclaggio e di reimpiego, qualunque forma esse possano assumere - dunque ricomprendendovi anche le “altre operazioni” alle quali l'art. 648-bis si riferisce⁹⁸ -, quando siano idonee ad ostacolare l'identificazione della

⁹⁷ Cfr. ANTONIO D'AVIRRO - MARCO GIGLIOLI, *Autoriciclaggio e reati tributari*, cit., 137.

⁹⁸ Si veda sul punto ANDREA APOLLONIO, *Condotta dell'autoriciclatore e interazioni con gli artt. 416-bis e 648-bis c.p.: problemi concorsuali e soluzioni esegetiche*, cit., 5, il quale, in altri termini, rappresenta il dibattito sorto in dottrina tra coloro che ritengono sia ingiustificato il restringimento operativo che l'omesso riferimento alle “altre operazioni” nell'autoriciclaggio comporti, rispetto al più ampio campo applicativo oggettivo del riciclaggio, e coloro che, al contrario, accolgono positivamente l'espunzione, funzionale ad evitare un eccessivo sconfinamento delle condotte punibili ex art. 648-ter1 (per tutti LUCA TROYER - STEFANO CAVALLINI, *Apocalittici o integrati? Il nuovo reato di*

provenienza delittuosa del bene ed il corretto e “pulito” svolgimento della concorrenza nel mercato, nonché ad inquinare l’economia. Questo ampliamento operativo avrebbe, tuttavia, richiesto al legislatore un azzardo, senza il timore di risultare eccessivamente rigoroso nella repressione del fenomeno in questione. D’altra parte, il legislatore andava incontro a questo stesso rischio quando ha creato le molteplici fattispecie incriminatrici, con le quali ad oggi ci si deve confrontare, avendo a che fare con il fenomeno del *money laundering* nelle sue variegate forme, e non ha in quella sede dimostrato esitazione.

Si è già ricordato all’inizio del presente paragrafo, infatti, che la Commissione Greco, come si evince agevolmente dalla sua proposta, si adoperò proprio al fine di elaborare una fattispecie che non si presentasse indeterminata al pari del riciclaggio.

La norma richiede che le condotte siano concretamente idonee ad ostacolare l’identificazione della provenienza illecita dei beni che ne hanno costituito oggetto materiale.

Si intende qui concentrare l’attenzione sull’avverbio “concretamente”, rinviando al paragrafo 1.4. di questo capitolo l’approfondimento dell’ostacolo all’individuazione delle origini del bene oggetto del reato. Il requisito modale della condotta⁹⁹ non figura né all’art. 648-*bis* né al 648-*ter*, rappresentando una prerogativa esclusiva del delitto di autoriciclaggio, il quale assume in definitiva la natura di reato di pericolo concreto¹⁰⁰.

autoriciclaggio: ragionevoli sentieri ermeneutici all’ombra del “vicino ingombrante”, cit., 101). L’autore conclude e sminuisce la questione affermando l’ineffettività di una reale carica espansiva dell’espressione “altre operazioni”, la quale, dunque, non avrebbe apportato alcun valore aggiunto alla fattispecie dell’autoriciclaggio qualora il legislatore avesse deciso di inserirla nella previsione normativa, sulla base del rilievo che un forte contributo espansivo è dato dalla condotta di “impiego”.

⁹⁹ Cfr. ANTONIO D’AVIRRO - MARCO GIGLIOLI, *Autoriciclaggio e reati tributari, cit.*, 140. Si veda anche SERGIO SEMINARA, *Spunti interpretativi sul delitto di autoriciclaggio, cit.*, 1644, il quale ritiene che non si tratti semplicemente di una << [...] modalità della condotta, bensì di una sua qualità ulteriore che vale al tempo stesso come potenziale effetto>>.

¹⁰⁰ Si rinvia, a tal proposito, ai lavori preparatori della riforma del 2014, su www.senato.it, 24: << [...] la triade di verbi inseriti nel testo dovrebbe esaurire le azioni di occultamento, senza comprendere un riferimento residuale ad altre condotte offensive né esplicitamente menzionare l’attività di trasformazione e confusione dei beni, del denaro o delle altre utilità oggetto del delitto. Sopperisce il rilievo per cui la condotta deve ostacolare concretamente l’identificazione della provenienza delittuosa dei beni, del denaro o delle altre utilità citate, il che dovrebbe forse far ricadere il delitto de quo tra

Fu la Commissione Fiandaca, nella proposta di modifica degli artt. 648-*bis* e 648-*ter*, allo scopo di accogliere la figura dell'autoriciclaggio al loro interno, a creare questa condizione nel prevedere un'incriminazione testualmente per <<chiunque compie atti od operazioni in concreto idonei ad ostacolare l'identificazione dei proventi di un delitto doloso>>.

Autorevole dottrina¹⁰¹ ha ritenuto di smentire la conclusione, alla quale potrebbe facilmente approdarsi sulla base del dato letterale, per la quale il delitto di riciclaggio sia, contrariamente a quello di autoriciclaggio, un reato di pericolo astratto, svuotandolo al punto di ridurlo ad una presunzione.

Non si può, tuttavia, fare a meno di confrontarsi con la tecnica normativa adottata dal legislatore nell'ambito di altre fattispecie di reato che costellano il diritto penale dell'economia.

Si fa riferimento, in particolare, al delitto di "False comunicazioni sociali" di cui all'art. 2621 c.c., il quale, com'è noto, prima della riforma del 2015, si presentava come un reato di pericolo astratto, ma poi, con l'aggiunta dell'avverbio "concretamente" ad opera della l. 27 maggio 2015, n. 69, è venuto a qualificarsi in termini di reato di pericolo

quelli di pericolo concreto>>. Sul punto, si veda anche FRANCESCO D'ALESSANDRO, *Pericolo astratto e limiti-soglia*, Milano, 2012, 172 ss.

¹⁰¹ Cfr. SERGIO SEMINARA, *Spunti interpretativi sul delitto di autoriciclaggio*, cit., 1643. Rischio prospettato anche da FRANCESCO D'ALESSANDRO, *Il delitto di autoriciclaggio (art. 648-ter1), ovvero degli enigma legislativi riservati ai solutori "più che abili"*, in BACCARI - LA REGINA - MANCUSO (a cura di), *Il nuovo volto della giustizia penale*, Padova, 2015, 24. Dello stesso parere, ANDREA APOLLONIO, *Condotta dell'autoriciclatore e interazioni con gli artt. 416-bis e 648-bis c.p.: problemi concorsuali e soluzioni esegetiche*, cit., 7 s., il quale offre una "dimostrazione per assurdo" a sostegno della tesi per la quale differente natura delle due fattispecie (l'una di pericolo concreto, l'altra di pericolo astratto), che viene a crearsi per effetto della previsione del requisito di concretezza nell'art.648-*ter*1, non comparando invece nella lettera dell'art. 648-*ter*, sia in realtà priva di effettività. L'autore rileva, infatti, che a vederla diversamente, si finirebbe nell'ammettere che un reato di pericolo astratto sia punito più severamente di un reato di pericolo concreto. La soluzione interpretativa adottata dall'autore è ravvisabile in termini di "intervento correttivo di una prassi giurisprudenziale", che si è consolidata nel senso di individuare condotte riciclatorie in una qualunque "modalità di ripulitura", seppur inidonee ad ostacolare l'identificazione della provenienza delittuosa. Il legislatore, prevedendo espressamente il requisito della "concretezza", avrebbe, dunque, avuto l'intento di arginare il rischio che una tale prassi potesse affermarsi anche con riferimento all'autoriciclaggio.

concreto¹⁰². A conferma di quanto constatato¹⁰³, si ricorda che una sentenza del Supremo Consesso¹⁰⁴ ha stabilito che integra gli estremi del delitto di riciclaggio anche il trasferimento da un conto corrente ad un altro, presso un diverso istituto di credito ed intestato a persona diversa in quanto << [...] in tale fattispecie delittuosa non è necessario che sia efficacemente impedita la tracciabilità del percorso dei beni, essendo sufficiente che essa sia anche solo ostacolata>>. Questa stessa conclusione non sembra accettabile per il reato di autoriciclaggio, il quale richiede da parte dell'agente il compimento di atti che rendano più difficoltosa la loro tracciabilità.

Più di recente¹⁰⁵ la Corte di Cassazione ribadisce, seppur implicitamente, la natura di reato di pericolo astratto del delitto di riciclaggio, affermando che <<per la configurazione del delitto di reimpiego (art. 648-ter c.p.) non occorre che la condotta sia caratterizzata da un effetto dissimulatorio, al contrario richiesto dal solo art. 648-bis c.p. ai fini della configurabilità del delitto di riciclaggio; il reimpiego costituisce, infatti, fattispecie residuale, che mira unicamente a tutelare la genuinità del libero mercato da qualunque forma di inquinamento proveniente dall'immissione di somme di provenienza illecita nei normali circuiti economici e finanziari>>.

Il giudice di legittimità, nella medesima pronuncia, parrebbe condividere solo in parte l'orientamento giurisprudenziale¹⁰⁶ in base al quale le fattispecie di cui agli artt. 648, 648-bis e 648-ter <<si distinguono, sotto il profilo soggettivo, per il fatto che la prima di esse richiede, oltre alla consapevolezza della suindicata provenienza, necessaria anche per le altre, solo una generica finalità di profitto,

¹⁰² Si veda, per tutti VITTORIO MANES, *La nuova disciplina delle false comunicazioni sociali*, in *Dir. pen. cont.*, 2016.

¹⁰³ Si veda FRANCESCO D'ALESSANDRO, *Il delitto di autoriciclaggio (art. 648-ter1), ovvero degli enigmi legislativi riservati ai solutori "più che abili"*, *op. cit.*, 3 ss.

¹⁰⁴ Cass. pen., Sez. II, 06.11.2009, n. 47375.

¹⁰⁵ Da ultimo Cass. pen., Sez. II, 25.02.2014, n. 9026. In precedenza anche Cass. pen., Sez. II, 24.01.2006, n. 2818; Cass. pen., Sez. VI, 9.01.2009, n. 495; Cass. pen.; Sez. VI, 6.11.2009, n. 47375; Cass. pen., Sez. II, 22.09.2010, n. 35763.

¹⁰⁶ Cass. pen., Sez. IV, 23.03.2000, n. 6534; Cass. pen., Sez. I, 11.12.2007, n. 1470; Cass. pen., Sez. II, 5.10.2011, n. 39756.

mentre la seconda e la terza richiedono la specifica finalità di far perdere le tracce dell'origine illecita, con l'ulteriore peculiarità, quanto alla terza, che detta finalità deve essere perseguita mediante l'impiego delle risorse in attività economiche o finanziarie>>, chiarendo, sulla base di argomentazioni squisitamente letterali, che il requisito dell'idoneità ad ostacolare la tracciabilità della provenienza delittuosa del capitale illecito è richiesto solo dall'art. 648-*bis* ai fini della configurabilità del delitto di riciclaggio, e non anche dall'art. 648-*ter*.

In conclusione, l'elemento della concretezza si traduce in una reale, oggettiva, effettiva capacità della condotta di produrre l'effetto di ostruire le indagini volte ad individuare l'origine del bene.

Taluno¹⁰⁷ ha suggerito di considerare come parametro di valutazione gli artifici e i raggiri *ex art. 3, d.lgs. 74/2000*¹⁰⁸, ovvero sia quelli compiuti al fine di impedire l'accertamento della falsa rappresentazione di elementi attivi e passivi nelle dichiarazioni tributarie.

Altro aspetto importante è legato all'interpretazione del verbo "ostacolare". In termini non giuridici esso significa <<impedire, o cercare d'impedire opponendo ostacoli>>¹⁰⁹. Dunque, le condotte dell'agente devono aver reso impossibile o straordinariamente difficile

¹⁰⁷ Cfr. ANTONIO D'AVIRRO - MARCO GIGLIOLI, *Autoriciclaggio e reati tributari, cit.*, 145; GIUSEPPINA LAURA CANDITO, *L'autoriciclaggio: tutela dell'ordine economico e tracciabilità dei flussi finanziari tra esigenze di adeguamento ai moniti sovranazionale e resilienza dei principi di diritto penale, cit.*, 9.

¹⁰⁸ Si riporta di seguito il testo della disposizione contenuta all'art. 3, rubricato "Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici": <<1. Fuori dai casi previsti dall'articolo 2, è punito con la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, compiendo operazioni simulate oggettivamente o soggettivamente ovvero avvalendosi di documenti falsi o di altri mezzi fraudolenti idonei ad ostacolare l'accertamento e ad indurre in errore l'amministrazione finanziaria, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi o crediti e ritenute fittizi, quando, congiuntamente:

a) l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a euro trentamila; b) l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi fittizi, è superiore al cinque per cento dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o comunque, è superiore a euro un milione cinquecentomila, ovvero qualora l'ammontare complessivo dei crediti e delle ritenute fittizie in diminuzione dell'imposta, è superiore al cinque per cento dell'ammontare dell'imposta medesima o comunque a euro trentamila. 2. Il fatto si considera commesso avvalendosi di documenti falsi quando tali documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie o sono detenuti a fini di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria. 3. Ai fini dell'applicazione della disposizione del comma 1, non costituiscono mezzi fraudolenti la mera violazione degli obblighi di fatturazione e di annotazione degli elementi attivi nelle scritture contabili o la sola indicazione nelle fatture o nelle annotazioni di elementi attivi inferiori a quelli reali>>.

¹⁰⁹ www.treccani.it

risalire alla fonte illecita del bene¹¹⁰, e questo è, secondo parte della dottrina¹¹¹, il momento consumativo del reato. È quest'ultimo, invero, un punto controverso.

Non vi sono dubbi riguardo la qualificazione dell'autoriciclaggio nel senso di un reato istantaneo, ed è senz'altro un reato a forma libera, ma non può trascurarsi di rilevare come, nella prassi, al fine di ostacolare la tracciabilità della provenienza della ricchezza impiegata, sostituita, trasferita, vengano realizzate molteplici operazioni¹¹².

La giurisprudenza ha creato *ad hoc* la categoria dei reati c.d. "a consumazione prolungata"¹¹³. Trattasi di un delitto la complessità del quale non ne comporta una frammentazione, bensì ne rinvia il momento consumativo in corrispondenza di ogni successivo atto di impiego, sostituzione, trasferimento.

Le considerazioni sin qui svolte, come si avrà modo di rilevare nel prosieguo dell'analisi degli elementi costitutivi della fattispecie nel corso del presente capitolo, hanno dei riflessi anche sull'elemento psicologico del reato. In ultimo, giova chiarire che <<la strutturazione in chiave commissiva e vincolata dell'art. 648-ter1, c.p. esclude la tipicità della semplice omissione>>¹¹⁴.

Infine, anche sulla configurabilità del tentativo si sono assunte in dottrina posizioni divergenti. In contrasto con chi sostiene

¹¹⁰ Cass. pen., Sez. II, 28.07.2016, n. 33074, in questi termini: <<il legislatore chiede pertanto che la condotta sia di particolare capacità dissimulativa, sia cioè idonea a far ritenere che l'autore del delitto presupposto abbia effettivamente voluto effettuare un impiego di qualsiasi tipo ma sempre finalizzato ad occultare l'origine illecita del denaro o dei beni oggetto del profitto, ipotesi questa non ravvisabile nel versamento di una somma in una carta prepagata intestata alla stessa autrice del fatto illecito>>.

¹¹¹ MARCO NADDEO, *Autoriciclaggio: i compromessi di un difficile inquadramento sistematico*, cit., 703 s.; *contra* ALESSIO LANZI, *Articolo 648-ter1. Autoriciclaggio*, cit., 989, il quale ritiene che l'ostacolo al compimento delle attività finalizzate all'identificazione della provenienza criminosa sia un momento successivo alla effettiva consumazione.

¹¹² SERGIO SEMINARA, *Spunti interpretativi sul delitto di autoriciclaggio*, cit., 1644.

¹¹³ Cass. pen., Sez. II, 22.10.2014, n. 43881; nonché, in riferimento alla fattispecie ex art. 12-quinquies, d.l. 306/1992, Cass. pen., Sez. II, 11.01.2011, n. 546. Cfr. SERGIO SEMINARA, *Spunti interpretativi sul delitto di autoriciclaggio*, cit., 1640; cfr. anche LUIGI FERRAJOLI, *Un lungo percorso fatto di varie tappe che ha origini lontane*, cit., 19, testualmente: <<il reato ex art. 648-ter1 del Cp [...] può anche atteggiarsi a reato eventualmente permanente quando il suo autore lo progetti ed esegua con modalità frammentarie e progressive>>.

¹¹⁴ DANIELE PIVA, *Il volto oscuro dell'autoriciclaggio: la fine di privilegi o la violazione di principi?*, cit., 63.

l'incompatibilità tra gli elementi che l'art. 56 c.p. richiede – idoneità degli atti diretti in modo non equivoco – e le condotte tipiche di cui all'art. 648-ter¹¹⁵, vi è chi¹¹⁶, supportato dalla giurisprudenza di legittimità¹¹⁷, sostiene il contrario, ravvisando una configurabilità dell'autoriciclaggio tentato.

1.4.1. L'autoriciclaggio come consolidamento della propria attività delittuosa: il reato presupposto.

La quarta Direttiva Antiriciclaggio, come si è visto, è intervenuta sulla nozione di “attività criminosa”, ampliandone il catalogo¹¹⁸.

La novità è rappresentata dall'inciso di cui alla lett. f) riferito ai reati relativi ai tributi diretti ed indiretti. Una tale previsione era invero contenuta anche nella proposta della Commissione Fiandaca in relazione alla nuova fattispecie di autoriciclaggio, ma non ha trovato accoglimento nella formulazione definitiva della norma.

Si è anche rilevata la tendenza sovranazionale a ritenere sufficiente l'astratta configurabilità di un reato presupposto, sulla base di circostanze obiettive¹¹⁹. Tendenza che ha trovato predisposta anche la giurisprudenza nazionale¹²⁰.

In definitiva, la norma parla espressamente di “delitto non colposo”, escludendo immediatamente la sua operatività nelle ipotesi di impiego, sostituzione, trasferimento di denaro, beni o altre utilità provenienti da contravvenzioni o da delitti colposi.

¹¹⁵ SERGIO SEMINARA, *Spunti interpretativi sul delitto di autoriciclaggio, cit.*, 1645.

¹¹⁶ Cfr. RENATO BRICCHETTI, *Art. 648-ter1*, in E. DOLCINI- G. L. GATTA (diretto da), *Codice penale commentato*, Milano, 2015, 1356.

¹¹⁷ Cass. Sez. II, 27.01.2016, n. 3691. In tale pronuncia, il giudice di legittimità ha affermato che si è in presenza della forma tentata di autoriciclaggio nell'ipotesi in cui una rilevante somma di denaro in contanti sia stata ripartita e confezionata con modalità tali da implicare una loro pronta circolazione, con suddivisione in mazzette di banconote di grosso taglio, ma venga rinvenuta, prima che la movimentazione potesse essere avviata, presso un soggetto i cui redditi non giustificano in alcun modo tali disponibilità.

¹¹⁸ LUIGI FERRAJOLI, *Un lungo percorso fatto di varie tappe che ha origini lontane, cit.*, 10.

¹¹⁹ Cass. pen., sez. VI, 15.11.2008, n. 495, testualmente: << [...] non si richiede l'esatta individuazione e l'accertamento giudiziale del delitto presupposto, essendo sufficiente che lo stesso risulti, alla stregua degli elementi di fatto acquisiti ed interpretati secondo logica, almeno astrattamente configurabile>>.

¹²⁰ Si rinvia, esemplificativamente, a Cass. pen., Sez. II, 11.05.2005, n. 23396, nella quale il giudice di legittimità ha chiarito l'irrilevanza della sussistenza di una condizione di non punibilità nel reato presupposto ai fini della configurazione dei delitti di ricettazione e riciclaggio.

Un duplice nesso collega l'autoriciclaggio al *predicate crime*: quello soggettivo, tale essendo l'identità degli autori, e quello oggettivo, la provenienza della ricchezza oggetto materiale della condotta di autoriciclaggio dal reato presupposto¹²¹. Tali due elementi sono imprescindibili affinché possa configurarsi il delitto di autoriciclaggio. Questa strettissima connessione, a ben riflettere, corrode i confini dell'autonomia del reato di autoriciclaggio e, infatti, ha consentito ad alcuni¹²² di ritenere che il fenomeno costituisce un "prolungamento esecutivo" del reato a monte. In altri termini, l'autoriciclaggio corre il rischio di cristallizzarsi in una causa di aggravamento del reato presupposto¹²³.

È stato prospettato da autorevole dottrina il rischio che la nuova fattispecie incriminatrice diventi un "duplicatore sanzionatorio"¹²⁴, se non addirittura un "moltiplicatore all'infinito"¹²⁵ del delitto, potendo l'autoriciclaggio costituire, in assenza di un'espressa limitazione normativa in tal senso, reato presupposto di un altro autoriciclaggio¹²⁶. Tale rischio è stato fugato da una chiave di lettura offerta da chi vede nel meccanismo di moltiplicazione una scelta - e dunque una mera eventualità - dell'agente¹²⁷.

Si è discusso ampiamente in dottrina anche della natura del reato presupposto nel quadro degli elementi costitutivi del delitto in esame.

¹²¹ Cfr. MARCO NADDEO, *Autoriciclaggio: i compromessi di un difficile inquadramento sistematico*, cit., 692.

¹²² Cfr. DAVID BRUNELLI, *Autoriciclaggio e divieto di retroattività: brevi note a margine del dibattito sulla nuova incriminazione*, in *Dir. pen. cont.*, 1, 2015, 93.

¹²³ Cfr. SERGIO SEMINARA, *I soggetti attivi del reato di riciclaggio tra diritto vigente e proposte di riforma*, in *Dir. pen. proc.*, 2005, 236.

¹²⁴ Cfr. SERGIO SEMINARA, *I soggetti attivi del reato di riciclaggio tra diritto vigente e proposte di riforma*, cit., 236; ma anche RENATO BRICCHETTI, *Riciclaggio e autoriciclaggio*, in *Dir. pen. proc.*, 2014, 687.

¹²⁵ Cfr. FILIPPO SGUBBI, *Il nuovo delitto di "autoriciclaggio": una fonte inesauribile di "effetti perversi" dell'azione legislativa*, cit., 140.

¹²⁶ Del tema si è discusso con riferimento al c.d. "riciclaggio mediato", ammettendone la configurabilità in quanto si tratta di un reato - il riciclaggio - idoneo a produrre ricchezza. In questo senso, MARIO ZANCHETTI, *Art. 648-bis c.p.*, in CRESPI-FORTI-ZUCCALÀ (a cura di), *Commentario breve al codice penale*, Padova, 2008, 1944.

¹²⁷ Cfr. FRANCESCO MUCCIARELLI, *Qualche nota sul delitto di autoriciclaggio*, cit., 114; ma anche ALESSANDRA PALMA, *La fattispecie codicistica di riciclaggio*, in BERNASCONI-GIUNTA (a cura di), *Riciclaggio e obblighi dei professionisti*, Milano, 2011, 129.

In una nota sentenza le Sezioni Unite della Corte di Cassazione¹²⁸, si hanno affermato che << [...] è ben difficile attribuire natura di mero presupposto alla sottrazione, trattandosi pur sempre di una condotta consapevole e già illecita dello stesso agente e non certo di un elemento naturale o giuridico anteriore all'azione delittuosa ed indipendente da essa>>. Con questa pronuncia il giudice di legittimità ha posto un principio che sembrerebbe utile ai fini interpretativi anche nell'ambito della fattispecie oggetto di attenzione nel presente lavoro. Accolta come regola generale, questa indicazione induce ad affermare che un fatto illecito non può mai costituire presupposto di altro fatto illecito; dunque, più specificamente, il reato presupposto non incarna – e non può incarnare – un presupposto del delitto di autoriciclaggio¹²⁹.

È stato posto l'accento¹³⁰ sul legame, di tipo funzionale-strumentale, tra il reato presupposto e l'autoriciclaggio, inteso come <<la messa a reddito dei proventi>>¹³¹ dell'attività delittuosa antecedente.

La giurisprudenza di legittimità non ha assunto una posizione definitiva sul punto della natura giuridica da attribuire al reato presupposto, considerato dalla dottrina ora mero presupposto ora elemento costitutivo della fattispecie¹³². Ciò nondimeno, essendo questo punto controverso tutt'altro che formale, intersecandosi con il principio generale dell'irretroattività della legge penale, si illustrerà, nel prosieguo del lavoro¹³³, in che termini si è posta la questione nella

¹²⁸ Cass. Sez. Un., 12.09.2012, n. 34952, in tema di configurabilità del tentativo di rapina impropria nell'ipotesi di mancata sottrazione della *res*. A tal proposito, si rinvia alla sintesi del caso compiuta da GIAN LUIGI GATTA, in *Dir. pen. cont.*, 16 settembre 2012.

¹²⁹ Per una confutazione dell'assunto della Corte, si rinvia a DAVID BRUNELLI, *Tentativo della rapina impropria: le Sezioni Unite liquidano sul nascere i segnali di enforcement del precedente*, in *Cass. pen.*, 2013, 61 ss., il quale, pur sostenendo che il *predicate crime* non sia un mero presupposto dell'autoriciclaggio (cfr. DAVID BRUNELLI, *Autoriciclaggio e divieto di retroattività: brevi note a margine del dibattito sulla nuova incriminazione*, cit., 92 ss.), evidenzia che non sarebbe la prima volta che il nostro ordinamento accolga fattispecie di reato aventi come presupposto altri fatti illeciti.

¹³⁰ Si veda DAVID BRUNELLI, *Autoriciclaggio e divieto di retroattività*, cit., 92, in questi termini: << La sequenza fotografata è allora quella di due condotte, distinte logicamente e cronologicamente, di cui la prima è funzionale alla seconda e non indipendente da essa>>.

¹³¹ DAVID BRUNELLI, *Autoriciclaggio e divieto di retroattività*, cit., 93.

¹³² GIUSEPPINA LAURA CANDITO, *L'autoriciclaggio: tutela dell'ordine economico e tracciabilità dei flussi finanziari tra esigenze di adeguamento ai moniti sovranazionale e resilienza dei principi di diritto penale*, cit., 5.

¹³³ Vedi *infra* par. 1.4.1.

giurisprudenza, ancora modesta, ma significativa, che si è venuta enucleando sino ad ora.

Non avendo il legislatore fornito indicazioni precise riguardo al catalogo dei reati presupposti, la dottrina ha sopperito alla mancanza con un'individuazione generica dei delitti non colposi che, sicuramente, possono costituire l'attività illecita antecedente l'autoriciclaggio: <<Quanto all'individuazione dei delitti "presupposto", non c'è dubbio che possano essere tali non soltanto quelli contro il patrimonio (quali furto, rapina, estorsione, sequestro di persona a scopo di estorsione, truffa, usura, appropriazione indebita, etc.), ma anche i delitti contro la pubblica amministrazione (fra cui, peculato, indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato, corruzione, concussione, etc.), nonché altre tipologie di reati (fra cui, ad esempio, quelli di fabbricazione e commercio di prodotti industriali con marchio falso), per non parlare, ovviamente, di delitti previsti da leggi speciali (come quelli di contrabbando, spaccio di sostanze stupefacenti, bancarotta fraudolenta, etc.)>>¹³⁴.

La Corte di Cassazione¹³⁵ ha affermato che può costituire presupposto dell'autoriciclaggio il delitto di trasferimento fraudolento di valori - in particolare, può senz'altro integrare gli estremi del reato in parola - la condotta di intestazione fittizia di quote societarie, *ex art. 12-quinquies*, d.l. 306/1992, in quanto <<esso esplica la chiara funzione di reato-ostacolo atto a impedire l'accumulazione, il godimento e lo sfruttamento economico di beni riferibili a soggetti sospettati di appartenere a organizzazioni criminali>>¹³⁶.

In conclusione, non qualsiasi delitto non colposo può costituire reato-base dell'autoriciclaggio, ma esclusivamente quelli che generano proventi.

¹³⁴ Cfr. testualmente, SARA GENNAI-ALESSANDRO TRAVERSI, *Diritto penale Commerciale*, Padova, 2017, 337.

¹³⁵ Cass. pen., Sez. Feriale, 21.09.2017, n. 43144.

¹³⁶ Cfr. LUIGI FERRAJOLI, *Un lungo percorso fatto di varie tappe che ha origini lontane*, 10.

Nel prosieguo del presente lavoro, si avrà modo di soffermarsi sul tema dell'autoriciclaggio da reati tributari.

1.5. L'elemento soggettivo.

Sulla scia di altri ordinamenti¹³⁷, il legislatore italiano ha delineato una fattispecie punibile esclusivamente a titolo di dolo.

Non sarebbe astrattamente da escludere la punibilità a titolo di dolo eventuale¹³⁸, posto che la giurisprudenza ne ha affermato l'ammissibilità in riferimento alla ricettazione¹³⁹. Il punto non è tuttavia pacifico.

Si è discusso, infatti, in precedenza della compatibilità tra il delitto di riciclaggio e il dolo eventuale, sulla scia dei precedenti giurisprudenziali, per l'appunto, in tema di ricettazione. In particolare, della questione si è occupata la Corte di Cassazione¹⁴⁰, la quale, chiamata a pronunciarsi sul ricorso presentato da due imputati condannati in primo ed in secondo grado dai giudici di merito per riciclaggio sulla base dell'esistenza di un dolo eventuale di concorso in capo a tali soggetti, avendo essi ricevuto tramite bonifico bancario del denaro di illecita provenienza e per aver conseguentemente effettuato dei pagamenti verso l'estero, in modo tale da ostacolare il riconoscimento dell'origine delittuosa del denaro, affermava la

¹³⁷ Cfr. §261 del codice penale tedesco.

¹³⁸ *Contra* MARCO NADDEO, *Autoriciclaggio: i compromessi di un difficile inquadramento sistematico*, cit., 1640, il quale sostiene che <<il carattere (concretamente) decettivo che si pretende l'autore imprima alle condotte dovrebbe escluderne la compatibilità con la forma gradata del dolo eventuale>>; ROSA MARIA VADALÀ, *L'autoriciclaggio e la soluzione italiana nella recente riforma*, cit., 734, in questi termini <<l'identità soggettiva dell'autore del delitto presupposto rende improbabile un'imputazione dell'autoriciclaggio per dolo eventuale, sia in ordine al dubbio sulla provenienza illecita, come riconosciuto invece con riferimento al riciclaggio, sia in ordine alla portata decettiva e speculativa dell'investimento del provento illecito, che richiede una dimensione soggettiva piena, incompatibile come forme depotenziate di dolo>>.

¹³⁹ Cass. Sez. Un., 26.01.2009, n. 12433, testualmente <<l'elemento psicologico della ricettazione può essere integrato anche dal dolo eventuale, che è configurabile in presenza della rappresentazione da parte dell'agente della concreta possibilità della provenienza della cosa da delitto e della relativa accettazione del rischio>>.

¹⁴⁰ Cass. pen., Sez. II, 17.06.2011, n. 25960. Per un commento alla pronuncia del giudice di legittimità si vedano MARIA FRANCESCA ARTUSI, *A proposito del dolo nel delitto di riciclaggio*, in *Giurisprudenza italiana*, 5, 2012, 1128; ALBERTO SCIRÈ, *In tema di riciclaggio, dolo eventuale e frode informatica mediante phishing*, in *Dir. pen. cont.*, 9 settembre 2011.

correttezza logico-giuridica dell'impianto disposto dai giudici di prima e seconda istanza. In particolare, il dolo eventuale veniva ravvisato nella condotta degli imputati connotata dal "dubbio" sulla liceità dell'attività loro richiesta, che tuttavia aveva portato a una denuncia tardiva rispetto al blocco del conto corrente della vittima del *phishing*. Richiamando in gran parte la logica seguita dal giudice di legittimità in tema di ricettazione da dolo eventuale in occasione della menzionata pronuncia, la seconda Sezione ha potuto affermare l'applicabilità del dolo eventuale anche con riferimento al reato di riciclaggio¹⁴¹. In questo senso, ci si potrebbe chiedere in quale ipotesi il dolo eventuale potrebbe considerarsi compatibile con il delitto di autoriciclaggio, posto che non è ammissibile ipotizzare una situazione nella quale l'autore dell'impiego, del trasferimento o della sostituzione del capitale non abbia la certezza assoluta della provenienza delittuosa dello stesso.

Sull'elemento soggettivo, come preannunciato, si ripercuote l'ostacolo all'identificazione della provenienza delittuosa del bene¹⁴².

La dottrina prevalente ritiene l'autoriciclaggio un reato a dolo generico¹⁴³. Nondimeno, non ci si può esimere dal constatare che il fatto di porre in essere le condotte di impiego, sostituzione, trasferimento con il risvolto ultimo di impedire – o rendere estremamente difficile - la tracciabilità dei proventi illeciti, è stato rappresentato dalla giurisprudenza di legittimità¹⁴⁴ in modo non dissimile da un dolo specifico, da non confondersi, però, con "lo scopo di trarre, per sé o per

¹⁴¹ Da ultimo, sul punto, si veda Cass. pen., Sez. II, 26.11.2013, n. 8330 <<in tema di riciclaggio, si configura il dolo nella forma eventuale quando l'agente si rappresenta la concreta possibilità, accettandone il rischio, della provenienza delittuosa del denaro ricevuto ed investito>>

¹⁴² SERGIO SEMINARA, *Spunti interpretativi sul delitto di autoriciclaggio*, cit.

¹⁴³ Si vedano, esemplificativamente, GIOVANNI FIANDACA – ENZO MUSCO, *Diritto Penale – Parte speciale op. cit.*, 276; FRANCESCO MUCCIARELLI, *Qualche nota sul delitto di autoriciclaggio*, cit., 114; ALESSANDRA ROSSI, *Note in prima lettura su responsabilità diretta degli enti ai sensi del d.lgs. 231 del 2001 ed autoriciclaggio: criticità, incertezze, illusioni ed azzardi esegetici*, cit., 128.

¹⁴⁴ Cfr., da ultimo, Cass. pen., Sez II, 28.07.2016, n. 33074; già, in questo senso, Cass. pen., Sez. Un., 13.06.2014, n. 25191, su www.penalecontemporaneo.it, testualmente: << [...] compimento di "altre operazioni in modo da ostacolare l'identificazione", comportamento quest'ultimo indicativo di uno scopo, più che di un evento, a differenza di quanto precedentemente previsto ("ostacola l'identificazione")>>, riferendosi qui, la Corte, alle modifiche apportate dalla l. 328/1993 all'art. 648-bis c.p.

altri, un ingiusto profitto”, dolo specifico tipico dei delitti contro il patrimonio¹⁴⁵.

L'identità soggettiva tra l'autore del delitto presupposto e il riciclatore consente di accertare in modo immediato la consapevolezza dell'agente della provenienza illecita dei beni, del denaro o delle altre utilità oggetto materiale delle condotte tipiche previste dalla disposizione in analisi¹⁴⁶.

1.6. Il bene giuridico tutelato: l'autoriciclaggio come reato plurioffensivo.

L'individuazione del bene giuridico tutelato dalla norma incriminatrice è un passaggio funzionale alla costruzione della fattispecie¹⁴⁷.

La corretta e precisa perimetrazione della sfera operativa di tutela di una disposizione penale di parte speciale, per un verso, consente di fondare la punibilità di una determinata forma di aggressione al bene assunto ad oggetto della tutela giuridico-penale - costituendo il principio di offensività (sia come lesione che come messa in pericolo) <<sia precetto rivolto al legislatore affinché questi preveda fattispecie che esprimano in astratto un contenuto lesivo, o comunque la messa in pericolo, di un bene o interesse oggetto della tutela penale (offensività in astratto), e dell'applicazione giurisprudenziale (offensività in concreto), quale criterio interpretativo-applicativo affidato al giudice, tenuto ad accertare che il fatto di reato abbia effettivamente leso o messo in pericolo il bene o l'interesse tutelato>>¹⁴⁸ - per altro verso, offre una chiave interpretativa della previsione normativa, in una prospettiva teleologica, assumendo il ruolo di un decisivo <<criterio ermeneutico>>¹⁴⁹, in ultimo assolve ad una <<funzione dogmatica>>¹⁵⁰ nell'ambito della tipicità del fatto, non potendo la

¹⁴⁵ Cass. pen., Sez. VI, 24.04.2008, n. 16980; Cass. pen., Sez. II, 11.01.2011, n. 546.

¹⁴⁶ ANTONIO GULLO, *Autoriciclaggio*, in *Il libro dell'anno del diritto Treccani 2016*, cit., 9.

¹⁴⁷ GIOVANNI FIANDACA – ENZO MUSCO, *Diritto Penale. Parte generale*, op.cit., 184, parlano della categoria del bene giuridico in termini di <<criterio legislativo di criminalizzazione>>.

¹⁴⁸ Corte Cost., 23.06.2005, n. 265.

¹⁴⁹ GIOVANNI FIANDACA – ENZO MUSCO, *Diritto Penale. Parte generale*, op. cit., 184.

¹⁵⁰ GIOVANNI FIANDACA – ENZO MUSCO, *Diritto Penale. Parte generale*, op. cit., 184.

centralità del bene giuridico, della quale si è sin qui data evidenza, non ripercuotersi anche sulla completezza degli elementi costitutivi della fattispecie criminosa.

Collocato nell'ambito dei delitti contro il patrimonio¹⁵¹ (Titolo XIII del libro secondo del codice penale), il delitto di autoriciclaggio è stato definito un reato plurioffensivo¹⁵².

La conformazione dell'illecito in esame, come una sintesi dei fatti di riciclaggio e di reimpiego, permette di condividere tale qualificazione. Alla stregua della fattispecie *ex art. 648-bis*, oggetto di tutela è rappresentato dall'amministrazione della giustizia, evidentemente messa in pericolo dall'intento dell'agente di impedire agli organi inquirenti, mediante le operazioni di impiego, sostituzione, trasferimento, di risalire alla fonte della ricchezza¹⁵³; dall'ordine economico nel suo complesso - inteso come sistema economico-finanziario, concorrenza¹⁵⁴, libertà di iniziativa economica, stabilità ed affidabilità degli intermediari finanziari, ma anche come equa ripartizione degli oneri contributivi rispetto all'Amministrazione finanziaria - la cui protezione è prerogativa dell'*art. 648-ter*.

¹⁵¹ Sulla collocazione del delitto di riciclaggio nell'ambito dei delitti contro il patrimonio, VITO PLANTAMURA, *Tipo d'autore o bene giuridico per l'interpretazione e la riforma del delitto di riciclaggio?*, in *Riv. trim. dir. pen. econ.*, 1-2, 2009, 161.

¹⁵² Cfr. ANTONIO GULLO, *Autoriciclaggio*, in *Il libro dell'anno del diritto Treccani 2016*, cit., 3; ANDREA R. CASTALDO-MARCO NADDEO, *Il denaro sporco. Prevenzione e repressione nella lotta al riciclaggio*, Padova, 2010, 79; in riferimento al delitto di riciclaggio, medesime considerazioni sono state compiute da MARIO LEONE PICCINI - GIUSEPPE DI FRANCO, *Genesis normativa e peculiarità del money laundering: il delitto di riciclaggio quale reato presupposto per la configurazione dell'art. 25-octies, d.lgs. 231/2001. Da reato dei white collars*, cit., 122.

¹⁵³ Consultabile su www.camera.it, CARLO PIERGALLINI, *Osservazioni sulla introduzione del reato di autoriciclaggio*, Audizione presso la Commissione Giustizia della Camera dei Deputati, 30 luglio 2014, *Proposta di legge C. 2247 in materia di emersione e rientro dei capitali*, il quale ritiene che la tutela dell'amministrazione della giustizia sia funzionale, e dunque strumentale, alla tutela degli altri beni giuridici.

¹⁵⁴ L'On. Sen. V. M. D. D'Ascola, durante la 5° seduta delle Commissioni del Senato della Repubblica 2° e 6° riunite (Giustizia e Finanze e tesoro), 2 dicembre 2014, www.senato.it, testualmente, in sede di lavori parlamentari, ha osservato infatti che <<le attività che rientreranno nell'ambito oggettivo di applicazione dell'art. 648-ter.1 saranno altresì idonee a falsare il libero gioco della concorrenza, creando irragionevoli differenziazioni di trattamento con i soggetti economici e le imprese che devono far ricorso al credito nel libero mercato per finanziare la propria attività>>.

In effetti, nell'ampio spettro dei beni giuridici tutelati dalla fattispecie di cui all'art. 648-ter1, il patrimonio¹⁵⁵ sembrerebbe proprio non trovare posto¹⁵⁶.

I delitti contro il patrimonio sono fatti reato che <<offendono, in via esclusiva o principale, diritti soggettivi o interessi a contenuto economico-patrimoniale, facenti capo a persone fisiche o giuridiche, comunque a cerchie definite o definibili di soggetti. Tali caratteristiche valgono a differenziare i reati in esame, tendenzialmente lesivi di beni individuali, dai delitti – sotto alcuni aspetti limitrofi o contigui – contro l'economia pubblica: i quali ledono, invece, interessi di natura superindividuale o collettiva connessi al funzionamento globale del sistema economico>>¹⁵⁷.

Si potrebbe pensare che il concetto di patrimonio¹⁵⁸ debba assumere una portata ampia a tal punto da ricomprendervi anche quello pubblico, così giustificando la collocazione dei delitti di cui agli artt. 648 e seguenti nell'ambito del Titolo XVIII. Non sembra questa una strada percorribile.

È, infatti, opinione dominante quella che vede nel patrimonio un concetto, ancorché controverso nell'ambito della scienza giuridica, certamente riferito al <<complesso dei diritti e dei rapporti giuridici di contenuto patrimoniale che fanno capo a una persona>>¹⁵⁹, seppur giuridica o comunque non fisica, ma non certamente pubblica. Il codice Rocco ha, infatti, elaborato un testo normativo che segue un ordine

¹⁵⁵ Ancora, nel discorso tenuto dall'On. Senatore V. M. D. D'Ascola (v. nota precedente) si legge: <<consolida la lesione del patrimonio della vittima del reato presupposto [...] >>. Si potrebbe al riguardo osservare che, a tutela del patrimonio della vittima del reato presupposto, il legislatore ha già provveduto incriminando quello stesso reato. Se si assegnasse alla fattispecie di cui all'art. 648-ter1 questo ulteriore compito – ovvero, tutelare il patrimonio leso per effetto della commissione del reato-base – si enterebbe certamente in contrasto con il principio del *ne bis in idem*.

¹⁵⁶ Si rinvia a MARCO NADDEO, *Autoriciclaggio: i compromessi di un difficile inquadramento sistematico*, cit., 690, il quale evidenzia le criticità legate al collocamento sistematico della norma incriminatrice nella cornice dei delitti contro il patrimonio, soprattutto in relazione all'impellente necessità di stabilire una convivenza civile tra la fattispecie di autoriciclaggio e il principio del *ne bis in idem*.

¹⁵⁷ GIOVANNI FIANDACA – ENZO MUSCO, *Diritto Penale – Parte speciale*, op. cit., 2.

¹⁵⁸ V. FILIPPO SGUBBI, *Patrimonio (reati contro il)*, in *Enc. Dir.*, XXXII, 1982, 331 ss.; VINCENZO MILITELLO, *Patrimonio (delitti contro)*, in *Digesto delle discipline penalistiche*, Torino, 1999, 278.

¹⁵⁹ GIOVANNI FIANDACA – ENZO MUSCO, *Diritto Penale – Parte speciale*, op. cit., 2.

logico di tutela discendente, dalla sfera pubblica a quella individuale, ponendosi così la tutela della persona al penultimo titolo del libro secondo del codice, e quindi la protezione del patrimonio individuale a chiusura del medesimo.

È pur vero che nell'ambito dei delitti contro il patrimonio si individuano fattispecie lesive di interessi di pubblica utilità e del patrimonio pubblico (ci si riferisce all'art. 635-*quinquies*, "danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità", e all'art. 640, comma 2, "truffa aggravata ai danni dello Stato o di altro ente pubblico"), ma è ancor più evidente che non si tratta di ipotesi di reato dominanti nell'ambito del Titolo XVIII, né decisive ai fini di un azzardo esegetico, posto che le figure criminose che costituiscono un'offesa al patrimonio pubblico sono contenute nell'ambito del Titolo II del secondo libro del codice penale, recante "Dei delitti contro la pubblica amministrazione".

La vera – e grave – offesa del quale l'autoriciclatore si rende responsabile è <<non il mero "lavaggio" di denaro, quanto piuttosto l'inquinamento del sistema economico, imprenditoriale e finanziario attraverso l'utilizzo di denaro o beni di provenienza delittuosa>>¹⁶⁰.

È proprio in tale ultimo assunto che trova definitivo superamento il problema del contrasto con il principio del *ne bis in idem*¹⁶¹.

La diversità dei beni giuridici tutelati rispettivamente della norma incriminatrice del reato presupposto e dall'art. 648-*ter*1 c.p. milita, infatti, in tal senso, non creando problemi di duplicazione né

¹⁶⁰ Per dirla con le parole del Consiglio Nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, Brevi osservazioni sulle disposizioni in materia di emersione e rientro di capitali detenuti all'estero nonché per il potenziamento della lotta all'evasione fiscale. Disposizioni in materia di autoriciclaggio (S. 1642), rese in occasione della seduta tenutasi presso le Commissioni riunite 2° e 6° (Giustizia e Finanze e tesoro) del Senato della Repubblica, 20 novembre 2014, www.senato.it.

¹⁶¹ Così DANIELE PIVA, *Il volto oscuro dell'autoriciclaggio: la fine di privilegi o la violazione di principi?*, cit., 62, il quale ritiene che <<nell'ottica del *ne bis in idem* sostanziale, il *post-factum* può diventare punibile solo ove offenda realmente interessi diversi ed autonomi rispetto a quelli connessi al delitto presupposto>>; FABRIZIO D'ARCANGELO, *Fondamento e limiti della non punibilità dell'autoriciclaggio*, in *L'indice penale*, 1, 2014, 301 ss.; ALAIN MARIA DELL'OSSO, *Riciclaggio e concorso nel reato presupposto: difficoltà di inquadramento dogmatico ed esigenze di intervento legislativo*, cit., 1281.

processuale né sanzionatoria, dando, le condotte dell'agente, luogo alla violazione di più norme penali attraverso la commissione di diversi fatti, in differenti momenti storici, essendo l'impiego, la sostituzione, il trasferimento dei proventi illeciti un fatto naturalmente successivo alla produzione degli stessi.

Si ricorda, in questo senso, che la proposta della Commissione Greco era orientata verso l'introduzione del delitto di autoriciclaggio, in rassegna, nell'ambito di un apposito nuovo Capo II-*bis*, da inserirsi nel Titolo VIII del secondo libro del codice penale e da rubricarsi "Dei delitti contro l'ordine economico e finanziario", destinato a contenere tutte le norme incriminatrici dei fatti di "ripulitura" dei proventi del reato attualmente collocati nella sottotitolazione dell'art. 648 c.p.¹⁶², scelta che avrebbe avuto una sua indiscutibile logica¹⁶³. Sul punto si potrebbe ritenere, infatti, che il legislatore abbia preferito operare una scelta di coerenza con la pregressa opera di sistematizzazione, piuttosto che un'operazione di razionalizzazione del quadro codicistico, che si sarebbe forse resa necessaria, a tacer d'altro, in ossequio al principio di certezza del diritto penale e tassatività delle fattispecie incriminatrici.

1.7. La pena.

Dalla formulazione sistematica della norma emerge un preciso ordine organizzativo in materia sanzionatoria.

Un'osservazione di carattere generale già dedotta in precedenza¹⁶⁴, ma che giova ricordare ed approfondire in questa sede, è la disparità di

¹⁶² Si veda sul punto MASSIMILIANO LANZI, *La difficile individuazione di limiti applicativi all'autoriciclaggio: il bene giuridico, il tempo e l'oggetto*, in *L'indice penale*, 2, 2017, 506 ss., il quale, nell'affermare l'incontestabile esigenza di emancipare la meritevolezza di pena dei fatti di "ripulitura" *post delictum* dei proventi acquisiti, si dichiara contrario alla proposta a suo tempo avanzata dalla Commissione Greco, in quanto una tale scelta sistematica avrebbe determinato la riduzione operativa delle fattispecie, ponendole a tutela esclusiva di un unico bene giuridico: l'ordine economico-finanziario, non essendo questa l'indole dei delitti di cui agli artt. 648 e seguenti del codice penale, quanto piuttosto è innegabile che la loro forza repressiva giaccia proprio nella capacità che gli stessi hanno di tutelare una pluralità di beni giuridici.

¹⁶³ Cfr. GIUSEPPINA LAURA CANDITO, *L'autoriciclaggio: tutela dell'ordine economico e tracciabilità dei flussi finanziari tra esigenze di adeguamento ai moniti sovranazionale e resilienza dei principi di diritto penale*, cit., 3.

¹⁶⁴ Vedi *supra* Cap. I, par. 1.3.

trattamento sanzionatorio tra l'eteroriciclatore e l'autoriciclatore (medesima osservazione si propone anche in sede di raffronto con la fattispecie di impiego). Il primo, infatti, è punito con una – almeno ad avviso della scrivente - non congrua combinazione comminatoria; in termini edittali, difatti, la pena detentiva è compresa tra i quattro e i dodici anni di reclusione e la pena pecuniaria tra 5.000 e 25.000 euro. Il secondo, pur andando incontro alla medesima pena pecuniaria, è punito con la reclusione da due a otto anni¹⁶⁵.

La medesima pena è prevista nell'ipotesi in cui i proventi siano il risultato di delitti commessi con le condizioni o le finalità previste dall'art. 7, d.l. 13 maggio 1991, n. 152 – convertito in legge il 12 luglio 1991, n. 203 – ovvero, se il reato presupposto sia stato commesso con il c.d. “metodo mafioso”.

Che la metodica criminale da ultimo indicata renda il fatto reato ancor più offensivo non è lecito dubitare. Probabilmente si sarebbe potuto ottenere analogo risultato previsionale con l'impiego della tecnica circostanziale ad effetto e/o ad efficacia speciale.

1.7.1. Le circostanze attenuanti.

Il secondo comma dell'art. 648-ter1 contiene una circostanza attenuante ad effetto speciale. La pena è, infatti, dimezzata quando il delitto non colposo dal quale provengono il denaro, i beni o le altre utilità oggetto di autoriciclaggio è punito con una pena detentiva non superiore nel massimo a cinque anni.

La dottrina è divisa tra coloro che ritengono si tratti di una circostanza attenuante c.d. “indipendente”¹⁶⁶ e coloro – la maggior parte – che in questa previsione individuano una fattispecie di reato autonoma¹⁶⁷.

¹⁶⁵ Si rinvia a ALESSIO LANZI, *Articolo 648-ter1. Autoriciclaggio*, cit., 992, per la tematica, alla quale si è fatto riferimento nel paragrafo di questo capitolo dedicato al soggetto attivo, sul paradosso che il differente trattamento sanzionatorio determina nell'ambito della più specifica questione del concorso dell'*extraneus* nel delitto in esame.

¹⁶⁶ Cfr. ANTONIO GULLO, *Autoriciclaggio*, in *Il libro dell'anno del diritto Treccani 2016*, cit., 10.

¹⁶⁷ Si vedano FRANCESCO MUCCIARELLI, *Qualche nota sul delitto di autoriciclaggio*, cit., 120.

È stato obiettato che il legislatore avrebbe dovuto correlare la riduzione della pena, non alla comminatoria edittale del delitto presupposto, bensì all'entità del provento che ne sia derivato¹⁶⁸.

Anche l'ultimo comma individua una circostanza attenuante ad effetto speciale, che importa la riduzione della pena fino alla metà, in favore di <<chi si sia efficacemente adoperato per evitare che le condotte siano portate a conseguenze ulteriori o per assicurare le prove del reato e l'individuazione dei beni, del denaro e delle altre utilità provenienti dal delitto>>. Evidentemente il legislatore ha previsto un meccanismo premiale per chi offra la sua collaborazione *post-delictum*.

Tale ultima rammentata previsione ha fatto ritenere in dottrina¹⁶⁹ che il legislatore abbia voluto rendere permanente l'effetto della *voluntary disclosure*¹⁷⁰, prevista dall'art. 5-*quinquies* della legge 4 agosto 1990, n. 227.

L'intento del legislatore – quantomeno quello emergente in forme più marcate – è riconducibile al favore per la riemersione dei capitali di illecita provenienza. All'indicato fine, nell'ambito delle opzioni di politica criminale spettanti al legislatore, si offre al soggetto resosi predisposto alla collaborazione un trattamento sanzionatorio più favorevole (o l'impunità)¹⁷¹.

1.7.2. La circostanza aggravante.

Il quinto comma prevede l'unica circostanza aggravante della fattispecie: <<La pena è aumentata quando i fatti sono commessi nell'esercizio di un'attività bancaria, o finanziaria, o di altra attività professionale>>.

¹⁶⁸ Cfr. SERGIO SEMINARA, *I soggetti attivi del reato di riciclaggio tra diritto vigente e proposte di riforma*, in *Dir. pen. proc.*, 2005, 242.

¹⁶⁹ MARCO NADDEO, *Autoriciclaggio: i compromessi di un difficile inquadramento sistematico*; cit., 706; DANIELE PIVA, *Effetti penali della voluntary disclosure*, in *Corriere Tributario*, 4, 2015, 259 ss.

¹⁷⁰ Istituto sul quale si indugerà in appresso cap. III.

¹⁷¹ ANNA MARIA MAUGERI, *La lotta all'evasione fiscale tra confisca di prevenzione di prevenzione e autoriciclaggio*, in *Dir. pen. cont.*, 4, 2015, 207 ss.; GIANLUCA GAMBONI, *Riciclaggio e Autoriciclaggio*, Milano, 2015, 63.

Mutuata dai delitti di riciclaggio (comma 2, art. 648-*bis*) e di reimpiego (comma 2, art. 648-*ter*), si è arricchita dei riferimenti all'attività bancaria e finanziaria, che non sembrano, tuttavia, avere un'effettiva utilità, essendo l'attività professionale sicuramente idonea a ricomprendere sia l'una che l'altra¹⁷².

È chiaro che la fattispecie acquisisce un grado di riprovevolezza maggiore qualora il fatto venga commesso da un soggetto nell'esercizio della sua professione. Tali soggetti sono, oltretutto, come già in precedenza si è avuto modo di evidenziare¹⁷³, i destinatari degli obblighi imposti dalla normativa Antiriciclaggio, essendovi, dunque, nei loro confronti un'aspettativa generalizzata in termini di collaborazione con le istituzioni.

Plurime appaiono le ragioni giustificatrici a base della norma: il ruolo ricoperto dai soggetti elencati nell'ambito del sistema economico, visto come istituzionale e, per ciò stesso, sorvegliato; il *duty of loyalty* che grava sugli stessi, in termini di responsabilità verso i clienti/richiedenti/consumatori; la loro posizione privilegiata in senso informativo-operativo¹⁷⁴.

Nel caso dell'autoriciclaggio, oltretutto, i soggetti istituzionali o professionali si rendono autori, non solo della condotta di impiego, trasferimento, sostituzione della ricchezza illecita, bensì – ed è ciò che rende il fatto maggiormente deprecabile - anche della presupposta attività criminosa che ha originato quella ricchezza.

1.8. La causa di non punibilità.

Il quarto comma dell'art. 648-*ter*¹ contiene una causa di non punibilità¹⁷⁵: «Fuori dei casi di cui ai commi precedenti, non sono

¹⁷² Cfr. ANTONIO GULLO, *Autoriciclaggio*, in *Il libro dell'anno del diritto Treccani 2016*, cit., 8; GIUSEPPINA LAURA CANDITO, *L'autoriciclaggio: tutela dell'ordine economico e tracciabilità dei flussi finanziari tra esigenze di adeguamento ai moniti sovranazionale e resilienza dei principi di diritto penale*, cit., 8.

¹⁷³ Si veda *supra* Cap. I, par. 1.1. Si tornerà più ampiamente sul tema *infra* Cap. IV, par. 4.4.

¹⁷⁴ MARCO NADDEO, *Autoriciclaggio: i compromessi di un difficile inquadramento sistematico*, 704.

¹⁷⁵ FILIPPO SGUBBI, *Il nuovo delitto di "autoriciclaggio": una fonte inesauribile di "effetti perversi" dell'azione legislativa*, cit., 138; ADELMO MANNA, *La nuova fattispecie di autoriciclaggio (art. 648-*

punibili le condotte per cui il denaro, i beni, o le altre utilità vengono destinate alla mera utilizzazione o al godimento personale>>>.

La dottrina, sul punto, è tuttora divisa.

Si sostiene ora che la clausola di esclusione in esame altro non sia se non una definizione in negativo della fattispecie¹⁷⁶, mettendone in dubbio, dunque, l'effettiva utilità, oltre che la formulazione sintattica, in quanto il primo comma, affermando che le condotte tipiche sanzionate sono quelle che sfociano in un'attività economica, finanziaria, imprenditoriale o speculativa, ha già ontologicamente escluso l'uso e il godimento personale dalla sfera di rilevanza del delitto in questione, ora in termini di "limite negativo del tipo"¹⁷⁷, o elemento costitutivo negativo, talché la sua insussistenza sia parte integrante della fattispecie, con conseguente onere in capo all'accusa di provarne l'inesistenza¹⁷⁸, ora, ancora, come "norma interpretativa"¹⁷⁹.

Il Supremo Collegio sembrerebbe aver confermato la prima versione, ovvero quella che vede nella previsione in esame una definizione – e, se letto in combinato disposto con il primo comma, una conferma¹⁸⁰ – di ciò che l'autoriciclaggio non è¹⁸¹.

terl c.p.): problemi esegetici e profili di costituzionalità, in CADOPPI-CANESTRARI-MANNA-PAPA (diretto da), *Trattato di diritto penale. Parte generale e speciale*, Torino, 2015, 899; ROBERTO ACQUAROLI, *Considerazioni sulla clausola di non punibilità dell'autoriciclaggio*, in *Scritti in onore di Luigi Stortoni*, MANTOVANI-CURI-TORDINI CAGLI-CAIANIELLO-TORRE (a cura di), Bologna, 2016, 360.

¹⁷⁶ Cfr. ANTONIO GULLO, *Autoriciclaggio*, in *Il libro dell'anno del diritto Treccani 2016*, cit., 8; LUCA TROYER - STEFANO CAVALLINI, *Apocalittici o integrati?*, cit., 101; GIUSEPPINA LAURA CANDITO, *L'autoriciclaggio: tutela dell'ordine economico e tracciabilità dei flussi finanziari tra esigenze di adeguamento ai moniti sovranazionale e resilienza dei principi di diritto penale*, cit., 11, parla di "causa oggettiva di esclusione della tipicità del fatto".

¹⁷⁷ Cfr. FRANCESCO MUCCIARELLI, *Qualche nota sul delitto di autoriciclaggio*, cit., 120.

¹⁷⁸ MARCO NADDEO, *Autoriciclaggio: i compromessi di un difficile inquadramento sistematico*, 704.

¹⁷⁹ GIOVANNI COCCO, *Il cd. Autoriciclaggio – art. 648-terl*, in GIOVANNI COCCO (a cura di), *Trattato breve di diritto penale. Parte speciale. Vol. II: I reati contro i beni economici*, Padova, 2015, 317.

¹⁸⁰ FRANCESCO MUCCIARELLI, *La struttura del delitto di autoriciclaggio. Appunti per l'esegesi della fattispecie*, in MEZZETTI - PIVA (a cura di), *Punire l'autoriciclaggio. Come, quando e perché*, Torino, 2016, 16.

¹⁸¹ Cass. pen. Sez. II, 28.07.2016, n. 33074. Il Supremo Consesso in questa pronuncia afferma l'incompatibilità tra il reimpiego in attività concretamente idonee ad ostacolare l'identificazione della provenienza illecita della ricchezza e il godimento personale.

L'*incipit* della previsione ha generato reazioni critiche¹⁸², non chiarendo affatto, ed anzi rendendo più opaco, il rapporto di specialità tra la previsione in esame e la regola, soprattutto in considerazione della ampiezza del sostantivo "utilizzazione", che non rende semplice considerare la portata applicativa della disposizione effettivamente in termini di residualità ed eccezionalità.

Vi è stato, tuttavia, chi ha accolto la disposizione contenuta al quarto comma con favore¹⁸³, considerando la stessa la risposta a coloro che vedevano nell'incriminazione dell'autoriciclaggio una violazione del principio del *ne bis in idem*. Se si assume come punto di partenza il bene giuridico, infatti, risulta evidente che l'ordine economico, mentre viene gravemente colpito nel caso di inquinamento dell'economia mediante l'immissione in esso di denaro, beni ed, in generale, qualunque ricchezza di provenienza delittuosa, non subisce alcuna lesione nel caso di utilizzo o godimento personale, costituendo questi ultimi *post-factum* non punibile, in quanto naturale risvolto di una qualsiasi attività criminosa che abbia prodotto utilità¹⁸⁴. Si ricorda che una simile previsione era stata oggetto di proposta di legge modificativa dell'art.

¹⁸² Si vedano, esemplificativamente, LUCA TROYER - STEFANO CAVALLINI, *cit.*, 97; ALESSIO LANZI, *Considerazioni e osservazioni di carattere penalistico in relazione al Disegno di Legge 1642 in tema di rientro dei capitali e autoriciclaggio*, *cit.*, 42, il quale ritiene che, in luogo della prescelta clausola di salvezza, avrebbe dovuto scegliersi il sintagma "in ogni caso non sono punibili"; così anche IVO CARACCIOLI, *Incerta definizione del reato di autoriciclaggio*, in *Il Fisco*, 2015, 356; MARCO NADDEO, *Autoriciclaggio: i compromessi di un difficile inquadramento sistematico*, 704.

¹⁸³ Così FRANCESCO MUCCIARELLI, *Qualche nota sul delitto di autoriciclaggio*, *cit.*, 120: «<l'espressa previsione si rivela tuttavia opportuna: non soltanto per l'evidente maggiore chiarezza che ne consegue, ma anche perché impegna l'interprete a una più esatta e rigorosa lettura delle condotte descritte nella figura base del primo comma, come s'è in precedenza cercato di mostrare. La formula di esordio del presente quarto comma dell'art. 648-ter. l c.p. ("fuori dei casi di cui ai commi precedenti") è senz'altro non perspicua, ma, se letta nel quadro dell'interpretazione appena suggerite, finisce con l'acquisire un significato che ne rafforza la coerenza e la plausibilità>>»; ANTONIO D'AVIRRO - MARCO GIGLIOLI, *Autoriciclaggio e reati tributari*, *cit.*, 144.

¹⁸⁴ ANTONIO D'AVIRRO - MARCO GIGLIOLI, *Autoriciclaggio e reati tributari*, *cit.*, 145.

648-*bis*¹⁸⁵, suscitando, allo stesso modo di quanto visto in riferimento al quarto comma dell'art. 648-*ter*1, plausi¹⁸⁶ e critiche¹⁸⁷.

1.9. La confisca.

L'art. 648-*quater*, infine, introdotto per effetto dell'entrata in vigore dell'art. 63, comma 4, d.lgs. 21 novembre 2007, n. 231, in attuazione della terza Direttiva Antiriciclaggio, ed esteso nella sua portata applicativa anche alla fattispecie in esame¹⁸⁸, dispone che «nel caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti, a norma dell'art. 444 del codice di procedura penale, per uno dei delitti previsti dagli articoli 648-*bis*, 648-*ter* e 648-*ter*1, è sempre ordinata la confisca dei beni che ne costituiscono il prodotto o il profitto, salvo che appartengano a persone estranee al reato.

Nel caso in cui non sia possibile procedere la confisca di cui al primo comma, il giudice ordina la confisca delle somme di denaro, dei beni o delle altre utilità delle quali il reo ha la disponibilità, anche per interposta persona, per un valore equivalente al prodotto, profitto o prezzo del reato.

In relazione ai reati di cui agli articoli 648-*bis*, 648-*ter* e 648-*ter*1 il pubblico ministero può compiere, nel termine e ai fini di cui all'articolo 430 del codice di procedura penale, ogni attività di indagine che si renda

¹⁸⁵ Si riporta il testo della proposta di legge n. 733-*bis*, consultabile su www.senato.it: «< 1. All'articolo 648-*bis* del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni: a) al primo comma, le parole: «Fuori dei casi di concorso nel reato,» sono soppresse; b) dopo il quarto comma è aggiunto il seguente: «Le disposizioni di cui ai commi che precedono si applicano anche nei confronti della persona che ha concorso nel reato presupposto, salvo che per gli atti di godimento che non eccedano l'uso dei beni secondo la loro naturale destinazione ovvero in caso di utilizzo del denaro, dei beni o delle altre utilità provento del reato presupposto per finalità non speculative, imprenditoriali o commerciali». 2. All'articolo 648-*ter*, primo comma, del codice penale, le parole: «dei casi di concorso nel reato e» sono soppresse»».

¹⁸⁶ Cfr. ROSA MARIA VADALÀ, *L'autoriciclaggio e la soluzione italiana nella recente riforma*, cit., 711.

¹⁸⁷ Cfr. ANDREA R. CASTALDO - MARCO NADDEO, *Il denaro sporco*, op. cit., 93.

¹⁸⁸ Cfr. sul punto GIAN LUCA SOANA, *Sequestro preventivo finalizzato alla confisca e autoriciclaggio*, in E. MEZZETTI - D. PIVA (a cura di), *Punire l'autoriciclaggio. Come, quando e perché*, op. cit., 180, ritiene che «<un efficace intervento, prima, della cautela reale e, poi, della definitiva confisca ristabilisce un corretto funzionamento del mercato facendo venire meno la lesione dell'ordine economico derivante dalla condotta di autoriciclaggio. Proprio questa consapevolezza ha fatto ritenere necessario intervenire anche per il delitto di autoriciclaggio con una norma speciale che regoli il potere di confisca in modo più stringente ed efficace rispetto a quanto previsto, in termini generali, dall'art. 240 c.p.>>».

necessaria circa i beni, il denaro o le altre utilità da sottoporre a confisca a norma dei commi precedenti>>.

Si tratta, innanzitutto, di un'ipotesi di confisca obbligatoria, oramai ben nota al diritto penale dell'economia¹⁸⁹.

Sono contemplate due tipologie di confisca: diretta e per equivalente.

La prima ha ad oggetto il denaro, i beni, o le altre utilità che sono derivate in termini di prodotto o di prezzo dai delitti di perpetrazione dell'altrui o della propria attività criminosa (riciclaggio, reimpiego, autoriciclaggio).

La seconda sopperisce alla impossibilità di rintracciare o di apprendere quanto illecitamente carpito¹⁹⁰, predisponendo la confisca del *tandundem*. Allo scopo di assicurare l'apprensione dei beni nel compimento di una futura ed eventuale confisca, il nostro ordinamento predispone lo strumento del sequestro preventivo (art. 321, comma 2 c.p.p., "il giudice può altresì disporre il sequestro delle cose di cui è consentita la confisca"), il cui presupposto è il *fumus commissi delicti*¹⁹¹.

Presupposto della confisca in esame è però l'accertamento del collegamento tra quanto sequestrato e il profitto del reato¹⁹².

Non sembra potersi attribuire a quest'ipotesi di confisca la medesima natura di quella prevista dall'art. 240 c.p., che è una misura di sicurezza. Il grado di intrusività dell'intervento ablativo di tipo patrimoniale farebbe pensare ad una più opportuna qualificazione in termini di vera e propria pena.

¹⁸⁹ Ci si riferisce all'art. 2641 c.c., in riferimento ai reati societari di cui al Titolo XI del V Libro del Codice Civile; agli artt. 187 e 187-sexies del Testo Unico sulla Finanza.

¹⁹⁰ Cass. pen., Sez. II, 01.07.2008, n. 31339.

¹⁹¹ GIAN LUCA SOANA, *Sequestro preventivo finalizzato alla confisca e autoriciclaggio*, op. cit., 182. L'accertamento del *fumus* presuppone, ad ogni modo, la <<serietà degli indizi>>, come chiarito da Cass. pen., Sez. III, 4.06.2014, n. 27851.

¹⁹² Cass. pen., Sez. III, 11.5.2011, n. 23667, testualmente: << [...] se è vero che, ai fini dell'applicazione del sequestro per equivalente, non occorrono gravi indizi di reità non può neppure ritenersi sufficiente la mera attribuzione ipotetica di un reato a taluno. Pur non dovendosi estendere all'accertamento del merito dell'azione penale, la verifica sui presupposti per le misure cautelari reali non deve neanche risolversi in un mero controllo formale e cartolare, ma, al contrario, deve essere "concreto" e condotto "secondo il parametro del "fumus" del reato ipotizzato" [...]>>.

Si ritiene opportuno, in questa sede, aprire una – seppur breve – parentesi sul quadro normativo in materia di misure di prevenzione.

Delineato dal d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, il regime in esame, pur antecedente rispetto all'incriminazione dell'autoriciclaggio, <<rivela l'aggredivibilità diretta anche dell'autore del delitto presupposto mediante il sequestro e la confisca, dispensando dal distinguere le sfumature della condotta individuata rispetto a quelle di una eventuale ricettazione o riciclaggio>>¹⁹³.

Ai fini dell'applicazione della confisca si richiedono due condizioni alternative (legate dalla congiunzione “nonché”): 1) sproporzione tra il valore dei beni posseduti rispetto al proprio reddito dichiarato od alla propria attività economica; oppure 2) l'essere, i beni, frutto di attività illecite od il costituirne il reimpiego.

Mentre sulla nozione di “prezzo”¹⁹⁴ non sembrerebbero sorgere particolari dubbi interpretativi, potendosi definire esso come l'utilità ottenuta dall'agente in contropartita alla commissione di un fatto previsto dalla legge come reato, occorre, invece, soffermarsi sulla nozione di profitto, posto che la giurisprudenza ne ha, nel tempo, fatto emergere la “polisemicità”, adeguandosi essa alle fattispecie concrete. Nel 2004¹⁹⁵, il giudice di legittimità stabilì che <<per "profitto del reato" si deve intendere il vantaggio di natura economica che deriva dall'illecito, quale beneficio aggiunto di tipo patrimoniale, che non deve

¹⁹³ FERDINANDO BRIZZI – GIANCARLO CAPECCHI – ANTONIO RINAUDO, *La reimmissione della liquidità illecita nel circuito economico ed il delitto di reimpiego tra prevenzione patrimoniale e giustizia penale: prospettive di futura armonizzazione*, cit., 5. Si riportano di seguito le disposizioni contenute agli artt. 20 e 24 del d. lgs. 159/2011: l'art. 20, comma 1, relativo al sequestro dispone testualmente che <<il tribunale, anche d'ufficio, ordina con decreto motivato il sequestro dei beni dei quali la persona nei cui confronti è iniziato il procedimento risulta poter disporre, direttamente o indirettamente, quando il loro valore risulta sproporzionato al reddito dichiarato o all'attività economica svolta ovvero quando, sulla base di sufficienti indizi, si ha motivo di ritenere che gli stessi siano il frutto di attività illecite o ne costituiscano il reimpiego>>; l'art. 24, comma 1, in materia di confisca <<il tribunale dispone la confisca dei beni sequestrati di cui la persona nei cui confronti è instaurato il procedimento non possa giustificare la legittima provenienza e di cui, anche per interposta persona fisica o giuridica, risulti essere titolare o avere la disponibilità a qualsiasi titolo in valore sproporzionato al proprio reddito, dichiarato ai fini delle imposte sul reddito, o alla propria attività economica, nonché dei beni che risultino essere frutto di attività illecite o ne costituiscano il reimpiego>>.

¹⁹⁴ Per tutte, Cass. Pen., Sez. VI, 22.03.1994, n. 6624.

¹⁹⁵ Cass. pen., Sez. Un., 24.05.2004, n. 29951.

essere necessariamente conseguito da colui che ha posto in essere l'attività delittuosa>>.

Nel 2008¹⁹⁶ la stessa Corte di Cassazione è tornata sul punto ed ha definito il profitto come <<il vantaggio economico di diretta e immediata derivazione causale dal reato>>.

In una sentenza del 2010¹⁹⁷, il Supremo Consesso si espresse nel senso della necessità di uno specifico e strutturale, non occasionale, nesso tra l'utilità ed il reato.

Nel 2014¹⁹⁸, in occasione del c.d. "caso Fonsai", la Cassazione ha affermato che il profitto può <<consistere anche in altri vantaggi di tipo economico>>, consentendo, nel caso di specie, persino il sequestro di un vantaggio meramente sperato, atteso.

Da ultimo, una recentissima pronuncia della Sesta Sezione della Corte¹⁹⁹, ha precisato, irrigidendo la nozione, che <<il profitto deve comunque corrispondere a un mutamento materiale, attuale e di segno positivo della situazione patrimoniale del suo beneficiario ingenerato dal reato attraverso la creazione, trasformazione o l'acquisizione di cose suscettibili di valutazione economica>>, specificando che <<il profitto non coincide con una mera aspettativa di fatto, con una mera "chance", salvo che questa, in quanto fondata su circostanze specifiche, non presenti caratteri di concretezza ed effettività tale da costituire essa stessa una entità patrimoniale a sé stante, autonoma, giuridicamente ed economicamente suscettibile di valutazione in relazione alla sua proiezione sulla sfera patrimoniale del soggetto>>.

È, ad ogni modo, necessario, vista la peculiare struttura del delitto in esame, accertare se dal delitto di autoriciclaggio ne derivi quale conseguito un profitto distinto da quello generato dal reato presupposto, oppure se non sia derivato alcun ulteriore arricchimento. In quest'ultimo caso, infatti, non sarebbe possibile procedere con una

¹⁹⁶ Cass. pen., Sez. Un., 27.03.2008, n. 26654.

¹⁹⁷ Cass. pen., Sez. V, 14.01.2010, n. 11949.

¹⁹⁸ Cass. pen., Sez. V, 3.04.2014, n. 25450.

¹⁹⁹ Cass. pen., Sez. VI, 16.01.2018, n. 1754

misura ablatoria patrimoniale, vista l'assenza di una ricchezza direttamente riconducibile all'illecito in questione.

CAPITOLO II

IL RAPPORTO CON ALTRE FATTISPECIE E PROFILI CRITICI

2.1. Autoriciclaggio e trasferimento fraudolento di valori.

L'elaborazione legislativa in materia di sospetta movimentazione di denaro, beni o altre utilità può essere adoperata per comprendere le relazioni intercorrenti tra la fattispecie incriminatrice in discorso ed altre fattispecie delittuose ad essa affini. In primo luogo, il trasferimento fraudolento di valori prefigurato dal c.d. "Decreto Martelli"¹.

L'art. 12-*quinqies*, d.l. 8 giugno 1992, n. 306², convertito, con modificazioni ed integrazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, prevede una fattispecie incriminatrice che - fino all'entrata in vigore della l. 186/2014 - costituiva l'unica ipotesi di autoriciclaggio nota al nostro ordinamento³.

La condotta incriminata è l'attribuzione fittizia di beni ed il momento consumativo del reato coincide con il compimento della medesima operazione di intestazione apparente.

¹ Dal nome del guardasigilli proponente, Claudio Martelli.

² Si riporta di seguito il testo della disposizione: <<1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque attribuisce fittiziamente ad altri la titolarità o disponibilità di denaro, beni o altre utilità al fine di eludere le disposizioni di legge in materia di misure di prevenzione patrimoniali o di contrabbando, ovvero di agevolare la commissione di uno dei delitti di cui agli articoli 648, 648-bis e 648-ter del codice penale, è punito con la reclusione da due a sei anni.

2. Fuori dei casi previsti dal comma 1 e dagli articoli 648, 648-bis e 648-ter del codice penale, coloro nei cui confronti pende procedimento penale per uno dei delitti previsti dai predetti articoli o dei delitti in materia di contrabbando, o per delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'articolo 416-bis del codice penale ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti di cui agli articoli 416-*bis*, 629, 630, 644 e 644-bis del codice penale e agli articoli 73 e 74 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, approvato con D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, ovvero nei cui confronti è in corso di applicazione o comunque si procede per l'applicazione di una misura di prevenzione personale i quali, anche per interposta persona fisica o giuridica, risultano essere titolari o avere la disponibilità a qualsiasi titolo di denaro, beni o altre utilità di valore sproporzionato al proprio reddito, dichiarato ai fini delle imposte sul reddito, o alla propria attività economica, e dei quali non possano giustificare la legittima provenienza, sono puniti con la reclusione da due a cinque anni e il denaro, beni o altre utilità sono confiscati>>.

³ Cass. pen., Sez. II, 5.10.2011, n. 39756; più di recente Cass. pen., Sez. Un., 27.02.2014, n. 25191. Per un commento analitico della pronuncia, si veda ALESSANDRA GALLUCCIO, *Le Sezioni Unite sui rapporti fra riciclaggio, illecito reimpiego e associazione di tipo mafioso*, in *Dir. pen. cont.*, 17 settembre 2014. Sul punto, in dottrina, si veda anche ANTONIO GULLO, *Autoriciclaggio*, in *Il libro dell'anno del diritto Treccani 2016*, cit., 484; MARCO NADDEO, *Autoriciclaggio: i compromessi di un difficile inquadramento sistematico*, cit., 708 ss.

La Suprema Corte di Cassazione⁴ ha da sempre precisato che le condotte poste in essere, in seguito alla commissione dell'illecito, al mero scopo di continuare a godere degli effetti del delitto (c.d. "condotte passive") costituiscono un *post-factum* non punibile⁵.

Diversa, invece, è la natura delle distinte operazioni societarie (come la creazione di nuove società, le intestazioni di quote a nuovi soci fittizi o le distribuzioni di utili) al fine di coprire e mascherare la reale proprietà dei beni, che realizzano un autonomo reato, e non un *post-factum* non punibile⁶.

La giurisprudenza di legittimità ha, inoltre, espressamente statuito che <<l'assenza, nell'art. 12-*quinqüies*, di una clausola di esclusione della responsabilità per l'autore dei reati che hanno determinato la produzione di illeciti proventi consente di affermare che il soggetto attivo del reato può essere anche colui che ha commesso o ha concorso a realizzare il delitto presupposto, qualora abbia predisposto una situazione di apparenza giuridica e formale difforme dalla realtà circa la titolarità o disponibilità dei beni di provenienza delittuosa al fine di agevolare la commissione dei delitti di riciclaggio o di reimpiego>>⁷.

In tal senso, nella medesima pronuncia, il Supremo Collegio chiarisce che chi abbia commesso il reato presupposto è evidentemente punibile anche ai sensi dell'art. 12-*quinqüies* qualora <<attribuisca fittiziamente ad altri la titolarità o la disponibilità di beni o di altre utilità, di cui rimanga effettivamente *dominus*, al fine di agevolare una successiva circolazione nel tessuto finanziario, economico e produttivo>>.

⁴ Per tutte, Cass. pen., Sez. Un., 24.05.2001, n. 8.

⁵ Per post-fatto non punibile si intende <<una condotta criminosa susseguente, il cui disvalore è da ritenere già incluso in una condotta precedente che integra un più grave reato>>. Così, GIOVANNI FIANDACA – ENZO MUSCO, *Diritto Penale. Parte generale*, cit., 689.

⁶ Cass. pen., Sez. I, 28.05.2010, n. 23266. Per un'analisi della sentenza, si veda FABRIZIO VANORIO, in *Dir. pen. cont.*, 29 novembre 2011. La posizione assunta dal Supremo Consesso in occasione dell'appena ricordata pronuncia era stata già affermata nella sentenza Cass. pen., Sez. VI, 11.12.2008, n. 10024, nella quale testualmente si chiariva che << [...] deve escludersi che si tratti di un post-fatto non punibile se tali operazioni sono dirette al medesimo scopo di eludere le disposizioni normative cui si riferisce l'art. 12-*quinqüies*>> e, poco più tardi, da Cass. pen., Sez. VI, 5.03.2009, n. 10023.

⁷ Cass. pen., Sez. Un., 27.02.2014, n. 25191. In dottrina si veda MARCO NADDEO, *Reimpiego dei proventi dell'associazione mafiosa: prassi e sistema a confronto*, in *NelDiritto*, 8, 2014, 1483 ss.

È stata, in ultimo, confermata l'autonomia della fattispecie di trasferimento fraudolento di valori rispetto ai delitti di riciclaggio e di autoriciclaggio in una recente sentenza della medesima Corte⁸.

La questione da chiarire, a questo punto, è in quali termini interpretare il rapporto tra la fattispecie *ex art. 12-quinquies* e l'autoriciclaggio. In particolare, se, in presenza di un fatto materiale che possa astrattamente rientrare in entrambe le ipotesi delittuose, si configuri un concorso di reati oppure si versi in un conflitto apparente di norme. In tale ultima ipotesi, sarebbe necessario verificare quale delle due debba trovare applicazione.

La tesi del concorso di reati è stata esclusa, posta la medesimezza sia della condotta che dell'oggetto di tutela⁹.

Si rende necessario, dunque, stabilire quale delle due previsioni normative debba operare.

Sulla base della clausola di salvezza contenuta nell'*incipit* dell'art. 12-*quinquies* ("Salvo che il fatto costituisca più grave reato"), potremmo dare priorità alla più grave fattispecie di autoriciclaggio prevista al comma 1, art. 648-*ter*1. Invero, già l'ipotesi attenuata di cui al comma 2 del medesimo articolo cederebbe il passo alla fattispecie di trasferimento fraudolento¹⁰.

In dottrina vi è stato chi, con riferimento al rapporto tra i reati di trasferimento fraudolento di valori e riciclaggio, ha parlato di <<sussidiarietà>>, sanzionando esse le medesime condotte - avendo anche la fattispecie di cui all'art. 648-*bis* c.p. tipizzato la condotta traslativa di utilità - essendo, tuttavia, maggiore il grado di offensività del riciclaggio piuttosto che del trasferimento fraudolento di valori. In altre parole, la fittizia attribuzione di valori a terzi con scopo elusivo è la fase che immediatamente precede la complessiva - e finale - ripulitura dei proventi illeciti. Dunque, si configurerebbe il reato di cui

⁸ Cass. pen., Sez. VI, 25.06.2015, n. 26842.

⁹ Cfr. sul punto ALESSIO LANZI, *Articolo 648-ter1*, cit., 991.

¹⁰ Si veda MARIO PALAZZI, *I rapporti tra il delitto di autoriciclaggio e quello di trasferimento fraudolento di valori*, in E. MEZZETTI - D. PIVA (a cura di), *Punire l'autoriciclaggio. Come, quando e perché*, op. cit., 72 ss.

all'art. 12-*quinqües* qualora al fatto di attribuzione fittizia non facesse seguito il “lavaggio” vero e proprio. In caso contrario, infatti, opererebbe un meccanismo di assorbimento della prima – meno grave – fattispecie da parte della seconda.

Il rapporto tra le due fattispecie come da ultimo inteso offre una chiave interpretativa accettabile ai fini della convivenza delle stesse con il principio del *ne bis in idem*¹¹.

È stato, ad ogni buon conto, osservato che questo *modus interpretandi* vanifica del tutto la valenza della clausola di salvezza posta in apertura all'art. 12-*quinqües*¹².

Dunque, qualora il fatto concreto sia consistito in un trasferimento fittizio connotato da fraudolenza, non potrà che trattarsi del reato di cui all'art. 12-*quinqües*, ciò anche se ad aver posto in essere tali condotte sia stato il medesimo autore del reato presupposto – non punibile *ex art. 648-bis*, considerata la clausola di esclusione iniziale. Allo stesso modo, se la condotta traslativa sia realizzata da parte dell'autore del crimine presupposto, nell'ambito di un'attività imprenditoriale, economica, speculativa o professionale, si configurerà il delitto di autoriciclaggio. Sarà, in sintesi, un'analisi approfondita di tutti gli elementi del caso concreto a qualificarlo nell'ambito dell'una o delle altre fattispecie.

Sul tema è intervenuta la Suprema Corte di Cassazione¹³, la quale si è pronunciata sul punto in occasione del ricorso presentato da tre imputati, accusati in Corte d'Appello gli uni di trasferimento fraudolento di valori e l'altro di riciclaggio. I primi, nell'esercizio della loro professione di avvocati, investiti da un ente ecclesiastico dell'incarico di recuperare un credito di oltre 16 milioni di euro vantato nei confronti di un'ASL, si erano indebitamente appropriati, con la complicità di due prelati appartenenti all'ente ecclesiastico e di un

¹¹ In questi termini MARZIA PELLEGRINO, *Il trasferimento fraudolento di valori (art. 12-*quinqües* d.l. n. 306/1992)*, *La legislazione in materia di criminalità organizzata, di misure di prevenzione e di armi*, vol. XII, PALAZZO-PALIERO (diretto da), VINCENZO MAIELLO (a cura di), in *Trattato teorico e pratico di diritto penale*, Torino, 2014, 17ss.

¹² ALESSIO LANZI, *Articolo 648-ter1*, *cit.*, 991.

¹³ Cass. pen., Sez. II, 27.01.2017, n. 3935.

direttore di banca, della parte più cospicua di detta somma, compiendo diverse operazioni di intestazione fittizia alle loro madri ed alla madre del terzo imputato, favorendo così quest'ultimo nel riciclaggio di una parte della medesima somma, proveniente dal reato di appropriazione indebita (art. 646 c.p.), infine "polverizzandone" l'intero importo con varie operazioni bancarie a ciò finalizzate, il tutto in danno all'ente ecclesiastico.

Nelle motivazioni della sentenza, i giudici della seconda Sezione penale hanno affermato testualmente: <<Soltanto in un caso la norma di cui all'art. 648-ter1, comma 2, c.p. potrebbe, in astratto, applicarsi agli imputati in quanto più favorevole rispetto alla declaratoria di intervenuta prescrizione: se fosse sussistente la causa di esclusione della punibilità di cui all'art. 648-ter1, comma 4, c.p., [...] Tuttavia, ciò presupporrebbe ammettere che, dopo l'introduzione nell'ordinamento giuridico del reato di autoriciclaggio [...] la condotta di cui all'art. 12-*quinqies* - quando finalizzata al solo autoriciclaggio, che non coprirebbe comunque, nel caso in esame, tutta l'estensione della condotta dei ricorrenti, per quanto prima detto con riguardo alla loro agevolazione anche del riciclaggio di *Omissis* - sarebbe sussumibile nell'ambito della nuova fattispecie. Ma, ad avviso del collegio, così non è, in quanto i due reati concorrono. Invero, la condotta di autoriciclaggio non presuppone e non implica che l'autore di essa ponga in essere anche un trasferimento fittizio ad un terzo dei cespiti rivenienti dal reato presupposto. Questo è un elemento ulteriore, che l'ordinamento intende punire ai sensi dell'art. 12-*quinqies* legge n. 356 del 1992; elemento che, proprio in quanto coinvolge un terzo soggetto - il quale dovrà rendersi formale artefice dell'autoriciclaggio dopo aver funto da prestanome del dante causa autore del reato presupposto - non può neanche ricomprendersi tra quelle "altre operazioni", idonee ad ostacolare l'identificazione della provenienza delittuosa dei beni, indicate nella norma di cui all'art. 648-ter1 c.p. e riferibili al solo soggetto agente od a chi si muova per lui senza aver ricevuto autonoma

investitura formale. Inoltre, è evidente che le due violazioni della legge penale si pongono anche in momenti cronologicamente distinti, di nuovo a dimostrazione della loro diversità, che non consente assorbimenti: l'autore del reato presupposto, prima, compie l'operazione di interposizione fittizia che, poi, darà luogo a quella di autoriciclaggio, senza la quale la condotta sarebbe punibile solo per il reato di cui all'art. 12-*quinqies* legge n. 356 del 1992>>¹⁴.

In sintesi, il giudice di legittimità giunge alla conclusione che il delitto di trasferimento fraudolento di valori concorre con il delitto di autoriciclaggio, in quanto quest'ultimo non presuppone, né implica che l'autore di esso ponga in essere anche un trasferimento fittizio ad un terzo dei cespiti provenienti dal reato presupposto. Quest'ultimo è, infatti, un elemento ulteriore, che l'ordinamento intende punire ai sensi dell'art. 12-*quinqies*, d.l. 306/1992, e che, proprio in quanto coinvolge un terzo soggetto, non può neanche ricomprendersi tra le condotte tipizzate dall'art. 648-*ter*1, riferibili al solo soggetto agente od a chi si muova per lui senza aver ricevuto autonoma investitura formale.

Si precisa, inoltre, che le due violazioni si pongono anche in momenti cronologicamente distinti. L'autore del reato presupposto, infatti, compie dapprima l'operazione di interposizione fittizia che, solo successivamente, darà luogo a quella di autoriciclaggio, senza la quale la condotta sarebbe punibile solo *ex art.* 12-*quinqies*, d.l. 306/1992.

2.2. Autoriciclaggio e riciclaggio: premessa.

Il tema dei rapporti tra il delitto di autoriciclaggio e le altre, affini, fattispecie criminose, presenta particolari profili di criticità – in termini dogmatici e di attuazione pratica – con particolare riferimento all'ipotesi delittuosa prevista e punita dall'art. 648-*bis* c.p.

L'art. 648-*bis* c.p., infatti, punisce il delitto di riciclaggio¹⁵.

¹⁴ Sentenza consultabile su www.giurisprudenzapenale.com.

¹⁵ <<1. Fuori dei casi di concorso nel reato, chiunque sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da euro 5.000 a euro 25.000. 2. La pena è aumentata quando il fatto è

La condotta incriminata è parsa da subito, a taluno¹⁶, integrare appieno gli estremi di un reato plurioffensivo, rinvenendo, almeno, un triplice ordine di oggettività giuridica a presidio delle quali veniva preposta la fattispecie in parola. Tali beni/interessi di categoria tutelati venivano da subito individuati nel patrimonio, nell'amministrazione della giustizia e nell'ordine economico.

Altra linea di pensiero rinveniva nell'ipotesi delittuosa in esame un reato *eventualmente* plurioffensivo¹⁷, in quanto posto costantemente a presidio di un unico pericolo realmente ricorrente, l'ostacolo all'amministrazione della giustizia, essendo gli altri beni giuridici solo eventualmente a repentaglio.

Il delitto di riciclaggio si qualifica come reato comune, potendo essere commesso da "chiunque".

L'elemento oggettivo presenta una struttura bipartita¹⁸, richiedendosi, da un lato, la sostituzione o il trasferimento di denaro, di beni o di altre utilità provenienti da una precedente attività criminosa non colposa; dall'altro, il compimento di altre operazioni idonee ad ostacolare l'identificazione della provenienza delittuosa.

Recenti pronunce di merito hanno contribuito a definire le condotte suscettibili di integrare le ipotesi di riciclaggio. In particolare, è stato affermato che il delitto di riciclaggio si debba ritenere perfezionato <<dalla condotta dell'agente che tenti di imbarcarsi per l'estero occultando all'interno della propria autovettura dei ciclomotori di illecita provenienza>>¹⁹, tale essendo un'operazione, che ancorché meramente materiale, si rivela atta ad ostacolare l'identificazione della provenienza delittuosa del bene.

commesso nell'esercizio di un'attività professionale. 3. La pena è diminuita se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni. 4. Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648>>.

¹⁶ Si veda, per tutti, FERRANDO MANTOVANI, *Diritto penale. Parte speciale - Delitti contro il patrimonio*, vol. II, Padova, 2016, 282.

¹⁷ In questo senso, SERGIO SEMINARA, *Spunti interpretativi sul delitto di autoriciclaggio*, cit., 1637.

¹⁸ LUIGI FERRAJOLI, *Un lungo percorso fatto di varie tappe che ha origini lontane*, cit., 17.

¹⁹ Trib. Genova, Sez. I, 1.07.2017.

Allo stesso modo, integra la fattispecie di riciclaggio <<lo spostamento in territorio extracomunitario, a fine di successiva vendita e reimmatricolazione, di un autoveicolo di provenienza furtiva>>²⁰, se l'agente compia ulteriori operazioni idonee a celare l'origine delittuosa del bene.

Altra recente pronuncia di merito²¹ ha chiarito che il delitto di riciclaggio si sostanzia, sotto il profilo soggettivo, in un reato a dolo generico, essendo, ai fini della sua configurazione, <<sufficiente la mera conoscenza e volontà della condotta con i conseguenti effetti, anche nei termini della mera accettazione del rischio del dolo eventuale>>.

Si tratta di un delitto che, nonostante la ricca serie di contributi dottrinari che lo hanno riguardato e che tutt'ora lo riguardano, all'atto pratico dello scenario processuale e della produzione giurisprudenziale, ha trovato scarsa operatività²².

Si è avuto modo di rappresentare, all'inizio del presente lavoro, come, con varie ed originali espressioni, si sia in dottrina constatata l'applicazione <<pressoché inesistente>>²³ del riciclaggio. Si è parlato, infatti, di <<ineffettività>> della fattispecie²⁴, di <<legislazione simbolica>>²⁵, di complessiva inefficienza del sistema preventivo-repressivo, se non di vero e proprio <<bilancio fallimentare>>²⁶ dell'art. 648-bis c.p. Inoltre, anche le Commissioni Fiandaca e Greco²⁷

²⁰ Trib. Bari, Sez. II, 9.06.2017.

²¹ Corte d'Appello di Palermo, Sez. IV, 10.04.2017.

²² Cfr. LUCA TROYER - STEFANO CAVALLINI, *La "clessidra" del riciclaggio ed il privilegio del self-laundering: note sparse a margine di ricorrenti astratti furori del legislatore*, cit., 97. Si veda anche RENATO BRICCHETTI, *Frammenti di autoriciclaggio*, in *La responsabilità amministrativa delle società e degli enti*, 3, 2017, 51, testualmente <<Le pronunce della Corte di cassazione in materia di autoriciclaggio si contano sulle dita di una mano>>.

²³ FERRANDO MANTOVANI, *op. cit.*, 282.

²⁴ SERGIO SEMINARA, *I soggetti attivi del reato di riciclaggio tra diritto vigente e proposte di riforma*, cit., 242.

²⁵ SERGIO MOCCIA, *Impiego di capitali illeciti e riciclaggio: la risposta del sistema penale italiano*, in *Dir. proc. pen.*, 1995, 728.

²⁶ ANDREA R. CASTALDO - MARCO NADDEO, *La normativa comunitaria e italiana sul riciclaggio: quali correzioni per una politica criminale efficace? (Un interessante raffronto con la legislazione argentina)*, in *Riv. Trim. Dir. pen. econ.*, 2008, 299.

²⁷ Vedi *amplius* Cap. I, par. 1.1.

hanno, a loro tempo, evidenziato che <<la fattispecie di riciclaggio ha sinora trovato molto limitata applicazione sul piano giudiziario, soprattutto con riguardo all'ultroneo fenomeno del "taroccamento" delle auto>>²⁸.

È stato sostenuto che la causa primigenia di questa penuria applicativa della fattispecie fosse da ricercare nella sua clausola d'esordio²⁹.

2.2.1. Il c.d. "privilegio" dell'autoriciclaggio.

In riferimento al rapporto tra le fattispecie di cui agli artt. 648-*bis* e 648-*ter*1, si è evidenziato come sia la Commissione Greco (nella sua prima proposta) che la Commissione Fiandaca³⁰ abbiano, a loro tempo, rappresentato la necessità <<di verificare la persistente tenuta del principio *nemo tenetur se detegere* e del rispetto del principio del *ne bis in idem*³¹ sostanziale, oltre ad evitare intollerabili incrementi sanzionatori per l'autore del reato presupposto>>³² nell'eliminazione del c.d. "privilegio dell'autoriciclaggio"³³.

²⁸ Cfr. Relazione Commissione Greco - per lo studio sull'autoriciclaggio (23 aprile 2013), consultabile su www.giustizia.it; nonché la Relazione della Commissione Ministeriale Fiandaca incaricata di elaborare una proposta di interventi in materia di criminalità organizzata (D.M. 10 giugno 2013), testualmente <<il ridotto numero di pronunce di legittimità emesse nell'ultimo ventennio (circa una settantina) e la scarsa importanza dei tipi di attività per lo più coinvolti (ad esempio sostituzione di targhe, manomissione di numeri di telaio, smontaggio di pezzi di veicoli ecc.) sono da ricondurre a oggettive difficoltà di accertamento processuale dei fenomeni più rilevanti di riciclaggio e reimpiego>> su www.penalecontemporaneo.it. Si segnala, in dottrina, a tal riguardo, CARLO LONGOBARDO, *Il fenomeno del riciclaggio del denaro sporco tra valorizzazione di esigenze preventive ed ineffettività della repressione penale*, in *Scenari di mafia. Orizzonte criminologico e innovazioni normative*, GIOVANNI FIANDACA - COSTANTINO VISCONTI (a cura di), Torino, 2010, 228.

²⁹ Si vedano, per tutti, MICHELE PANSARELLA - FAUSTINO PETRILLO, *L'impatto del nuovo reato di autoriciclaggio sul modello organizzativo 231*, cit., 9, <<la clausola di riserva "fuori dai casi di concorso", identica a quella prevista per la ricettazione e per l'impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, provoca, nella prassi, considerevoli difficoltà sia nell'applicazione della norma che nel contestuale accertamento probatorio, a tal punto da indurre gli interpreti e gli studiosi a prospettare la necessità del superamento dell'attuale struttura della fattispecie>>.

³⁰ Vedi *supra* nota 225.

³¹ Sul tema vedi paragrafo in appresso 2.2.2.

³² V. nota 224, Relazione Commissione Greco per lo studio sull'autoriciclaggio; Relazione della Commissione Ministeriale Fiandaca.

³³ LUCA TROYER - STEFANO CAVALLINI, *La "clessidra" del riciclaggio ed il privilegio del self-laundering: note sparse a margine di ricorrenti astratti furori del legislatore*, cit., 2; DAVID BRUNELLI, *Autoriciclaggio e divieto di irretroattività: brevi note a margine del dibattito sulla nuova incriminazione*, cit., 87.

Sotto il versante politico-criminale, merita menzione una proposta redazionale per la fattispecie in esame³⁴ volta alla soppressione della clausola di riserva – “fuori dei casi di concorso nel reato” - posta in esordio dell’art. 648-*bis*, temperata con un più tenue trattamento sanzionatorio nei confronti dell’autoriciclatore.

La natura della clausola di salvaguardia - comune alle fattispecie di ricettazione, riciclaggio e reimpiego - è stata ampiamente discussa in dottrina e resa oggetto di attenzione, ancorché non particolarmente cospicua, in giurisprudenza.

In ordine all’evidenziata clausola di sussidiarietà, minoritaria e risalente dottrina ha parlato di presupposto negativo della condotta tipica³⁵.

Tuttavia, l’indicata opzione ermeneutica è stata avversata con l’opinione di chi³⁶ ha rilevato che l’estraneità al reato presupposto non incide sul disvalore del comportamento riciclatorio, dunque non ne può costituire presupposto tipizzante.

La tesi a tutt’oggi dominante³⁷ riconduce *l’incipit* della fattispecie incriminatrice in narrativa al binomio teorico consunzione/*post-factum* non punibile, complice una giurisprudenza di legittimità favorevole in

³⁴ Idea sostenuta anche in dottrina da ANTONIO BALSAMO, *La collaborazione attiva dei professionisti per la lotta al riciclaggio: punti fermi e problemi aperti dopo l’intervento della Corte di Giustizia europea*, in *Cass. pen.*, 2, 2008, 811. Si veda sul punto, ALBERTO MACCHIA, *Spunti sul delitto di riciclaggio*, in *Cass. pen.*, 4, 2014, 1461; *contra* LUCA TROYER e STEFANO CAVALLINI, *La “clessidra” del riciclaggio ed il privilegio del self-laundering: note sparse a margine di ricorrenti astratti furori del legislatore*, *cit.*, 10. Secondo GIANLUCA GAMBOGI, *Riciclaggio e autoriciclaggio*, *cit.*, 14, <<la clausola di non punibilità [...] è stata svuotata del suo reale valore applicativo>>; *contra* anche MARCO, *op. cit.*, 2. Si ricordano, in tal senso, anche le ultime proposte di legge della scorsa legislatura, elaborate nel corso dell’anno 2010: la n. 3145 (on. Bersani ed altri); la n. 3872 (on. Naccarato e Fiano) e la n. 3986 (on. Torrisi), il cui articolo unico prevedeva segnatamente la soppressione della clausola di riserva.

³⁵ FRANCESCO ANTOLISEI, *Manuale di diritto penale. Parte speciale*, vol. I, Milano, 1986, 360; ma anche ANDREA R. CASTALDO - MARCO NADDEO, *Il denaro sporco. Prevenzione e repressione nella lotta al riciclaggio*, *cit.*, 92 ss.

³⁶ ALAIN MARIA DELL’OSSO, *Riciclaggio e concorso nel reato presupposto: difficoltà di inquadramento dogmatico ed esigenze di intervento legislativo*, in *Dir. pen. proc.*, 2011, 1275.

³⁷ Cfr. GIACOMO TRAVAGLINO, *Riciclaggio: storia, comparazione, struttura*, in *Dir. pen. proc.*, 1996, 228; GAETANA MORGANTE, *Riflessioni su taluni profili problematici dei rapporti tra fattispecie aventi ad oggetto operazioni su denaro o beni di provenienza illecita*, *cit.*, 2510; LUIGI DOMENICO CERQUA, *Il delitto di riciclaggio dei proventi illeciti*, *cit.*, 90 ss.

tal senso³⁸. Se ne è parlato, ancora, come clausola espressiva di un rapporto di sussidiarietà³⁹.

Altre elaborazioni dottrinarie⁴⁰, per contro, hanno confutato tutte le soluzioni interpretative fin qui rammentate, attestandosi su una diversa linea di pensiero, che vede nella clausola in esame una causa personale di esclusione della punibilità⁴¹.

I meno entusiasti rispetto all'idea di incriminare il fenomeno di *self-laundering* hanno sollevato, sul piano tecnico-giuridico, il dubbio sulla difficoltà di coordinamento sistematico con i principi del *ne bis in idem*

³⁸ Cass. pen., Sez. V, 10.01.2007, n. 8432. In dottrina, in senso analogo, si veda MARIO ZANCHETTI, *Il riciclaggio di denaro proveniente da reato*, Milano, 1997, 352.

³⁹ Cass. pen., Sez. II, 6.11.2009, n. 47375.

⁴⁰ LUCA TROYER - STEFANO CAVALLINI, *La "clessidra" del riciclaggio ed il privilegio del self-laundering: note sparse a margine di ricorrenti astratti furori del legislatore*, cit., 112, i quali constatano, invalidando la tesi della consunzione, che essendo il riciclaggio una fattispecie <<più grave ed offensiva di beni giuridici ulteriori rispetto a molti delitti presupposto>>, questi ultimi <<non possono esaurire il disvalore complessivo e le esigenze di repressione sottese alla vicenda criminosa nel suo dinamico dispiegarsi>>. Gli autori rilevano, inoltre, le criticità legate alle altre soluzioni interpretative, posto che <<trattandosi di criteri preterlegali, elaborati per rimediare alle lamentate insufficienze del principio di specialità, sussidiarietà e consunzione si distinguono per operare a prescindere da un'espressa previsione normativa puntuale>>, ne consegue dunque che <<anche a fronte di un'eventuale abrogazione della clausola di riserva, la punibilità dell'autoriciclaggio continuerebbe ad essere neutralizzata – pur in via implicita e forzando l'*intentio legis* – dal cordone ombelicale che lega la norma incriminatrice ai reati presupposto dai quali deve passare per essere integrata>>. Analoga la prospettiva di DANIELE PIVA, *Il volto oscuro dell'autoriciclaggio: la fine di privilegi o la violazione di principi?*, cit., 61, il quale, argomentando sulla base di una recente pronuncia della Corte di Cassazione, afferma che <<quale ne sia la qualificazione giuridica (in termini di elemento negativo del fatto, clausola di sussidiarietà o consunzione ovvero causa personale di esclusione della pena), essa si fonda su una mera valutazione del legislatore che, ritenendo l'intero disvalore dei fatti ricompreso nella punibilità del solo delitto presupposto, introduce null'altro che una deroga al concorso di reati: nulla toglie, quindi, che tale giudizio oggi possa mutare sulla base dell'evoluzione del contesto normativo di riferimento e di rinnovati obiettivi di politica criminale>>.

⁴¹ Così, LUCA TROYER - STEFANO CAVALLINI, *La "clessidra" del riciclaggio ed il privilegio del self-laundering: note sparse a margine di ricorrenti astratti furori del legislatore*, cit., 102 ; ID, *Privilegio di autoriciclaggio ed autore "mediato": in (non fremente) attesa di futuribili modifiche legislative, dalla Suprema Corte un accorato richiamo al rispetto del principio di legalità*, in *Rivista dei Dottori Commercialisti*, 1, 2014, 163, testualmente :<< Più persuasiva, ad avviso di chi scrive, si mostra pertanto la tesi di chi ricollega l'incipit dell'art. 648 bis c.p. ad una mera scelta opportunistica del legislatore, che ha considerato evidentemente non meritevoli di pena quei fatti di riciclaggio, pur antiggiuridici e colpevoli, commessi da chi abbia in precedenza concorso nel reato presupposto: sul piano dogmatico, ciò si è tradotto nella previsione di una causa personale di esclusione della punibilità>>; SERGIO SEMINARA, *I soggetti attivi del reato di riciclaggio tra diritto vigente e proposte di riforma*, cit. Sostiene si tratti di una scelta di politica criminale del legislatore insindacabile da parte dell'interprete, in quanto né irragionevole, né discriminatoria, ALAIN MARIA DELL'OSSO, *Riciclaggio e concorso nel reato presupposto: difficoltà di inquadramento dogmatico ed esigenze di intervento legislativo*, cit., 1275. Si veda anche FEDERICO CONSULICH, *La norma penale doppia. Ne bis in idem sostanziale e politiche di prevenzione generale: il banco di prova dell'autoriciclaggio*, cit., 58, il quale parla di <<causa di non punibilità soggettiva>>. Contro la tesi della sussidiarietà/consunzione, si veda anche MARCO FAZIO, *op. cit.*, 6.

e del *nemo tenetur se detegere* <<per corroborare l'opportunità di mantenere intatta la clausola di salvaguardia del concorrente nel reato presupposto>>⁴², poiché l'occultamento e l'utilizzazione dei proventi di un illecito sono sempre stati considerati il normale sviluppo di un'attività criminosa, e dunque, un post-fatto non punibile⁴³. Avrebbe, in tal senso, operato una logica di consunzione, che non avrebbe permesso di punire due volte un soggetto per uno stesso fatto⁴⁴.

L'autorevolezza delle idee e dei principi sostenuti si trovò, tuttavia, a scontrarsi con un dato socio-criminale di innegabile rilevanza: il fenomeno di *laundering* aveva assunto una preoccupante estensione ed offensività.

Il c.d. "privilegio di *self-laundering*" era, per ciò stesso, divenuto anacronistico.

Con riferimento al principio del *nemo tenetur se detegere*, è stato evidenziato che l'incriminazione – e, dunque, la punizione – dell'autoriciclaggio costringerebbe il concorrente nel delitto presupposto a non ostacolare in alcun modo l'identificazione della provenienza delittuosa dei proventi illecitamente conseguiti, pregiudicandone quindi sensibilmente il diritto fondamentale di difesa⁴⁵, che rappresenta principio costituzionale.

A fugare il pericolo di contrasto con il principio del *ne bis in idem* è stata la Corte di Cassazione⁴⁶, chiarendo che l'operatività del principio stesso è rimessa all'omogeneità dei beni giuridici tutelati dalle norme

⁴² NICOLÒ AMORE, *L'autoriciclaggio tra responsabilità individuale e collettiva*, 2, su www.lalegislazionepenale.eu, 14 marzo 2016.

⁴³ LUIGI DOMENICO CERQUA, *Il delitto di riciclaggio dei proventi illeciti*, in *Il riciclaggio del denaro*, a cura di ERMANNÒ CAPPA – L. D. CERQUA, Milano, 2012, 57. Si veda anche Cfr. SERGIO SEMINARA, *I soggetti attivi del reato di riciclaggio tra diritto vigente e proposte di riforma*, cit., 236, il quale evidenzia che <<quasi tutti i reati, e in particolare quelli contro il patrimonio, andrebbero letti come se alla cornice di pena in essi prevista si associasse inevitabilmente l'ulteriore pena del riciclaggio: esito, questo, forse da taluni apprezzabile sul piano della prevenzione generale ma certamente disastroso per la razionalità del sistema>>.

⁴⁴ Cfr. ANTONIO D'AVIRRO - MARCO GIGLIOLI, *Autoriciclaggio e reati tributari*, cit., 144.

⁴⁵ ALAIN MARIA DELL'OSSO, *Riciclaggio e concorso nel reato presupposto: difficoltà di inquadramento dogmatico ed esigenze di intervento legislativo*, cit., 1275, in questi termini evoca, in conclusione, la necessità di prevedere <<casi di non punibilità laddove risulti che il soggetto abbia agito per "autodifesa">>.

⁴⁶ In occasione della già citata Cass. pen., Sez. II, 6.11.2009, n. 47375.

incriminatrici del reato presupposto e del riciclaggio. In altre parole, l'eterogeneità dei beni giuridici tutelati rispettivamente dalla norma incriminatrice del reato-base e da quelle che incriminano i fatti di riciclaggio e di reimpiego impedisce che la punizione del primo possa assorbire il disvalore dei secondi; di conseguenza non si pone un problema di contrasto con il principio che vieta il secondo giudizio⁴⁷.

Vi è stato, invero, un filone giurisprudenziale minoritario⁴⁸ che riteneva post-fatto non punibile quello circoscritto dalle clausole sussidiarie di esordio degli artt. 648-*bis* e 648-*ter*, in quanto il disvalore della condotta successiva è incluso in quello del più grave fatto antecedente, costituendo la prima la normale prosecuzione del secondo.

È evidente che, pur non facendosi riferimento al criterio dell'assorbimento, quanto detto riguardo la diversità dei beni giuridici vale anche a contestare questo minoritario orientamento giurisprudenziale, solo nominalisticamente diverso dal primo⁴⁹.

Il riciclaggio dei proventi illecitamente acquisiti, sia esso commesso dal medesimo autore del delitto non colposo che li ha prodotti o da persona diversa, assume un autonomo disvalore, e ciò in quanto altera il corretto funzionamento del mercato, ostacola il normale svolgimento dell'attività investigativa e della repressione delle dinamiche criminali, inficia l'andamento del ciclo economico⁵⁰, indipendentemente dal bene giuridico leso dal reato presupposto.

Questo, in conclusione, ha rappresentato il quadro socio-politico ed economico-giuridico nell'ambito del quale ha trovato legittimazione il superamento del c.d. "privilegio di autoriciclaggio".

⁴⁷ Si veda GIUSEPPINA LAURA CANDITO, *L'autoriciclaggio: tutela dell'ordine economico e tracciabilità dei flussi finanziari tra esigenze di adeguamento ai moniti sovranazionale e resilienza dei principi di diritto penale*, cit., 7.

⁴⁸ Cass. pen., Sez. V, 10.01.2007, n. 8432.

⁴⁹ GIUSEPPINA LAURA CANDITO, *L'autoriciclaggio: tutela dell'ordine economico e tracciabilità dei flussi finanziari tra esigenze di adeguamento ai moniti sovranazionale e resilienza dei principi di diritto penale*, cit., 8.

⁵⁰ Cfr. GAETANA MORGANTE, *Riflessioni su taluni profili problematici dei rapporti tra fattispecie aventi ad oggetto operazioni su denaro o beni di provenienza illecita*, in Cass. pen., 1998; ALAIN MARIA DELL'OSSO, *Riciclaggio e concorso nel reato presupposto: difficoltà di inquadramento dogmatico ed esigenze di intervento legislativo*, cit., 1275.

Sebbene ciò non sia avvenuto mediante la soppressione dagli artt. 648-*bis* e 648-*ter* c.p. della clausola di riserva introduttiva, bensì con la creazione di un'autonoma disposizione incriminatrice, ad oggi non vi sono dubbi riguardo la rilevanza penale del fenomeno di consolidamento e perpetrazione della propria, oltre che dell'altrui, attività criminosa.

2.2.2. Il principio del *ne bis in idem* nell'ambito della fattispecie di autoriciclaggio.

Si è avuto modo in precedenza di accennare⁵¹ all'operatività del principio del *ne bis in idem* nell'ambito dell'ipotesi delittuosa in rassegna. Invero, il dilemma che ha attraversato le legislature che dagli anni '90 del secolo scorso sino al 2014 si sono susseguite ha riguardato l'opportunità di punire il fatto di riciclaggio perpetrato dal medesimo soggetto che ha commesso l'illecito presupposto, che ha fruttato la ricchezza successivamente sostituita, trasferita od impiegata, "sfidando" il principio del *nemo tenetur se detegere*, da un lato, e del *ne bis in idem*, dall'altro.

In questa sede ci si soffermerà, segnatamente, sull'ultimo degli indicati aspetti.

La nuova fattispecie di autoriciclaggio, infatti, <<impone di verificare la conformità della norma al principio di *ne bis in idem*, in quanto selettivamente orientata nei confronti di chi è già entrato nel perimetro del penalmente rilevante in forza dell'integrazione del reato presupposto>>⁵².

Taluno⁵³ ha evidenziato, a tal proposito, come non possa ritenersi un caso che la normativa sovranazionale non *imponga*, bensì *permetta di*

⁵¹ Vedi *supra* par. 2.2.1. ed *ivi* nota 229.

⁵² Sul tema si veda FEDERICO CONSULICH, *La norma penale doppia. Ne bis in idem sostanziale e politiche di prevenzione generale: il banco di prova dell'autoriciclaggio*, in *Riv. trim. dir. pen. econ.*, 1-2, 2015, 55, il quale rappresenta la problematica in termini di, testualmente, <<un'indebita moltiplicazione delle responsabilità per un fatto sostanzialmente unitario, in pratica un *bis in idem*>>.

⁵³ DANIELE PIVA, *Il volto oscuro dell'autoriciclaggio: la fine di privilegi o la violazione di principi?*, *cit.*, 59.

escludere l'incriminazione del riciclaggio qualora commesso dal medesimo autore del delitto presupposto, in particolare se richiesto da principi fondamentali di diritto interno⁵⁴.

L'effetto preclusivo della sentenza irrevocabile è sancito dal sistema processuale⁵⁵.

Il divieto di duplicazione si atteggia in due diverse - ma complementari - forme (il *ne bis in idem* sostanziale ed il *ne bis in idem* processuale) di un medesimo paradosso giuridico, quello dell'abuso del diritto, per l'appunto, processuale da una parte, sostanziale dall'altra. Integra, infatti, un abuso la duplicazione dell'impianto accusatorio e della vicenda processuale circa un medesimo fatto storico.

Mentre, tuttavia, il principio del *ne bis in idem* processuale ha trovato accoglimento normativo (art. 649 c.p.p.), fortificando l'efficacia del giudicato⁵⁶, il medesimo principio nella sua natura sostanziale assume oggi le vesti del *nemo debet bis puniri pro uno delicto*, intervenendo principalmente nei casi di concorso apparente di norme e preannunciando, in questi casi, l'applicazione del criterio della consunzione. In quest'ultimo senso, sembra opportuno precisare che il criterio della consunzione è modellato certamente sul principio del *ne bis in idem* sostanziale, ma non si esaurisce in esso: se, infatti, il

⁵⁴ Si vedano, esemplificativamente, l'art. 6, par. 2, lett. e), della Convenzione delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transazionale adottata dall'Assemblea Generale in data 15 novembre 2000; l'art. 23, par. 2, lett. e), della Convenzione delle Nazioni Unite contro la corruzione adottata dall'Assemblea Generale del 31 ottobre 2003; art. 6, par. 2, lett. b), della Convenzione sul riciclaggio, la ricerca, il sequestro e la confisca dei proventi del reato approvata dal Consiglio d'Europa a Strasburgo l'8 novembre 1990.

⁵⁵ Si riporta di seguito il testo dell'art. 649 c.p.p.: <<1. L'imputato proscioltto o condannato con sentenza o decreto penale divenuti irrevocabili non può essere di nuovo sottoposto a procedimento penale per il medesimo fatto, neppure se questo viene diversamente considerato per il titolo, per il grado o per le circostanze, salvo quanto disposto dagli articoli 69 comma 2 e 345. 2. Se ciò nonostante viene di nuovo iniziato procedimento penale, il giudice in ogni stato e grado del processo pronuncia sentenza di proscioglimento o di non luogo a procedere, enunciandone la causa nel dispositivo>>. Sul tema del *ne bis in idem* si vedano, per tutti, NICOLA CANESTRINI, *Il ne bis in idem in ambito nazionale e comunitario*, www.canestrinilex.it, settembre 2009; DANILIO IACOBACCI, *La dimensione sovranazionale del divieto di doppio giudizio in materia penale*, in *ForoEuropa*, 2, 2010.

⁵⁶ Si rinvia a Cass. pen., Sez. Un., 28.06.2005, n. 34655, nella quale si afferma che <<è evidente, inoltre, che un sistema che non riconoscesse al divieto di *ne bis in idem* il carattere di principio generale dell'ordinamento potrebbe dischiudere la via a prassi anomale ed a condotte qualificabili come vero e proprio "abuso del processo" [...] rendendo possibile un uso strumentale del potere di azione per finalità inconciliabili con la legalità e l'ordine processuali>>.

principio impone l'applicazione di una sola norma incriminatrice per un fatto che rappresenta un *unicum* sotto il profilo del disvalore, il criterio soccorre nella fase successiva, individuando quale debba trovare applicazione, dunque, quella espressiva del maggior disvalore e, quindi, quella la cui violazione sia punita più severamente⁵⁷. Ciò implica che <<ove un pubblico ministero inizi un nuovo procedimento per il medesimo fatto attribuito al medesimo imputato, il giudice ha l'obbligo di pronunciare sentenza di non luogo a procedere (nell'udienza preliminare) o di proscioglimento per improcedibilità (in dibattimento)>>⁵⁸.

Nell'ambito degli ordinamenti di *common law* tale principio è noto come *double jeopardy*⁵⁹.

Sono, dunque, due i requisiti ai quali la previsione normativa subordina l'operatività della garanzia processuale: l'identità soggettiva tra la persona giudicata e quella che si vorrebbe sottoporre ad un nuovo procedimento penale e la medesimezza del fatto storico per il quale si vuole procedere. Sotto il primo profilo, <<il giudicato penale, formatosi nei confronti di un imputato per un determinato fatto, non vincola il giudice che è chiamato ad accertare il medesimo fatto nei confronti di altri imputati>>⁶⁰.

Dunque, il fatto storico in relazione al quale una persona è stata condannata con sentenza irrevocabile può essere contestato ad un diverso imputato in distinto procedimento penale.

Allo stesso modo, una persona condannata con sentenza irrevocabile può essere coinvolta in un distinto procedimento penale per il medesimo fatto storico in qualità di responsabile civile o di civilmente obbligato per la pena pecuniaria⁶¹.

Per quanto concerne il secondo aspetto, per “medesimezza del fatto storico” si intende la <<coincidenza di tutte le componenti della

⁵⁷ Così, PAOLO TONINI, *Manuale di procedura penale*, Milano, 2016, 994 s.

⁵⁸ PAOLO TONINI, *Manuale di procedura penale*, op. cit., 994 s.

⁵⁹ Si veda il quinto Emendamento della Costituzione federale americana, del 1791.

⁶⁰ PAOLO TONINI, *Manuale di procedura penale*, op. cit., 995.

⁶¹ PAOLO TONINI, *Manuale di procedura penale*, op. cit., 995.

fattispecie concreta oggetto dei due processi, onde il medesimo fatto esprime l'identità storico-naturalistica del reato, in tutti i suoi elementi costitutivi identificati nella condotta, nell'evento e nel rapporto di causalità, in riferimento alle stesse condizioni di tempo, di luogo e di persona>>⁶², seppur diversamente considerato per il titolo, per il grado, o per le circostanze.

Alla luce di tali premesse di carattere generale, si vuole in questa sede incentrare l'attenzione sui dubbi di legittimità costituzionale dell'art. 648-ter1 c.p., ai sensi dell'art. 117 Cost., che, come norma interposta, riconduce la questione all'ulteriore violazione di carattere sovranazionale, segnatamente dell'art. 4, Protocollo VII, della Convenzione di Strasburgo, sollevati da autorevole dottrina⁶³.

Taluno⁶⁴ distingue tra reati accessori di "prima generazione" (il favoreggiamento e la ricettazione) e di "seconda generazione" (il riciclaggio e il reimpiego, ma, ormai, anche l'autoriciclaggio). Questi ultimi sarebbero caratterizzati da un autonomo disvalore elevato, e, dunque, per essere spesso puniti più severamente dei loro delitti presupposti.

Nei reati accessori di "seconda generazione", il collegamento tra reato accessorio e principale si porrebbe, dunque, sul piano della tipicità, determinando la "provenienza delittuosa" dell'utilità economica che viene, poi, resa oggetto materiale delle operazioni riciclatorie.

Quest'ultimo assunto costituirebbe l'argomento fondante la tesi dell'illegittimità costituzionale e della contrarietà alle fonti sovranazionali della fattispecie di autoriciclaggio.

Ad avvalorare tale tesi contribuirebbe il dato letterale rilevabile dalle disposizioni contenute agli artt. 648, 648-bis e 648-ter c.p., tutte

⁶² Cass. pen., Sez. Un., 28.09.2005, n. 34655.

⁶³ FEDERICO CONSULICH, *La norma penale doppia*. Ne bis in idem *sostanziale e politiche di prevenzione generale: il banco di prova dell'autoriciclaggio*, cit., 81. *Contra* FRANCESCO MUCCIARELLI, *Qualche nota sul delitto di autoriciclaggio*, cit., 6, che sostiene l'autonomia in termini di disvalore tra i delitti produttivi di utilità e l'eventuale successiva condotta di riciclaggio o reimpiego ad opera della medesima persona.

⁶⁴ GAETANA MORGANTE, *Il reato come elemento del reato*, DOLCINI - FIANDACA - MUSCO - PADOVANI - PALAZZO - SGUBBI (diretto da), Torino, 2013, 96.

accomunate dalla clausola di salvaguardia iniziale, la quale ha sempre escluso la punibilità delle condotte tipizzate dalle citate norme allorquando fossero state realizzate da colui che si fosse reso già autore dell'antefatto illecito.

La logica sottostante a tale scelta sintattica è stata da sempre individuata nella consunzione, ovvero nella natura di post-fatto non punibile di tali comportamenti, foriera di un'eventuale ipotesi di concorso apparente di norme⁶⁵.

Invero, una vera e propria ottica consuntiva non sembrerebbe spiegare in modo soddisfacente il nesso tra i fatti-reato (principale ed accessorio), posto che, come già osservato, spesso il reato più grave è proprio quello successivo, perpetrativo e consolidativo dell'attività illecita precedente.

Il principio del *ne bis in idem* osterebbe, dunque, alla punizione di fatti che, pur distinguendosi materialmente, manifestano il carattere dell'unitarietà.

Tuttavia, tali assunti non sembrano condivisibili. Il ragionamento sin qui esposto postula un dato che parrebbe contrastare con le risultanze storico-normative di cui si è offerta contezza in precedenza⁶⁶.

A ben vedere, il nesso di accessorietà tra il reato-base e il fatto di *laundering*, dal quale origina la pretesa natura di *post-facta* non punibili delle successive vicende riciclatorie, non sembrerebbe accettabile considerato il percorso evolutivo compiuto dalla fattispecie di cui all'art. 648-bis, che lo ha innegabilmente portato ad assumere un'autonomia, e non più ancillare rispetto al delitto presupposto, deprecabilità.

I fatti reato si susseguono, distinguendosi sia sotto un profilo temporale, che in una dimensione spaziale, non potendosi, dunque, considerare un *unicum* storico⁶⁷.

⁶⁵ GIORGIO MARINUCCI - EMILIO DOLCINI, *Manuale di diritto penale*, op. cit., 464.

⁶⁶ Si veda *supra* Cap. I, par. 1.1.

⁶⁷ Di contrario avviso FEDERICO CONSULICH, *La norma penale doppia. Ne bis in idem sostanziale e politiche di prevenzione generale: il banco di prova dell'autoriciclaggio*, cit., 81, il quale, richiamando la nota sentenza "Grande Stevens" della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, ritiene che << È vero,

La soluzione in base alla quale l'incriminazione dei fatti di riciclaggio e reimpiego, prima, ed autoriciclaggio, poi, si porrebbero in violazione del divieto di *bis in idem* non sembra condivisibile soprattutto alla luce delle pronunce di legittimità in materia.

Come in precedenza osservato⁶⁸, difatti, il Supremo Consesso⁶⁹ ha fornito una soddisfacente chiave di lettura allo scopo di evitare che le fattispecie di riciclaggio ed impiego illecito di utilità – e, dunque, a maggior ragione, anche la neo-introdotta fattispecie di reato, vista l'identità soggettiva che lega il reato presupposto al successivo fatto reato di cui all'art. 648-ter1 – possano essere considerate una palese violazione del principio che vieta il *bis in idem*, ritenendo che l'eterogeneità dei beni giuridici destinatari della tutela penale sia sufficiente a disallineare le incriminazioni ed a renderle autonome l'una dall'altra⁷⁰.

2.3. L'autoriciclaggio e l'impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita.

infatti, che reato presupposto e delitto di autoriciclaggio costituiscono due diverse condotte, ma ciò solo in un'ottica normativa. Se si ragiona, parafrasando la Corte Edu, dal punto di vista dell'*idem* storico (*act, hystorical fact*) e non sul piano dell'*idem* legale (*offences*), le due condotte tornando ad assumere una dimensione unitaria, espressione di un continuum fattuale in cui non è semplicemente probabile, secondo la logica dell'*id quod plerumque accidit*, la commissione dei due reati, ma necessaria ed inevitabile>>. Non si ritiene, tuttavia, di aderire a tale impostazione in quanto il riferimento alla citata fondamentale pronuncia della Corte EDU sembrerebbe inadeguato alla tematica in esame. La Corte di Strasburgo, infatti, si è espressa in merito alla conformità di un sistema di doppio binario sanzionatorio che insista su di un medesimo fatto. Il censurato assetto normativo è stato quello di cui agli artt. 184, 185, 187-bis e 187-ter del d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (c.d. Testo Unico Finanziario, T.U.F.), in forza del quale i fatti di abuso di mercato (*id est*, abuso di informazioni privilegiate e manipolazione del mercato) vengono puniti dall'ordinamento nazionale con un duplice apparato sanzionatorio, penale ed amministrativo. Quest'ultimo, in particolare, aveva sollevato dubbi di legittimità in relazione all'art. 50 Carta EDU, essendo particolarmente afflittiva. La fondamentale differenza rispetto alla questione qui in disamina è nella medesimezza dei fatti puniti. Se, da un lato, infatti, gli artt. 184 e 187-bis T.U.F. sanzionano entrambi il fatto di c.d. *insider trading*, e gli artt. 185 e 187-ter T.U.F. entrambi le condotte manipolative del mercato, dall'altro, invece, gli artt. 648-bis - 648-ter1 c.p. puniscono fatti diversi da quelli che integrano i delitti antecedenti. Non sembra, dunque, estendibile al panorama normativo in esame la prestigiosa sentenza della Corte EDU.

⁶⁸ Si rinvia al par. 2.2.1. di questo capitolo.

⁶⁹ Cass. pen., Sez. II, 6.11.2009, n. 47375.

⁷⁰ Tale soluzione è stata poi condivisa ed estesa alla fattispecie di cui all'art. 648-ter1 da autorevole dottrina. Si rinvia, esemplificativamente, a FABRIZIO D'ARCANGELO, *Fondamento e limiti della non punibilità dell'autoriciclaggio*, cit., 304; ALAIN MARIA DELL'OSSO, *Riciclaggio e concorso nel reato presupposto: difficoltà di inquadramento dogmatico ed esigenze di intervento legislativo*, cit., 1281.

Proseguendo nella disamina dei rapporti tra le ipotesi delittuose affini oggetto della presente rassegna, la fattispecie di autoriciclaggio va altresì relazionata con quella di impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita.

La fattispecie delineata dall'art. 648-ter c.p.⁷¹ punisce con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da euro 5.000 a euro 25.000, ferma restando la clausola di riserva sul concorso di persone nel reato – “fuori dai casi previsti dagli artt. 648 e 648-bis” - chiunque impiega in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto.

La stesura dell'ipotesi delittuosa rassegnata è tale da contemplare anche gli illeciti penali colposi⁷². Il superamento del privilegio al quale si è fatto in precedenza riferimento⁷³ si è avuto anche in relazione all'autoimpiego.

È evidente che la fattispecie ambisce a tutelare l'ordine economico, ancorché in via residuale⁷⁴, nei casi di minaccia all'economia pubblica non punibili come fatti di ricettazione o di riciclaggio.

Sotto un profilo soggettivo, non sono punibili per reimpiego di capitali illeciti né i concorrenti nel reato presupposto, né i ricettatori, né i riciclatori. Unico soggetto attivo è colui che impiega.

Ci si è posti il problema della punibilità del possessore o titolare dei capitali impiegati.

È evidente che l'impiego non possa avvenire in assenza della ricezione e, dunque, del possesso del bene⁷⁵. Pertanto, colui il quale riceve il

⁷¹ <<Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato e dei casi previsti dagli articoli 648 e 648 bis, impiega in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da cinquemila euro a venticinquemila euro. La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale. La pena è diminuita nell'ipotesi di cui al secondo comma dell'art. 648. Si applica l'ultimo comma dell'articolo 48>>.

⁷² GIOVANNI FIANDACA – ENZO MUSCO, *Diritto Penale – Parte speciale, op. cit.*, 267, ritengono che la norma non circoscrive i reati presupposti alla categoria dei delitti non colposi, non per una scelta di politica criminale, bensì per una <<disattenzione legislativa>>; LAURA MAIONE, *La fattispecie codicistica d'impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita*, in BERNASCONI-GIUNTA (a cura di), *Riciclaggio e obblighi dei professionisti*, Milano, 2011, 171 ss.

⁷³ Vedi *supra* par. 2.2.1.

⁷⁴ GIOVANNI FIANDACA – ENZO MUSCO, *Diritto Penale – Parte speciale, op. cit.*, 266.

⁷⁵ GHERARDO COLOMBO, *Il riciclaggio. Gli strumenti giudiziari di controllo dei flussi monetari illeciti con le modifiche introdotte dalla nuova legge antimafia*, Milano, 1990, 128 s.

denaro, i beni o altre utilità al solo scopo di impiegarli in attività produttive, sarà punibile *ex art. 648-ter*.

Al contrario, l'impiego sarà assorbito dai fatti di riciclaggio o ricettazione, qualora il possessore dei proventi illeciti decida solo in un secondo momento di impiegarli in attività economico-finanziarie⁷⁶.

Sebbene la disposizione assuma a condotta tipica l'*impiego*, sembrerebbe opportuno parlarsi di investimento, dunque, di utilizzazione a scopo di profitto.

La medesima condotta figura tra quelle tipiche dell'autoriciclaggio, rivelandosi idonea ad assorbire, altresì, le operazioni di sostituzione e trasferimento quando sfocino in un'attività produttiva⁷⁷, ma anche le "altre operazioni" menzionate dall'*art. 648-bis* ed elise dall'*art. 648-ter1*⁷⁸.

Come si è avuto modo di chiarire, il giudice di legittimità ha offerto una lettura conforme al criterio dell'assorbimento delle condotte di sostituzione e di trasferimento all'interno della più ampia attività di impiego⁷⁹.

In effetti, se è vero che la *ratio* della norma consiste nell'incriminazione delle condotte pregiudizievoli delle dinamiche concorrenziali, e, dunque, nella tutela dell'ordine economico – inteso quale garanzia di una corretta dialettica tra operatori economici - non sembrerebbe comprensibile l'inclusione tra le condotte tipiche della fattispecie di cui all'*art. 648-ter1* degli atti di sostituzione e trasferimento, prettamente di natura riciclatoria, i quali non intaccano in alcun modo la concorrenza, non traducendosi in un vero e proprio investimento⁸⁰.

⁷⁶ GAETANO PECORELLA, *Circolazione del denaro e riciclaggio*, in *Dir. pen. proc.*, 1991, 1240.

⁷⁷ LUCA TROYER - STEFANO CAVALLINI, *Apocalittici o integrati? Il nuovo reato di autoriciclaggio: ragioni e sentieri ermeneutici all'ombra del "vicino ingombrante"*, *cit.*, 101, propongono una lettura in questo senso "impiega in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, sostituisce o trasferisce", allo scopo di restituire alle condotte di sostituzione e trasferimento, seppur sorvolando la lettera della disposizione.; *contra* ANTONIO GULLO, *Autoriciclaggio*, in *Il libro dell'anno del diritto Treccani 2016*, *cit.*, 8.

⁷⁸ SILVIA CLINICA, *L'incriminazione dell'autoriciclaggio tra tutela dell'ordine economica e garanzie fondamentali*, 14 ss., www.lalegislazionepenale.eu, 14 marzo 2016.

⁷⁹ Cass. pen. Sez. II, 28.07.2016, n. 33074.

⁸⁰ SILVIA CLINICA, *L'incriminazione dell'autoriciclaggio tra tutela dell'ordine economica e garanzie fondamentali*, *cit.*, 14 ss.

Risulta inoltre pleonasticamente arricchito⁸¹ il novero di attività che rappresentano gli assi cartesiani nei quali le condotte incriminate suindicate rinvencono approdo.

L'attività economica, così come definita dall'art. 2082 c.c., è l'attività di produzione o scambio di beni o servizi svolta dall'imprenditore. In questo senso, non sembrerebbe, dunque, esservi differenza tra l'attività economica e quella imprenditoriale. Così come sembra difficile immaginare un'attività economica che prescindendo da un'operazione finanziaria e/o bancaria, passaggio obbligato nello sviluppo del ciclo produttivo. Invero, arduo sembrerebbe anche immaginare un'operazione speculativa che non si avvalga di un intermediario finanziario, e dunque di un'attività finanziaria, per concretarsi⁸². Certamente non può ignorarsi che il legislatore abbia fatto una scelta sintattica diversa per le due fattispecie, avendo indicato all'interno dell'art. 648-ter l'attività economica e quella finanziaria, ma non quella imprenditoriale né la speculativa. Si potrebbe ipotizzare un maggior rigore nella repressione del fenomeno di autoriciclaggio, inteso come una qualunque forma di reimmissione di proventi inquinanti il sistema economico. Ad ogni modo, sembrerebbe potersi parlare di una sorta di manierismo normativo, che trova riscontro nella causa di esclusione del fatto tipico delineata dal quarto comma dell'art. 648-ter¹, considerato che, con tutta evidenza, il legislatore non ha lesinato sulle definizioni in negativo della fattispecie. Ad una medesima conclusione non sembrerebbe potersi addivenire in relazione all'art. 648-ter.

2.4. La zona franca: "l'edonismo"⁸³.

⁸¹ FRANCESCO MUCCIARELLI, *Qualche nota sul delitto di autoriciclaggio*, cit.; MARCO NADDEO, *Autoriciclaggio: i compromessi di un difficile inquadramento sistematico*, cit. Non accusano il legislatore di ripetitività, invece ANTONIO D'AVIRRO - MARCO GIGLIOLI, *Autoriciclaggio e reati tributari*, cit.

⁸² RANIERI RAZZANTE, *Il riciclaggio nella giurisprudenza. Normativa e prassi applicative*, Milano, 2011, 47; ID, *Autoriciclaggio tra doveri e notitiae criminis*, in *Giurisprudenza italiana*, 11, 2013, 2134, testualmente: <<Le transazioni bancarie, finanziarie, immobiliari, commerciali, senza delle quali il laundering, il lavaggio del denaro di provenienza illecita, non potrebbe in alcun modo avvenire>>.

⁸³ L'espressione è utilizzata da FILIPPO SGUBBI, *Il nuovo delitto di "autoriciclaggio": una fonte inesauribile di "effetti perversi" dell'azione legislativa*, cit., 138.

Proprio in riferimento alla disposizione contenuta nel quarto comma dell'art. 648-ter1 c.p., è stato autorevolmente evidenziato⁸⁴ che il messaggio che il legislatore ha trasmesso escludendo la tipicità, e dunque la punibilità, del fatto in quei casi nei quali i proventi di illecita provenienza siano destinati, da colui che li abbia criminosamente acquisiti, al godimento personale od alla mera utilizzazione (a seconda che ci si riferisca a beni immobili od a beni mobili), è di giustificazione ed esaltazione dell'edonismo.

L'investimento della ricchezza di origine delittuosa in attività economiche, e dunque produttive, al contrario, è una condotta deprecabile.

A ben vedere, se si pesassero le due alternative destinazioni, emergerebbe con tutta evidenza che acquistare un'automobile di lusso con i proventi di un'estorsione o di altro delitto non colposo, ad esempio, è deplorabile quanto iniziare un'attività commerciale con il medesimo capitale. Oltretutto, sarebbe più agevole individuare un aspetto positivo nel secondo risvolto, piuttosto che nel primo, fosse solo nell'occupazione, nell'impulso all'economia, nel contributo alla produzione.

Si vuole in questa sede dare atto del fatto che, a ben riflettere, anche gli acquisti prettamente personali effettuati con ricchezza di illecita provenienza producono un effetto inquinante sull'economia. Difatti, la concessionaria dell'automobile di lusso, nonché, a monte, l'azienda che ha prodotto l'automobile stessa acquisiranno quella ricchezza a titolo di prezzo del bene e reinvestiranno la stessa nell'esercizio dell'attività commerciale.

Pertanto, se lo scopo perseguito con l'incriminazione dell'autoriciclaggio è tutelare l'ordine economico in tutti i suoi aspetti, tenendolo a riparo da agenti inquinanti, condannare l'investitore e lasciare impunito l'edonista non sembrerebbe la soluzione ottimale.

⁸⁴ FILIPPO SGUBBI, *Il nuovo delitto di "autoriciclaggio": una fonte inesauribile di "effetti perversi" dell'azione legislativa*, cit., 138.

Alla luce, oltretutto, della pronuncia della Corte di Cassazione⁸⁵ nella quale la seconda Sezione penale ha affermato che il mero deposito di denaro su carta prepagata non è sufficiente ad integrare il delitto di autoriciclaggio, si vuole insinuare il dubbio sull'opportunità di configurare il delitto nell'ipotesi di versamento delle somme o dei valori di diversa natura su un conto corrente bancario.

Non è questa la sede opportuna per esaminare il funzionamento del sistema bancario. Sarà, tuttavia, sufficiente richiamare un unico aspetto dell'attività bancaria ai fini di un'efficace rappresentazione della problematica che si vuole proporre. Il denaro dei depositanti è tenuto solo in parte presso l'istituto di credito. Una buona parte di esso è impiegata dagli enti bancari nell'erogazione del credito, perlopiù a chi intenda investirlo in attività produttive. Si vuole con ciò rilevare che anche per questa via si sortisce l'effetto di infiltrare il sistema economico di ricchezza illecita.

Colui il quale abbia delinquito e tratto profitto dal reato commesso, potrebbe procedere al deposito graduale (il massimo consentito è, dal 2016, di euro 3.000 in contanti per versamento) dei proventi illeciti sul suo conto, dando il "via" al circolo vizioso.

In definitiva, qualunque sia la destinazione che si imprime alla ricchezza illecitamente acquisita, si assisterà, in ogni caso, all'inquinamento dell'economia.

Si potrebbe contestare quanto appena affermato, piuttosto, sotto il profilo della concreta idoneità ad ostacolare la ricostruzione del *paper trail*, che sembrerebbe mancare. Tuttavia, una volta versata la somma sul proprio conto corrente, nel rispetto dei limiti quantitativi consentiti ed avendo, eventualmente, fornito una spiegazione credibile all'operatore, il soggetto sembrerebbe esser concretamente passato indenne alle eventuali segnalazioni da parte della banca all'Unità di Informazione Finanziaria istituita presso la Banca d'Italia.

⁸⁵ Cass. pen., Sez. II, 14.07.2016, n. 33074.

In un'ottica più nominalistica e letterale si vuole evidenziare che, se l'impiego in attività economico-produttive o speculativo-finanziarie costituisce la tipica ipotesi di autoimpiego, e dunque la fattispecie di cui all'art. 648-ter commessa dall'autore del delitto presupposto, l'autoriciclaggio dovrebbe manifestarsi nella condotta di chi, dopo aver commesso il reato che ha generato proventi, ha sostituito o trasferito gli stessi, ex art. 648-bis. In altre parole, se l'autoimpiego deriva dalla condotta di impiego, non essendo corretto riferirsi anche ad essa in termini di "autoriciclaggio", posto che l'impiego non rientra tra le condotte tipiche del riciclaggio, allora l'autoriciclaggio deve promanare dal riciclaggio, e dunque, manifestarsi nelle condotte di sostituzione o trasferimento⁸⁶. Sostituire il denaro "sporco" con un'automobile di lusso è riciclaggio. Dunque, il fatto che ad operare tale sostituzione sia colui che ha commesso il delitto presupposto non dovrebbe incidere sulla qualifica dell'operazione in termini di riciclaggio, dovendo, tutt'al più, aggiungersi il prefisso espressivo della coincidenza tra l'autore del reato presupposto e colui il quale abbia sostituito i beni illeciti.

Quanto sin qui detto conduce ad una considerazione di altrettanto controversa risoluzione: se, acquistato il bene di lusso con i proventi di

⁸⁶ *Contra* LUCA TROYER - STEFANO CAVALLINI, *La "clessidra" del riciclaggio ed il privilegio del self-laundering: note sparse a margine di ricorrenti astratti furori del legislatore*, cit., 62, i quali ritengono che le condotte di sostituzione e trasferimento non abbiano un disvalore intrinseco, assumendolo, piuttosto, se a compierle sia persona diversa dall'autore del reato presupposto, altrimenti si manifesterebbero come post-fatto non punibile in quanto risolto connaturato a tutti i delitti che producano proventi. Ritiene neutrali, sotto il profilo del disvalore intrinseco, le condotte di trasferimento e sostituzione anche CARLO ENRICO PALIERO, *Il riciclaggio nel contesto societario*, in *Riciclaggio e imprese. Il contrasto alla circolazione dei proventi illeciti*, M. ARNONE - S. GIAVAZZI (a cura di), Milano, 2011, 93; NICOLA MENARDO, *Autoriciclaggio e utilizzo dell'errore altrui*, in *Giurisprudenza italiana*, 11, 2013, 2340, in questi termini ha auspicato l'attuale e vigente formulazione della nuova fattispecie incriminatrice: <<La necessità di salvaguardare i principi generali dell'ordinamento in materia penale (e in particolare quelli di legalità, tassatività e determinatezza) impone di formulare la nuova fattispecie con grande ponderazione rispetto a ciascuno dei suoi elementi costitutivi, individuando criteri selettivi delle condotte penalmente rilevanti in grado di garantire una netta distinzione tra atti effettivamente offensivi degli interessi economici di mercato e comportamenti che, in quanto esclusivamente finalizzati a godere dei proventi del reato commesso, rimangono inquadrati nella categoria giuridica del *post factum* non punibile>>; ANDREA APOLLONIO, *Condotta dell'autoriciclatore e interazioni con gli artt. 416-bis e 648-bis c.p.: problemi concorsuali e soluzioni esegetiche*, cit., ritiene che la figura del riciclatore e dell'autoriciclatore non siano equiparabili, essendo il primo colui che presta un servizio "professionale" di riciclaggio ad altri, il secondo, invece, consolida nel tempo i vantaggi derivanti dai suoi illeciti per sé.

origine delittuosa, dopo qualche tempo si decidesse di venderlo, eventualmente ad un imprenditore che sta acquistando un veicolo destinato ad uso aziendale, si diverrebbe imputabili di autoriciclaggio? O ancora, se il bene in questione fosse un veicolo d'epoca, destinato ad acquisire valore nel tempo, potendosi dunque trattare di un acquisto a scopo speculativo, ancorché rivelandosi il bene destinato ad uso personale dell'acquirente/autore del delitto antecedente?

Si comprende l'esigenza di evitare un'eccessiva estensione della fattispecie.

È chiaramente primaria la necessità di inibire accanimenti punitivi nei confronti di chi si avvantaggi dei suoi misfatti, essendo costui già punito per gli stessi.

Tuttavia, è anche vero che, a rigor di logica, riconoscere l'autonoma illiceità ai fatti di riciclaggio⁸⁷ rispetto al reato presupposto significa anche ritenere che qualsivoglia condotta di consolidamento e perpetrazione di un'attività criminosa, rappresentando un arricchimento non "pulito", e per ciò stesso deprecabile, vada repressa in quanto tale, perché pregiudizievole, in ogni caso, per il circuito economico.

Sembrerebbe, oltretutto, ravvisabile, nell'incriminazione della fattispecie in esame con l'estensione appena prospettata, una *ratio* special-preventiva⁸⁸, in virtù della quale risulterebbe fortemente disincentivante, per chi intendesse commettere un reato produttivo di ricchezza, sapere che, nel caso in cui volesse utilizzarla per una qualunque finalità, la sua posizione si aggraverebbe, e non resterebbe invariata, venendosi così a configurare non più un unico reato con un *post-fatto* non punibile, bensì un concorso di reati.

⁸⁷ Coerente con questa finalità, la scelta di non introdurre la fattispecie di autoriciclaggio mediante la mera soppressione della clausola introduttiva dell'art. 648-bis. Cfr. ANDREA R. CASTALDO - MARCO NADDEO, *Il denaro sporco. Prevenzione e repressione nella lotta al riciclaggio*, op. cit., 92.

⁸⁸ Si veda, in questa interessante prospettiva, DAVID BRUNELLI, *Autoriciclaggio e divieto di retroattività: brevi note a margine del dibattito sulla nuova incriminazione*, cit., 91, in questi termini: <<Si può sin d'ora notare che l'incriminazione dell'autoriciclaggio non incarna solo uno strumento per rendere più efficace la lotta contro la circolazione delle ricchezze illecite, come hanno proclamato i suoi fautori, ma determina anche una più approfondita tutela dei beni a cui mira la previsione del reato presupposto, rappresentando (almeno in linea teorica) per l'aspirante reo un ostacolo maggiore al conseguimento della rendita da reato e quindi una ragione in più per astenersi dalla sua realizzazione>>.

Le eccezioni di violazione del principio di *ne bis in idem* sollevate in dottrina⁸⁹, ritenendosi che tale contrasto si concretizzerebbe qualora si prevedesse una incriminazione delle condotte di mera utilizzazione e di godimento personale dei proventi di illecita provenienza, non sembrano però snocciolare il punto focale del *bis* e dell'*idem*.

In altri termini, se è vero che il *bis* si riferisce ad una duplicazione processuale e che l'*idem* si esplica nella medesimezza del fatto materiale, vi è da considerare che: sotto il primo aspetto, un secondo processo non si instaurerebbe, ma si tratterebbe di un unico procedimento nel quale si contesterebbero due diversi avvenimenti criminosi: il delitto presupposto e l'impiego, il trasferimento o la sostituzione dei proventi da esso derivanti in modo concretamente idoneo ad occultare l'origine delittuosa degli stessi, nonché ad infiltrare il sistema economico-monetario. Per quanto attiene al secondo aspetto, si potrebbe obiettare che, a ben vedere, gli accadimenti dei quali trattasi non sono i medesimi, posto che il delitto presupposto ed il successivo utilizzo o godimento dei suoi frutti sono fatti che si collocano su coordinate spazio-temporali diverse.

Si potrebbe controbattere che né l'utilizzazione né il godimento sono condotte deprecabili, con disvalore intrinseco, tuttavia, sarebbe altrettanto agevole replicare che nemmeno l'investimento in attività produttive o speculative sono fatti intrinsecamente riprovevoli.

Non si può, infine, trascurare l'indeterminatezza espressiva del legislatore laddove adotta la locuzione "mera utilizzazione" nonché qualifica come "personale" il godimento non punibile⁹⁰.

Quanto all'aggettivo "mera" riferito all'utilizzazione, sembrerebbe doversi interpretare nel senso di un'utilizzazione ad un fine non produttivo, non fruttifero.

⁸⁹ Per tutti, ANTONIO D'AVIRRO - MARCO GIGLIOLI, *Autoriciclaggio e reati tributari*, cit., 139.

⁹⁰ FILIPPO SGUBBI, *Il nuovo delitto di "autoriciclaggio": una fonte inesauribile di "effetti perversi" dell'azione legislativa*, cit., 138 s.

Ci si pone, tuttavia, il quesito se l'utilizzazione sia "mera" nel caso in cui si acquisti un appartamento da cedere in locazione a terzi.

Dovrebbe, a questo punto, soccorrere il requisito della personalità del godimento: essendo quello del locatario un diritto personale di godimento, a spogliarsi del godimento è proprio il reo. Dunque, nel caso esemplificato, si entrerebbe nella sfera di rilevanza penale.

Tuttavia, non sembra pacifica la soluzione nel caso in cui l'appartamento venga destinato ad un uso condiviso da parte di colui che ha delinquito con altre persone. È indubbio che in tal caso si stia uscendo dalla personalità del godimento, accedendosi al comune godimento. Si pensi al caso del proprietario di casa che affitti le stanze del suo appartamento a diversi locatari. Si tratterà di autoriciclaggio relativamente alla quota parte della quadratura dell'appartamento destinata alla locazione? Secondo l'autorevole dottrina⁹¹ che ha, con notevole prontezza, snoccolato tali problematiche, prevale la prospettiva "misanropa", che vede, cioè, la causa di non punibilità operare esclusivamente laddove vi sia un godimento personalissimo, escludendo chiunque altro ed in qualunque misura altri.

Si pone, inoltre, la questione dell'operatività della causa di non punibilità nel caso di intervento di una terza interposta persona, alla quale siano affidate le utilità da impiegare materialmente nell'acquisto dell'immobile, che verrà infine destinato al godimento personale del soggetto originario, autore del reato produttivo di quelle utilità⁹².

In tempi non sospetti, poco prima dell'introduzione della fattispecie nel nostro ordinamento, l'incertezza fu risolta dalla Corte di Cassazione⁹³

⁹¹ FILIPPO SGUBBI, *Il nuovo delitto di "autoriciclaggio": una fonte inesauribile di "effetti perversi" dell'azione legislativa*, cit., 138 s.

⁹² Sul punto si veda FEDERICO CONSULICH, *La norma penale doppia. Ne bis in idem sostanziale e politiche di prevenzione generale: il banco di prova dell'autoriciclaggio*, cit., 68, il quale ritiene che << esistono casi di «micro-autoriciclaggio» (ad esempio il versamento su un conto corrente, intestato formalmente ad un terzo, di poche centinaia di euro conseguiti con una truffa) ed altri di «macro-autoriciclaggio» (l'investimento in una società *off shore*, attraverso lo schermo di fittizie polizze assicurative, dei proventi di un'evasione fiscale milionaria) e che solo nel primo caso la punizione per reato presupposto e accessorio urterebbe violentemente il senso di proporzione del penalista >>.

⁹³ Cass. pen., Sez. II, 23.01.2013, n. 9226. Per un commento alla pronuncia, si veda VALERIA MAGNINI, *La punibilità dell'"autoriciclaggio" realizzato per interposta persona*, in *Dir. pen. proc.*, 7, 2013, 826

nel senso di una non punibilità di colui che abbia commesso il reato base <<anche del reato di riciclaggio per avere sostituito o trasferito il provento del reato presupposto: infatti, non essendo configurabile il delitto di autoriciclaggio, diventano del tutto irrilevanti, ai fini giuridici, le modalità con le quali l'agente abbia commesso l'autoriciclaggio, sia che il medesimo sia avvenuto con modalità dirette sia che sia avvenuto, ex art. 48 c.p., per interposta persona e cioè per avere l'agente tratto in inganno un terzo autore materiale del riciclaggio>>.

Ad oggi, alla luce della nuova incriminazione, non sembrano esservi ragioni ostative alla possibilità che chi si sia reso artefice dell'illecito presupposto sia poi imputato anche di autoriciclaggio per interposta persona.

Invero, la Commissione Greco aveva dato, a suo tempo, una soluzione normativa alla questione, inserita nel secondo comma della sua prima proposta, con l'intenzione di punire <<chiunque sostituisce, trasferisce, attribuisce fittiziamente ad altri la titolarità o la disponibilità di denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo, ovvero ostacola l'identificazione della loro provenienza delittuosa>>.

Il compimento di un'attribuzione fittizia avrebbe investito immediatamente di responsabilità l'interponente.

In assenza di un'espressa previsione normativa, si propongono, in dottrina⁹⁴, due soluzioni alternative: l'una analitica, l'altra sintetica.

La prima distinguerebbe i due momenti fondamentali, di sostituzione/trasferimento all'interposta persona e di godimento personale, avendosi nel primo una condotta a tutti gli effetti ostativa e, dunque, penalmente rilevante, nell'altro l'ipotesi di non punibilità.

La seconda farebbe rilevare esclusivamente la finalità ultima di godimento personale, essendo l'interposizione del terzo un passaggio intermedio non autonomamente rilevante.

ss.; ma anche MARINELLA BOSI, *In tema di autoriciclaggio per interposta persona (ex art. 48 c.p.)*, in *Dir. pen. cont.*, 18 aprile 2016.

⁹⁴ LUCA TROYER - STEFANO CAVALLINI, *Apocalittici o integrati? Il nuovo reato di autoriciclaggio: ragionevoli sentieri ermeneutici all'ombra del "vicino ingombrante"*, cit., 102.

Il trionfo della prima soluzione opererebbe una notevole compressione operativa dell'esimente.

D'altro canto, tuttavia, optare per la seconda significherebbe estenderla a tal punto da annichilire la portata applicativa della fattispecie, considerato che, alla fine del giro, il provento illecito è sempre, in ogni caso, destinato al godimento personale.

Si ricorda, ad ogni modo, che l'intestazione fittizia è una condotta punita espressamente dall'art. 12-*quinquies* del d.l. 8 giugno 1992, n. 306⁹⁵. Sembrerebbe, dunque, doversi valutare nel caso concreto l'applicabilità della fattispecie di trasferimento fraudolento di valori, controbilanciando, così, l'ampia impunità che garantirebbe l'accoglimento incondizionato della tesi sintetica⁹⁶.

Tornando al caso pratico su esemplificato - il caso del soggetto che ha delinquito e che ha trasferito i proventi illeciti sul conto di un terzo, il quale sia stato incaricato dal primo di acquistare un immobile da destinare, infine, al godimento personale del reo -, esso verrebbe risolto con l'imputazione del reato di trasferimento fraudolento di valori, operando invece, per l'autoriciclaggio la causa di non punibilità di cui al quarto comma.

2.5. L'autoriciclaggio dei proventi di una pluralità di reati.

Altro aspetto tutt'altro che marginale risulta essere l'eventualità in cui i proventi impiegati, trasferiti o sostituiti non provengano da un unico reato presupposto commesso dal medesimo soggetto che pone in essere

⁹⁵ Vedi *supra* par. 2.1.

⁹⁶ Una conclusione analoga sembrerebbe rinvenirsi in FILIPPO RAFFAELE DINACCI, *Voluntary disclosure e autoriciclaggio. Gli stravaganti effetti processuali*, in G. M. BACCARI – K. LA REGINA – E. M. MANCUSO (a cura di), *Il nuovo volto della giustizia penale*, Padova, 2015, 70, il quale, riferendosi all'autoriciclaggio, testualmente ritiene che <<a fronte della novella che ha introdotto il delitto in questione, potrebbero residuare margini di operatività alla fattispecie di cui all'art. 12-*quinquies* l. n. 356 del 1992 nella misura in cui si ritenesse che la stessa è diretta a regolamentare le ipotesi relative a condotte *border line* di godimento personale del bene, del denaro o delle altre utilità di provenienza illecita, non impiegati nel circuito economico con le modalità di cui all'art. 648-*ter*1 c.p., ma con le finalità tipiche del trasferimento fraudolento>>.

anche le condotte di autoriciclaggio, bensì da una pluralità di reati e solo di alcuni di essi l'autoriciclatore si sia reso autore o compartecipe⁹⁷.

Ci si riferisce, esemplificativamente, all'ipotesi nella quale i proventi di una pluralità di rapine e truffe commesse da diversi soggetti, i quali abbiano preso parte alla commissione di uno o più di questi delitti, ma non a tutti, siano poi complessivamente investiti in attività illecite da parte, indistintamente, di tutti gli agenti.

La soluzione potrebbe formularsi in termini di concorso di persone nel reato; rendendosi, a questo punto, necessario individuare l'illecito.

Potrebbe ritenersi applicabile il combinato disposto dagli artt. 648-ter1 e 117 c.p., ritenendo la fattispecie di autoriciclaggio reato proprio e qualificando, pertanto, il terzo concorrente, il quale non abbia cooperato alla commissione del delitto base, come *extraneus*. Tale disposizione di parte generale presupporrebbe, tuttavia, che il terzo non fosse affatto a conoscenza della qualifica dell'*intraneus*. Nella prassi il terzo è generalmente consapevole della provenienza delittuosa dei proventi oggetto di riciclaggio e della qualifica in termini di intraneo del concorrente.

Potrebbe soccorrere, dunque, la disciplina di cui all'art. 110 c.p., senza abbandonare la tesi del concorso di persone.

È, tuttavia, opportuno rilevare che parte della dottrina⁹⁸ si è opposta alla possibile configurazione di un concorso dell'*extraneus* nel delitto di autoriciclaggio.

⁹⁷ La questione è stata posta da MARCO FAZIO, *op. cit.*, 8, in questi termini: <<*quid iuris* in tutti quei casi, frequentissimi nella prassi, in cui si assisterà a un'interazione tra condotte concorrenti imputabili ai due diversi soggetti?>> in riferimento all'autore del delitto presupposto ed al terzo.

⁹⁸ GIANCARLO DELLA VOLPE, *Il contributo dell'extraneus alla condotta di autoriciclaggio: reato di riciclaggio o concorso nell'autoriciclaggio? La presa di posizione del legislatore*, in *Cassazione penale*, 6, 2016, 2656 ss., il quale evidenzia che l'introduzione della nuova fattispecie non è stata accompagnata da alcuna modifica alla clausola di riserva a favore dei casi di concorso nel reato e di quelli di cui agli artt. 648-bis e 648-ter introduttiva dell'art. 379 c.p., non essendo, dunque, stato incluso l'art. 648-ter1. Di conseguenza, ammettere la configurabilità di un concorso in autoriciclaggio dell'*extraneus* equivarrebbe ad affermare che quest'ultimo possa rispondere sia del delitto di autoriciclaggio sia di favoreggiamento reale, diversamente dall'intraneo, coperto dall'art. 379, ove fa riferimento ai casi di concorso nel reato. Ritiene che nei reati plurisoggettivi non si distinguano i ruoli di intraneo ed estraneo GIOVANNI GRASSO, *Art. 117 c.p.*, in ROMANO-GRASSO, *Commentario sistematico del codice penale*, Milano, 2012, 269 s. Si veda anche MARCO PELISSERO, *Il concorso nel reato proprio*, Milano, 2004, 274 ss.

Ci si chiede se potrebbe ritenersi corretto, sotto diversa prospettiva, parlare di concorso materiale dei reati di riciclaggio e autoriciclaggio in capo al medesimo soggetto in riferimento alle diverse condotte alla realizzazione delle quali abbia preso parte, rivestendo o meno, a seconda dei casi, la qualifica soggettiva richiesta dall'art. 648-ter1.

In caso di risposta affermativa, dovrebbe esprimersi in termini percentuali la qualifica del soggetto in proporzione alla quota parte dei proventi illecitamente investiti che siano anche stati personalmente ed attivamente acquisiti dallo stesso; distinguendola dalla porzione di utilità che sia stata impegnata dal soggetto in attività produttive, ma che egli non abbia partecipato ad acquisire.

In altri termini, il soggetto dovrebbe essere definito autoriciclatore nella misura dei proventi investiti derivanti dal delitto presupposto alla commissione del quale egli abbia attivamente partecipato, e riciclatore, relativamente alla parte dei proventi derivanti dai reati alla commissione dei quali egli non abbia collaborato.

Si potrebbe ipotizzare un concorso apparente di norme⁹⁹, dovendo prevalere, ai sensi dell'art. 15 c.p., la disposizione speciale su quella generale "salvo che sia altrimenti stabilito", e dunque, vista la clausola introduttiva degli artt. 648-bis e 648-ter, dovrebbe applicarsi, ad oggi, l'art. 648-ter1, l'autoriciclaggio. Nei confronti del soggetto che non abbia, invece, concorso nel delitto presupposto, la *questio* potrebbe risolversi affermando che questi abbia, con la sua condotta, commesso <<il reato di autoriciclaggio in forma plurisoggettiva e quello di riciclaggio (o reimpiego) in forma monosoggettiva, per poi applicargli

⁹⁹ In questo senso, MARCO FAZIO, *op. cit.*, 12, il quale testualmente ritiene che <<si può convenire che, di fronte a condotte unitarie realizzate da più soggetti, che appaiano sommariamente riconducibili da una parte a un fatto di autoriciclaggio e dall'altra agli schemi di tipicità di cui agli artt. 648-bis (o 648-ter) Cp, si potranno applicare sanzioni diverse ai vari soggetti coinvolti soltanto ravvisando un coinvolgimento di questi a diverso titolo e, dunque, riconoscendo in capo a ciascuno un concorso apparente di norme. Il concorso apparente di norme in questione dovrebbe essere a questo punto risolto, per quanto riguarda il soggetto che non ha concorso nel delitto presupposto, affermando che questi abbia integrato con la sua condotta il reato di autoriciclaggio in forma plurisoggettiva e quello di riciclaggio (o reimpiego) in forma monosoggettiva, per poi applicargli solo la norma penale prevista per quest'ultimo, in forza del principio di sussidiarietà>>; si veda anche ALAIN MARIA DELL'OSSO, *Il reato di autoriciclaggio: la politica criminale cede il passo a esigenze mediatiche e investigative*, in *Rivista italiana di diritto e procedura penale*, 2015, 825.

solo la norma penale prevista per quest'ultimo, in forza del principio di sussidiarietà>>¹⁰⁰.

Potrebbe, tuttavia, aderirsi alla soluzione prospettata, già dapprima della nuova incriminazione, da chi ha constatato la suprema rilevanza dei principi di consunzione e sussidiarietà espressi dalla clausola di riserva in apertura dell'art. 648-*bis*, ritenendo che l'introduzione della fattispecie di autoriciclaggio nell'ordinamento penale italiano non avrebbe reso automaticamente punibili le condotte tipiche di riciclaggio se commesse dal medesimo autore (o compartecipe) del delitto base, proprio per effetto della valenza ostativa dell'*incipit* di salvaguardia¹⁰¹. A tal proposito, si propone anche l'eventualità in cui i soggetti non concorrenti nel delitto presupposto partecipino fornendo contributi atipici alla condotta dell'autoriciclatore, configurandosi in tal caso un concorso di persone nel reato. La soluzione non potrà, tuttavia, trovare applicazione <<nel caso di contributi atipici rispetto alla commissione in forma plurisoggettiva dei reati di cui agli artt. 648-*bis* e 648-*ter* c.p., poiché a ciò ostano le persistenti clausole di riserva contenute in queste norme.

In siffatte ipotesi, pertanto, non resterà che prendere atto dell'impossibilità di perseguire penalmente il concorrente nel reato presupposto, per una sorta di ultrattività di quel beneficio di autoriciclaggio che il legislatore sembrava aver inteso superare>>¹⁰².

Ancora, si potrà ritenere che i reati antecedenti si collochino nell'ambito di un medesimo disegno criminoso, ritenendo così configurato un reato

¹⁰⁰ Testualmente, MARCO FAZIO, *op. cit.*, 12.

¹⁰¹ In questo senso ALAIN MARIA DELL'OSSO, *Riciclaggio e concorso nel reato presupposto: difficoltà di inquadramento dogmatico ed esigenze di intervento legislativo*, cit., 1284.

¹⁰² Così, MARCO FAZIO, *op. cit.*, 12, il quale giunge, infine, alla conclusione che <<tale soluzione verosimilmente può essere solo quella che, di fronte a fatti di *laundry* a opera di soggetti che hanno preso parte al reato presupposto in concorso con terzi, permetta di punire sia il riciclatore che l'autoriciclatore, riservando però loro la pena, per così dire "corretta", ossia quella ricavata per ciascuno dalle diverse norme dettate in materia. In fondo è proprio dall'esigenza di pervenire a siffatta conclusione che deriva la tendenziale inidoneità della disciplina sul concorso di persone nel reato ad offrire la giusta sistemazione alla questione in esame, salvo che non ci si voglia avventurare nel tortuoso percorso della responsabilità concorsuale per titoli diversi di reato>>; *contra* ALAIN MARIA DELL'OSSO, *Il reato di autoriciclaggio: la politica criminale cede il passo a esigenze mediatiche e investigative*, in *Rivista italiana di diritto e procedura penale*, cit., 1275.

continuato *ex art.* 81 c.p.¹⁰³ e qualificando, se soddisfatte le condizioni richieste *ex lege*, i soggetti coinvolti in termini di associati per delinquere¹⁰⁴. Nel caso di accoglimento di tale ultima prospettiva, si riterrebbe ciascun reo imputabile di autoriciclaggio (*rectius*, concorso in autoriciclaggio), e non anche di riciclaggio, costituendo il delitto presupposto un *unicum* di illeciti penalmente rilevanti.

Si potrebbe, ancora, concretizzare la situazione nella quale con l'autoriciclatore cooperi un soggetto estraneo al delitto presupposto, tuttavia, senza che si possano configurare le ipotesi di reato di cui agli artt. 648-*bis* o 648-*ter* (potrebbe trattarsi, ad esempio, di concorso morale, avendo il soggetto determinato o rafforzato il proposito dell'esecutore materiale della condotta delittuosa). Non vi sarebbe, in tali ipotesi, alcun conflitto apparente di norme, in quanto si configurerebbe esclusivamente il delitto di autoriciclaggio in capo al medesimo autore del delitto presupposto.

In conclusione, operando una razionalizzazione sistematica della tematica sin qui esaminata, si può ritenere che: nell'ipotesi in cui un unico soggetto si sia reso autore del delitto presupposto, avendo poi ricevuto un contributo materiale ai fini dell'esecuzione dei fatti di riciclaggio o di reimpiego da un terzo, estraneo al reato base, si sarà in presenza di un concorso apparente di norme, ove il primo soggetto sarà imputato di autoriciclaggio (art. 648-*ter*1), il terzo di riciclaggio (art. 648-*bis*) o reimpiego (art. 648-*ter*), a seconda della condotta e degli elementi del caso concreto. Se, invece, colui che ha commesso il delitto non colposo dal quale siano derivate le utilità sia rimasto estraneo alla condotta successiva di ripulitura delle stesse, limitandosi, eventualmente, ad un contributo meramente morale al terzo, effettivo riciclatore, il primo sarà imputabile del solo *predicate crime*, il secondo di riciclaggio (o reimpiego). Colui il quale, invece, oltre ad aver

¹⁰³ Sul tema, tra gli altri, FRANCO COPPI, *Reato continuato*, in *Dig. Disc. Pen.*, Vol. XI, 1996; CARLO BERNASCONI, *Reato continuato*, in *Enc. Giur., Il Sole 24 Ore*, Vol. XIII, 2007; ROMANO MARIO, *Commentario sistematico del codice penale*, Vol. I, Milano, 2004.

¹⁰⁴ Sul tema vedi in seguito par. 2.6. ove si dice dell'idoneità dei delitti associativi ad essere considerati reati presupposto delle fattispecie perperative della propria o altrui attività criminosa

commesso il delitto presupposto, ponga in essere anche la condotta di impiego, sostituzione o trasferimento della ricchezza prodotta con il primo illecito, facendosi aiutare, nella fase di *laundering* da un terzo, il primo risponderà *ex art. 648-ter1*, il secondo di concorso *ex art. 110 c.p.*, se era a conoscenza della posizione dell'intraneo, *ex art. 117 c.p.*, nel caso contrario¹⁰⁵. A colui al quale abbia partecipato alla commissione del delitto presupposto ed anche al riciclaggio, non solo dei proventi derivanti dal proprio misfatto, ma anche di quelli provenienti dai delitti non colposi altrui, sarà imputato di concorso di autoriciclaggio e di (etero)riciclaggio, non prevedendo l'art. 648-ter1 alcuna clausola di riserva speculare a quella posta in apertura degli artt. 648-bis e 648-ter. Ove si possa identificare una stabile organizzazione criminale tra gli autori dei singoli delitti antecedenti, tale da potersi ritenere applicabile l'art. 416-bis, si parlerà di associazione per delinquere di tipo mafioso finalizzata all'autoriciclaggio, potendo il delitto di cui all'art. 416-bis c.p. costituire, a differenza di quello di cui all'art. 416 c.p., delitto presupposto delle condotte di *money laundering*, in quanto autonomamente idoneo a produrre utilità.

2.6. Il reato presupposto commesso prima dell'entrata in vigore della legge 15 dicembre 2014, n. 186.

Un aspetto applicativo di particolare interesse ermeneutico è quello relativo alle implicazioni recate dall'intertemporalità di taluni aspetti della fattispecie incriminatrice in rassegna, con particolare riguardo all'ipotesi di perpetrazione del reato presupposto *ante* novella del 2014. È evidente che, in ossequio ai principi fondamentali del diritto penale – segnatamente il principio di irretroattività della norma incriminatrice (art. 25, comma 2, Cost.; art. 2, comma 1, c.p.) - il delitto di autoriciclaggio sia contestabile esclusivamente a seguito della sua entrata in vigore nell'ordinamento nazionale.

¹⁰⁵ Si veda sul punto MARCO FAZIO, *op. cit.*, 11.

La questione imperniata sul principio di irretroattività attiene, piuttosto, al *tempus commissi delicti* del reato presupposto¹⁰⁶.

In altre parole, disponendo l'art. 648-ter1 testualmente “avendo commesso o concorso a commettere un delitto non colposo”, ci si è chiesti se sia necessario che il *predicate crime* sia stato commesso successivamente all'introduzione della fattispecie di autoriciclaggio, oppure se potrà essersi verificato in epoca antecedente, ciò non ostando alla punibilità per il delitto di *self-laundering* dei proventi derivanti, evidentemente, da un reato antecedente all'incriminazione. Ancora, se tutti gli elementi costitutivi del reato debbano essersi concretizzati dopo l'entrata in vigore della legge del 2014, ovvero se sia ammissibile che taluni di essi possano preesistere¹⁰⁷.

Il tema non si pone in termini di successione delle leggi penali nel tempo, considerato che i fatti di autoriciclaggio gravitavano, in epoca antecedente la legge che lo ha incriminato, nell'orbita del non punibile¹⁰⁸, ma piuttosto si presenta come questione di diritto intertemporale¹⁰⁹.

Come emerge dal *dossier* del Servizio Studi del Senato, n. 178, sull'A.S. n. 1642, “Disposizioni in materia di emersione e rientro di capitali detenuti all'estero nonché per il potenziamento della lotta all'evasione fiscale. Disposizioni in materia di autoriciclaggio”¹¹⁰, la volontà del legislatore era, sin dalle origini, tendente al contenimento applicativo della fattispecie limitatamente ai proventi derivanti da delitti commessi successivamente all'entrata in vigore della norma incriminatrice.

¹⁰⁶ GIANLUCA GAMBOGI, *cit.*, 65.

¹⁰⁷ DAVID BRUNELLI, *Autoriciclaggio e divieto di retroattività: brevi note a margine del dibattito sulla nuova incriminazione*, *cit.*, 86 s.

¹⁰⁸ DAVID BRUNELLI, *Autoriciclaggio e divieto di retroattività: brevi note a margine del dibattito sulla nuova incriminazione*, *cit.*, 86 s.

¹⁰⁹ Si vedano, sul punto, ANTONIO GULLO, *Autoriciclaggio*, in *Il libro dell'anno del diritto Treccani 2016*, *cit.*, 11; GIUSEPPINA LAURA CANDITO, *cit.*, 12; MARIANNA GERACI, *Art. 648-ter.1 c.p.: breve analisi degli elementi costitutivi della fattispecie di autoriciclaggio e criticità ad essi collegate*, 2, 2016, su www.giurisprudenzapenale.com.

¹¹⁰ Consultabile su www.senato.it

Non essendo questa la sede opportuna per ripercorrere il complesso dibattito¹¹¹, ci si limita a sviluppare la tematica in relazione all'epicentro della questione, che è incardinato nella natura giuridica del delitto presupposto nell'ambito della fattispecie di autoriciclaggio. In particolare, se il delitto non colposo che ha originato i proventi si propone in qualità di presupposto¹¹² dell'autoriciclaggio, sarà ammissibile identificare quest'ultimo anche nel caso di un reato base antecedente alla sua introduzione nell'ordinamento penale.

Si è avuto, difatti, già modo di ripercorrere i termini della questione¹¹³, alla quale ha dato definitiva risposta una, seppur criticata¹¹⁴, sentenza di legittimità¹¹⁵, stabilendo che il delitto a monte non può qualificarsi come mero presupposto della fattispecie di autoriciclaggio, elevando la regola a principio di portata generale, non potendo un reato costituire il presupposto di un altro reato quando siano stati commessi dal medesimo autore.

¹¹¹ Sul quale si è indugiato, ampiamente, supra Cap. I, par. 1.4.1.

¹¹² Per una nozione generale, si veda FERRANDO MANTOVANI, *op. cit.*, 282, il quale definisce i presupposti del reato come quelle circostanze di fatto o di diritto preesistenti al reato stesso, le quali, pur non contribuendo a determinare il disvalore del fatto, risultano imprescindibili ai fini della configurazione dell'illecito, costituendone una premessa logico-giuridica fondamentale. Diversa - e più risalente dottrina - li ha definiti come <<circostanze costitutive del reato>> le quali <<devono preesistere alla condotta perché questa risulti contraria al precetto>>. Si veda, in questi termini, FILIPPO GRISPIGNI, *Diritto penale italiano*, vol. II, Milano, 1952, 19. Altra autorevole dottrina sostiene l'inutilità della categoria dei presupposti del fatto, in quanto essa è stata utilizzata in riferimento, ora al bene giuridico, ora al soggetto attivo o ancora al soggetto passivo, dunque la sua ampiezza è indicativa di un'erroneità di fondo, poiché <<la configurabilità di un qualsiasi reato presuppone sempre l'esistenza dei requisiti giuridici necessari per la qualificazione del fatto in termini di illecito penale>>. Così, GIOVANNI FIANDACA - ENZO MUSCO, *Diritto Penale. Parte generale*, Bologna, 2009, 221 ss.

¹¹³ Vedi *supra* nota 309.

¹¹⁴ DAVID BRUNELLI, *cit.*, 87 ss. L'autore ritiene che, in virtù del legame logico-funzionale che esiste tra il reato a monte e la successiva attività illecita di perpetrazione (considerato che generalmente il delitto a monte viene commesso proprio con l'intenzione di metterne successivamente a reddito i proventi ricavati con la sua realizzazione), il primo non può che essere un elemento costitutivo dell'autoriciclaggio, partecipando, dunque, alla copertura garantista dell'art. 25, comma 2, Cost., e conclude nel senso che <<la nuova incriminazione non si possa applicare all'autoriciclaggio per reati pregressi, siccome l'intero fatto (comprensivo del "delitto non colposo") descritto nell'art. 648-ter1 deve essersi verificato dopo l'entrata in vigore della norma>>, pur non concordando con l'orientamento della summenzionata giurisprudenza di legittimità. In particolare l'autore chiarisce che <<la diversa conclusione - il "delitto non colposo" è un mero presupposto della condotta per cui non rileva il tempo della sua realizzazione - cozzerebbe, da un lato, con l'impiego del criterio diagnostico più adeguato, d'altro lato, con il ragionamento proposto dalle Sezioni unite della Cassazione, che hanno ritenuto - sbagliando, a mio avviso - che giammai un fatto illecito e quindi di per sé vietato possa fungere da presupposto della condotta tipica>>.

¹¹⁵ Cass. Sez. Un., 12.09.2012, n. 34952.

Il Supremo Consesso¹¹⁶ ha, da ultimo, affermato l'applicabilità del delitto di cui al 648-ter1 c.p. anche nei casi in cui il delitto presupposto sia stato commesso prima dell'entrata in vigore della neonata fattispecie. Se i reati presupposti sono stati commessi durante la vigenza delle rispettive norme incriminatrici, infatti, non si pongono questioni di conformità al divieto di retroattività della legge penale.

È, infatti, da escludersi la tesi in base alla quale il delitto di autoriciclaggio costituirebbe un reato a “condotta bifasica”¹¹⁷, poiché presupporrebbe che il reato base incarni la prima fase di un'attività illecita unitaria che trova, poi, completamento nella successiva ripulitura del provento.

Tale indirizzo non sembra percorribile alla luce di quanto già detto riguardo l'esigenza di riconoscere un'autonoma sfera di rilevanza alla fattispecie di autoriciclaggio, sulla scia di un approfondito dibattito che aveva già, a suo tempo, riguardato la preesistente fattispecie di riciclaggio¹¹⁸.

È stata diffusamente – anche se non unanimemente - accolta in dottrina¹¹⁹ la tesi interpretativa in base alla quale il reato dal quale derivano i proventi successivamente impiegati, sostituiti o trasferiti costituisce un mero presupposto della fattispecie di autoriciclaggio, in quanto, stando ad un'analisi incentrata sul bene giuridico tutelato, non è il delitto non colposo antecedente, quanto piuttosto la successiva reimmissione in circolo dei suoi frutti a determinare un pregiudizio all'ordine economico.

Non può, dunque, pervenirsi alla conclusione che il delitto non colposo presupposto sia un elemento costitutivo della fattispecie.

¹¹⁶ Cass. pen., Sez. II, 15.12.2015, n. 3691, testualmente: << [...] impropriamente viene invocato il principio di irretroattività della legge penale di cui all'art. 2 c.p. in relazione ad un reato, quale quello di autoriciclaggio, nel quale soltanto il reato presupposto si assume commesso in epoca antecedente l'entrata in vigore della l. 15/12/2014 n. 186, ma quando comunque lo stesso reato era già previsto come tale dalla legge>>.

¹¹⁷ Espressione utilizzata da GIANLUCA GAMBOGI, *op. cit.*, 65.

¹¹⁸ MARCO NADDEO, *Autoriciclaggio: i compromessi di un difficile inquadramento sistematico*, *cit.*, 691.

¹¹⁹ Per tutti, GIUSEPPINA LAURA CANDITO, *cit.*, 12.

La Suprema Corte, nella richiamata pronuncia¹²⁰, non perviene ad una soluzione in merito alla natura giuridica del *predicate crime* rispetto al delitto di autoriciclaggio, se si tratti, dunque di un mero presupposto o di un elemento costitutivo della fattispecie, focalizzando, in definitiva, la sua attenzione sul fatto della condotta che costituisce l'illecito di autoriciclaggio nell'ambito della fattispecie concreta.

Si segnala, in conclusione, che la Corte di Cassazione¹²¹ ha dato il "via libera" all'extradizione per il reato di autoriciclaggio, anche se all'epoca dei fatti contestati il reato non esisteva nell'ordinamento penale italiano. Questa decisione ha dato una risposta favorevole alla richiesta di estradizione di un cittadino straniero indagato per una serie di reati, tra i quali anche la partecipazione ad un'associazione per delinquere finalizzata al riciclaggio di denaro, all'autoriciclaggio ed alla frode bancaria. Per la difesa ci si stava imbattendo in una violazione del principio della doppia incriminabilità, in quanto alcuni capi d'accusa riguardavano condotte qualificabili secondo l'ordinamento italiano come autoriciclaggio.

Secondo il Supremo Consesso, tuttavia, nell'ambito della cooperazione giudiziaria ai fini della consegna di persone ricercate per esigenze di giustizia penale, il requisito della doppia incriminabilità è soddisfatto se, al momento della decisione sulla domanda, la condotta è prevista come reato, non essendo necessario che abbia rilevanza penale alla data in cui il fatto è commesso.

2.7. Una fattispecie tautologica nell'ambito della tutela del patrimonio?

L'estensione di questa fattispecie neonata sembrerebbe potersi rappresentare con l'immagine di una raggiera, evocativa del rapporto

¹²⁰ Vedi *supra* nota 312.

¹²¹ La recentissima sentenza è stata pronunciata dalla Sez. VI penale, 4.04.2018, n. 14941. Per un primo commento alla decisione, GIOVANNI NEGRI, *Estradizione ampia per autoriciclaggio*, in *Quotidiano del diritto*, 10 aprile 2018.

tra l'autoriciclaggio e i delitti non colposi che producono utilità¹²². Qualsiasi delitto produca ricchezza¹²³, sia in termini di profitto, sia in termini di prezzo, ma anche di prodotto, è idoneo a costituire reato presupposto della fattispecie di cui all'art. 648-ter1.

Sul piano sostanziale, il delitto in questione sembrerebbe essere funzionale al rafforzamento della tutela che l'ordinamento predispone verso i beni giuridici colpiti dal reato presupposto¹²⁴.

In questi termini è evidente il rischio concreto di minarne *a priori* l'autonoma ragion d'essere¹²⁵.

Sotto il profilo processuale, potrebbe aversi la tentazione di imputare l'autoriciclaggio in ogni caso concreto nel quale si proceda per un delitto che abbia prodotto utilità, eventualmente impiegate da un lavoratore autonomo o da un imprenditore individuale ovvero dal socio di una qualsiasi impresa organizzata in forma societaria¹²⁶.

¹²² FILIPPO SGUBBI, *Il nuovo delitto di "autoriciclaggio": una fonte inesauribile di "effetti perversi" dell'azione legislativa*, cit., 139.

¹²³ Si veda sul punto RANIERI RAZZANTE, *Il contrasto dell'autoriciclaggio e i modelli organizzativi, in La responsabilità amministrativa delle società e degli enti*, 3, 2013, 12, testualmente in tema di riciclaggio: <<Si colpisce, in sostanza, qualsiasi forma di criminalità capace di produrre proventi>>.

¹²⁴ DAVID BRUNELLI, *Autoriciclaggio e divieto di retroattività: brevi note a margine del dibattito sulla nuova incriminazione*, cit., 93; *contra* ANTONIO GULLO, *Autoriciclaggio, voce per "Il libro dell'anno del diritto Treccani 2016"*. Incisivo sul punto, FEDERICO CONSULICH, *La norma penale doppia. Ne bis in idem sostanziale e politiche di prevenzione generale: il banco di prova dell'autoriciclaggio*, cit., 72, il quale rileva che <<l'introduzione della fattispecie di autoriciclaggio potrebbe rappresentare un esito tutt'altro che appagante, tenuto conto che spesso il delitto più grave, in considerazione della cornice editale, potrebbe essere quasi sempre proprio quello di cui all'art. 648-ter1 c.p.; il delitto presupposto rischierebbe di divenire così un'appendice dell'autoriciclaggio sia dal punto di vista della prova del fatto (se perdurasse la giurisprudenza sul punto invalsa da tempo), che del trattamento sanzionatorio nell'ambito della continuazione tra reati. [...] Un diritto penale che in campo economico, e non solo, venga riassunto e ricompreso interamente nell'art. 648-ter1 c.p. non sembra l'epilogo più confacente per una materia che dovrebbe fare della frammentarietà e della determinatezza del precetto, nonché della proporzione tra fatto e sanzione, i propri canoni applicativi al fine di evitare l'innesco, nel sistema economico, di una crisi da "rischio penale ubiquitario">>.

¹²⁵ FEDERICO CONSULICH, *La norma penale doppia. Ne bis in idem sostanziale e politiche di prevenzione generale: il banco di prova dell'autoriciclaggio*, cit., 72; ma anche, seppur sotto un profilo diverso, ANDREA R. CASTALDO - MARCO NADDEO, *Il denaro sporco. Prevenzione e repressione nella lotta al riciclaggio*, cit., 87 ss., i quali hanno evidenziato il rischio di un ritorno al rapporto di accessorietà tra il delitto di riciclaggio e quello non colposo presupposto se si fosse optato per la soppressione della clausola di riserva introduttiva dell'art. 648-bis.

¹²⁶ Sul punto si veda FEDERICO CONSULICH, *La norma penale doppia. Ne bis in idem sostanziale e politiche di prevenzione generale: il banco di prova dell'autoriciclaggio*, cit., 72, il quale rileva che <<in considerazione della natura periodica di molte forme di investimento (produttive di interessi a scadenze prefissate), la permanenza e l'attualità del reato potrebbero dunque, per inciso, essere i caratteri più frequenti del nuovo delitto nelle contestazioni delle Procure della Repubblica>>.

Si è posta la questione – a dire il vero già in relazione al delitto di riciclaggio¹²⁷ – relativa al concorso tra i delitti di autoriciclaggio e di associazione per delinquere di tipo mafioso.

La nozione di “provenienza” non permetteva di ritenere la partecipazione ad un’organizzazione criminale reato presupposto dei delitti di perpetrazione e consolidamento della propria o altrui attività illecita, non essendo il delitto di associazione, di per sé, idoneo a generare profitti, se non tramite i reati-scopo commessi nell’ambito e mediante l’organizzazione¹²⁸.

Il sesto comma dell’art. 416-*bis* c.p. prevede, a tal riguardo, una circostanza aggravante speciale e ad effetto speciale, la quale aumenta da un terzo alla metà la pena nei confronti degli associati che impieghino i proventi delittuosi allo scopo di assumere o mantenere il controllo in attività economiche¹²⁹. È evidente come in questo contesto non possa trovare spazio il concorso, operando, nel delitto di associazione per delinquere di tipo mafioso aggravato dal sesto comma, l’assorbimento del fatto di riciclaggio, che diviene un *post-fatto* non punibile¹³⁰.

Qualcuno aveva pronosticato una medesima soluzione anche nell’ipotesi dell’introduzione del delitto di autoriciclaggio¹³¹.

Un’analoga soluzione è divenuta ufficiale – oltre che ufficiosa – nella pronuncia delle Sezioni Unite¹³², del 2014, nella quale si afferma, da un

¹²⁷ Si ricorda la citata sentenza Cass. pen., Sez. Un., 27.02.2014, n. 25191.

¹²⁸ Cass. pen., Sez. VI, 2.07.2012, n. 25633, nella quale si precisa, invero, che la giurisprudenza di legittimità si è tradizionalmente orientata nel senso che «il reato di partecipazione ad associazione mafiosa si qualifica pertanto per la possibilità di produrre per sé reddito/provento illecito, a differenza del reato di associazione per delinquere ex art. 416 c.p., che invece agevola la commissione dei reati fine essi solo fonte dei possibili redditi/proventi illeciti, per la cui produzione è allora indispensabile, appunto, la consumazione di un autonomo, e diverso, reato». In dottrina, ANDREA APOLLONIO, *Condotta dell’autoriciclatore e interazioni con gli artt. 416-bis e 648-bis c.p.: problemi concorsuali e soluzioni esegetiche*, cit.; LUIGI DOMENICO CERQUA, *Il delitto di riciclaggio dei proventi illeciti*, cit., 61 ss.

¹²⁹ Sulle dinamiche mafiose nell’economia, PINO ARLACCHI, *La Mafia Imprenditrice. Dalla Calabria al centro dell’Inferno*, in *Il Saggiatore*, Milano, 2007.

¹³⁰ ALAIN MARIA DELL’OSSO, *Riciclaggio e concorso nel reato presupposto: difficoltà di inquadramento dogmatico ed esigenze di intervento legislativo*, cit., 1275.

¹³¹ MANUEL BIANCHI, *Reimpiego di proventi illeciti e concorso in associazione di tipo mafioso nella lettura chiarificatrice della Suprema Corte*, in *Cass. pen.*, 12, 2014, 4071.

¹³² Cass. pen., Sez. Un., 27.02.2014, n. 25191.

lato, la possibilità, in astratto, che il delitto di associazione per delinquere di tipo mafioso costituisca reato presupposto del riciclaggio - in quanto idoneo, in forza del metodo mafioso, a produrre proventi illeciti¹³³ - dall'altro, l'inammissibilità dell'imputazione del *post-factum* di ripulitura in aggiunta alla partecipazione al sodalizio, oltre che per le ragioni su esposte, anche in forza della clausola di riserva dell'art. 648-*bis*, <<fuori dai casi di concorso nel reato>>.

L'art. 648-*ter*1 ha previsto al suo terzo comma una riespansione della pena - dopo averla compressa nelle ipotesi di cui al secondo comma - nei casi di autoriciclaggio di proventi derivanti dalla commissione di delitti non colposi commessi con il c.d. "metodo o con le finalità"¹³⁴ mafiosi".

Focalizzando l'attenzione sul sesto comma dell'art. 416-*bis* c.p., alcuni autori hanno ritenuto che il delitto dal quale proverrebbero i proventi utilizzati per finanziare l'acquisto o il mantenimento del controllo nell'attività economica possa essere stato commesso dagli associati, ma anche da terzi, i quali abbiano affidato all'organizzazione criminale il compito di riciclare quei proventi¹³⁵.

La specificazione da ultimo indicata si traduce anche nei seguenti termini: la circostanza aggravante ricomprende sia i fatti di autoriciclaggio, che quelli di riciclaggio. Questa lettura verrebbe ad identificarsi con la disciplina del reato complesso di cui all'art. 84 c.p.¹³⁶

¹³³ Soluzione, questa, criticata da SOFIA MILONE, *Il rapporto tra i delitti di riciclaggio e reimpiego e il delitto associativo di tipo mafioso al vaglio delle Sezioni Unite. Il precario bilanciamento del divieto di incriminazione dell'auto-riciclaggio e degli obiettivi di contrasto dell'infiltrazione criminale nell'economia*, in *Cass. pen.*, 12, 2014, 4083 ss., la quale ritiene che si tratti di <<un ragionamento astratto, ineccepibile da un punto di vista logico, ma destinato a scontrarsi con la dura realtà dei fatti, in quanto si da per certo che si possa individuare l'origine dei proventi delittuosi e su tale elemento di incerta dimostrazione si fonda il limite dell'applicazione degli artt. 648-*bis* e 648-*ter* c.p.>>.

¹³⁴ V. ANDREA APOLLONIO, *Condotta dell'autoriciclatore e interazioni con gli artt. 416-*bis* e 648-*bis* c.p.: problemi concorsuali e soluzioni esegetiche*, cit., 16 il quale per delitti commessi con "finalità mafiosa" intende quei fatti illeciti orientati al favoreggiamento di un sodalizio.

¹³⁵ GIUSEPPE SPAGNOLO, *L'associazione di tipo mafioso*, Padova, 1993, 124. Ritiene si tratti di un'ipotesi astratta, ANDREA APOLLONIO, *Condotta dell'autoriciclatore e interazioni con gli artt. 416-*bis* e 648-*bis* c.p.: problemi concorsuali e soluzioni esegetiche*, cit., 11.

¹³⁶ <<Le disposizioni degli articoli precedenti non si applicano quando la legge considera come elementi costitutivi, o come circostanze aggravanti di un solo reato, fatti che costituirebbero, per se stessi, reato.

Lo stesso non può dirsi, invece, della fattispecie di trasferimento fraudolento di valori (art. 12-*quinquies*, d.l. 8 giugno 1992, n. 306), la quale può concorrere con il delitto di associazione per delinquere di tipo mafioso aggravata dal sesto comma per consolidato orientamento giurisprudenziale¹³⁷.

In conclusione, il delitto oggetto della presente trattazione suscita perplessità riguardo la sua effettiva configurabilità in termini di delitto autonomo, e per ciò stesso contestabile cumulativamente al fatto illecito presupposto, quando si inserisca nel normale ciclo di vita dei proventi di un'attività criminosa, posto che, quale che sia il delitto che li abbia prodotti, questi entreranno sempre in circolo – inquinandolo – nel sistema economico.

Degna di nota è stata, a tal proposito, la proposta avanzata da taluno in dottrina¹³⁸, prima che la legge del 2014 entrasse in vigore, di inserire la fattispecie in esame nell'ordinamento italiano come aggravante speciale di taluni delitti, fugando il pericolo di un abuso della figura delittuosa.

In effetti si tratterebbe di riproporre in modo canonico la formula del sesto comma dell'art. 416-*bis* c.p. nell'ambito di tutte le fattispecie criminose che possono costituire delitto presupposto, offrendo così una risposta normativa alle perplessità relative, come si rappresentava all'inizio, alla natura tautologica della fattispecie in esame.

Qualora la legge, nella determinazione della pena per il reato complesso si riferisca alle pene stabilite per i singoli reati che lo costituiscono, non possono essere superati i limiti massimi indicati negli articoli 78 e 79>>. In dottrina, ANDREA APOLLONIO, *Condotta dell'autoriciclatore e interazioni con gli artt. 416-bis e 648-bis c.p.: problemi concorsuali e soluzioni esegetiche*, cit., 16, parla di <<reato complesso progressivo, che si stende cioè su di una progressione criminosa (associazione mafiosa – perpetrazione dei delitti di scopo – finanziamento delle attività economiche di cui gli associati intendono assumere o mantenere il controllo) unitariamente considerata dal legislatore>>.

¹³⁷ Cass. pen., Sez. II, 27.09.2012, n. 2833.

¹³⁸ RANIERI RAZZANTE, *Il contrasto dell'autoriciclaggio e i modelli organizzativi*, cit., 14, testualmente: <<Tale norma, fra l'altro, potrebbe essere introdotta in un nuovo articolo del codice penale (come fattispecie di reato a sé stante) o, seconda evoluzione, come aggravante speciale. In tale ultimo caso, dunque, l'aggravante speciale potrebbe essere prevista nelle singole fattispecie di delitti per le quali si avesse intenzione di introdurla (naturalmente, con una formulazione differente). Simile la proposta di cui all'atto Senato n. 19, prima firmatario il Sen. Pietro Grasso>>.

CAPITOLO III

L'AUTORICICLAGGIO E I REATI TRIBUTARI

3.1. Profili storici. Il riciclaggio e i reati tributari.

Il rapporto tra la fattispecie di riciclaggio e i reati fiscali è stata più volte oggetto di attenzione da parte della dottrina¹ e della giurisprudenza².

La stretta relazione tra il fenomeno del riciclaggio e i reati tributari ha indotto il GAFI ad inserire, tra le nuove 40 Raccomandazioni sostitutive delle precedenti, le 9 Raccomandazioni speciali per il contrasto al finanziamento del terrorismo, approvate il 16 febbraio 2012, le quali hanno incluso i reati fiscali nel novero dei reati presupposto del riciclaggio³.

Come si è avuto modo di rilevare⁴, l'evoluzione storico-giuridica del delitto di riciclaggio ha spianato la strada all'ingresso degli illeciti tributari nel novero dei delitti non colposi che possono porsi a monte di fatti di *laundering*.

Infatti, da una formulazione letterale che non consentiva alcuna interpretazione estensiva quanto al catalogo dei reati presupposto del delitto di riciclaggio, considerando l'area di perpetrazione esclusivamente per i delitti di rapina aggravata, estorsione aggravata, sequestro di persona a scopo di estorsione, si è approdati all'attuale previsione normativa, foriera di un'estensione quasi indeterminata delle fattispecie potenzialmente propedeutiche ad operazioni di riciclaggio, ad oggi sussunte nel sintagma "delitti non colposi".

¹ Si vedano, esemplificativamente, VALERIO NAPOLEONI, *I fondamenti del nuovo diritto penale tributario*, Milano, 2000, 113; MARIO ZANCHETTI, op. cit., 409; ROBERTO CORDEIRO GUERRA, *Reati fiscali e riciclaggio*, in *Riv. dir. trib.*, 12, 2013, 1163 ss.; CATERINA CORRADO OLIVA, *Autoriciclaggio e reati fiscali: una dissonante accoppiata*, in *Quotidiano Giuridico*, 7 gennaio 2015.

² Trib. Milano, Ufficio G.i.p., ord. 19.02.1999, con nota di Cass. pen., Sez. II, 7.04.2016, n. 13901.

³ FEDERICA LA MANNA, *Autoriciclaggio: un privilegio da abolire*, in *Riv. della Guardia di Finanza*, 4, 2014, 877 s.; VINCENZO MONGILLO, *Reati tributari e riciclaggio: il problematico binomio lungo il "piano inclinato" della confisca*, in *Dir. pen. e proc.*, 4, 2015, 451.

⁴ Cfr. Cap. I *passim*.

Ci si è, dunque, chiesti se la portata dell'espansione del catalogo dei *predicate crimes* potesse essere considerata tale da ritenere configurabile il delitto di riciclaggio anche in relazione al risparmio di imposta originato dal reato fiscale.

Gli orientamenti dottrinali, sul punto, si presentano divisi.

Da una parte, vi è chi sostiene non vi siano limiti all'estensione del catalogo dei delitti non colposi che i fatti di riciclaggio possano presupporre⁵; dall'altra, chi aggiunge un ulteriore requisito, dovendo il delitto presupposto costituire fonte di accrescimento patrimoniale per il suo autore⁶.

Il dibattito è stato alimentato soprattutto dall'espressione "altre utilità", che si affianca al "denaro" ed ai "beni", e che come questi ultimi possono costituire oggetto materiale di riciclaggio, qualora siano derivate dalla commissione di un delitto non colposo.

Il sintagma di chiusura, infatti, nella sua ampiezza sarebbe idoneo a ricomprendere <<tutte quelle utilità che abbiano, per l'agente che abbia commesso il reato presupposto, un valore economicamente apprezzabile>>⁷.

Invero, un argomento utilizzato a sostegno dell'incompatibilità tra i reati di frode fiscale e il delitto di riciclaggio⁸ si è rinvenuto nella clausola di riserva iniziale dell'art. 648-bis, "fuori dei casi di concorso nel reato", in quanto il riciclaggio postula l'estraneità del suo autore al fatto reato presupposto, costituendo, altrimenti, l'occultamento della ricchezza acquisita *post-factum* non punibile⁹.

⁵ In questo senso si vedano GIOVANNI FIANDACA – ENZO MUSCO, *Diritto Penale – Parte speciale*, op. cit., 259.

⁶ RANIERI RAZZANTE, *Il contrasto dell'autoriciclaggio e i modelli organizzativi*, cit.

⁷ Cass. pen., Sez. II, 15.02.2012, n. 6061. *Contra* in dottrina ANNA MARIA MAUGERI, cit., 222; ma anche TROYER - STEFANO CAVALLINI, *Apocalittici o integrati? Il nuovo reato di autoriciclaggio: ragionevoli sentieri ermeneutici all'ombra del "vicino ingombrante"*, cit., i quali concludono che, accogliendo un'interpretazione estensiva dell'espressione "altre utilità", si finirebbe per ammettere un riciclaggio che si sostanzia <<nell'impiego per "equivalente", in cui non sia possibile identificare, indipendentemente e anteriormente alla condotta di sostituzione, trasferimento o re-impiego, l'oggetto materiale dei delitti di cui agli artt. 648-bis e ter c.p.>>.

⁸ Sul punto si veda FABRIZIO D'ARCANGELO, *Frode fiscale e riciclaggio*, in *Riv. dott. Comm.*, 2, 2011, 331. Sul tema, diffusamente, GIUSEPPE REBECCA - GIANCARLO CERVINO, *Frode fiscale su attività lecite e riciclaggio di denaro*, Milano, 2006.

⁹ Cass. pen., Sez. VI, 14.07.1994, n. 3390.

La tappa normativa intermedia¹⁰, rappresentata dalla legge 19 marzo 1990, n. 55, nonostante l'ampliamento operato nell'ambito dei potenziali delitti a monte dei fatti di riciclaggio, non aveva consentito agli illeciti fiscali di qualificarsi tra questi, non essendo i primi dotati di una pericolosità sociale quale quella attribuibile ai delitti di rapina aggravata, estorsione aggravata, sequestro di persona a scopo di estorsione, o ancora di delitti concernenti la produzione o il traffico di sostanze stupefacenti o psicotrope; i soli reati presupposto espressamente catalogati nell'art. 648-*bis post*-riforma del 1990.

Decisivo impulso, ai fini che qui interessa mettere in conto, è stato rappresentato dalla modifica attuata dalla legge 9 agosto 1993, n. 328, che ha ampliato la portata applicativa della norma assumendo come reato presupposto della fattispecie genericamente qualunque delitto non colposo.

Parallelamente all'espansione codicistica, tuttavia, una vigenza normativa contraria comprimeva il novero dei delitti tributari. Era, infatti, in quella fase storica, ancora in vigore la legge 516 del 1982, legge c.d. "manette agli evasori", la quale, da un lato, operava un'anticipazione operativa della tutela penale, non già all'effettivo momento consumativo dell'evasione fiscale, bensì al compimento dei comportamenti idonei diretti in modo non equivoco all'evasione, nonché alla realizzazione di mere violazioni formali¹¹; dall'altro, la maggior parte dei reati fiscali venivano ad essere qualificati come contravvenzioni (eccezion fatta per la frode fiscale, che era identificata come delitto, l'omessa o infedele dichiarazione, nonché l'omessa o parziale fatturazione e annotazione nelle scritture contabili integravano fattispecie contravvenzionali), dunque inidonee ad integrare illeciti presupposto del riciclaggio.

¹⁰ Si veda sul tema ROBERTO CORDEIRO GUERRA, *cit.*, 1164.

¹¹ ENZO MUSCO – FRANCESCO ARDITO, *Diritto penale tributario*, Bologna, 2012, 11.

Il quadro normativo muta con il d.lgs. 74/2000¹², il quale incide su entrambi gli aspetti, rimandando l'operatività della tutela penale ad un momento successivo, quello della dichiarazione, e qualificando le fattispecie di reato di nuova introduzione come delitti a dolo specifico. La combinazione di una forte espansione sintattica (e di conseguenza operativa) compiuta dal legislatore sulla fattispecie di cui all'art. 648-*bis* c.p. e di un accentramento del sistema penale tributario nell'orbita dei delitti di evasione ha reso più stringente l'esigenza di rispondere al quesito relativo all'idoneità degli ultimi a formare reato presupposto della prima.

3.2. Il risparmio di imposta: la compatibilità con il “moto da luogo” e con le “altre utilità”.

Il quadro storico-normativo sin qui ricostruito¹³ dovrebbe coerentemente far concludere per l'inesistenza di una qualsivoglia ragione ostativa alla configurabilità del delitto di riciclaggio da reati tributari¹⁴, almeno in astratto.

Invero, un appiglio esegetico che sembrerebbe opporsi a questo lineare epilogo è stato diffusamente rilevato¹⁵. Si allude al significato della locuzione “utilità proveniente da delitto non colposo” contenuto nell'art. 648-*ter*1 c.p.¹⁶

¹² Sul tema si vedano, per tutti, ANTONIO D'AVIRRO – UBALDO NANNUCCI, *La riforma del diritto penale tributario*, Padova 2000; IVO CARACCIOLI - ANGELO GIARDA - ALESSIO LANZI, *Diritto e procedura penale tributaria (commentario al decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74)*, Padova, 2001.

¹³ Sul tema, diffusamente ADRIANO MARTINI, *Trattato di diritto penale - Parte speciale. Reati in materia di finanze e tributi*, Milano, 2010.

¹⁴ GIOVANNI FLORA, *Sulla configurabilità del riciclaggio di proventi da frode fiscale [Nota a ord. GIP Trib. Milano 19 febbraio 1999]*, su *Il Foro Ambrosiano*, 4, 1999, 441.

¹⁵ Molti autorevoli autori si sono occupati del tema, si rinvia esemplificativamente a PAOLO IELO, *Reati tributari e riciclaggio: spunti di riflessione alla luce del decreto sullo scudo fiscale*, in *Resp. amm. soc. enti*, 1, 2010, 7 ss.; ROBERTO CORDEIRO GUERRA, *cit.*, 1166; ANTONIO D'AVIRRO - MARCO GIGLIOLI, *cit.*; MARCO NADDEO, *Autoriciclaggio: i compromessi di un difficile inquadramento sistematico*, *cit.*, 707; LUCA TROYER - STEFANO CAVALLINI, *Apocalittici o integrati? Il nuovo reato di autoriciclaggio: ragionevoli sentieri ermeneutici all'ombra del “vicino ingombrante”*, *cit.* 105 s.; ANTONIO GULLO, *Autoriciclaggio e reati tributari*, 2018, su www.penalecontemporaneo.it

¹⁶ ANTONIO GULLO, *Autoriciclaggio e reati tributari*, *cit.*, milita nel senso dell'inammissibilità del delitto di riciclaggio da proventi di reati tributari sulla base di argomentazioni ermeneutiche che sembrano estendibili anche al delitto di autoriciclaggio. Sotto questo profilo, l'autore sottolinea che, a differenza del delitto di cui all'art. 648-*bis*, il delitto di autoriciclaggio pone anche l'esigenza di evitare una contestazione arbitraria e generalizzata di tale reato in conseguenza di qualsivoglia impiego.

Il nesso che lega le utilità al delitto presupposto è di provenienza, dunque un moto da luogo che si sostanzia in un flusso di ricchezza che dall'esterno transita nel patrimonio del reo accrescendolo¹⁷.

Non sembrerebbe trattarsi, tuttavia, di una novità sintattica, considerato che già figurava nella formulazione originaria dell'art. 648-bis.

Al riguardo, alcuni autori¹⁸, nel vigore della legge n. 516/1982, avevano espresso la medesima perplessità, distinguendo peraltro, conformemente all'orientamento giurisprudenziale consolidatosi in tema di concorso materiale tra le fattispecie di truffa e frode fiscale, i casi in cui la frode si sostanzia nell'evasione d'imposta o nell'indebito rimborso. «Nel primo caso, non era possibile - si sosteneva - parlare di provento, in quanto l'autore del delitto presupposto non aveva realizzato un incremento patrimoniale ma, eventualmente, un risparmio d'imposta ovvero la giustificazione della disponibilità materiale di un'utilità. Nel secondo, qualora l'indebito rimborso fosse stato erogato, si sarebbe potuto anche ipotizzare il reato di riciclaggio a carico di chi, non concorrendo nel reato a monte, avesse posto in essere pratiche di lavaggio o di reimpiego»¹⁹.

Nella sostanza, nell'evoluzione normativa si ravvisa senz'altro un ampliamento della gamma dei reati che possono porsi a monte del fatto reato di riciclaggio, restando, tuttavia, invariato il nesso che collega gli stessi ai proventi illeciti.

Altro aspetto di pregnante importanza è il concetto stesso di provento. La condotta tipica di riciclaggio presuppone l'esistenza di una ricchezza la cui origine illecita venga occultata²⁰. Tale ricchezza deve essere,

¹⁷ LUIGI DOMENICO CERQUA, *op. cit.*, 78.

¹⁸ FABRIZIO HINNA-DANESI, *Proventi da frode fiscale e riciclaggio*, in *Il Fisco*, 1995, 40; BRUNO ASSUMMA, *Riciclaggio di capitali illeciti e reati tributari*, in *Rass. trib.*, Roma, 11, 1995.

¹⁹ ANGELO FERRARO, *Elusione, evasione fiscale e riciclaggio nei rapporti internazionali*, in *Riv. dott. comm.*, 1, 2006, 3.

²⁰ Si veda MICHELE PANSARELLA - FAUSTINO PETRILLO, *L'impatto del nuovo reato di autoriciclaggio sul modello organizzativo 231*, in *Resp. Amm. Soc. enti*, 1, 2015, i quali parlano di "provento endogeno" ritenendo sia «di fondamentale importanza distinguere tra i reati tributari quelli che generano un profitto "interno" all'ente che, seppur non costituendo nuova ricchezza, possa essere fatto rientrare nel concetto di "altra utilità" (è il caso dell'evasione fiscale e del relativo risparmio di imposta), da quei reati che invece comportano l'ingresso di «nuova ricchezza» dall'esterno sui conti correnti dell'ente

dunque, autonomamente riconoscibile, pur in assenza - o comunque prima - di un intervento ripulitore²¹. In dottrina²² è stato affermato che, a tal fine, ci si dovesse riferire all'espressione "provento" segnatamente nel senso di cui alla lett. a), art. 1, della Convenzione di Strasburgo, conclusa l'8 novembre del 2000²³, ossia in termini di "un qualsiasi vantaggio economico derivato da reati".

Tale definizione risulta <<in qualche modo suggestiva di un vantaggio conseguito dal reo attraverso il reato, e non di un danno evitato>>. Inoltre, la nozione di reato presupposto contenuta nella lett. e) del medesimo articolo della citata Convenzione, sostanziandosi in <<un qualsiasi reato in conseguenza del quale si formano proventi che possono diventare oggetto di uno dei reati definiti all'articolo 9 della presente Convenzione>>, veniva intesa nel senso di un fatto reato idoneo ad originare ricchezza. In tale prospettiva, dal binomio reato presupposto-provenienza di cui all'art. 648-bis c.p. risulta che anche l'utilità ivi menzionata debba essere intesa quale vantaggio economico di nuova formazione che determina un incremento nel patrimonio del reo²⁴.

Una già citata ordinanza del Tribunale di Milano, in funzione di giudice per le indagini preliminari²⁵ aveva escluso che i reati tributari potessero costituire delitto non colposo a monte dei fatti di riciclaggio, non essendo i proventi da essi derivanti individuabili nella loro autonoma consistenza.

(come il caso, ad esempio, delle fatture per operazioni inesistenti da cui scaturisca una illecita richiesta di rimborso dell'IVA a credito)>>.

²¹ Sul punto si vedano ROBERTO CORDEIRO GUERRA, *cit.*, ; GAETANO PECORELLA, *op. cit.*, 12298 ss. Si veda sul punto anche ANTONIO GULLO, *Autoriciclaggio e reati tributari*, *cit.*, il quale chiarisce che <<l'assunto secondo cui ciò che conta per assurgere ad oggetto materiale del riciclaggio è il fatto di costituire un vantaggio economico identificabile nel suo ammontare non ci pare condivisibile [...] non si chiarisce un punto decisivo: il vantaggio economico di cui si tratta comunque deve risultare identificabile prima della vicenda criminosa alla base del riciclaggio e non, come opportunamente ricordato, solo successivamente e, salvo Gubert, per equivalente>>.

²² MARIO ZANCHETTI, *Il riciclaggio di denaro proveniente da reato*, *op. cit.*, 409.

²³ Modificata, poi, dalla Convenzione di Varsavia del 16 maggio 2005.

²⁴ Sul tema si veda anche RANIERI RAZZANTE, *Riciclaggio ed evasione fiscale. Le inequivoche relazioni tra reati*, in *Giurisprudenza Commerciale*, 4, 2015, 693 ss.

²⁵ Si veda *supra* Cap I, par. 1.1., nota 2.

Una svolta in senso estensivo inizia ad attuarsi con le menzionate Raccomandazioni GAFI (2012) e con la quarta Direttiva Antiriciclaggio (2015), a livello europeo, e con l'introduzione della *voluntary disclosure*, nella legislazione nazionale, avendo quest'ultima novella normativa confermato il legame tra i reati fiscali e i delitti di reimpiego e riciclaggio di capitali illeciti²⁶.

Invero, anche la giurisprudenza di legittimità ha militato in questo senso.

La Cassazione ha precisato in più pronunce²⁷ che, affinché sussista il delitto di riciclaggio, non è necessario che il denaro, i beni o le altre utilità provengano direttamente o immediatamente dal delitto presupposto, essendo sufficiente anche una provenienza mediata.

Dall'analisi esegetica dell'art. 648-ter1 svolta da taluni commentatori²⁸ sarebbe, tuttavia, emersa una palese incompatibilità tra i fatti di riciclaggio – siano essi commessi dal medesimo o da diverso autore rispetto a quello del reato presupposto – e gli illeciti tributari²⁹, in considerazione del fatto che i più diffusi reati fiscali (dichiarazione infedele, omessa dichiarazione, omesso versamento) non comportano per il reo un reale incremento del suo patrimonio (quale può derivare, esemplificativamente, dal compenso ricevuto per aver delinquito). Piuttosto, il vantaggio che consegue dall'illecito fiscale è rappresentato da un risparmio, dunque da un mancato decremento del proprio patrimonio, non avendo il contribuente versato l'imposta dovuta.

²⁶ ANTONIO GULLO, *Autoriciclaggio e reati tributari*, cit.

²⁷ Cass. pen., Sez. Un., 24.05.2004, n. 29951 stabilì, relativamente alla nozione di "profitto", coincidente ai fini della confisca e del riciclaggio, testualmente che «<nella formulazione dell'art. 240, 1 comma, cod. pen. per "profitto del reato" si deve intendere il vantaggio di natura economica che deriva dall'illecito, quale beneficio aggiunto di tipo patrimoniale, che non deve essere necessariamente conseguito da colui che ha posto in essere l'attività delittuosa>>. Successivamente nello stesso senso anche Cass. pen., Sez. IV, 26.06.2012, n. 36759; Cass. pen., Sez. II, 17.05.2013, n. 29452.

²⁸ CORRADO OLIVA CATERINA, *Autoriciclaggio e reati fiscali: una dissonante accoppiata*, 7.01.2015, su www.quotidianogiuridico.it, testualmente «<per come è formulata normativamente la fattispecie di reato, del riciclaggio come dell'autoriciclaggio, non pare dunque che reati fiscali possano neppure dar luogo a quei proventi che siano suscettibili di esser riciclati>>.

²⁹ Cfr. ANTONIO IORIO, *Il nuovo delitto di autoriciclaggio e i reati tributari*, in *Quotidiano giuridico*, 7 ottobre 2014.

La somma di denaro che dovrebbe in astratto rappresentare il provento del reato è, invero, un importo già nella disponibilità del contribuente, e non una ricchezza ricavata e da destinare ad un successivo riciclaggio³⁰.

Si pone, dunque, anche un problema di identificazione del profitto del reato tributario, quindi dell'oggetto materiale della condotta perpetrativa della successiva attività di impiego, trasferimento o sostituzione³¹.

Rispetto a tale eccezione esegetica, dalle evidenti ricadute pratiche, si deve, tuttavia, constatare che il legislatore ha dato una risposta introducendo la confisca obbligatoria nella forma per equivalente³².

I proventi dei reati tributari sono costituiti dalle somme sottratte al pagamento dell'imposta dovuta³³ e, pertanto, si connotano come

³⁰ LUCA TROYER - STEFANO CAVALLINI, *Apocalittici o integrati? Il nuovo reato di autoriciclaggio: ragionevoli sentieri ermeneutici all'ombra del "vicino ingombrante"*, cit., <<poiché il profitto nelle fattispecie tributarie si sostanzia in un mancato depauperamento, senza un arricchimento evidente e tangibile nella disponibilità dell'autore, tale utilità, restando confusa nel complesso delle disponibilità di chi ne ha tratto vantaggio, si sottrae a qualsiasi possibilità di specificazione in senso civilistico e, quindi, di individuazione come oggetto materiale definito di un successivo riciclaggio o re-impiego>>

³¹ ANTONIO D'AVIRRO - MARCO GIGLIOLI, cit.

³² Cfr. art. 1, co. 143, L. 24 dicembre 2007 (c.d. "Finanziaria 2008"), n. 244: << Nei casi di cui agli articoli 2, 3, 4, 5, 8, 10-bis, 10-ter, 10-quater e 11 del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni di cui all'articolo 322-ter del codice penale>>, ove l'art. 322-ter c.p. prevede la confisca relativamente ai delitti contro la pubblica amministrazione. Invero, sul punto ANTONIO GULLO, *Autoriciclaggio e reati tributari*, cit., il quale sostiene che <<non sembra neppure argomento vincente quello, spesso utilizzato, di richiamare la scelta legislativa di prevedere la confisca per equivalente in ambito tributario. Tale scelta dimostra anzitutto come il risparmio di spesa non sia individuabile all'interno del patrimonio del soggetto, tanto da essere considerata la confisca diretta un'arma spuntata; ma ancor prima essa dovrebbe condurre a escludere la sussistenza del riciclaggio o di reati affini, i quali non possono avere ad oggetto l'equivalente del provento del reato>>. Si vedano, sul tema della confisca per equivalente nell'ambito del diritto penale tributario, anche LUCA DELLA RAGIONE, *La Confisca per equivalente nel diritto penale tributario*, in *Dir. pen. cont.*, 13 novembre 2010; VINCENZO MAIELLO, *Confisca per equivalente e pagamento del debito tributario*, in *Giurisprudenza italiana*, 3, 2014, 694.

³³ Si veda Cass. pen., Sez. III, 26.5.2010, n. 25890, nella quale si afferma la legittimità del sequestro preventivo, funzionale alla confisca per equivalente, di somme di denaro sottratte al pagamento dell'IVA dovuta, in quanto, per i reati tributari, la confisca di somme di denaro, beni o valori è consentita anche in relazione al profitto del reato; ma anche Cass., sez. III, 7 luglio 2010, n. 35807, in occasione della quale il Supremo Consesso ha statuito che in tema di reati tributari, il sequestro preventivo, funzionale alla confisca per equivalente, può essere disposto per il profitto, oltre che per il prezzo, del reato, con riferimento ad un sequestro preventivo di beni immobili intestati al contribuente fino alla concorrenza della somma corrispondente all'imposta evasa. Per un approfondimento sul tema della confisca per equivalente, si rinvia a ENRICO FONTANA, *L'aggravante della transnazionalità amplia il raggio d'azione del sequestro*, in *Diritto e giustizia online*, 0, 2013, 1462, il quale, in occasione del commento ad una pronuncia della Corte di Cassazione in tema di transnazionalità e confisca di valore, chiarisce che <<[...] la confisca per equivalente può trovare applicazione solo per i reati tributari

profitto-risparmio³⁴. Sulla questione si sono avute opinioni divergenti in dottrina.

Alcuni autori³⁵ propendono per una soluzione negativa al quesito, e ciò in ragione del fatto che i reati tributari, non generando un flusso di ricchezza, non possono costituire presupposto del riciclaggio. A tale conclusione si perverrebbe sulla base sia di una motivazione di ordine letterale, concretizzandosi il nesso di “provenienza” in un moto da luogo, in senso fisico-materialistico, dunque come flusso di ricchezza che, dall'esterno, accede *al* ed incrementa *il* patrimonio del reo, che di natura logico-pragmatica, in quanto il mancato depauperamento pone problemi di individuazione ed identificazione, confondendosi con il patrimonio del reo, rendendo così impossibile una perimetrazione della sua consistenza nell'ambito della ricchezza impiegata, trasferita, sostituita³⁶.

Altri autorevoli esponenti³⁷, al contrario, ritengono che anche i proventi derivanti dai reati fiscali debbano considerarsi idonei ad integrare illeciti presupposti ai fatti di riciclaggio, non essendo, quello dei reati presupposti, un catalogo a *numerus clausus*. Fulcro argomentativo in favore di tale assunto sarebbe l'ampiezza sia del concetto di “utilità”, tale da includere ogni genere di vantaggio economico, in qualunque forma ottenuto, che del termine “provenienza”; interpretandosi tale ultimo lemma in senso estensivo, informandolo ad un criterio, non

commessi a partire dal 1° gennaio 2008, data di entrata in vigore dell'art. 1, comma 143, legge 24 dicembre 2007, n. 244, che ne ha previsto l'estensione ai reati tributari. (Cass. Pen. n. 39172/2008). L'aver escluso che la stessa abbia natura di misura di sicurezza comporta, infatti, che all'istituto non è estensibile la regola dettata dall'art. 200 c.p., in forza della quale le misure di sicurezza sono regolate dalla legge in vigore al tempo della loro applicazione>>.

³⁴ FABRIZIO D'ARCANGELO, cit.

³⁵ ROBERTO CORDEIRO GUERRA, cit., 1163 ss.; LUIGI DOMENICO CERQUA, op. cit., 75 ss.; MARIO ZANCHETTI, *Il riciclaggio di denaro proveniente da reato*, op. cit., 400 ss.; VITTORIO MANES, *Riciclaggio (art. 648-bis)*, in AA.VV., *Diritto penale. Lineamenti di parte speciale*, Bologna, 2009, 722 ss.

³⁶ Come efficacemente spiegato da ANTONIO D'AVIRRO - MARCO GIGLIOLI, cit., ai quali si rinvia.

³⁷ PAOLO COSTANZO, *Il riciclaggio di disponibilità di provenienza illecita. La disciplina penale italiana alla luce delle regole internazionali comunitarie*, in ASTOLFO DI AMATO (a cura di), *Trattato di diritto penale dell'impresa*, Padova, 2007, 526 ss.; GIOVANNI FIANDACA – ENZO MUSCO, *Diritto Penale – Parte speciale*, op. cit., 248; ROBERTO ACQUAROLI, *Il riciclaggio*, vol. VII, PALAZZO-PALIERO (diretto da), VIGANÒ-PIERGALLINI (a cura di), *Trattato teorico-pratico di diritto penale. Reati contro la persona e contro il patrimonio*, Torino, 2011, 818.

fisico-materialistico, bensì - più correttamente - economico, dovendosi così intendere “utilità proveniente da delitto non colposo” qualunque vantaggio economicamente apprezzabile che da esso derivi sotto il profilo causale, sia come incremento che come risparmio³⁸.

Nondimeno, sembrerebbe permanere l’ostacolo ermeneutico relativo al moto da luogo, ontologicamente incompatibile con la nozione di risparmio d’imposta.

In effetti, da un’interpretazione restrittiva del verbo - necessaria, almeno in una prima fase ermeneutica, posto che il diritto penale non consente estensioni non aventi fondamento normativo – sembrerebbe potersi ricavare, senza difficoltà alcuna, che la previsione normativa si riferisca al denaro, ai beni ed alle altre utilità che costituiscono il prezzo, il profitto, o il prodotto del reato presupposto.

In altre parole, è punito chiunque, avendo commesso un delitto non colposo, trasferisca, sostituisca od impieghi la ricchezza che ne è derivata, rispettivamente, come compenso per aver compiuto l’attività delittuosa, o come ricavi direttamente od indirettamente (*id est*, per effetto di trasformazioni) realizzati attraverso la medesima³⁹, o ancora, come <<risultato empirico dell’illecito, cioè le cose create, trasformate, adulterate o acquisite mediante il reato>>⁴⁰.

La giurisprudenza di legittimità⁴¹ ha storicamente ritenuto che le diverse nozioni di “prodotto”, “profitto” e “prezzo” siano, poi,

³⁸ ANTONIO D’AVIRRO - MARCO GIGLIOLI, cit.

³⁹ Cass. pen., Sez. Un., 27.03.2008, n. 26654, <<Occorre cioè una correlazione diretta del profitto col reato e una stretta affinità con l’oggetto di questo, escludendosi qualsiasi estensione indiscriminata o dilatazione indefinita ad ogni e qualsiasi vantaggio patrimoniale, che possa comunque scaturire, pur in difetto di un nesso diretto di causalità, dall’illecito>>. Si vedano anche Cass. pen., Sez. VI, 4.11.2003, n. 46780; Cass. pen., Sez. Un., 24.05.2004, n. 29951; Cass. pen., Sez. Un., 24.05., 29952; Cass. pen., Sez. II, 14.06.2006 n. 31988.

⁴⁰ Cass. pen., Sez. Un., 27.03.2008, n. 26654.

⁴¹ Cass. pen., Sez. Un., 28.04.1999, n. 9. Invero, in una precedenti pronunce (per tutte, Cass. pen., Sez. Un., 24.02.1993, n. 1811), il Supremo Consesso aveva escluso che nell’ambito della nozione di “provento del reato” potesse rientrarvi il prezzo del medesimo, comprendendovi, invece, solo ciò che ne costituisce il prodotto od il profitto. La ragione giustificatrice di tale esclusione sarebbe la stessa natura di compenso del prezzo, che dunque non si identificherebbe con un provento in senso stretto del reato. Invero, una tale conclusione non sembra condivisibile, ed in effetti, stando alle successive sentenze del giudice di legittimità, come si anticipava, sembrerebbe esservi stata un’inversione di tendenza sotto questo profilo. Per approfondimenti sul punto, si rinvia a MARIO ZANCHETTI, *Il*

racchiuse nel più ampio concetto di “provento del reato”, che consiste in <<tutto ciò che deriva dalla commissione del reato>>⁴². Ne sono certamente escluse le cose che servirono o furono destinate a commettere il reato (alle quali è applicabile la confisca *ex art.* 240 c.p.), nonché le cose pertinenti al reato (passibili di sequestro *ex artt.* 253 e 321 c.p.p.)⁴³.

Taluno⁴⁴, nell’approcciare alla questione della quale si discorre, ha condivisibilmente osservato che la valutazione sull’opportunità di ritenere configurabile il delitto di riciclaggio da reato fiscale debba essere epurata da riflessioni di carattere politico-criminale, non essendo accettabile la soluzione per la quale <<escludere siffatta possibilità minerebbe in generale l’efficacia dell’intero sistema antiriciclaggio o sarebbe contrario al *trend* internazionale in materia>>, e dovendo, piuttosto, prevalere l’esigenza di una fedele applicazione del fondamentale principio di frammentarietà del diritto penale⁴⁵.

Ammettendosi, dunque, che il profitto del reato tributario sia compreso nell’ampio spettro di proventi che il sintagma “altre utilità”, contenuto

riciclaggio di denaro proveniente da reato, op. cit., 405; LUIGI DOMENICO CERQUA, op. cit., 75; PAOLO COSTANZO, op. cit., 516.

⁴² La nozione di “provento del reato” è stata definita da molteplici Atti internazionali. Si ricordano la Convenzione del 26 luglio 1995, in materia di tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee e relativi protocolli; la Convenzione del 26 maggio 1997, relativa alla lotta contro la corruzione; nonché la Convenzione OCSE del 17 dicembre 1997, le quali impegnano gli Stati aderenti ad adottare misure idonee alla confisca o comunque alla sottrazione dei proventi dei reati di cui si occupano. Il termine “proventi” è, nella versione italiana delle menzionate Convenzioni, la traduzione del corrispondente termine *proceeds* utilizzato nel testo ufficiale in lingua inglese delle medesime. Nel Rapporto esplicativo alla Convenzione OCSE, tuttavia, si precisa che con quest’ultimo termine devono intendersi <<i>profitti o gli altri benefici derivanti al corruttore dalla transazione o gli altri vantaggi ottenuti o mantenuti attraverso la corruzione>>; tale precisazione chiarisce, in definitiva, che con il termine “proventi” (*proceeds*) si sono voluti indicare tutti i vantaggi ricavati dalla commissione dei reati. Sulla stessa linea è anche la più recente decisione quadro 2005/212/GAI, del 24 febbraio 2005, relativa alla confisca di beni, strumenti e proventi di reato. Con legge 25.02.2008, n. 34, si è conferita delega al Governo per l’attuazione della decisione quadro della U.E. e l’art. 31, primo comma lett. b), n. 1, chiarisce che per “proventi del reato” dovranno intendersi <<il prodotto e il prezzo del reato, nonché il profitto derivato direttamente o indirettamente dal reato o il suo impiego>>.

⁴³ ANTONIO D’AVIRRO - MARCO GIGLIOLI, cit., i quali specificano che <<in entrambi i casi non si tratta di cose che provengono dal reato presupposto>>.

⁴⁴ ROBERTO CORDEIRO GUERRA, cit.

⁴⁵ Così anche GIORGIO MARINUCCI – EMILIO DOLCINI, *Corso di diritto penale. Le norme penali: fonti e limiti di applicabilità. Il reato: nozione, struttura e sistematica*, Milano, 1999, 104, i quali auspicano una corretta analisi ermeneutica delle norme penali, informata ai principi che fondano la materia, al fine di evitare che il giudice si sostituisca al legislatore, compiendo scelte interpretative che vanno oltre i confini delineati dalla legge in modo tassativo e frammentario per ciascuna fattispecie di reato.

in tutte le menzionate disposizioni codicistiche, si ritenga idoneo ad includere, è stato rilevato⁴⁶, stavolta con riferimento al solo art. 648-ter1, un nuovo elemento ermeneutico ostativo al fine che qui interessa. In particolare, è stata segnalata la difficoltà di individuare nella prassi una condotta concretamente idonea ad ostacolare l'identificazione della provenienza delittuosa di un risparmio d'imposta.

Se, infatti, risulta più agevole immaginare l'impiego, la sostituzione, il trasferimento di ricavi non fatturati o non annotati (fatti, questi, ad oggi estranei al paradigma del reato tributario commesso mediante dichiarazione), costituendo essi un flusso di ricchezza materialmente individuabile e distinguibile dall'assetto patrimoniale del soggetto, più complicato appare concepire le medesime condotte relativamente ad un importo risparmiato, non essendo quest'ultimo autonomamente scindibile dal patrimonio dell'autore del reato presupposto.

In questo senso, è stato evidenziato come, in riferimento al risparmio d'imposta, l'unica condotta idonea ad ostacolare concretamente l'identificazione della provenienza delittuosa sia quella già tipizzata dall'art. 11 del d. lgs. 74/2000, rubricato "Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte", del quale si discorrerà più dettagliatamente nel prosieguo di questo capitolo (par. 3.4.).

Taluno⁴⁷ ha, invero, ritenuto che, in considerazione del fatto che colui il quale sottragga somme all'erario (non dichiarando ricavi) ben difficilmente le deposita sui propri conti, sia ipotizzabile allora che il sol fatto di depositarle su conti altrui potrebbe integrare l'ostacolo all'identificazione richiesto dalla norma.

Sembra, dunque, appropriato affermare che nelle ipotesi di ricavi in nero (la cui corrispondente imposta evasa superi la soglia di punibilità) con deposito delle somme su conti altrui si integrerebbe la nuova condotta di autoriciclaggio.

⁴⁶ ANTONIO D'AVIRRO - MARCO GIGLIOLI, cit.

⁴⁷ MICHELE PANSARELLA, - FAUSTINO PETRILLO, cit.

Venendo alla soluzione data in via giurisprudenziale alla questione, il consolidato orientamento del giudice di legittimità⁴⁸ in funzione penale è nel senso di ritenere che i reati fiscali possano costituire delitti non colposi a monte dei fatti di riciclaggio. In tal senso depone una recente pronuncia di legittimità⁴⁹ nella quale il Supremo Consesso ha confermato la soluzione affermativa al quesito sottolineando che a militare nel senso conforme alla tradizionale impostazione della giurisprudenza sul punto è, da un lato, l'evoluzione storica della norma e il suo dato letterale, i quali escludono dal novero dei reati presupposto solo le contravvenzioni ed i delitti colposi, dall'altro, la nozione penalistica di "profitto", ben potendo ricomprendersi tra le altre utilità *ex art. 648-bis c.p.* il risparmio di spesa che l'agente ottiene evitando di pagare le imposte dovute.

La dottrina⁵⁰, in linea con l'appena ricordata pronuncia, ha dato rilievo ad un dato esegetico che, contenuto nelle disposizioni di cui agli artt. 648-*bis* e 648-*ter*, ma anche nella più recente previsione codicistica di cui all'art. 648-*ter*¹, assume particolare importanza ai fini di un'interpretazione in senso estensivo del campo applicativo delle medesime.

Liddove il legislatore utilizza la clausola residuale "altre utilità", ad affiancare ed esaurire il novero dei proventi che possono astrattamente costituire oggetto materiale delle condotte di (auto)riciclaggio ed (auto)impiego, persegue lo scopo di includere, nell'ambito operativo della disposizione, <<tutte quelle utilità che abbiano, per l'agente che abbia commesso il reato presupposto, un valore economicamente apprezzabile>>⁵¹, dovendosi, dunque, ritenere incluso il vantaggio che

⁴⁸ Cass. pen., Sez. II, 21.06.2005, n. 23396; Cass. pen., Sez. I, 27.11.2008, n. 1024; Cass. pen., Sez. VI, 30.10.1009, n. 45643; Cass. pen., Sez. II, 23.12.2009, n. 49427.

⁴⁹ Cass. pen., Sez. II, 15.02.2012, n. 6061.

⁵⁰ PAOLO COSTANZO, *op. cit.*, 560 ss.; MARIO ZANCHETTI, *Il riciclaggio di denaro proveniente da reato*, *op. cit.*, 396.

⁵¹ Nota 36. Si segnala, in materia, una vicenda giudiziaria recente, emersa dalle pagine della cronaca durante la stesura del presente lavoro. La Procura della Repubblica della regione Valle d'Aosta ha chiesto ed ottenuto dal giudice per le indagini preliminari il giudizio immediato per due cittadini aostani, un uomo ed una donna, nei confronti dei quali il 16 gennaio era stata disposta la misura cautelare degli arresti domiciliari per autoriciclaggio, aggravato dal carattere della transnazionalità, *ex art. 4* della legge

si traduce in un mancato depauperamento e, più specificamente, in un risparmio d'imposta.

È stata posta, poi, altra questione, questa volta di natura strutturale⁵², foriera di un'insuperabile incompatibilità tra gli illeciti di natura fiscale ed i fatti di riciclaggio (ed impiego).

Le ipotesi più significative di reati tributari, infatti, si consumano nel momento in cui viene presentata la dichiarazione dei redditi, fraudolenta o infedele⁵³. Trattasi, cioè, di reati c.d. a condotta frazionata⁵⁴.

Il problema si pone allorché sia stata realizzata la condotta tipica dell'illecito tributario e, successivamente, siano stati anche trasferiti,

16 marzo 2006, n. 146, e associazione per delinquere finalizzata alla sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte aggravata. Dalle verifiche della Guardia di Finanza è risultato che la donna, dal 2000 al 2016, avrebbe evaso le imposte per un importo pari a euro 230 mila. Dopo aver ricevuto 129 cartelle esattoriali, allo scopo di continuare l'attività, l'uomo le avrebbe messo a disposizione il proprio conto. Nel frattempo i due avrebbero investito 150 mila euro nella Repubblica Dominicana (Paese d'origine di lei), in un attico in centro, una villa con piscina e due saloni di bellezza. L'aggravante della transnazionalità, come si legge nell'atto con il quale la Procura ha chiesto al G.I.P presso il Tribunale di Aosta l'emissione del decreto di giudizio immediato, «secondo l'orientamento prevalente della S.C., ai fini della configurabilità dell'aggravante della transnazionalità, prevista dall'art. 4 della legge n. 146 del 2006, è necessario che alla consumazione del reato transnazionale contribuisca consapevolmente un gruppo criminale organizzato, che sussiste in presenza della stabilità dei rapporti fra gli adepti, di una organizzazione seppur minimale, della non occasionalità o estemporaneità della stessa, e della finalizzazione alla realizzazione anche di un solo reato e al conseguimento di un vantaggio finanziario o comunque materiale. (cfr., da ultimo, Cass. 19.4.2016, n. 23896). Nel caso che ci occupa tutti i partecipi alla struttura associativa, costituita al plurimo fine di sottrarre proventi di attività di impresa ad ogni forma di imposizione fiscale, di occultare la loro provenienza e, da ultimo, di reinvestirli in attività economiche in territorio della Repubblica Dominicana, hanno cooperato per il raggiungimento degli obiettivi criminosi, con condotte poste in essere sia in territorio italiano, sia all'estero. La componente di transnazionalità è di palmare evidenza e costituisce condizione indefettibile per il compimento delle finalità criminosi. Il trasferimento del denaro in Repubblica Dominicana, previa attribuzione di ruoli essenziali in capo a cittadini dominicani, ha consentito ai promotori e organizzatori in primo luogo, di sottrarsi reiteratamente alla procedura esecutiva e, in seconda battuta, di reinvestire il provento della precedente attività illecita senza rischi di sequestro. Il transito del denaro in Repubblica Dominicana, infatti, ha consentito di eludere le procedure esecutive e inoltre di intralciare significativamente le attività investigative».

⁵² PAOLO IELO, op. cit., 12, parla di "limbo penale" nel quale giacerebbero le condotte di sostituzione, trasferimento ed impiego attuate prima della e sino alla presentazione della dichiarazione.

⁵³ VALERIO NAPOLEONI, *I fondamenti del nuovo diritto penale tributario*, Assago, 2000, 68; ANTONIO D'AVIRRO - MARCO GIGLIOLI, *I reati tributari*, Assago, 2012, 92; GIAN LUCA SOANA, *I reati tributari*, Milano, 2013, 170.

⁵⁴ LUIGI GIANZI, cit., testualmente «si prenda ad esempio il reato di dichiarazione fraudolenta mediante l'uso di fatture false produttive di un indebito rimborso IVA: il primigenio segmento della condotta (ossia l'annotazione delle fatture) genererà, in occasione della prima liquidazione IVA, un flusso finanziario rispetto al quale l'eventuale azione di lavaggio non potrà integrare il delitto di riciclaggio per via del mancato perfezionamento di quello presupposto, che si consumerà l'anno successivo con la presentazione della dichiarazione annuale dei redditi».

sostituiti od impiegati i proventi derivanti dal medesimo e purtuttavia ancora non sia stata presentata la dichiarazione, non essendosi, dunque, consumato il reato presupposto.

Non sono state, invero, prospettate soluzioni alla problematica sollevata. Oltretutto, considerato il divieto contenuto nell'art. 6, d.lgs. 74/2000⁵⁵, si deve ritenere inaccettabile una soluzione per la quale le fattispecie che si consumano con l'atto della dichiarazione si intendano tentate sino al compimento di essa, consentendo così l'eventuale contestazione dei fatti di riciclaggio, nel caso vengano sostituiti, trasferiti od impiegati, ad esempio, i corrispettivi non annotati (c.d. fondi neri).

In conclusione, è opportuno rilevare che il delitto di autoriciclaggio, prevedendo una comminatoria edittale variabile a seconda che il delitto presupposto sia punito con una pena inferiore o superiore nel massimo a cinque anni, <<comporterà l'applicazione della reclusione da uno a quattro anni se relativo alla infedele od omessa dichiarazione (pena massima tre anni); e da due ad otto anni nelle diverse ipotesi di frode fiscale ed emissione di fatture per operazioni inesistenti (pena massima sei anni)>>⁵⁶.

3.3. Il problema della soglia di punibilità del reato tributario presupposto.

Altro "ostacolo insuperabile"⁵⁷ ai fini della configurabilità dell'(auto)riciclaggio da reati tributari è rappresentato dal requisito del superamento della soglia di punibilità affinché l'illecito fiscale possa assumere rilevanza penale.

La premessa metodologica per una corretta analisi della problematica è, certamente, l'individuazione della natura giuridica delle soglie di

⁵⁵ L'art. 6 del citato decreto delegato dispone testualmente che <<i>delitti previsti dagli articoli 2, 3 e 4 non sono comunque punibili a titolo di tentativo>>.

⁵⁶ ROBERTO CORDEIRO GUERRA, *Reati fiscali e autoriciclaggio*, in *Rass. trib.*, 2, 2016, 323.

⁵⁷ ANTONIO D'AVIRRO - MARCO GIGLIOLI, cit.

punibilità, ora qualificate come elemento costitutivo del reato, ora come mera condizione di punibilità⁵⁸.

Se si condividesse la prima qualificazione, tali soglie costituirebbero elementi fondamentali della fattispecie, contribuendo a delineare, dunque, il fatto penalmente illecito.

Identificandole in termini di elementi essenziali dei reati fiscali ai quali si riferiscono, si porrebbe un ulteriore quesito: quale elemento costitutivo rappresentano? Un consistente orientamento dottrinale⁵⁹ si limita ad affermarne la natura di elemento costitutivo, astenendosi dal fornire ulteriori specificazioni.

Taluni commentatori⁶⁰ ritengono che le soglie di punibilità integrino l'evento del reato, ovvero <<un accadimento temporalmente e spazialmente separato dall'azione e che da questa deve essere causato: più precisamente, trattandosi di un elemento del reato, il nome di evento spetta soltanto a quella o a quelle conseguenze dell'azione che sono espressamente o tacitamente previste nella norma incriminatrice>>⁶¹.

Altri studiosi⁶², pur confermando la qualificazione delle soglie minime di rilevanza penale in termini di elemento costitutivo degli illeciti fiscali, ritengono che determinino, piuttosto, il disvalore della condotta tipizzata, dando un riferimento in termini quantitativi per misurare la gravità della frode, della falsità, dell'omissione (sia della certificazione che del versamento) commessa attraverso la dichiarazione, non condividendo, peraltro, la qualificazione in termini di evento, prospettata, come si è visto, da taluni esponenti in dottrina, e ciò

⁵⁸ LUCA TROYER – ALEX INGRASSIA, *Delitti tributari non può costituire oggetto materiale del reato di riciclaggio: un prezioso insegnamento dal tribunale di Como*, in *Riv. Dott. Comm.*, 1, 2015, 158.

⁵⁹ Esemplicativamente, si rinvia a GIAN LUCA SOANA, *Nuovo intervento delle Sezioni Unite in materia di diritto penale intertemporale relativamente al D.Lgs. n. 74/2000 in relazione alle ipotesi di omessa presentazione di una delle dichiarazioni obbligatorie*, in *Rass. Trib.*, 2001, 571; ANNAMARIA ASTROLOGO, *Le cause di non punibilità. Un percorso tra nuovi orientamenti interpretativi e perenni incertezze dogmatiche*, Bologna, 2009, 126; ENZO MUSCO, *Reati tributari* (voce), in *Enc. dir.*, Milano, 2007, 1047; ENZO MUSCO - FRANCESCO ARDITO, op. cit., 47 s.

⁶⁰ Si vedano, per tutti, DANIELA FALCINELLI, *Le soglie di punibilità tra fatto e definizione normo-culturale*, Torino, 2007, 75 ss.; ANGELO MANGIONE, *La dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici*, in ENZO MUSCO (a cura di), *Diritto penale tributario*, Milano, 2002, 113.

⁶¹ In questi termini, GIORGIO MARINUCCI - EMILIO DOLCINI, *Manuale di diritto penale. Parte generale*, Milano, 2012, 187.

⁶² Si vedano, ad esempio, ALESSIO LANZI – PAOLO ALDROVANDI, *Diritto penale tributario*, 2014, 252.

sull'assunto che tra il momento della presentazione della dichiarazione e l'atto di evasione dell'imposta non vi è il distacco temporale necessario per potersi affermare che dalla condotta sia derivato, poi, l'evento.

Qualificare il superamento delle soglie di rilevanza in termini di elemento costitutivo degli illeciti fiscali significa doverne provare, in sede processuale, da parte della Procura, la volontà e la rappresentazione del contribuente. Inoltre, identificarlo con l'evento del fatto, implica la necessaria dimostrazione del nesso eziologico tra il medesimo e la condotta tipica.

Il dibattito sembrerebbe essere a monte risolto dal legislatore, il quale nella Relazione al d. lgs. 2000/74 appare determinato ad incentrare l'illecito di "dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici" sul superamento delle soglie di punibilità, rivestendole della qualifica di elemento costitutivo della fattispecie⁶³.

Le condizioni di punibilità, disciplinate dall'art. 44 c.p.⁶⁴ sono, invece, <<accadimenti, menzionati in una norma incriminatrice, che non contribuiscono in alcun modo a descrivere l'offesa al bene giuridico tutelato dalla norma, ma esprimono solo valutazioni di opportunità in ordine all'inflizione della pena >>⁶⁵. La conseguenza della struttura di tali condizioni è che esse sono svincolate dalla prova dell'elemento psicologico e del nesso eziologico, in quanto si aggiungono ad un reato già perfetto in tutti i suoi elementi essenziali⁶⁶. Inoltre, l'accoglimento

⁶³ Si riporta il testo originale della Relazione, indicativo ai fini che qui competono: <<Al di là di ciò, la fattispecie criminosa resta poi soggetta - a differenza del delitto di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti - a soglie di punibilità intese, conformemente alla previsione dell'articolo 9, comma 1, lettera b), della legge delega, a limitare l'intervento penale ai soli illeciti economicamente significativi>>, integralmente disponibile su www.finanzaefisco.it

⁶⁴ Si riporta il testo della disposizione: <<Quando, per la punibilità del reato, la legge richiede il verificarsi di una condizione, il colpevole risponde del reato, anche se l'evento, da cui dipende il verificarsi della condizione, non è da lui voluto>>.

⁶⁵ GIORGIO MARINUCCI - EMILIO DOLCINI, *Manuale di diritto penale, op. cit.*, 377.

⁶⁶ La Corte Costituzionale nella nota sentenza, 24.03.1988, n. 364, chiamata a pronunciarsi sulla legittimità costituzionale dell'art. 5 c.p., in relazione al principio di personalità della responsabilità penale, ha affermato l'esistenza di due tipologie di elementi costitutivi: quelli significativi e quelli non significativi. I primi debbono essere coperti sia dall'elemento soggettivo sia dal nesso causale (segnatamente la condotta tipica e l'evento). I secondi sono svincolati dalla prova dell'elemento psicologico e del nesso eziologico, in quanto questi si aggiungono ad un reato già perfetto in tutti i suoi

di tale impostazione non osterebbe alla possibilità di contestare il delitto di (auto)riciclaggio ove il denaro impiegato, sostituito o trasferito costituisca il profitto di una falsa o infedele dichiarazione sotto soglia⁶⁷. Gli autori⁶⁸ che considerano le soglie contenute nei delitti tributari condizioni di punibilità dei medesimi confutano la teoria secondo la quale trattasi di elemento costitutivo delle fattispecie, sulla base principalmente di due argomenti. Il primo attiene alla coerenza logica interna delle norme incriminatrici. In particolare, non vi sarebbe compatibilità tra il dolo specifico “al fine di evadere le imposte”, che caratterizza la totalità dei delitti in materia di dichiarazione, e la qualificazione dell'imposta evasa in termini di elemento costitutivo degli stessi. Il dolo specifico, infatti, descrive uno scopo ulteriore che l'agente persegue, che può anche non realizzarsi ai fini dell'integrazione della fattispecie. Deve, dunque, secondo questa parte della dottrina, ritenersi che <<se l'evasione (come fine) rientrasse nel dolo specifico, la medesima (come dato oggettivo tipico) non potrebbe, al tempo stesso, rappresentare un elemento costitutivo del fatto; né tanto meno potrebbe rappresentare un elemento costitutivo del fatto il superamento di una certa soglia di evasione>>⁶⁹.

Tale spunto argomentativo non è, tuttavia, percorribile, essendo stato chiarito che il <<fine di evadere>> non rappresenta un dolo specifico, bensì un dolo generico: funzionale, pertanto, a punire esclusivamente chi ha agito al solo scopo di evadere⁷⁰.

elementi essenziali. In quest'ultima categoria rientrerebbero le condizioni obiettive di punibilità estrinseche.

⁶⁷ LUCA TROYER – ALEX INGRASSIA, *cit.*, 58 s.

⁶⁸ Si vedano, per tutti, RENATO BRICCHETTI, *L'omessa presentazione delle dichiarazioni annuali relative alle imposte sui redditi e all'imposta sul valore aggiunto*, in VITTORIO EMANUELE FALSITTA (a cura di), *Diritto penale tributario. Aspetti problematici*, Milano, 2001, 35 ss.; BERNARDO CARTONI, *Natura giuridica delle soglie di punibilità e sue conseguenze pratiche*, in *Il Fisco*, 2002, 130 ss.; LUIGI DOMENICO CERQUA, *Sulla natura giuridica delle soglie di punibilità dei delitti in materia di dichiarazione*, in *Il Fisco*, 2001, 8961 ss.; ADELMO MANNA, *Prime osservazioni sulla nuova riforma del diritto penale tributario*, in *Riv. trim. dir. pen. econ.*, 2000, 121 ss.

⁶⁹ PAOLO VENEZIANI, *Le soglie di punibilità nei delitti tributari*, in BERTOLINO-EUSEBI-FERRI, *Studi in onore di Mario Romano*, Napoli, 2011, 2152.

⁷⁰ PAOLO VENEZIANI, *Le soglie di punibilità nei delitti tributari, cit.*, 2153.

Un secondo argomento è stato introdotto da un più recente orientamento in dottrina⁷¹, il quale, nel tentativo di rivalorizzare la tesi delle soglie come condizione obiettiva di punibilità, ha affermato che, fatta la premessa per la quale la misura dell'imposta evasa dipende dalla determinazione dell'effettivo *quantum* dell'obbligazione tributaria, <<per l'eccessiva arbitrarietà che spesso caratterizza l'accertamento tributario>>⁷² non sarebbe accettabile la conclusione per la quale un elemento costitutivo della fattispecie non sia determinato dalla legge, essendo, al più, idoneo a tracciare esclusivamente un *quantum* minimo da raggiungere ai fini della rilevanza penale di un comportamento già illecito, qualificandosi, in ultima istanza, come condizione obiettiva di punibilità.

Invero, come si è efficacemente obiettato, le difficoltà connesse alla complessità del procedimento di accertamento tributario, dalle quali conseguirebbe una certa aleatorietà dei risultati dello stesso, non valgono in alcun modo a fare (del tributo dovuto e conseguentemente) della misura dell'evasione una sorta di variabile indipendente del comportamento del contribuente>>⁷³.

Sembrerebbe, pertanto, potersi concludere il dibattito relativo alla natura giuridica delle soglie di rilevanza penale affermando che <<la soglia di punibilità è veramente il *topos* in cui si incarna e vive la scelta politico-criminale del legislatore della riforma e non ha nulla a che vedere con il distante fenomeno della condizione di punibilità>>, trattandosi piuttosto di un elemento strutturale ed essenziale delle fattispecie alle quali si riferiscono.

Parallelamente alla diatriba dottrinarie, oscillazioni sul punto di registravano anche nella giurisprudenza di legittimità⁷⁴.

⁷¹ ADRIANO MARTINI, *Reati in materia di finanze e tributi*, in *Grosso-Padovani-Pagliaro* (diretto da), *Trattato di diritto penale. Parte speciale*, Milano, 2010, 362 ss.

⁷² ANTONIO D'AVIRRO - MARCO GIGLIOLI, *cit.*, 147.

⁷³ ALESSIO LANZI - PAOLO ALDROVANDI, *op. cit.*, 251.

⁷⁴ LUCA TROYER - ALEX INGRASSIA, *cit.*, 58.

All'indomani dell'entrata in vigore della riforma del 2000, la Corte di Cassazione⁷⁵ e la Corte Costituzionale⁷⁶ hanno definito le soglie di punibilità, proprie del diritto penale tributario, elemento costitutivo del reato, ritenendo che tale sia stata la scelta legislativa, tesa ad incentrare il disvalore delle fattispecie incriminatrici sul momento e sull'atto della dichiarazione e sull'imposta evasa, la quale ultima deve essere necessariamente superiore a determinate soglie per legittimare l'intervento del diritto penale, che è, per principio supremo dell'ordinamento nazionale, *extrema ratio*.

Successivamente, si è assistito ad un'inversione di tendenza da parte del giudice di legittimità, il quale, in molteplici pronunce⁷⁷, dimostra di aver cambiato idea in punto di natura giuridica delle soglie di rilevanza, ritenendo che il superamento delle medesime costituisca una condizione obiettiva di punibilità, in quanto <<non fa parte del contenuto offensivo della fattispecie e non integra elemento costitutivo dell'offesa, bensì attiene a un limite quantitativo dell'evento e non all'evento dell'omesso versamento, che è necessariamente riconducibile al dolo specifico. [...] trattasi di uno di quegli decadimenti che, secondo la dottrina, arricchiscono la sfera dell'offesa del reato, perché, pur attenendo alla sfera dell'offesa del bene protetto, tuttavia non accentrano in sé tutta l'offensività del fatto, in quanto comportano solo un ulteriore aggravamento, una progressione dell'offesa tipica: non si richiede, pertanto, nel soggetto agente la rappresentazione dell'ammontare del contributo evaso, ma la sola finalizzazione della condotta all'evasione ed il reato si perfeziona nel momento in cui la condizione si verifica, pure se essa non è voluta dall'agente medesimo>>⁷⁸.

⁷⁵ Cass. pen., Sez. Un., 25.10.2000, n. 27.

⁷⁶ Corte Cost., 15.03.2002, n. 49.

⁷⁷ Cass. pen., Sez. III, 18.12.2007, n. 6087; Cass. pen., Sez. III, 26.05.2011, n. 25213; Cass. pen., Sez. III, 27.03.2014, n. 36703.

⁷⁸ Testualmente, Cass. pen., Sez. III, 26.05.2011, n. 25213.

È, tuttavia, opportuno precisare che, dal 2012 le Sezioni Unite della Corte di Cassazione⁷⁹ sono tornate sul tema e, con dei ripensamenti, hanno affermato, nuovamente, la natura di elemento costitutivo delle soglie di punibilità.

Nel medesimo senso, invero, mantenendo immutato il proprio orientamento, anche la Corte Costituzionale⁸⁰ ha parlato delle soglie di punibilità in termini di elemento costitutivo della fattispecie, sulla base delle medesime considerazioni svolte, come si è visto, dalla dottrina maggioritaria ed influenzando la successiva giurisprudenza di legittimità⁸¹. Tale conclusione implica, dunque, che il mancato superamento della soglia di punibilità rende un fatto non completo di quegli elementi essenziali richiesti dalla relativa disposizione penale per integrare la fattispecie delittuosa astrattamente delineata.

Vi è, a questo punto, un ulteriore adempimento da compiere in relazione all'accertamento dell'avvenuta perpetrazione del delitto di (auto)riciclaggio da reati tributari: la verifica che l'illecito tributario abbia assunto un'entità superiore alla soglia di rilevanza e di punibilità penale.

È vero che, come si è accennato in precedenza⁸², la giurisprudenza di legittimità⁸³ ha affermato che, ai fini dell'integrazione del delitto di riciclaggio, non è necessario accertare in via giudiziale l'avvenuta consumazione del reato presupposto, essendo sufficiente desumerla da circostanze di fatto obiettive.

⁷⁹ Cass. pen., Sez. III, 4.04.2012, n. 47606; Cass. pen., Sez. Un., 28.03.2013, nn. 37424 e 37425.

⁸⁰ Corte Cost., 8.04.2014, n. 80.

⁸¹ Cass. pen., Sez. III, 14.05.2014, n. 23532.

⁸² Cfr. *supra* Cap. I, par. 1.2.

⁸³ Cass. pen., Sez. V, 21.05.2008, n. 36940; Cass. Pen., Sez. VI, 15.10.2008, n. 495; Cass. pen., Sez. VI, 15.02.2013, n. 28715; Cass. pen., Sez. II, 05.06.2015, n. 27806, testualmente << [...] non solo sotto il profilo soggettivo ma anche sotto quello materiale che ai fini della configurabilità del reato di riciclaggio non si richiedono l'esatta individuazione e l'accertamento giudiziale del delitto presupposto, essendo sufficiente che lo stesso risulti, alla stregua degli elementi di fatto acquisiti ed interpretati secondo logica, almeno astrattamente configurabile>>.

Ci si chiede, tuttavia, come questo principio di astratta configurabilità possa essere compatibile con il necessario accertamento che l'illecito tributario abbia oltrepassato la soglia di rilevanza penale⁸⁴.

La questione è di non trascurabile rilevanza.

Viene qui in rilievo l'ultimo comma dell'art. 648, applicabile, attraverso la tecnica del rinvio esplicito adottata dal legislatore, anche alle ipotesi delittuose di cui agli artt. 648-bis, 648-ter e 648-ter1. Tali disposizioni si applicano anche quando l'autore del delitto presupposto non sia imputabile, ovvero non sia punibile, oppure, ancora qualora manchi una condizione di procedibilità per il medesimo.

Il mancato superamento della soglia di punibilità dell'illecito fiscale potrebbe, in una prima analisi, considerarsi ostativo alla configurabilità dei delitti di *laundering*. Il dubbio è di agevole risoluzione allorché l'illecito tributario, non superando la soglia di rilevanza penale, si qualifichi in termini di illecito amministrativo, ponendosi *ex se* fuori dalla portata applicativa delle fattispecie in esame, le quali richiedono come presupposto "delitti non colposi".

Una recente sentenza del Tribunale di Como⁸⁵ ha condannato per riciclaggio dei banchieri svizzeri per aver organizzato e agevolato una rete di corrieri internazionali di valuta e per aver occultato in paradisi fiscali beni intestati fittiziamente a familiari di clienti. Taluni imputati sono stati, invece, prosciolti, avendo il giudice di merito aderito al definitivo (almeno allo stato attuale) orientamento della giurisprudenza di legittimità e definendo, dunque, le soglie di punibilità previste dal diritto tributar-penalistico elemento costitutivo delle fattispecie, in quanto relativamente ad essi non erano state superate dette soglie di rilevanza e non potendo dunque configurarsi il delitto di riciclaggio a causa dell'inesistenza di un delitto presupposto.

⁸⁴ Si vedano ANTONIO D'AVIRRO - MARCO GIGLIOLI, *cit.*, 148 ss., i quali sul punto affermano che <<L'autoriciclaggio del provento tributario non può fondarsi su di una semplice verifica degli organi accertatori che ipotizzano come astrattamente configurabile il reato presupposto, ma proprio per l'eccessiva arbitrarietà che spesso caratterizza l'accertamento tributario, l'autoriciclaggio del provento di un reato tributario non può fondarsi su una semplice verifica tributaria>>.

⁸⁵ Trib. Como, 13.05.2014, n. 285.

Il giudice di merito ha ritenuto che se la condizione obiettiva di punibilità «consiste in un avvenimento determinato ed estrinseco rispetto al fatto illecito, tanto da essere tradizionalmente configurato come una sorta di condizione sospensiva, che è caratterizzata appunto, da un avvenimento futuro e incerto [...] e se il superamento della soglia non è altro che il risultato diretto dell'azione voluta e posta in essere dall'agente [...] allora il mancato superamento della soglia è elemento costitutivo della fattispecie [...] e contribuisce a delineare il disvalore penale»». Infatti, ha precisato il Tribunale lombardo, concludendo in senso diverso si giungerebbe «al risultato pratico e illogico, di ricondurre al delitto di riciclaggio (anche) condotte di trasferimento di somme provenienti in realtà, non da un delitto, ma da un illecito amministrativo, essendo prevista, per le fattispecie di cui al d.lgs. n. 74 del 2000, in caso di mancato superamento delle soglie, la sola sanzione amministrativa (d.lgs. n. 471 del 1997)»».

La conclusione alla quale il Tribunale competente è giunto si può sintetizzare come segue «se la condotta tenuta è quella descritta dalle fattispecie di dichiarazione infedele o fraudolenta mediante altri artifici, ma l'imposta evasa non supera le soglie dei delitti di cui agli artt. 3 e 4 del d.lgs. 74/2000, la condotta del contribuente non è penalmente rilevante e, conseguentemente, l'imposta comunque evasa non può costituire oggetto materiale del delitto di riciclaggio»⁸⁶.

Nell'accogliere l'*iter* logico e le conclusioni del Tribunale di Como, è stato autorevolmente constatato che «ove si ammettesse la possibilità di contestare il *self-laundering*, reato punito con una pena da 2 a 8 anni, per incriminare chi, dopo aver realizzato un fatto di evasione fiscale per importi inferiori alla soglia di punibilità prevista dai delitti tributari, impieghi, sostituisca o trasferisca tale denaro, si avrebbe un vero e

⁸⁶ LUCA TROYER – ALEX INGRASSIA, *Un'imposta evasa al di sotto della soglia di punibilità dei delitti tributari non può costituire oggetto materiale del reato di riciclaggio: un prezioso insegnamento dal tribunale di Como, cit.*, 59.

proprio sovvertimento del sistema, con una proliferazione di contestazioni per fatti dotati di scarso disvalore>>⁸⁷.

In conclusione, non sembrerebbe ammissibile la contestazione del delitto di autoriciclaggio relativo ai proventi (ivi compresi quelli che assumono la forma di risparmio d'imposta) di illeciti tributari sotto-soglia, non integrando tali violazioni di natura fiscale quei delitti non colposi richiesti dall'art. 648-ter1 c.p. e non essendo ammissibile che il diritto penale diventi, travalicando il principio che lo definisce un'*extrema ratio* nell'ambito del sistema sanzionatorio ordinamentale, nonché il principio costituzionale di legalità, uno strumento di contrasto all'evasione fiscale, quand'anche quest'ultima abbia ad oggetto importi ritenuti irrilevanti dalla legge stessa.

3.4. Il reato di sottrazione fraudolenta al pagamento dell'imposta: la premonizione di un autoriciclaggio da reato tributario.

L'art. 11, comma 1, d.lgs. 74/2000, punisce <<con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, al fine di sottrarsi al pagamento di imposte sui redditi o sul valore aggiunto ovvero di interessi o sanzioni amministrative relativi a dette imposte di ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila, aliena simulatamente o compie altri atti fraudolenti sui propri o su altrui beni idonei a rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva.

Se l'ammontare delle imposte, sanzioni ed interessi è superiore ad euro duecentomila si applica la reclusione da un anno a sei anni>>.

⁸⁷ LUCA TROYER – ALEX INGRASSIA, *Un'imposta evasa al di sotto della soglia di punibilità dei delitti tributari non può costituire oggetto materiale del reato di riciclaggio: un prezioso insegnamento dal tribunale di Como, cit.*, 59.

Si è autorevolmente sostenuto⁸⁸ che tale previsione abbia rappresentato <<l'ipotesi classica di autoriciclaggio del provento del reato tributario>>⁸⁹.

In effetti, le condotte tipiche del reato in questione si sostanziano nell'alienazione simulata o nel compimento di altri atti fraudolenti sui beni propri od altrui, presupponendo, evidentemente, la precedente realizzazione di altro reato fiscale, presumibilmente tra quelli di cui al Capo I del Titolo II del decreto stesso, dunque delitti in materia di dichiarazione. A confermare tale assunto sarebbe il richiamo testuale ad una soglia (cinquantamila euro) che coincide con quella prevista dai suddetti delitti. Il medesimo contribuente che ha realizzato il risparmio d'imposta (rendendosi autore di una frode fiscale mediante altri artifici o di un'infedele od omessa dichiarazione), al fine di conseguire o mantenere il vantaggio, fraudolentemente occulta il bene, ostacolando l'identificazione della sua provenienza illecita, secondo lo schema tipico di quello che è, dal 2014, il delitto di autoriciclaggio.

Occultare il bene che ha il valore equivalente all'importo evaso è l'unica condotta idonea ad ostacolare l'individuazione dell'utilità che il contribuente ha percepito nel risparmiare sull'adempimento degli obblighi contributivi. In altre parole, è stato sostenuto⁹⁰ che l'autoriciclaggio dei proventi derivanti da illeciti tributari si traduce - e non può non tradursi - nel delitto di sottrazione fraudolenta al pagamento dell'imposta.

La prospettiva sin qui descritta si propone come un interessante approfondimento del rapporto, evidentemente, di specialità tra il delitto di cui all'art. 648-ter1 e quello più settoriale di cui all'art. 11 del decreto

⁸⁸ ANTONIO D'AVIRRO - MARCO GIGLIOLI, *cit.*, 145; ma anche ad avviso di ROBERTO CORDEIRO GUERRA, *Reati fiscali e autoriciclaggio*, *cit.*, 329 ss., <<le fattispecie di frode fiscale sono connotate da un'attività fraudolenta e ingannatoria volta per l'appunto ad ostacolare l'accertamento dell'evasione, sicché è probabile che quell'attività di occultamento in cui si sostanzia il riciclaggio si inserisca già geneticamente nella struttura del delitto tributari>>. Invero, quest'ultimo ritiene che un nucleo di disvalore analogo alla fattispecie di autoriciclaggio lo abbia anche il reato di "Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici" di cui all'art. 3, nonché di "Dichiarazione infedele" di cui all'art. 4 del decreto n. 74.

⁸⁹ ANTONIO D'AVIRRO - MARCO GIGLIOLI, *cit.*, 146.

⁹⁰ ANTONIO D'AVIRRO - MARCO GIGLIOLI, *cit.*, 146.

delegato del 2000. Sembra, tuttavia, imprescindibile compiere talune precisazioni.

La fattispecie di autoriciclaggio punisce la contaminazione del sistema economico, che avviene attraverso la fuoriuscita, dal patrimonio del reo, dei proventi illecitamente acquisiti e la loro immissione nel circuito dell'economia nazionale, ma anche internazionale.

Le condotte di impiego, trasferimento e sostituzione, infatti, non sono artifici, né si sostanziano in atti simulati; sono comportamenti produttivi di effetti reali e che hanno come obiettivo, oltre quello di impedire concretamente l'individuazione delle origini delittuose della ricchezza che ne costituisce oggetto materiale, anche quello di accrescere, potenzialmente, il potere di acquisto del reo, il quale si adopera a tal fine svolgendo, attraverso i capitali di illecita provenienza, attività imprenditoriali, speculative o professionali.

La fattispecie di sottrazione fraudolenta al pagamento dell'imposta è qualificata da un dolo specifico, che caratterizza la maggioranza dei reati tributari e che identifica il bene giuridico tutelato dalla disposizione, tale essendo sostanzialmente il corretto adempimento degli obblighi contributivi *ex art. 53 Cost.* Si tratta di un reato di pericolo concreto⁹¹, alla stregua del delitto di autoriciclaggio, non dovendosi, dunque, ritenere necessario essere in corso una procedura di riscossione, ritenendosi, piuttosto, sufficiente che la condotta sia stata idonea a neutralizzare una futura ed eventuale riscossione coattiva.

Ciò che segna il discrimine tra le condotte tipizzate dalle due norme⁹² è la natura simulata o, comunque, artificiosa di quelle che integrano il reato di sottrazione fraudolenta, da un lato; le quali condotte provocano

⁹¹ Cass. pen., Sez. V, 10.01.2007, n. 7916; Cass. pen., Sez. III, 06.03.2008, n. 14720; Cass. pen., Sez. III, 18.05.2011, n. 36290; Cass. pen., Sez. III, 22.11.2012 n. 45730.

⁹² È stato, infatti, correttamente evidenziato da ROBERTO CORDEIRO GUERRA, *Reati fiscali e autoriciclaggio*, cit., 322, che «precedentemente, in forza della clausola di esclusione (“Fuori dei casi di concorso nel reato”) contenuta nell' incipit degli artt. 648-*bis* (riciclaggio) e 648-*ter* (reimpiego) c.p., l'autore del delitto presupposto (e.g. infedele dichiarazione *ex art. 4, d.lgs. n. 74/2000*) non incorreva nel reato di riciclaggio e reimpiego anche laddove integrasse le condotte descritte in tali articoli, ossia il trasferimento o il reimpiego di denaro o altra utilità proveniente da un delitto non colposo.

solo un apparente flusso verso l'esterno o, comunque, l'irreperibilità, di una certa ricchezza dal patrimonio del contribuente.

Dall'altro, al contrario, l'autoriciclatore compie atti del tutto voluti e produttivi di effetti, volti ad ostacolare il lavoro di indagine degli organi inquirenti, ma che, nel contempo, inquinano realmente l'economia, introducendo nel sistema monetario, o comunque nel mercato, capitali o beni di illecita provenienza e facendo, piuttosto, transitare nel proprio patrimonio ricchezza "pulita", per effetto di un procedimento tutt'altro che apparente.

A conferma di tale conclusione si evidenzia come l'art. 648-ter¹ non abbia incluso tra le condotte tipiche le "altre operazioni" idonee ad ostacolare l'identificazione della provenienza delittuosa dell'oggetto materiale delle stesse, che figurano, invece, all'art. 648-bis. Tale clausola residuale avrebbe, infatti, eventualmente consentito di includere nell'ambito delle condotte che possono integrare il delitto anche il compimento di atti simulati o, comunque, artificiosi.

È questo il nocciolo duro del fenomeno di *laundering*, estraneo al fatto reato di cui all'art. 11 del più volte citato decreto.

3.5. La *voluntary disclosure*.

Allo scopo di favorire l'emersione dei capitali detenuti all'estero⁹³, l'art. 1, l. 15 dicembre 2014, n. 186, ha introdotto all'art. 5-*quinquies*, della l. 4 agosto 1990, n. 227⁹⁴, la procedura di "collaborazione volontaria" (c.d. *voluntary disclosure*), internazionale (art. 1, comma 1) e nazionale (art. 1, commi 2, 3 e 4). Gli aspetti procedurali dell'istituto sono disciplinati dai successivi commi dell'art. 1 e dall'art. 2 del medesimo provvedimento legislativo, contenuti trasposti, poi, nell'art. 5-*quater* della legge del 1990.

La procedura in esame consente all'erario di ottenere l'adempimento da parte del contribuente dei debiti fiscali che quest'ultimo ha maturato in

⁹³ ROSA MARIA VADALÀ, *L'autoriciclaggio e la soluzione italiana nella recente riforma*, cit., 721, la quale aggiunge <<nonché di potenziamento della lotta all'evasione fiscale>>.

⁹⁴ Tale atto normativo ha convertito il d.l. n. 167/1990.

relazione alle violazioni degli obblighi dichiarativi *ex art. 4, comma 1, d.l. 167/1990*⁹⁵, nonché in materia di imposte sui redditi (IRPEF e IRES) e relative addizionali, di imposte sostitutive, di imposta regionale sulle attività produttive (IRAP), di imposta sul valore aggiunto (IVA) ed, infine, degli obblighi dichiarativi dei sostituti d'imposta, commesse fino al 30 settembre 2014. Si attiva su istanza di parte e <<prevede che, sulla base della relazione e della documentazione presentate dal contribuente, l'Agenzia delle Entrate ridetermini la base imponibile e quantifichi l'ammontare del versamento dovuto, che dovrà essere eseguito entro termini tassativi>>⁹⁶.

Il contribuente, oltre a poter regolarizzare la propria posizione fiscale, ottiene una riduzione delle sanzioni tributarie e, ciò che più interessa ai fini del presente lavoro, la non punibilità dei delitti di cui agli artt. 2, 3, 4, 5, 10-*bis* e 10-*ter* del d.lg. n. 74 del 2000, dei delitti di riciclaggio (art. 648-*bis* c.p.), impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-*ter* c.p.), nonché dei fatti di autoriciclaggio (art. 648-*ter*1 c.p.), se commessi, questi ultimi, fino al 30 settembre 2015⁹⁷ (termine ultimo per richiedere l'accesso alla *voluntary disclosure*) e se commessi in relazione ai delitti tributari per i quali l'esito positivo della procedura in commento escluda la punibilità, sempre nei limiti delle attività oggetto di collaborazione volontaria⁹⁸.

Il termine ultimo consentito per attivare la procedura, come è stato autorevolmente segnalato⁹⁹, non costituisce una condizione sospensiva dell'operatività della fattispecie di cui all'art. 648-*ter*1. c.p., con la

⁹⁵ Convertito, con modificazioni, dalla l. 4 agosto 1990, n. 227

⁹⁶ MARCO GROTTI, *Aspetti penali della voluntary disclosure*, in *Cass. pen.*, 6, 2015, 2152.

⁹⁷ Così l'art. 5-*octies*, comma 2, lett. d), l. n. 227/1990, il quale dispone che <<le condotte previste dall'articolo 648-*ter*1 del codice penale non sono punibili se commesse in relazione ai delitti previsti dal presente decreto all'articolo 5-*quinquies*, comma 1, lettera a), sino alla data del versamento della prima o unica rata>>.

⁹⁸ Si precisa, inoltre, che la richiesta di accesso alla collaborazione volontaria non può essere presentata più di una volta: il contribuente non potrà beneficiare dell'esenzione penale per quelle condotte riguardanti le attività finanziarie o patrimoniali che egli ometta di menzionare nella prima ed unica richiesta di accesso alla procedura.

⁹⁹ ALEX INGRASSIA, *Le (caledoscopiche) ricadute penalistiche della procedura di voluntary disclosure: causa sopravvenuta di non punibilità, autodenuncia e condotta penalmente rilevante*, in *Dir. pen. cont.*, 2, 2015, 132.

conseguenza che nei confronti di chi in astratto può aderire alla procedura di collaborazione volontaria non può instaurarsi un procedimento penale fino al termine ultimo di accesso all'istituto, trattandosi, piuttosto, di una causa sopravvenuta di non punibilità, dovendo, dunque, essere intesa nel senso che, ove si sia avviata una procedura di collaborazione volontaria e questa si sia conclusa con esito positivo, i fatti di *self-laundering* commessi sino a quella data divengono non punibili.

Ai sensi dell'art. 1, comma 5, della medesima legge n. 184, tale causa di non punibilità si estende a tutti gli eventuali concorrenti nel reato¹⁰⁰. Quanto agli effetti dell'adesione alla procedura della quale si discorre, essa ha, sotto un profilo fiscale, efficacia di dichiarazione di residenza fiscale e, per i periodi d'imposta ancora soggetti ad accertamento tributario¹⁰¹, di confessione; agli effetti penali, invece, trattasi di un'autodenuncia. È segnatamente su quest'ultima valenza che ci si soffermerà nel prosieguo del paragrafo.

Ai sensi dell'art. 5-*quater*, comma 3, del d.l. n. 167 del 1990, <<l'Agenzia delle Entrate comunica all'autorità giudiziaria competente la conclusione della procedura di collaborazione volontaria, per l'utilizzo dell'informazione ai fini di quanto stabilito all'articolo 5-*quinqüies*, comma 1, lettere a) e b)>>.

Un'osservazione a carattere pratico sembrerebbe consentire di affermare che non sia affatto inverosimile ritenere che l'Agenzia delle Entrate trasmetterà alla Procura competente la documentazione prodotta e direttamente consegnata all'amministrazione tributaria dal contribuente, <<idonea a disvelare le modalità con le quali i redditi sono

¹⁰⁰ Invero, l'estensione opera anche sotto un profilo oggettivo, riguardando, oltre che le pene principali previste dalle singole fattispecie incriminatrici, anche le sanzioni accessorie di cui all'art. 12 del d.lgs. 74/2000, nonché la confisca - anche per equivalente - del profitto o del prezzo del reato, prevista dall'art. 648-*quater* c.p., dall'art. 11 della l. 146/2006, se applicabile, oppure dal combinato disposto degli artt. 240 c.p. ed 1, comma 143, della l. 244/2007. Sul punto si rinvia a MARCO GROTTA, *Aspetti penali della voluntary disclosure*, cit., 2152.

¹⁰¹ VITTORIO EMANUELE FALSITTA, *Spunti per una riflessione sulla collaborazione volontaria*, in *Ind. pen.*, 2014, 220 ritiene si tratti di una dichiarazione di scienza, resa spontaneamente, relativa alla costituzione ed alle vicende di un patrimonio detenuto in violazione di legge, dal quale si instaurerà un procedimento per accertare le violazioni medesime.

stati sottratti a tassazione ed acquisirà la prova documentale dell'illecito penale eventualmente commesso senza dover svolgere alcuna attività investigativa (men che meno all'estero)>>¹⁰².

L'obbligo di comunicazione, si ritiene¹⁰³, sorga esclusivamente in relazione ai procedimenti di *voluntary disclosure* le cui richieste di accesso siano state accolte e dai quali siano emersi indizi della commissione di uno dei reati ricompresi nel campo operativo dalla causa di non punibilità.

In sintesi, ci si vuole soffermare sulla violazione del principio del *nemo tenetur se detegere* che in astratto potrebbe concretizzarsi ove si considerasse tale procedura un *escamotage* per far pervenire all'autorità giudiziaria la documentazione prodotta dal contribuente stesso, il quale, oltre all'effetto desiderato di una regolarizzazione della sua posizione debitoria nei confronti dell'Erario, ottiene anche il non auspicabile effetto di autodenunciare i suoi illeciti, non essendo, tuttavia, automatico che i reati commessi, dei quali si venga a conoscenza da parte degli organi inquirenti, siano anche coperti dall'operatività della causa di non punibilità.

In tale prospettiva, è, tuttavia, opportuno precisare che il principio in forza del quale nessuno è tenuto ad autoincriminarsi ha natura segnatamente processuale (art. 63 c.p.p.), e non sostanziale. Non sembrerebbe, pertanto, essere invocabile in questo contesto al fine di contestare la legittimità della disciplina in esame ove quest'ultima diviene pretesto di cooperazione tra l'Amministrazione finanziaria e l'autorità giudiziaria in danno del contribuente che si renda collaborativo.

¹⁰² MARCO GROTTI, *Aspetti penali della voluntary disclosure*, cit., 2152; VITTORIO EMANUELE FALSITTA, *Istituto innovativo non assimilabile ad un condono*, in *Guida al diritto*, 4, 2015, 30, in questi termini: <<non più l'Agenzia *motu proprio*, ma il medesimo contribuente, che ravveduto, offre d'impulso e spontaneamente il fatto ai poteri conoscitivi officiosi, in tutte le parti di cui si compone, quantitative e qualitative>>.

¹⁰³ VITTORIO EMANUELE FALSITTA, *Istituto innovativo non assimilabile ad un condono*, cit., 30; contra ALEX INGRASSIA, cit., 132.

È stato, inoltre, evidenziato che tale principio «fa divieto allo Stato di obbligare un cittadino ad affermare la propria responsabilità, ma non impedisce la repressione di reati che il cittadino stesso disveli di aver commesso»¹⁰⁴.

Taluno¹⁰⁵ ha manifestato una radicale avversione alla possibilità appena prospettata asserendo che allorquando l'oggetto materiale di un fatto di autoriciclaggio si sostanzia nei proventi di delitti diversi da quelli coperti dalla l. 186/2014, l'esito positivo della collaborazione volontaria non potrà in alcun modo incidere sulla responsabilità penale per tali fatti, essendo inaccettabile che l'accesso alla procedura si traduca in un'autodenuncia.

In taluni casi, la stessa procedura di collaborazione volontaria potrebbe integrare gli estremi del fatto di riciclaggio, se posta in essere al fine di ostacolare l'identificazione della provenienza illecita dei beni che ne costituiscono l'oggetto materiale. Si pensi all'ipotesi in cui il collaborante occulti o dissimuli la provenienza delittuosa dei beni oggetto di *voluntary disclosure*, ovvero al caso in cui «colui al quale siano stati fittiziamente intestati denaro o altre utilità provenienti da delitto doloso, acceda alla *voluntary disclosure* personalmente, al fine di dare un'ulteriore apparenza di legalità a tali proventi illeciti. In tali evenienze, stante l'impossibilità di stabilire un rapporto di specialità tra il delitto di cui all'art. 648 bis c.p. e quello tipizzato nella l. 186/2014 si verterà in un caso di concorso formale di reati»¹⁰⁶.

Si rileva, infine, che in una Circolare del Ministero dell'Economia e Finanze¹⁰⁷ è stato chiarito che, sebbene la normativa in materia di *voluntary disclosure* non contenga menzione alcuna della disciplina

¹⁰⁴ MARCO GROTTA, *Aspetti penali della voluntary disclosure*, cit., 2152. Sul tema si veda anche DAVIDE TASSINARI, *Nemo tenetur se detergere. La libertà dalle autoincriminazioni nella struttura del reato*, Bologna, 2013, 348 ss.

¹⁰⁵ ALEX INGRASSIA, *Le (caleidoscopiche) ricadute penalistiche della procedura di voluntary disclosure: causa sopravvenuta di non punibilità, autodenuncia e condotta penalmente rilevante*, cit., 132.

¹⁰⁶ ALEX INGRASSIA, *Le (caleidoscopiche) ricadute penalistiche della procedura di voluntary disclosure: causa sopravvenuta di non punibilità, autodenuncia e condotta penalmente rilevante*, cit., 140.

¹⁰⁷ La circolare n. 109560 del 9 gennaio 2015.

antiriciclaggio di cui al d.lgs. 231/2007 permane in capo al professionista l'obbligo di adeguata verifica della clientela, di registrazione delle informazioni acquisite e di segnalazione di eventuali operazioni sospette. Quest'ultimo non si applica nell'ipotesi in cui il professionista sia limitato al compimento di un'istruttoria preventiva volta alla valutazione circa l'opportunità, per il suo assistito, di accedere o meno alla procedura di *voluntary disclosure*, non sussistendo, dunque, gli obblighi antiriciclaggio quando il richiedente non proceda al conferimento dell'incarico. Tali obblighi, infatti, scattano solo quando il professionista abbia davanti a sé un “cliente” ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. d) del d.lg. n. 231 del 2007, ovvero <<al momento in cui si concretizza, con il conferimento dell'incarico al professionista, il rapporto tra quest'ultimo e il soggetto al quale sarà resa la prestazione professionale>>. Potrebbe, tuttavia, accadere che l'incarico che il cliente conferisce al professionista sia proprio quello di esaminare la sua situazione concreta e di prospettargli tutte le conseguenze, favorevoli o pregiudizievoli che possono eventualmente prodursi nel caso di adesione alla procedura di “collaborazione volontaria”. Per ciò stesso, già in questa fase il contribuente si dovrebbe ritenere “cliente” del professionista.

Infine, si precisa che la non punibilità che consegue dal buon esito della procedura di collaborazione ha natura eccezionale, dunque, non è suscettibile di applicazione alogica. Per questo motivo si ritiene che l'ente continui a rispondere dell'illecito amministrativo previsto dall'art. 25-*octies* del d.lgs. 231/2001 (del quale si discorrerà nel prossimo capitolo) <<nel caso in cui il soggetto che lo rappresenta abbia aderito alla procedura di collaborazione volontaria e dunque abbia beneficiato – per quanto riguarda i reati di cui agli artt. 648-*bis* e 648-*ter* c.p. – della causa di non punibilità>>¹⁰⁸ in nome e per conto propri.

Al contrario, se la procedura venga avviata da un ente, potranno beneficiare della causa di non punibilità anche coloro i quali abbiano

¹⁰⁸ MARCO GROTTI, *Aspetti penali della voluntary disclosure*, cit., 2152.

agito in veste di rappresentante del medesimo, operando così l'estensione soggettiva della causa di non punibilità.

Sembrerebbe potersi concludere la, seppur concentrata, analisi dell'istituto confermandone una funzionalità effettiva sotto il profilo fiscale, garantendo al Fisco un'ulteriore opportunità, una strada alternativa, per vedere il proprio credito soddisfatto e al contribuente una *chance* per regolarizzare la sua posizione contributiva.

Sotto il profilo penale, sebbene il legislatore abbia dimostrato di aver adottato le necessarie cautele, al fine di, se non evitare, quantomeno, contenere il rischio che questo strumento si presti ad abusi, prevedendo un *numerus clausus* di reati in relazione ai quali il reo collaborativo possa ottenere l'impunità¹⁰⁹, si potrebbe, tuttavia, ritenere che tale novero di reati non tenga conto delle dovute distinzioni tra le singole fattispecie. Si evidenzia, infatti, che concedere l'impunità per un fatto di sostituzione o trasferimento di ricchezza da altri illecitamente prodotta o carpiata, sia ben diverso dal riconoscere il medesimo vantaggio a colui il quale abbia investito la medesima in attività produttive o speculative, infiltrando il circuito economico-finanziario di capitali inquinanti e, conseguentemente, avendo confuso e consolidato nel proprio – ed, indirettamente, anche nell'altrui – patrimonio denaro e/o altre utilità di provenienza delittuosa. Il ravvedimento del reo non sembrerebbe, in tal caso, sufficiente a compensare il danno arrecato alla concorrenza ed all'economia ampiamente intesa.

Tuttavia, in una prospettiva ottimistica e propositiva, si potrebbe auspicare che l'incriminazione dell'autoriciclaggio potrebbe rivelarsi un interessante incentivo ad una più diffusa attivazione della procedura di collaborazione volontaria: il contribuente infedele potrebbe, infatti, essere dissuaso dall'idea di compiere condotte di occultamento e di

¹⁰⁹ ALEX INGRASSIA, *Le (caleidoscopiche) ricadute penalistiche della procedura di voluntary disclosure: causa sopravvenuta di non punibilità, autodenucia e condotta penalmente rilevante, cit.*, 141 s.

furtiva movimentazione di ricchezza illecitamente acquisita o prodotta, le quali potrebbero comportargli la contestazione di tale delitto¹¹⁰.

Ad ogni modo, la disciplina relativa alla *voluntary disclosure* ha incontrovertibilmente sradicato le perplessità legate all' idoneità dei reati tributari ad integrare presupposto illecito dei fatti di autoriciclaggio, garantendo l'impunità a coloro che richiedano l'accesso alla procedura avendo posto in essere condotte di impiego, trasferimento o sostituzione di proventi derivanti da un precedente illecito fiscale¹¹¹.

3.6. Cyber-laundering. Profili fenomenologici.

Per ragioni di completezza espositiva, si ritiene opportuno dedicare dei – seppur brevi - cenni mirati ad un tema di particolare attualità: il c.d. riciclaggio elettronico (o virtuale).

Negli anni i luoghi nell'ambito dei quali trovano configurazione episodi legati al riciclaggio sono diventati sempre più sovente non definibili *stricto sensu* finanziari, quanto piuttosto aree ascrivibili alla *net economy*, la quale ha dato vita al fenomeno del c.d. *cyber-laundering*¹¹².

¹¹⁰ Sull'efficacia deterrente dell'introduzione dell'autoriciclaggio nei confronti dell'evasione fiscale, si veda ANNA MARIA MAUGERI, *La lotta all'evasione fiscale tra confisca di prevenzione di prevenzione e autoriciclaggio*, cit., 224 s.

¹¹¹ DANIELE PIVA, *Il volto oscuro dell'autoriciclaggio: la fine di privilegi o la violazione di principi?*, in *La responsabilità amministrativa delle società e degli enti*, cit., 64, testualmente <<la nuova fattispecie appare invece l'occasione giusta per sciogliere definitivamente il dubbio circa la possibilità che il mero risparmio d'imposta derivante da illecito tributario (ove si superino le relative soglie di punibilità eventualmente previste) costituisca oggetto materiale della condotta di (auto)riciclaggio o reimpiego, [...] come, del resto, sembra aver ormai ammesso lo stesso legislatore italiano, laddove ha ritenuto di escludere la punibilità stabilita dal nuovo art. 5-*quinquies*, comma 1, lett. b), e 3, d.l. 167/1990 (inserito dall'art. 1, comma 1, della stessa l. 186/2014) limitatamente alle attività oggetto di collaborazione volontaria commesse sino alla data del 30 settembre 2015>>.

¹¹² VITTORIO MANES, *Il riciclaggio dei proventi illeciti: teoria e prassi dell'intervento penale*, in *Riv. trim. dir. pen. econ.*, 2004, 59. Sul tema, si veda SIMONA MULINARI, *Cyberlaundering: riciclaggio di capitali, finanziamento del terrorismo e crimine organizzato nell'era digitale*, Milano, 2003. Si rinvia, sul punto, anche a *La configurazione del reato di riciclaggio* – Giappichelli stralci, 2010, reperibile su www.giappichelli.it, nel quale correttamente si osserva che <<le opportunità di riciclare i proventi derivanti da attività illecite sono state favorite, inoltre, dalla crescita imponente di *Internet* come il mezzo di comunicazione/scambio più veloce e diffuso del mondo [...] conseguenza inevitabile e connessa con le caratteristiche proprie di questo mezzo di comunicazione, fra le quali: l'anonimato delle controparti della transazione; la rapidità con cui questa viene eseguita; la connessione virtuale – ma valida a tutti gli effetti – anche fra parti residenti in opposti punti del globo, in modo da sfuggire al controllo delle Autorità di polizia. Queste caratteristiche, inoltre, non riguardano solo la fase di conclusione dell'accordo negoziale ma anche, e soprattutto, la fase della regolarizzazione monetaria>>;

Gli operatori preposti in varie forme al contrasto del fenomeno in esame si stanno - ormai da decenni - confrontando con uno scenario decisamente più intricato.

Il fenomeno si manifesta in molteplici e variegate forme: la tradizionale e più semplice prevede che una serie di soggetti residenti in Italia, comunicando le proprie coordinate bancarie a soggetti operanti all'estero, tramite disposizioni *online*, ottengano da questi ultimi mediante bonifico somme di diverso importo su tali conti (tali somme pervengono ai soggetti operanti all'estero attraverso trasferimenti, ad esempio, *Western Union* e/o *Money Gram* disposti dagli stessi soggetti italiani o da loro complici, prestanome o fiduciari). I soggetti italiani, una volta ottenuta la disponibilità della somma di denaro (che deriva quasi sempre da un'attività illecita compiuta sul territorio nazionale, la quale, per sua stessa natura, genera una grossa quantità di contante) sul proprio conto, provvedono a prelevarla in contanti servendosi degli sportelli bancomat oppure a predisporre pagamenti a fronte di transazioni lecite (ad esempio, per acquisti immobiliari).

Altra dinamica di *cyber-laundering*, molto diffusa nella prassi, si sostanzia nello stabilimento della sede legale e/o finanziaria di una certa attività economica nei c.d. paradisi fiscali o nell'impiego di denaro o beni in attività finanziarie attraverso e/o presso banche ed aziende *offshore*¹¹³. Lo spostamento dei capitali avviene attraverso piattaforme elettroniche, allo scopo di minimizzare i rischi di tracciabilità delle operazioni e di identificazione degli agenti, potendo, nel contempo, il titolare della gestione, nel prosieguo dell'esercizio dell'attività, avvantaggiarsi del regime tributario favorevole dei paesi a fiscalità privilegiata.

Già il Rapporto annuale GAFI del 1998-1999 aveva segnalato l'emergenza, evidenziando, con riferimento all'area dei Caraibi¹¹⁴, che

ma anche STEFANO SCREPANTI, *Riflessi operativi di Internet*, in *Riv. della Guardia di Finanza*, 1999, 1439 s.

¹¹³ ALESSANDRO SIGISMONDI, *Cyberlaundering: la minaccia del riciclaggio di denaro "sporco" online*, su www.alesigismondi.it, 10 dicembre 2010.

¹¹⁴ In relazione alla quale è stata istituita la *Caribbean Financial Action Task Force* (CFATF).

dal 1997 <<CFATF has undertaken an assessment of laundering as it occurs in international financial transactions conducted in both domestic and offshore financial institutions, and also the emerging cyberspace technologies. It is most encouraging to see that CFATF will organise a typologies conference on the vulnerabilities of free trade zones to money laundering activity. CFATF plans to use the conference, which will be held in Port of Spain during March 2000, to develop a model free zone compliance programme and code of conduct>>¹¹⁵.

È stato osservato che <<il corporate e l'home banking hanno portato i tradizionali sportelli sulle scrivanie degli uffici e delle case, consentendo a operatori non bancari di immettere denaro nel circuito creditizio, di effettuare pagamenti, di movimentare capitali. I milioni di agenzie e filiali si sono centuplicati perché ogni presa telefonica può consentire ad un piccolo computer di entrare in rete e - magari per pochi minuti - trasformarsi in una postazione bancaria>>¹¹⁶.

Dall'11 gennaio 2013, allo scopo di presidiare ed arginare il fenomeno, è stato istituito e reso operativo lo *European Cybercrime Centre* (c.d. EC3): con sede all'Aja, accolto nella medesima struttura dell'Europol, ogni anno il Centro pubblica un *report (Internet Organised Crime Threat Assessment, IOCTA)* con il quale aggiorna i <<key findings and emerging threats and developments in cybercrime>>¹¹⁷.

Il 24 gennaio 2013 è stato emanato dal Presidente del Consiglio dei Ministri un decreto che ha attribuito un ruolo centrale al Comitato interministeriale per la sicurezza della Repubblica (CISR)¹¹⁸, il quale, tra l'altro, esercita l'alta sorveglianza sull'attuazione del Piano nazionale per la sicurezza dello spazio cibernetico¹¹⁹; elabora gli indirizzi generali

¹¹⁵ Alla pagina 21 del documento, consultabile su www.fatf-gafi.org.

¹¹⁶ Cfr. UMBERTO RAPETTO, *Cyberlaundering - Il riciclaggio del terzo millennio*, su gnosis.aisi.gov.it.

¹¹⁷ www.europol.europa.eu

¹¹⁸ Ai sensi del D.P.C.M., altri fondamentali organismi sono: il Dipartimento delle informazioni per la sicurezza (DIS); le Agenzie informazioni e sicurezza (quella interna e quella esterna) e il Nucleo interministeriale situazione e pianificazione (NISIP).

¹¹⁹ Si veda art. 4, comma 1, lett. e), del D.P.C.M.

e gli obiettivi fondamentali in materia di protezione cibernetica e di sicurezza informatica nazionali, da perseguire nel quadro della politica dell'informazione per la sicurezza, da parte degli organismi posti a presidio della stessa, ciascuno per i profili di rispettiva competenza¹²⁰; formula le proposte di intervento normativo ed organizzativo ritenute necessarie al fine del potenziamento delle misure di prevenzione e di risposta alla minaccia cibernetica e quelle per la gestione delle crisi¹²¹.

L'art. 11 del decreto dispone che <<gli operatori privati che forniscono reti pubbliche di comunicazione o servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico, quelli che gestiscono infrastrutture critiche di rilievo nazionale ed europeo, il cui funzionamento è condizionato dall'operatività di sistemi informatici e telematici [...] comunicano al Nucleo per la sicurezza cibernetica, anche per il tramite dei soggetti istituzionalmente competenti a ricevere le relative comunicazioni; [...] forniscono informazioni agli organismi di informazione per la sicurezza e consentono ad essi l'accesso alle banche dati d'interesse ai fini della sicurezza cibernetica di rispettiva pertinenza>>.

Recenti stime hanno dato atto del fatto che ogni anno i profitti illeciti oggetto di *cyber-laundering* ammontano a 200miliardi di dollari americani¹²², equivalente al 10% dei 2triloni della medesima valuta complessivamente calcolati come importo annualmente riciclato¹²³.

Si tratta di cifre allarmanti che si prevede aumenteranno sino al 2020 con l'esponenziale espansione delle economie c.d. "cashless"¹²⁴.

La vera rivoluzione offerta da *Internet*, infatti, si rileva nel campo dei sistemi di pagamento, con l'introduzione del "denaro elettronico" e della "moneta virtuale": nuovi strumenti di liquidità che si

¹²⁰ Così l'art. 4, comma 1, lett. g), del D.P.C.M.

¹²¹ Cfr. art. 4, comma 1, lett. i), del D.P.C.M.

¹²² Dato rinvenuto su www.bromium.com, 16 marzo 2018.

¹²³ Dato rinvenuto sul sito dell'UNODC (*United Nations Office on Drugs and Crime*), su www.unodc.org.

¹²⁴ MATTHA BUSBY, *Cyberlaundering: from ghost Uber rides to gibberish on Amazon*, su www.theguardian.com, 17 maggio 2018.

caratterizzano in particolare per il mancato supporto cartaceo (strumenti c.d. dematerializzati), per l'anonimato garantito e per la notevole velocità di circolazione dei capitali da essi rappresentati¹²⁵.

Tra le numerose tipologie di valuta virtuale, la più diffusa e nota è il *Bitcoin*¹²⁶.

Le valute virtuali sono progettate in modo da conservare le principali peculiarità della moneta convenzionale, tali essendo la convertibilità, la trasferibilità, l'anonimato, il basso livello di rischio. Allo stesso tempo, però, esse godono di una migliore flessibilità e minori costi di transazione.

Il sacrificio è a discapito, evidentemente, del *paper trail*¹²⁷ e, dunque, delle autorità inquirenti, le quali dovranno operare un notevole sforzo in fase di indagini e di accertamento per poter individuare la provenienza di un certo bene e/o capitale e verificare la relazione tra riciclatore ed attività illecita.

¹²⁵ Con comunicato stampa n. 22 del 2 febbraio 2018, il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha reso noto l'avvio della consultazione pubblica sullo schema di decreto relativo al censimento del fenomeno delle valute virtuali. Il decreto ministeriale del 31 gennaio 2018 stabilisce che i prestatori di servizi relativi all'utilizzo di valuta virtuale (per tali intendendosi, ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. b) del decreto, ogni persona fisica o giuridica che fornisce a terzi, a titolo professionale, servizi funzionali all'utilizzo, allo scambio, alla conservazione di valuta virtuale e alla loro conversione da ovvero in valute aventi corso legale), compresi gli operatori commerciali che accettano valuta virtuale quale corrispettivo di qualsivoglia prestazione avente ad oggetto beni, servizi o altre utilità, oltre a dover procedere all'iscrizione nella sezione speciale del registro pubblico informatizzato, istituito presso l'OAM (l'organismo per la gestione degli elenchi degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi), ai sensi dell'articolo 17-bis, del decreto legislativo decreto legislativo 13 agosto 2010, n.141 e successive modificazioni, siano tenuti a darne comunicazione al Ministero dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'art. 3 del D.M.

¹²⁶ Lanciata nel 2009, il *Bitcoin* è stata la prima moneta virtuale convertibile decentrata, dunque, non emessa da una banca centrale o da un'autorità pubblica e la prima "cripto valuta", come ricordato dal generale Stefano Screpanti, capo del III reparto operazioni del comando generale della Guardia di Finanza, il 27 aprile 2016, davanti alla Commissione finanze della Camera. Quest'ultimo ha, inoltre, evidenziato che <<gli operatori che offrono questo servizio non figurano tra i destinatari della normativa antiriciclaggio non essendo quindi tenuti all'osservanza degli obblighi di adeguata verifica della clientela, registrazione dei dati e segnalazioni di operazioni sospette>>. Si rinvia all'articolo di ROBERTO GALULLO - ANGELO MINCUZZI, *Bitcoin, il riciclaggio invisibile di mafie e terrorismo internazionale*, su www.ilsole24ore.com, 7 febbraio 2017.

¹²⁷ Le operazioni più comunemente usate per coprire il trasferimento di somme a scopo di riciclaggio sono le false fatturazioni; il *loan back*, mediante il quale un soggetto giuridico si indebita e acquisisce liquidità, rilasciando le garanzie richieste grazie all'intervento di un'istituzione bancaria o finanziaria estera depositaria dei fondi di origine illecita; e quando il debito non viene onorato, l'erogatore del finanziamento escute la garanzia e la soluzione avviene mediante l'utilizzo dei fondi di provenienza illecita e il *commingling*, cioè la confusione di fondi illeciti con fondi leciti.

Elemento ulteriore di preferibilità della rete e degli strumenti telematici al fine di realizzare fatti di riciclaggio è senz'altro la scarsa incisività dell'ordinamento penale in materia di reati informatici. Tuttavia, non è facile limitare l'accesso ai siti che offrono servizi funzionali ad operazioni di ripulitura, in quanto spesso gli intermediari che li prestano adducono ragioni di *privacy* degli utenti e, generalmente, collocano le loro società in Paesi che adottano in merito una legislazione particolarmente flessibile.

Per tale motivo, gli Stati cooperano al fine di massimizzare l'efficacia dei presidi, attraverso uno scambio di informazioni tra organismi operativi e tra organismi di *intelligence*¹²⁸.

Ad ogni modo, dati incoraggianti sono emersi dal Rapporto Dettagliato di Valutazione (*Detailed Assessment Report*)¹²⁹ del Fondo Monetario Internazionale, del febbraio 2016, dal quale è risultato che in Italia le misure antiriciclaggio e di lotta al finanziamento del terrorismo e, in generale, il sistema normativo e l'evoluzione dei presidi di prevenzione e di contrasto sono <<sofisticati e maturi>>¹³⁰, in linea con gli *standard* internazionali del GAFI.

In particolare, la previsione di adempimenti rafforzati per la verifica dell'identità delle "persone politicamente esposte" (c.d. *PEPs*) nonché l'imposizione da parte di Banca d'Italia agli intermediari finanziari di adottare particolari cautele (c.d. verifica rafforzata) anche nei confronti dei soggetti residenti sul territorio nazionale costituiscono elementi particolarmente significativi ai fini della prevenzione alla corruzione, avendo rappresentato anche un'intuitiva anticipazione delle previsioni poi incluse nella quarta Direttiva Antiriciclaggio.

¹²⁸ Cfr. MARIO DRAGHI, *L'azione di prevenzione e contrasto del riciclaggio*, nella testimonianza dinanzi alla Commissione parlamentare d'inchiesta sul fenomeno della mafia e sulle altre associazioni criminali anche straniere, 22 luglio 2009; ma anche Umberto Di Nuzzo, *Economia criminale e nuove prospettive di sicurezza finanziaria*, in *Riv. della Guardia di Finanza*, 3, 2002, 1037.

¹²⁹ Consultabile su www.imf.org.

¹³⁰ ASCENSIONATO RAFFAELLO CARNÀ, *La normativa antiriciclaggio nel contrasto dei fenomeni di corruzione e di criminalità d'impresa. Sinergie regolatorie ed integrazioni dei sistemi di controllo*, in *Resp. amm. soc. enti*, 3, 2016, 93.

È opportuno precisare che, ai sensi dell'art. 10, comma 2, lett. g), d.lgs. 231/2007, gli Uffici della P.A. sono destinatari degli obblighi di Segnalazione delle Operazioni Sospette (S.O.S.) all'Unità di Informazione Finanziaria, quando sa, sospetta o ha motivi ragionevoli per ritenere che siano in corso, siano state compiute o tentate operazioni di riciclaggio o di finanziamento al terrorismo.

Con il Decreto del Ministro dell'Interno del 25 settembre 2015, pubblicato sulla GURI il 7 ottobre 2015, sono stati, inoltre, definiti “gli indicatori di anomalia per l'individuazione delle operazioni sospette di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo da parte degli uffici della PA”, allo scopo di ridurre i margini di discrezionalità nella valutazione della potenziale pericolosità delle operazioni.

CAPITOLO IV

L' AUTORICICLAGGIO NEL QUADRO DEL D.LGS. 231/2001

4.1. Cenni introduttivi sulla responsabilità degli enti.

Il d.lgs. 231/2001 recepisce una serie di provvedimenti comunitari ed internazionali¹ che spingono verso una complessiva implementazione della responsabilità penale della persona giuridica², individuando in tale intervento un presupposto necessario ed indefettibile per la lotta alla criminalità economica.

Le disposizioni in esso previste si applicano agli enti dotati di personalità giuridica, alle società ed alle associazioni, anche prive di personalità giuridica (art. 1, comma 2), mentre non si applicano allo Stato, agli enti pubblici territoriali, agli altri enti pubblici non economici

¹ Come si evince dalla legge delega 300/2000, recante "Ratifica ed esecuzione dei seguenti Atti internazionali elaborati in base all'articolo K.3 del Trattato dell'Unione europea: Convenzione sulla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee, fatta a Bruxelles il 26 luglio 1995, del suo primo Protocollo fatto a Dublino il 27 settembre 1996, del Protocollo concernente l'interpretazione in via pregiudiziale, da parte della Corte di Giustizia delle Comunità europee di detta Convenzione, con annessa dichiarazione, fatto a Bruxelles il 29 novembre 1996, nonché della Convenzione relativa alla lotta contro la corruzione nella quale sono coinvolti funzionari delle Comunità europee o degli Stati membri dell'Unione europea, fatta a Bruxelles il 26 maggio 1997 e della Convenzione OCSE sulla lotta alla corruzione di pubblici ufficiali stranieri nelle operazioni economiche internazionali, con annesso, fatta a Parigi il 17 dicembre 1997. Delega al Governo per la disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche e degli enti privi di personalità giuridica".

² L'art. 1 del decreto delegato specifica che il provvedimento normativo disciplina la responsabilità degli enti per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato. In dottrina, GIOVANNI TARTAGLIA POLCINI, *La responsabilità delle banche ex d.lgs. 231/2001 per il delitto di riciclaggio: l'obbligo di formazione professionale e i connessi moduli organizzativi*, in *Resp. amm. soc. enti*, 1, 2011, testualmente <<la responsabilità amministrativa delle società risulta basata su di un titolo autonomo rispetto alla responsabilità penale della persona fisica che ha commesso il reato e si affianca a quest'ultima; alle società sono quindi applicabili, in via diretta ed autonoma, sanzioni di natura sia pecuniaria sia interdittiva, in relazione a reati ascritti a soggetti funzionalmente legati all'ente di volta in volta interessato dalle fattispecie concrete>>. Per approfondimenti sul tema della responsabilità degli enti, si vedano, per tutti, ANGELO CARMONA, *La responsabilità "amministrativa" degli enti: reati presupposto e modelli organizzativi*, in *Resp. amm. soc. enti*, 1, 2006, 199; FILIPPO SGUBBI, *La responsabilità amministrativa degli enti ai sensi del d.lgs. 231/2001: profili penali, civili ed amministrativi*, in *Sanità pubblica e privata*, 2, 2008, 10 ss.; PIERO BURLA - ENRICO CIERI - IVANO MACCANI, *La responsabilità da reato delle società*, Milano, IlSole24Ore, 2009; GIULIO DE SIMONE, *La responsabilità da reato degli enti: natura giuridica e criteri (oggettivi) d'imputazione*, in *Dir. pen. cont.*, 28 ottobre 2012. Più specificamente sulla responsabilità degli enti applicata alla disciplina bancaria, FONDAROLI D., *La responsabilità dell'ente straniero per il reato-presupposto commesso in Italia. Le succursali italiane di banche "estere"*, in *Resp. amm. soc. enti*, 1, 2014, 49.

nonché agli enti che svolgono funzioni di rilievo costituzionale (art. 1, comma 3).

Principio cardine attorno al quale è stata elaborata la disciplina in esame è che l'ente è responsabile per i reati commessi nel suo interesse o a suo vantaggio³ da persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione del medesimo o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso, ovvero ancora da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei predetti soggetti (art. 5, comma 1)⁴; mentre non risponde se le persone menzionate hanno agito nell'interesse esclusivo proprio o di terzi (art. 5, comma 2).

L'art. 8, d.lgs. 231/2001, sancisce, poi, l'autonomia della responsabilità dell'ente, la quale, dunque, sussiste anche qualora l'autore del reato non sia identificato ovvero non sia imputabile, o ancora se il reato si estingua per una causa diversa dall'ammnistia (comma 1).

Nel sistema normativo strutturato dal legislatore nel *decreto 231*, in particolare nell'ambito della sua parte speciale, possono distinguersi

³ Cass. pen., Sez. II, 20.12.2005, n. 3615, ha chiarito che «<il requisito oggettivo che il reato sia commesso nell'interesse o nel vantaggio dell'ente, che l'art. 5, d.lgs. 231/2001 indica quale condizione essenziale per l'applicazione della sanzione, esprime due concetti giuridicamente diversi, potendosi distinguere un interesse "a monte" della società ad una locupletazione – prefigurata, pur se di fatto, eventualmente non più realizzata – rispetto ad un vantaggio obiettivamente conseguito all'esito del reato, perfino se non espressamente diviso "ex ante" dall'agente. È configurabile il vantaggio per l'ente anche nell'ipotesi di successiva distrazione su conti personali dell'amministratore di somme erogate alla società dallo Stato, in quanto il momento realizzativo del profitto coincide con l'accreditamento delle somme alla società: ciò che avviene dopo resta condotta "post factum" che non elide il dato storico del profitto già conseguito dall'ente>>. Si veda anche Cass. pen., Sez. V, 05.06.2013, n. 24559, in occasione della quale il Supremo Consesso ha chiarito che la responsabilità dell'ente non è esclusa qualora l'ente abbia un interesse concorrente a quello dell'agente o degli agenti che, all'ente medesimo collegati da un rapporto organico-funzionale, abbiano commesso il reato presupposto. Sul punto si rinvia anche a Cass. pen., 04.03.2014, n. 10265, nella quale il giudice di legittimità ha affermato che l'interesse dell'autore del reato può coincidere con quello dell'ente, potendo l'agente avere interesse a che l'ente consegua un certo risultato, sussistendo, invero, una responsabilità della persona fisica anche nell'ipotesi in cui, perseguendo il proprio interesse, attraverso la sua condotta, realizzi (ovvero, potrebbe anche solo astrattamente realizzare, non essendo necessario l'effettivo conseguimento del) l'interesse dell'ente.

⁴ ALESSANDRA ROSSI, *Note in prima lettura su responsabilità diretta degli enti ai sensi del d.lgs. 231 del 2001 ed autoriciclaggio: criticità, incertezze, illusioni ed azzardi esegetici*, cit., 126, precisa che la qualifica o la posizione soggettiva inquadrata nell'organizzazione interna dell'ente rileva sia se formale (c.d. "di diritto") che se di fatto (per quanto riguarda i soggetti di cui all'art. 5, lett. a)).

quattro tipologie di reati presupposto⁵: i reati propri della persona giuridica in quanto tale (di cui all'art. 25-ter del decreto), rispetto ai quali le persone fisiche che se ne rendono autori materiali si pongono come meri esecutori; i reati strumentali alla politica d'impresa della persona giuridica (individuati dagli artt. 24-bis e 25), attraverso i quali l'ente persegue una politica strategica che avrebbe potuto realizzarsi anche mediante strategie lecite; i reati connessi alle operatività istituzionali della persona giuridica (art. 25-septies), i quali seguono a scelte di cattiva gestione dei rischi legati alla produzione, svolta in violazione delle norme in materia di sicurezza sul lavoro e tutela della salute; i reati nei quali l'ente funge da mera "copertura" (di cui agli artt. 25-bis, 25-quater, 25-quinquies e 25-octies).

Il delitto di autoriciclaggio si è unito ai reati contenuti nell'art. 25-octies, sebbene taluno⁶ ne abbia sostenuta la più corretta qualificazione in termini di reato strumentale alla politica aziendale, piuttosto che di illecito nella perpetrazione del quale l'ente assuma un ruolo di mera copertura.

Invero, sembrerebbe potersi condividere quest'ultima osservazione anche in riferimento agli altri delitti di cui all'art. 25-octies ed al delitto di finanziamento del terrorismo o di eversione dell'ordine democratico (ex art. 25-quater).

A ben riflettere, infatti, tali delitti descrivono un *modus operandi*, una strategia aziendale adottata dall'ente, nelle persone dei suoi organi gestionali e strategici, i quali, rispetto all'alternativa tra un'amministrazione lecita ed una gestione illecita, hanno optato per quest'ultima.

⁵ ALESSANDRA ROSSI, *Note in prima lettura su responsabilità diretta degli enti ai sensi del d.lgs. 231 del 2001 ed autoriciclaggio: criticità, incertezze, illazioni ed azzardi esegetici*, cit., 126.

⁶ ALESSANDRA ROSSI, *Note in prima lettura su responsabilità diretta degli enti ai sensi del d.lgs. 231 del 2001 ed autoriciclaggio: criticità, incertezze, illazioni ed azzardi esegetici*, cit., 126. Della medesima opinione è STEFANO CAVALLINI, *Giurisprudenza e attualità in materia di diritto penale dell'impresa e responsabilità amministrativa degli enti: trapianto indolore o crisi di rigetto?*, in *Riv. dott. comm.*, 4, 2015, 667.

In effetti, potrebbe ritenersi che, laddove il reato presupposto ed il successivo travisamento delle utilità da esso ricavate siano realizzati (entrambi) nell'interesse od a vantaggio dell'ente, lo schema che ne risulterebbe soddisfatto sarebbe quello tipico del delitto di autoriciclaggio e che l'impresa abbia fatto di tale procedura la propria "politica imprenditoriale".

In quest'ottica, l'istituto giuridico della responsabilità dell'ente sembrerebbe poggiarsi sul piano della "responsabilità collettiva"⁷, imperniata sulla plurisoggettività necessaria, talché l'intento che anima le condotte (rispettivamente, fonte ed investimento ulteriore della ricchezza illecita) appare unitario, riconducibile, pertanto, ad una vera e propria strategia imprenditoriale, quasi parte integrante del *business plan* dell'attività economica.

Sebbene in giurisprudenza e in dottrina non sembrerebbero esservi ormai più dubbi riguardo alla configurabilità del delitto di autoriciclaggio da reati tributari, essendo la locuzione "altre utilità", come si è visto in precedenza⁸, idonea a ricomprendere anche il risparmio di imposta, non appare automatica l'estensione della medesima conclusione nel quadro della responsabilità amministrativa degli enti, considerato che gli illeciti fiscali risultano, ad oggi, esclusi dal <<perimetro di parte speciale del d.lgs. 231/2001>>⁹.

L'introduzione del delitto di autoriciclaggio nel novero dei reati presupposto contenuto nel d.lgs. 231/2001 non sembrerebbe aver sollevato particolari difficoltà nell'aggiornamento dei Modelli Organizzativi e delle procedure organizzative interne degli enti - obbligati e non - ai sensi del d.lgs. 231/2007.

Infatti, le procedure ed i principi di comportamento già adottati dagli enti per prevenire il rischio di incorrere nella responsabilità amministrativa per la commissione dei reati *ex artt.* 648, 648-*bis* e 648-

⁷ CARLO ENRICO PALIERO, *Art. 7*, in LEVIS-PERINI (diretto da), *Commento al d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231*, Bologna, 2014, 188 s.

⁸ Vedi *supra* *amplius* Cap. III.

⁹ STEFANO CAVALLINI, *Giurisprudenza e attualità in materia di diritto penale dell'impresa e responsabilità amministrativa degli enti: trapianto indolore o crisi di rigetto?*, *cit.*, 668.

ter c.p., possono ritenersi efficaci, e dunque estendibili, anche per il contrasto del reato di autoriciclaggio¹⁰.

Peraltro, è stato osservato che <<i> i principali risultati operativi scaturiti dalle “Segnalazioni Operazioni Sospette” (c.d. S.O.S) approfondite nel corso dell’anno 2013 dimostrano come i reati base più frequenti della fattispecie di riciclaggio (delitti contro il patrimonio, illeciti tributari, delitti contro la fede pubblica, delitti contro la pubblica amministrazione, reati societari, reati fallimentari, reati finanziari e reati di criminalità organizzata)>>¹¹ siano, per la maggior parte, già inseriti nel catalogo dei reati presupposto *ex d.lgs. 231/2001* e le società potrebbero far riferimento, nella Parte Speciale del Modello 231, dedicata al reato di autoriciclaggio, ai principi di comportamento e ai presidi già implementati per la prevenzione delle suddette fattispecie incriminatrici.

Tale conclusione, invero, richiede delle precisazioni.

Se è pacifico, infatti, che l’impatto sui Modelli di Organizzazione, Gestione e Controllo non sembrerebbe essere stato oltremodo traumatico, sotto un profilo strutturale, nel caso in cui ci si riferisca ai flussi finanziari illeciti provenienti dall’esterno della società¹², non si ritiene, invece, possa pervenirsi alla medesima conclusione ove si tratti di denaro, beni o altra utilità già presenti nel patrimonio della società e che siano successivamente impiegati nell’attività imprenditoriale,

¹⁰ Si pensi, a titolo meramente esemplificativo, alla procedura per la gestione delle operazioni infragruppo e con parti correlate, all’introduzione di specifici principi per cui, in caso di operazioni infragruppo, sia assicurata la verifica della regolarità dei pagamenti, alla previsione di controlli formali e sostanziali (paradisi fiscali, Paesi a rischio di terrorismo) dei flussi finanziari, con riferimento ai pagamenti verso terzi e ai pagamenti/operazioni infragruppo, alle verifiche sulle tesorerie (i.e. rispetto delle soglie per i pagamenti per contanti), alla determinazione dei criteri di selezione, stipulazione ed esecuzione di accordi con altre imprese per la realizzazione degli investimenti, alla verifica sul livello di adeguamento delle società controllate rispetto alla predisposizione di misure e controlli antiriciclaggio, all’adozione di adeguati programmi di formazione del personale. Inoltre, occultare, sostituire, trasferire e compiere altre operazioni per ostacolare l’identificazione della provenienza sono tutte condotte che presuppongono la ricezione di denaro o l’acquisto di beni.

¹¹ MICHELE PANSARELLA - FAUSTINO PETRILLO, *L’impatto del nuovo reato di autoriciclaggio sul modello organizzativo 231*, cit., 43.

¹² Legati soprattutto alla tematica dell’analisi del c.d. rischio di controparte, tipico delle normative anticorruzione (dirette a contrastare la corruzione sia pubblica che privata) ed antiriciclaggio

economica o finanziaria dell'ente, creando un concreto ostacolo alla identificazione della provenienza delittuosa del cespite¹³.

Si pensi ai reati tributari, i quali, sebbene, come si è detto, non siano previsti dal novero dei reati presupposto nominati dal decreto, rientrano tra quei delitti non colposi i cui proventi vengono maturati all'interno della società stessa e quasi automaticamente reimpiegati nel ciclo produttivo stesso. Si consideri, infatti, che la condotta tipizzata dall'art. 648-ter¹ individua come elemento caratterizzante la destinazione del provento illecito ad un'attività produttiva o professionale. Proprio sulla base di quest'ultimo dato sorge l'esigenza di stabilire, allorché l'attività finanziata con le utilità di illecita provenienza sia organizzata in una forma giuridica tale da riconoscerle rilevanza ai fini dell'applicazione del d.lgs. 231/2001, se ed in che misura l'ente esercente l'attività medesima sia coinvolto, venendo in rilievo una sua autonoma responsabilità per il fatto di riciclaggio.

Ciò si traduce, innanzitutto, in una certa contestazione, nei confronti del soggetto agente, accanto ai reati fiscali dei quali si ravvisino gli estremi, anche del delitto di autoriciclaggio e, in secondo luogo, nella responsabilità per tale delitto anche in capo all'impresa alla quale il soggetto risulta collegato *ex art. 5*, d.lgs. 231/2001, sempreché le condotte ulteriori rispetto al reato base siano tali da creare un concreto ostacolo all'identificazione della provenienza delittuosa della ricchezza.

¹³ Interessante, sul punto, la ricostruzione operata da GIOVANNI MARIA GAREGNANI- GIACOMO GALLI-LUCA TROYER, *Brevi note sull'introduzione del delitto di autoriciclaggio nel novero dei reati presupposto della responsabilità amministrativa da reato di cui al d.lgs 231/01*, in *Riv. dott. comm.*, 3, 2015, 467, i quali distinguono tra autoriciclaggio "dell'ente" ed autoriciclaggio "nell'ente": il primo sintagma raccoglierebbe le ipotesi nelle quali vengano impiegati, trasferiti, sostituiti i proventi di un delitto non colposo già rinvenibili nel patrimonio dell'ente per effetto (proprio) della realizzazione di quel delitto; con la seconda locuzione, invece, si intende la condotta autoriciclatoria finalizzata precisamente all'immissione nell'assetto patrimoniale dell'impresa dei proventi derivati da un precedente reato, dovendosi, in questa fase, appurare l'idoneità di tale "iniezione" ad ostacolare concretamente il c.d. *paper trail*.

4.2. Profili applicativi del decreto 231: l'estensione della responsabilità, il trattamento sanzionatorio e la causa di non punibilità.

L'estensione applicativa della fattispecie di autoriciclaggio è stata accolta con favore dalla dottrina¹⁴.

L'art. 25-*octies*, d.lgs. 231/2001, introdotto dall'art. 63, comma 3, d.lgs. 231/2007, al fine di estendere la responsabilità amministrativa degli enti ai reati di ricettazione (art. 648 c.p.), riciclaggio (art. 648 bis c.p.) ed impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648 ter c.p.), è stato successivamente modificato dall'art. 3, comma 5, della l. 186/2014, al fine di includere il delitto di autoriciclaggio nel novero dei reati dai quali può derivare una responsabilità amministrativa degli enti¹⁵.

Accanto alla pena pecuniaria, è prevista l'irrogazione di sanzioni di natura interdittiva, per una durata non superiore a due anni, tra quelle previste dall'art. 9, comma 2, del decreto, tali essendo l'interdizione dall'esercizio dell'attività; la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; il divieto di contrarre con le Pubbliche Amministrazioni; l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi.

¹⁴ ROSA MARIA VADALÀ, *L'autoriciclaggio e la soluzione italiana nella recente riforma*, cit., 735; EMANUELA BERTOLLI - STEFANIA FARNETANI, *Autoriciclaggio e aggiornamento dei modelli organizzativi: spunti di riflessione in attesa dell'orientamento della giurisprudenza*, in *Resp. amm. soc. enti*, 2, 2016, 137.

¹⁵ Le modificazioni che sono state apportate all'art. 25-*octies* sono le seguenti: <<a) al comma 1, le parole: "e 648-ter" sono sostituite dalle seguenti: "648-ter e 648-ter1"; b) alla rubrica sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "nonché autoriciclaggio". Conseguentemente, l'art. 25-*octies*, d.lgs. 231/2001 viene modificato con la previsione della seguente versione: ("Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio"). 1. In relazione ai reati di cui agli artt. 648, 648-bis, 648-ter e 648-ter1 c.p., si applica all'ente la sanzione pecuniaria da 200 a 800 quote. Nel caso in cui il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione superiore nel massimo a cinque anni si applica la sanzione pecuniaria da 400 a 1000 quote. 2. Nei casi di condanna per uno dei delitti di cui al comma 1 si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'art. 9, comma 2, per una durata non superiore a due anni. 3. In relazione agli illeciti di cui ai commi 1 e 2, il Ministero della giustizia, sentito il parere dell'UIF, formula le osservazioni di cui all'art. 6>>.

Il sistema sanzionatorio costruito dal *decreto 231* include anche la confisca (che assume la qualifica di vera e propria pena), sia “diretta” che per equivalente (art. 19).

Ai sensi dell’art. 12, comma 1, d.lgs. 231/2001, il trattamento sanzionatorio subisce una riduzione della comminatoria a carico della persona giuridica nell’ipotesi in cui la persona fisica abbia agito prevalentemente nell’interesse proprio o di terzi e l’ente non ne abbia ricavato vantaggio o ne abbia ricavato un vantaggio minimo.

In dottrina¹⁶ si è esclusa l’accessibilità all’istituto della *voluntary disclosure*, neutralizzatore della responsabilità da riciclaggio, reimpiego ed autoriciclaggio, anche da parte delle persone giuridiche.

Tale causa di non punibilità è, infatti, congeniata dall’art. 5-*quinquies*, legge 4 agosto 1990, n. 227, in modo tale da permetterne un’applicazione esclusivamente agli autori persone fisiche dei predetti reati. Né sembra mutuabile dal disposto dell’art. 5-*septies*, comma 5, del d.l. 167 del 1990¹⁷, il quale esclude la punibilità dei concorrenti nel reato, in quanto lo schema di responsabilità dell’ente non confluisce nella clausola generale dell’art. 110 c.p.

In molti¹⁸ hanno criticato la scelta del legislatore sostenendo che dalla stessa, di fatto, deriverebbe la conseguenza che oggi la responsabilità da reato degli enti collettivi sarebbe rinvenibile in presenza di qualsiasi ipotesi delittuosa, e non - come accadeva in precedenza - in relazione ad un numero chiuso di illeciti criminosi. Ciò implica che, come autorevolmente evidenziato¹⁹, <<posto che il delitto di cui all’art. 648-

¹⁶ STEFANO CAVALLINI, *Giurisprudenza e attualità in materia di diritto penale dell’impresa e responsabilità amministrativa degli enti: trapianto indolore o crisi di rigetto?*, cit., 667.

¹⁷ ALEX INGRASSIA, *Le (caleidoscopiche) ricadute penalistiche della procedura di voluntary disclosure: causa sopravvenuta di non punibilità, autodenuncia e condotta penalmente rilevante*, cit., 141 ss.

¹⁸ Si vedano, per tutti, MICHELE PANSARELLA - FAUSTINO PETRILLO, *L’impatto del nuovo reato di autoriciclaggio sul modello organizzativo 231*, cit., 42 s.; DANIELE PIVA, *Il volto oscuro dell’autoriciclaggio: la fine di privilegi o la violazione di principi?*, cit., 68, << l’autoriciclaggio costituisce anzi un *vulnus* al principio di legalità di cui all’art. 2, d.lgs. 231/2001, al cospetto del quale davvero risibili appaiono gli espedienti sinora sperimentati per aggirarlo, come la scomposizione del reato complesso ovvero la contestazione del reato transnazionale (artt. 3 e 10, l. 146/2006) o di quello associativo (art. 416 c.p.), specie dopo gli interventi correttivi nel tempo operati dalla Cassazione>>.

¹⁹ CIRO SANTORIELLO, *Alcune precisazioni in tema di autoriciclaggio e responsabilità da reato delle società*, in *Resp. amm. soc. enti*, 1, 2016, 149.

ter1 c.p. presuppone la previa commissione di altro fatto illecito – una società che voglia cautelarsi dal rischio di essere coinvolta in attività di *laundering* dovrebbe predisporre un *compliance program* inteso ad arginare – non solo la violazione dell’art. 648-*ter1* c.p., ma anche – la commissione di qualsiasi tipologia di reato da cui possa originare il profitto su cui si eserciterà la condotta di riciclaggio>>.

La suddetta constatazione impone in primo luogo alle società di valutare accuratamente la provenienza degli importi che vengano riversati nel loro patrimonio, dovendo le persone giuridiche dotarsi di significativi ed efficaci sistemi di controllo circa la provenienza di tali beni. Inoltre, è evidente che la configurabilità del delitto di autoriciclaggio in capo all’ente richiede, a differenza di quanto accade nell’ipotesi di responsabilità per altri reati, un concreto coinvolgimento dello stesso al fine di un efficace perfezionamento del delitto.

La persona fisica che commette il fatto a vantaggio o nell’interesse dell’ente si avvale delle strutture della persona giuridica.

La società non trae semplicemente in termini di “evento” un vantaggio economico dalla condotta dell’agente *ex art. 648-ter1*, bensì riveste un ruolo attivo nella vicenda delittuosa, <<giacché il soggetto agente ricicla il denaro investendolo nel patrimonio dell’azienda di appartenenza>>²⁰.

È stato acutamente rilevato²¹ che <<le aree aziendali a più elevato rischio riciclaggio sono rappresentate dall’area commerciale, dall’area finanza e dalla direzione acquisti>>, essendo questi, nell’ambito dell’ente collettivo, i settori operativi che gestiscono il denaro e la merce che “entrano” a vario titolo nel circuito aziendale.

Considerazioni di natura pratica hanno consentito, inoltre, di rilevare che potenziali indici di operazioni di riciclaggio sono, generalmente, le

²⁰ CIRO SANTORIELLO, *Alcune precisazioni in tema di autoriciclaggio e responsabilità da reato delle società*, cit., 149.

²¹ MARIO LEONE PICCINI - GIUSEPPE DI FRANCO, *Genesis normativa e peculiarità del money laundering: il delitto di riciclaggio quale reato presupposto per la configurazione dell’art. 25-octies, d.lgs. 231/2001. Da reato dei white collars, a diffuso illecito di criminalità economica*, cit., 114.

operazioni infragruppo e l'utilizzo di schermi societari e strutture fiduciarie²².

L'art. 41, comma 2, d.lgs. 231/2007 ha a tal fine contemplato i c.d. indicatori di anomalia, da emanarsi periodicamente, su proposta della Unità di Informazione Finanziaria, a seconda dei soggetti destinatari, con provvedimento della Banca d'Italia²³, del Ministero dell'Economia e delle Finanze o del Ministero dell'Interno. Lo scopo è dotare i soggetti collettivi di strumenti tecnico-giuridici per fugare il pericolo che al loro interno possano trovare terreno fertile operazioni di ripulitura di ricchezza illecita.

Ciò premesso, sono state schematicamente individuate le condizioni la cui presenza è imprescindibile al fine di affermare la sussistenza di una responsabilità diretta dell'ente collettivo per il delitto di autoriciclaggio²⁴, tali essendo: il rapporto di immedesimazione organica che deve legare l'agente (o gli agenti) persona fisica alla persona giuridica; la natura strumentale del reato presupposto perpetrato dalla persona fisica rispetto al raggiungimento di un obiettivo criminoso dell'impresa; il carattere non occasionale del ruolo dell'ente, che non deve, dunque, fungere da soggetto interposto a mero scopo di copertura; l'inserimento dei fatti delittuosi presupposti realizzati in nome, per conto ed a vantaggio o nell'interesse dell'ente nell'ambito del programma di strategia e gestione aziendale; la medesimezza, sia naturalistica, che nominalistica, tra il reato presupposto attribuibile materialmente alla persona fisica e l'illecito che si configura a carico dell'ente collettivo; la circostanza che

²² MARIO LEONE PICCINI - GIUSEPPE DI FRANCO, *Genesi normativa e peculiarità del money laundering: il delitto di riciclaggio quale reato presupposto per la configurazione dell'art. 25-octies, d.lgs. 231/2001. Da reato dei white collars, a diffuso illecito di criminalità economica*, cit., 114.

²³ Con la delibera del 10 marzo 2011, in vigore dal 1° settembre 2011, Banca d'Italia ha emanato la versione definitiva del "Provvedimento recante disposizioni attuative in materia di organizzazione, procedure e controlli interni volti a prevenire l'utilizzo degli intermediari e degli altri soggetti che svolgono attività finanziaria a fini di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, ai sensi dell'art. 7, comma 2, del Decreto Legislativo 21 novembre 2007, n. 231".

²⁴ Si veda, sul punto, testualmente, ALESSANDRA ROSSI, *Note in prima lettura su responsabilità diretta degli enti ai sensi del d.lgs. 231 del 2001 ed autoriciclaggio: criticità, incertezze, illazioni ed azzardi esegetici*, cit., 133 s., che parla di "regole di validità del nuovo illecito collettivo".

L'adozione di un effettivo e valido Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo, idoneo a prevenire fenomeni criminosi quali quelli nel concreto verificatisi, operi come esimente per la responsabilità dell'ente; l'effetto "congelatore" della punizione dell'autoriciclaggio da parte del legislatore nei confronti dei proventi illecitamente acquisiti dall'autore del delitto presupposto, impedendone la successiva re-immissione nel circuito economico-finanziario legale e l'ostacolo alla tracciabilità degli stessi; l'identità soggettiva tra l'autore del delitto non colposo a monte e il riciclatore, che si realizza anche nel caso in cui il responsabile dell'attività di successivo impiego dei proventi illeciti abbia partecipato come concorrente alla realizzazione dell'antecedente reato; la realizzazione dei delitti (quello presupposto e l'autoriciclaggio) deve essere, seppur un *unicum* sotto un profilo funzionale, distinta in termini temporali.

Altro profilo di interesse, che ha sollevato non trascurabili problemi in materia di estensione della norma incriminatrice dell'autoriciclaggio alle persone giuridiche, è l'applicabilità della causa di non punibilità di cui al comma 4, art. 648-ter1.

A ben vedere, infatti, non sembrerebbe ipotizzabile alcuna forma di godimento personale, né di mero utilizzo di ricchezza da parte di una persona giuridica. In altre parole, qualunque modalità di impiego di qualsivoglia genere di ricchezza da parte di un ente avrà sempre natura speculativa, imprenditoriale o finanziaria.

È stato, tuttavia, evidenziato²⁵ che all'atto pratico tali dubbi sembrerebbero facilmente fugabili.

Si pensi al caso, peraltro certamente frequente nella prassi, dell'intestazione fittizia di ricchezza, mobiliare od immobiliare, illecita da parte di una persona fisica ad una c.d. società di comodo, preposta alla mera intestazione di beni a suo carico, evidentemente restando quei beni nella mera disponibilità dei soci. Questi ultimi, utilizzando i beni

²⁵ CIRO SANTORIELLO, *Alcune precisazioni in tema di autoriciclaggio e responsabilità da reato delle società*, cit., 151.

medesimi o godendone personalmente, non saranno certamente punibili per effetto del comma 4, art. 648-ter¹. Parimenti, in tal caso ed in tutte le analoghe ipotesi che potrebbero verificarsi, l'ente non potrà ritenersi titolare di alcuna responsabilità, non avendo quella ricchezza trovato alcun ulteriore e successivo risvolto nell'ambito dell'attività produttiva, non sussistendo, pertanto, alcun dubbio riguardo l'operatività anche nei suoi confronti della predetta causa di non punibilità.

4.3. L'identità soggettiva tra il reato presupposto e l'autoriciclaggio.

In dottrina²⁶ ci si è interrogati su quale debba essere il criterio da adottare allo scopo di determinare se e quando sia ravvisabile un'identità soggettiva tra l'autore del reato presupposto e quello del delitto di autoriciclaggio allorché si parli di una persona giuridica.

Sono state, a tal proposito, prospettate due possibili soluzioni.

Una prima alternativa ritiene sufficiente che l'identità soggettiva si riscontri nella persona fisica dell'agente, legato alla persona giuridica da un rapporto di natura funzionale, *ex art. 5 del decreto n. 231*, e che l'ente si sia anche solo avvantaggiato del reimpiego dei proventi illecitamente acquisiti o prodotti²⁷. La seconda, più rigorosa, soluzione richiederebbe, invece, che «già il delitto a monte produttore dell'utilità illecita in quanto strumentale all'autoriciclaggio dell'ente debba essere uno dei reati presupposto costituenti ad oggi la parte

²⁶ ROSA MARIA VADALÀ, *L'autoriciclaggio e la soluzione italiana nella recente riforma*, cit., 135 ss.

²⁷ Rispetto a tale opzione, STEFANO CAVALLINI, *Giurisprudenza e attualità in materia di diritto penale dell'impresa e responsabilità amministrativa degli enti: trapianto indolore o crisi di rigetto?*, cit., 668 s., ha posto il problema del potenziale "effetto moltiplicatore" che l'incriminazione dell'autoriciclaggio potrebbe avere sullo spettro della responsabilità da reato dell'ente. Interessante, a tal riguardo, è l'opinione che Confindustria ha espresso in una sua circolare (15 giugno 2015, n. 19867, *Il reato di autoriciclaggio e la responsabilità ex Decreto 231*) riguardo all'introduzione della fattispecie di autoriciclaggio nel novero di cui all'art. 25-*octies* del decreto 231. Secondo l'associazione rappresentativa degli interessi delle imprese ipotizzare l'insorgere della responsabilità dell'ente per tutti i reati previsti nel nostro ordinamento, quali potenziali reati-base dell'autoriciclaggio, equivarrebbe a sovraccaricare il sistema di prevenzione concretamente attivabile dall'impresa, rendendo pressoché impraticabile qualsiasi attività di aggiornamento del Modello Organizzativo, a causa dell'impossibilità di prevedere ed implementare presidi di controllo nei confronti di qualsiasi delitto non colposo, realizzabile da dipendenti od apicali nell'interesse o a vantaggio della società di appartenenza. Si veda, per un approfondimento, FRANCO RUGGERI, *Tra gli auspici di Confindustria e l'interpretazione estensiva della giurisprudenza*, in *Resp. amm. enti*, 1, 2016, 333.

speciale del d.lgs. 231 determinanti la responsabilità diretta della persona giuridica e non già qualsiasi fatto di delitto non colposo²⁸. L'accoglimento di questa seconda soluzione implicherebbe, da un lato, che l'ente a vantaggio o nell'interesse e nel contesto del quale è stato commesso il fatto di riciclaggio o di reimpiego deve essere il medesimo a vantaggio o nell'interesse e nel contesto del quale è stato realizzato il reato a monte, essendo l'identità soggettiva tra i due reati elemento costitutivo della fattispecie di autoriciclaggio; dall'altro, anche la persona fisica, soggetto attivo del (od uno dei soggetti concorrenti nel) delitto a monte, deve essere la medesima che abbia successivamente posto in essere – nell'interesse o a vantaggio dell'ente collettivo – il fatto di *laundering*.

²⁸ ALESSANDRA ROSSI, *Note in prima lettura su responsabilità diretta degli enti ai sensi del d.lgs. 231 del 2001 ed autoriciclaggio: criticità, incertezze, illazioni ed azzardi esegetici*, cit., 135. Ad avvalorare quest'ultima tesi, una nota sentenza della Corte di Cassazione (Cass. pen., Sez. VI, 20.12.2013, n. 3635), con la quale il giudice di legittimità ha annullato senza rinvio il decreto con il quale il G.i.p. aveva disposto il sequestro preventivo di denaro, conti correnti e quote societarie nella disponibilità di società che si affermavano collegate all'Ilva per un totale di 8,1 miliardi di euro. In particolare, il provvedimento era stato adottato dal giudice per le indagini preliminari in forza dell'art. 53, comma 1, d.lgs. 231/2001. L'accusa rivolta al personale apicale dell'acciaieria era di associazione per delinquere di tipo mafioso, finalizzata alla perpetrazione dei delitti di disastro ambientale, avvelenamento di acque e sostanze alimentari, omissione dolosa di cautele contro infortuni sui luoghi di lavoro, avendo rilievo, in tal senso, alcuni reati al momento del fatto non contemplati nel *numerus clausus* del decreto 231. Il Supremo Consesso ha chiarito, in quell'occasione, che l'inclusione del delitto di cui all'art. 416-bis c.p. nell'ambito dei reati presupposto tipizzati nel decreto del 2001 non può rappresentare un "*passepoutout*" ai fini di un'incriminazione generalizzata di tutti i reati-scopo, anche ove non previsti dalla parte speciale della normativa ivi contenuta. Interessante, a tal riguardo, è la problematica relativa all'autoriciclaggio di profitti derivanti da reati ambientali. Sul punto, si vedano ENRICO AMATI – MARA CHILOSI, *Autoriciclaggio, gestione illecita di rifiuti e nuovi delitti ambientali. Profili penalistici e implicazioni 231*, 3, 2015, 73, i quali osservano che una consistente parte delle fattispecie di reato ambientali, <<sebbene potenzialmente (e frequentemente) produttive di profitti [...] pur inserite nel catalogo dei reati presupposto della responsabilità da reato degli enti (art. 25-undecies, d.lgs. 231/2001)>>, sono escluse dall'ambito applicativo dell'art. 648-ter1 c.p., essendo costruite sul modello contravvenzionale. La maggior parte di questi illeciti, infatti, costituiscono una violazione di precetti amministrativi, e non una forma diretta di aggressione di beni preesistenti all'attività normativa. Ad ogni modo, assumono certamente rilevanza le fattispecie delittuose contemplate dalla normativa speciale (segnatamente, quella di attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti di cui all'art. 260, d.lgs. 152/2006, quella di combustione illecita di rifiuti di cui all'art. 256-bis, d.lgs. 152/2006 e quelle di falso nel formulario di trasporto dei rifiuti o nelle analisi di classificazione dei rifiuti di cui all'art. 258, d.lgs. 152/2006, punite attraverso il richiamo all'art. 483 c.p.) ed i nuovi "delitti contro l'ambiente" di cui al Titolo VI-bis c.p., introdotti dalla l. 68/2015, inquinamento ambientale (art. 452-bis c.p.); morte o lesione come conseguenza del delitto di inquinamento ambientale (art. 452-ter c.p.); disastro ambientale (art. 452-quater c.p.); traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività (art. 452-sexies c.p.); impedimento del controllo (art. 452-septies c.p.); omessa bonifica (art. 452-terdecies c.p.). È appena il caso di evidenziare il legislatore ha escluso dal catalogo taluni fatti che avrebbero certamente avuto ragione di essere incriminati: morte o lesioni come conseguenza del delitto di inquinamento ambientale, o di impedito controllo ovvero di omessa bonifica.

Un'applicazione pura e semplice del principio di personalità della responsabilità penale (art. 27, comma 1, Cost.) sembrerebbe consentire l'accoglimento esclusivamente della seconda soluzione prospettata. Vi sarebbe, tuttavia, da non trascurare l'eventuale operatività in tale contesto dell'ultimo comma dell'art. 648-ter1, che, come si è visto in precedenza²⁹, richiamando il terzo comma dell'art. 648 c.p., prevede la punibilità per il delitto di autoriciclaggio, nonostante la non punibilità dell'autore per il delitto presupposto.

La non tipizzazione nell'ambito del *decreto 231* di un delitto dal quale, ad ogni modo, siano derivati profitti illeciti reimpiegati o riciclati dall'ente, pur determinando la non punibilità del medesimo per il fatto reato a monte, proprio in forza del comma 7, art. 648-ter1, non osta alla configurabilità di una responsabilità penale da autoriciclaggio a suo carico.

Ad ogni buon fine, allo scopo di sciogliere il nodo interpretativo, taluno³⁰ ha ritenuto necessario premettere una considerazione, che si porrebbe a monte della stessa normativa contenuta nel *decreto 231*: la colpevolezza della persona giuridica per il reato presupposto <<deve caratterizzarsi per essere stato scientemente posto in essere nell'interesse dell'ente collettivo o comunque i suoi effetti devono effettivamente riverberarsi in un vantaggio per la società, non potendo tali requisiti – espressamente richiesti dal legislatore – essere presunti sulla base del fatto che l'illecito commesso dalla persona fisica rientri fra quelli descritti dagli artt. 24 ss., d.lgs. 231/2001 e che l'autore degli stessi sia in qualche modo inserito nell'organigramma dell'impresa>>³¹.

²⁹ Si veda Cap. I, par. 1.3.

³⁰ ALESSANDRA ROSSI, *Note in prima lettura su responsabilità diretta degli enti ai sensi del d.lgs. 231 del 2001 ed autoriciclaggio: criticità, incertezze, illazioni ed azzardi esegetici*, cit., 125.

³¹ In questi termini CIRO SANTORIELLO, *cit.*, 153, il quale, a titolo esemplificativo, esclude la responsabilità dell'ente nel caso di un amministratore che conferisca nel capitale della società i proventi di un delitto da lui commesso, ma corrispondentemente a tale versamento maturi un titolo di credito nei confronti dell'ente stesso; ovvero, ancora, nell'ipotesi di un dirigente che utilizzi i proventi di un delitto per acquistare la maggioranza delle partecipazioni nell'impresa con l'intento di depredare il patrimonio della stessa cagionandone anche il fallimento, oppure allo scopo di allontanare il precedente apparato

Né è da ritenersi sufficiente la sola circostanza che la persona giuridica abbia, in conseguenza della perpetrazione del reato da parte del suo responsabile (persona fisica) - legato da un rapporto organico-funzionale con l'azienda - conseguito un incremento patrimoniale.

Tali, seppur astrattamente condivisibili, considerazioni non sembrerebbero, tuttavia, poter vantare un fondamento normativo.

La disciplina in materia di responsabilità penale degli enti non richiede, infatti, in alcun modo che, affinché una persona giuridica possa essere imputata di un fatto di riciclaggio, il delitto presupposto sia ricompreso nel novero di cui agli artt. 24 e seguenti³².

Del pari, non vi sarebbe alcun riscontro normativo del requisito in base al quale il reato a monte debba aver, a suo tempo, trovato ambientazione nella medesima azienda per mezzo ed a vantaggio della quale la successiva operazione di "lavaggio" si sia concretata.

È ulteriormente da specificare che una responsabilità del soggetto collettivo non può ritenersi sussistere <<quando lo stesso venga occasionalmente coinvolto, nella piena inconsapevolezza dei suoi organi dirigenziali, in un'operazione di riciclaggio orchestrata da alcuni suoi dipendenti o dirigenti che in una determinata circostanza utilizzino le strutture della società per occultare la provenienza delittuosa di denaro o altre tipologie di beni>>³³.

Si vuole, tuttavia, segnalare che la normativa non richiede che la società abbia attivamente preso parte - nelle persone dei componenti dei suoi organi apicali - alla realizzazione del fatto da parte dei suoi dirigenti o collaboratori. Infatti, perché l'impresa venga imputata di autoriciclaggio, è sufficiente che essa, pur non avvalendosi abitualmente di forme di finanziamento illecite per l'esercizio della

di gestione e nominare in suo luogo soggetti a lui vicini, pur privi delle necessarie competenze imprenditoriali.

³² CIRO SANTORIELLO, *Alcune precisazioni in tema di autoriciclaggio e responsabilità da reato delle società, cit.*, 154.

³³ CIRO SANTORIELLO, *Alcune precisazioni in tema di autoriciclaggio e responsabilità da reato delle società, cit.*, 154.

propria attività economica, si avvantaggi dei frutti e dei proventi dell'attività delinquenziale dei suoi funzionari.

Si deve, dunque, concludere che la colpevolezza dell'ente è fondata, non su una *culpa in vigilando*, quanto, piuttosto, sull'inadempimento dell'obbligo *ex lege* di adottare specifici ed effettivi Modelli Organizzativi (c.d. colpa di organizzazione)³⁴.

Devono essere <<individuati precisi canali che colleghino teleologicamente l'azione>>³⁵ delle persone fisiche all'interesse dell'ente³⁶.

L'effettiva adozione e l'efficace attuazione di Modelli di Organizzazione, Gestione e Controllo idonei a prevenire i reati di cui al *decreto 231* potrebbe, in questo senso, considerarsi un'esimente, una causa di giustificazione per la persona giuridica³⁷.

A tale ultimo proposito ed in riferimento alla responsabilità dell'ente da fatti di riciclaggio, è necessario considerare il disposto dell'art. 52 del d.lgs. 231/2007³⁸, rubricato "Organi di controllo", il quale prevede un vero e proprio obbligo di controllo, gravante sull'Organismo di

³⁴ CARLO ENRICO PALIERO - CARLO PIERGALLINI, *La colpa di organizzazione*, in *Resp. amm. soc. enti*, 3, 2006, 167.

³⁵ Così, Cass. pen., Sez. VI, 18.02.2010, n. 27735, nella quale si chiarisce la necessità di rinvenire <<gli elementi indicativi della colpa di organizzazione dell'ente, che rendono autonoma la responsabilità del medesimo ente>>.

³⁶ Fermo restando che <<la responsabilità amministrativa delle società risulta basata su di un titolo autonomo rispetto alla responsabilità penale della persona fisica che ha commesso il reato e si affianca a quest'ultima; alle società sono quindi applicabili, in via diretta ed autonoma, sanzioni di natura sia pecuniaria sia interdittiva, in relazione a reati ascritti a soggetti funzionalmente legati all'ente di volta in volta interessato dalle fattispecie concrete>>. Così, GIOVANNI TARTAGLIA POLCINI, *La responsabilità delle banche ex d.lgs. 231/2001 per il delitto di riciclaggio: l'obbligo di formazione professionale e i connessi moduli organizzativi*, in *Resp. amm. soc. enti*, 1, 2011, 71.

³⁷ V. art. 6, comma 1, d.lgs. 231/2001.

³⁸ Se ne riporta, di seguito, il testo: <<1. Fermo restando quanto disposto dal codice civile e da leggi speciali, il collegio sindacale, il consiglio di sorveglianza, il comitato di controllo di gestione, l'organismo di vigilanza di cui all'articolo 6, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, e tutti i soggetti incaricati del controllo di gestione comunque denominati presso i soggetti destinatari del presente decreto vigilano sull'osservanza delle norme in esso contenute. 2. Gli organi e i soggetti di cui al comma 1: a) comunicano, senza ritardo, alle autorità di vigilanza di settore tutti gli atti o i fatti di cui vengono a conoscenza nell'esercizio dei propri compiti, che possano costituire una violazione delle disposizioni emanate ai sensi dell'articolo 7, comma 2; b) comunicano, senza ritardo, al titolare dell'attività o al legale rappresentante o a un suo delegato, le infrazioni alle disposizioni di cui all'articolo 41 di cui hanno notizia; c) comunicano, entro trenta giorni, al Ministero dell'economia e delle finanze le infrazioni alle disposizioni di cui all'articolo 49, commi 1, 5, 6, 7, 12, 13 e 14 e all'articolo 50 di cui hanno notizia; d) comunicano, entro trenta giorni, alla UIF le infrazioni alle disposizioni contenute nell'articolo 36 di cui hanno notizia>>.

Vigilanza³⁹, sull'osservanza della normativa specifica da parte dei soggetti destinatari.

Tale Organismo risulta, in altre parole, destinatario, non di un semplice dovere di vigilanza, bensì di un obbligo di controllo diretto nei confronti dei destinatari della normativa antiriciclaggio, i quali possono compiere atti in violazione della medesima.

A tal fine, l'Organismo ricopre, *ex art. 52*, una funzione di vigilanza sull'osservanza delle norme contenute nel d.lgs. 231/2007⁴⁰.

4.4. La responsabilità dell'ente esercente attività bancaria, finanziaria od altra attività professionale.

Se il legislatore ritiene che il delitto di *self-laundering* commesso dalla persona fisica nell'esercizio di un'attività bancaria, finanziaria, od altra attività professionale debba comportare un aggravamento della pena (comma 5, art. 648-ter1 c.p.), analoghe considerazioni non ha operato in riferimento all'incriminazione del medesimo reato nel quadro delineato dal d.lgs. 231/2001.

È evidente che l'omissione di un equivalente richiamo nei confronti del comma 5 della medesima previsione codicistica, in osservanza del divieto di analogia che permea il diritto penale, porta ad escludere che tale circostanza sortisca il medesimo effetto oberante sulla pena da irrogarsi alla persona giuridica che, sfruttando la propria struttura operativa e la posizione privilegiata che immediatamente ne deriva ai fini dell'inserimento di ricchezza nel circuito economico-finanziario, si renda autrice del consolidamento e della perpetrazione della propria pregressa attività criminosa.

³⁹ FABIO LEDDA - PATRIZIA GHINI, *Organismo di Vigilanza: nomina e aspetti teorici e pratici*, in *Resp. amm. soc. enti*, 1, 2008, 213.

⁴⁰ Si veda, sul punto, GIOVANNI TARTAGLIA POLCINI, *La responsabilità delle banche ex d.lgs. 231/2001 per il delitto di riciclaggio: l'obbligo di formazione professionale e i connessi moduli organizzativi*, cit., 75, il quale ritiene che siano esclusi obblighi di impedimento dei reati alla prevenzione dei quali l'Organismo sia preposto, non potendosi, dunque, identificare una posizione di garanzia in capo all'Organismo stesso. A conferma di tale assunto militerebbe <<uno specifico obbligo di comunicazione delle eventuali violazioni relative alle disposizioni del d.lgs. 231/2007 di cui vengano a conoscenza nell'esercizio dei propri compiti o di cui abbiano altrimenti notizia e di un'espressa sanzione penale (art. 55, comma 5) nei confronti dei componenti di detto Organo>>.

Innegabilmente, la previsione di una tale circostanza aggravante sarebbe stata a maggior ragione auspicabile in questo settore dell'ordinamento penale, in considerazione della posizione di garanzia che gli intermediari finanziari ricoprono rispetto all'osservanza delle previsioni contenute nel d.lgs. 231/2007, essendo espressamente incaricati di impedire la realizzazione di operazioni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo⁴¹.

In effetti, la disposizione contenuta nell'art. 25-*octies* del decreto gradua la comminatoria edittale sull'entità del delitto-base, prevedendone un aggravamento nel caso di un reato presupposto punito dal codice penale con la reclusione superiore nel massimo a cinque anni, invertendo i primi due commi dell'art. 648-*ter*1, ma preservandone la logica.

Anche nel contesto dei soggetti abilitati all'esercizio di attività o alla prestazione di servizi di investimento, nonché degli enti autorizzati all'esercizio dell'attività bancaria, il parametro di riferimento sono i Modelli di Organizzazione, Gestione e Controllo.

Quanto alle banche, questi possono essere adottati sulla base di codici di comportamento (Linee Guida) elaborati dalle associazioni rappresentative delle società, fra le quali l'Associazione Bancaria Italiana (ABI)⁴².

⁴¹ Cfr. art. 3, comma 1, d.lgs. 231/2007, il quale dispone che i destinatari della normativa antiriciclaggio, tra i quali gli intermediari finanziari, (artt. 10 e 11), sono titolari di «obblighi di adeguata verifica della clientela, di segnalazione delle operazioni sospette, di conservazione dei documenti, di controllo interno, di valutazione e di gestione del rischio, di garanzia dell'osservanza delle disposizioni pertinenti e di comunicazione per prevenire e impedire la realizzazione di operazioni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo. Essi adempiono gli obblighi previsti avendo riguardo alle informazioni possedute o acquisite nell'ambito della propria attività istituzionale o professionale». Cfr. TONI ATRIGNA - NICOLA MORELLI STEFANI, *Adempimenti antiriciclaggio per le Società di Gestione del Risparmio: obblighi e rischi alla luce dei recenti, e dei prossimi, cambiamenti normativi. Impatto sul Modello Organizzativo ai sensi del d.lgs. 231/2001*, in *Resp. amm. soc. enti*, 2, 2007, 91; DAVID TERRACINA, *Autoriciclaggio e responsabilità del professionista*, su www.fondazionenazionalecommercialisti.it, 30 gennaio 2015.

⁴² L'ABI nel 2008 ha aggiornato le "Linee guida dell'Associazione Bancaria Italiana per l'adozione di modelli organizzativi sulla responsabilità amministrativa delle banche – d.lgs. 231/2001", già sottoposte all'approvazione da parte del Ministero della Giustizia nel 2004. In tale provvedimento tecnico l'Associazione evidenzia correttamente che, sebbene il legislatore abbia imposto la predisposizione di Modelli di Organizzazione, Gestione e Controllo, non ha previsto alcun tipo di sanzione per la mancata adozione di tali misure strutturali, contando sull'efficacia persuasiva della responsabilità amministrativa che si configura nel caso in cui l'illecito sia effettivamente commesso, potendosi considerare sufficiente

L'operatore bancario può rispondere del reato di riciclaggio soltanto nell'ipotesi in cui abbia la consapevolezza della provenienza delittuosa della ricchezza oggetto dell'operazione di immissione nel circuito economico. In assenza di tale elemento soggettivo, <<le condotte di omessa adeguata verifica della clientela, di omessa registrazione delle relative informazioni e di omessa comunicazione, saranno sanzionate a norma dell'art. 55, decreto 231/2007 e la loro eventuale integrazione da parte dell'operatore bancario, ancorché, in ipotesi, nell'interesse o vantaggio della banca, non potrà comportare per ciò solo il sorgere della concorrente responsabilità amministrativa dell'ente ai sensi del d.lgs. 231/2001, non essendo detti reati ricompresi nell'elencazione dei c.d. reati presupposto a norma degli artt. 24 ss.>>⁴³.

Fermo restando quanto sopra osservato, nei casi nei quali non sia ravvisabile la conoscenza, da parte dell'intermediario, della provenienza (illecita) dei beni che per il suo tramite si vogliono immettere nel circuito economico, questi non potrà sottrarsi, ad ogni modo, dalla responsabilità solidale (prevista dall'art. 6, comma 3, legge 24 novembre 1981, n. 689⁴⁴) per gli illeciti amministrativi di cui agli artt. 57 e 58 del medesimo d.lgs. 231/2007.

A ben riflettere, l'omessa segnalazione di operazioni sospette (art. 57, comma 4, in relazione all'obbligo imposto dall'art. 41), si potrebbe ritenere integri condotta idonea ad ostacolare l'identificazione della

indice di colpevolezza dell'ente il solo fatto di non aver attuato alcun meccanismo interno per prevenirne la concretizzazione. L'ABI, infatti, precisa che <<l'adozione di un modello è una facoltà della banca e, come tale, può essere adempiuta secondo modalità che variano da banca a banca, a seconda delle sue dimensioni, dell'attività svolta e della connessa valutazione dei costi/benefici; spetta a ciascuna banca, nell'esercizio della sua libertà organizzativa interna, valutare le modalità tecniche con cui procedere all'adozione di un modello organizzativo: a ciò consegue che le indicazioni proposte costituiscono meri suggerimenti cui la banca è libera di ispirarsi nella elaborazione dei propri modelli>>.

⁴³ Così, GIOVANNI TARTAGLIA POLCINI, *La responsabilità delle banche ex d.lgs. 231/2001 per il delitto di riciclaggio: l'obbligo di formazione professionale e i connessi moduli organizzativi*, cit., 74, il quale sul punto conclude che <<i c.d. "reati ostacolo" non sono entrati nel novero dei delitti presupposto della responsabilità dell'ente derivante da delitto>>.

⁴⁴ Si riporta, di seguito, il testo della disposizione: <<Se la violazione è commessa dal rappresentante o dal dipendente di una persona giuridica o di un ente privo di personalità giuridica o, comunque, di un imprenditore, nell'esercizio delle proprie funzioni o incombenze, la persona giuridica o l'ente o l'imprenditore è obbligato in solido con l'autore della violazione al pagamento della somma da questo dovuta>>.

provenienza delittuosa del bene e, dunque, astrattamente rilevante ai fini della violazione dell'art. 648-*bis* c.p.

L'art. 6, lett. b), d.lgs. 231/2001, attribuisce all'Organismo di Vigilanza il compito di vigilare nel contesto aziendale sul rispetto delle sole previsioni del decreto – finalizzate, appunto, a fugare il rischio di un coinvolgimento della banca in operazioni di riciclaggio -, segnalando eventuali infrazioni rilevate nello svolgimento delle proprie funzioni⁴⁵.

La banca, in tale contesto, è tenuta a tracciare una mappatura delle attività o delle funzioni aziendali più a rischio, nell'ambito delle quali, dunque, possono essere commessi i reati di cui al decreto, al fine di predisporre presidi idonei in relazione all'esistenza di rischi concreti.

Secondo i più recenti orientamenti giurisprudenziali⁴⁶, l'idoneità del Modello Organizzativo va valutata *ex ante*, mediante un giudizio di prognosi postuma diretto ad accertare che l'ente abbia fatto il possibile per evitare che un reato della specie di quello realizzato potesse essere commesso⁴⁷. Ai fini della valutazione si tiene conto delle dimensioni, dell'organizzazione, della natura dell'attività svolta e della storia dell'ente (ad esempio, rapporti con le Pubbliche Amministrazioni per il rilascio di autorizzazioni, licenze, concessioni, appalti; rapporti con l'Amministrazione Finanziaria; rapporti con i fornitori e con i consulenti; funzioni che gestiscono le risorse finanziarie, specie se pubbliche; tenuta della contabilità)⁴⁸.

⁴⁵ Così, GIOVANNI TARTAGLIA POLCINI, *La responsabilità delle banche ex d.lgs. 231/2001 per il delitto di riciclaggio: l'obbligo di formazione professionale e i connessi moduli organizzativi*, cit., 74. Peraltro, lo stesso decreto prevede, all'art. 6, comma 4, che negli enti di piccole dimensioni i compiti dell'organismo di controllo possano essere svolti direttamente dall'organo dirigente. In dottrina, GIULIO BURATTI, *Decreto Legislativo 231/01 e Organismo di Vigilanza: le principali problematiche. Il caso FINTECNA*, in *Resp. amm. soc. enti*, 1, 2006, 239.

⁴⁶ Si veda Trib. Milano, Ufficio G.i.p., che, con sentenza del 17.11.2009, ha assolto l'ente da responsabilità *ex* 231/2001 per il delitto di agiotaggio, concludendo, in motivazione, che <<i>i comportamenti illeciti oggetto di imputazione non siano frutto di un errato modello organizzativo, ma siano da addebitare al comportamento dei vertici della società che risultano in contrasto con le regole interne del modello organizzativo regolarmente adottato>>.

⁴⁷ Sul punto, GIOVANNI TARTAGLIA POLCINI, *La responsabilità delle banche ex d.lgs. 231/2001 per il delitto di riciclaggio: l'obbligo di formazione professionale e i connessi moduli organizzativi*, cit., 76.

⁴⁸ Così, GIOVANNI TARTAGLIA POLCINI, *La responsabilità delle banche ex d.lgs. 231/2001 per il delitto di riciclaggio: l'obbligo di formazione professionale e i connessi moduli organizzativi*, cit., 76. L'art. 3, comma 4, d.lgs. 231/2007, precisa che <<i>l'applicazione delle misure previste dal presente decreto deve essere proporzionata alle peculiarità delle varie professioni e alle dimensioni dei destinatari della

Le Linee Guida dell'ABI delineano un percorso logico-operativo da seguire allo scopo di presidiare, in osservanza e con le finalità del decreto 231/2007, l'assetto organizzativo aziendale.

In una prima fase si prevede l'individuazione delle aree aziendali e delle attività nelle quali il rischio di manovre illecite sia concreto⁴⁹.

Sarà possibile, quindi, alla luce di quanto emerso dalla "fase di identificazione del rischio", valutare l'idoneità dei presidi esistenti, essendo fondamentale aggiornare procedure interne e protocolli per una più efficace prevenzione e per l'eventuale gestione dei rischi.

È opportuno dotare la struttura di tecniche informatiche che consentano, al contempo, di ridurre i margini di incertezza operativa, di ampliare il numero e di migliorare la qualità delle informazioni a disposizione di chi agisce per conto della banca.

Quanto, poi, alla pubblicità/diffusione delle regole aziendali, la banca deve dare piena pubblicità ai Modelli Organizzativi adottati, dovendo l'informazione essere completa, tempestiva, accurata, accessibile e continua.

Elemento essenziale ai fini della costruzione del sistema preventivo degli illeciti nel contesto dell'impresa è la formazione del personale⁵⁰.

presente normativa>>. Il principio di proporzionalità così espresso non va inteso come un astratto suggerimento: la mancata applicazione o l'applicazione "non proporzionata" delle previsioni normative del decreto espongono, infatti, il destinatario (evidentemente un intermediario finanziario) ad una notevole sanzione amministrativa. Ai sensi di quanto disposto dall'art. 56, comma 1, d.lgs. 231/2007, <<nei casi di inosservanza delle disposizioni richiamate o adottate ai sensi degli articoli 7, comma 2, 37, commi 7 e 8, 54 e 61 si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 euro a 200.000 euro [...]>>. Si veda anche RANIERI RAZZANTE, *La funzione antiriciclaggio nel sistema dei controlli degli intermediari finanziari*, in *Resp. amm. soc. enti*, 3, 2011, 53.

⁴⁹ Nelle Linee Guida dell'Associazione si legge testualmente che <<ciascuna banca, anche in relazione all'estensione dei poteri delegati, deve provvedere ad una mappatura delle attività o funzioni aziendali nell'ambito delle quali possono essere commessi reati di cui al decreto, al fine di commisurare i presidi da adottare in relazione all'esistenza di rischi concreti>>.

⁵⁰ Espressamente prevista dall'art. 54, d.lgs. 231/2007, per la sua omissione è disposta anche una specifica sanzione, ex art. 56. Lo stesso art. 54 prevede che: i destinatari degli obblighi devono adottare misure di adeguata formazione del personale e dei collaboratori, al fine della corretta applicazione delle disposizioni del decreto; le misure di cui al comma 1 comprendono programmi di formazione finalizzati a riconoscere attività potenzialmente connesse al riciclaggio o al finanziamento del terrorismo; le autorità competenti, in particolare la UIF, la Guardia di finanza e la DIA, forniscano indicazioni aggiornate circa le prassi seguite dai riciclatori e dai finanziatori del terrorismo.

A tal fine, si predispongono piani specifici di aggiornamento periodico delle competenze del personale⁵¹.

Invero, in relazione agli illeciti di cui all'art. 25-*octies*, d.lgs. 231/2001, la formazione del personale appare anche più pregnante che in altri settori: da un lato, infatti, i dipendenti di un istituto bancario sono destinatari diretti di obblighi loro attribuiti dalla stessa normativa ed è, pertanto, fondamentale che essi siano istruiti ad agire in conformità a legge e resi edotti dell'importanza del rispetto delle regole (sia di fonte legislativa che organizzative, interne all'apparato aziendale); dall'altro, in quanto le modalità tecniche con le quali gli illeciti economici di cui all'art. 25-*octies* possono essere perpetrati <<postulano un grado di allerta ed una professionalità dei singoli attori del sistema che trova importante momento di sviluppo proprio nella formazione>>⁵².

Di regola, la formazione del personale spetta a specifiche direzioni ovvero ad uffici aziendali appositamente predisposti (ad esempio, Risorse umane, Sviluppo, Ufficio del personale, ecc.).⁵³

L'Organismo di Vigilanza, in tale ambito, verifica l'idoneità delle proposte formative alle finalità preventive di cui al d.lgs. 231/2001.

Quanto alla banca, in qualità di azienda, e dunque, di organizzazione di beni (art. 2555 c.c.) e di persone, deve predisporre uno specifico ed adeguato programma di formazione di tutto il personale, differenziato e graduato in relazione alle mansioni concretamente svolte, nonché – soprattutto - all'eventuale collocamento del dipendente nell'ambito di settori operativi nei quali vengono espletate attività considerate a rischio, assicurando l'effettiva partecipazione a tali iniziative.

Inoltre, particolare attenzione deve essere riservata all'informazione ed alla formazione dei neo-assunti e dei dipendenti che vengono chiamati

⁵¹ GIOVANNI TARTAGLIA POLCINI, *La responsabilità delle banche ex d.lgs. 231/2001 per il delitto di riciclaggio: l'obbligo di formazione professionale e i connessi moduli organizzativi*, cit., 77.

⁵² GIOVANNI TARTAGLIA POLCINI, *La responsabilità delle banche ex d.lgs. 231/2001 per il delitto di riciclaggio: l'obbligo di formazione professionale e i connessi moduli organizzativi*, cit., 78.

⁵³ GIOVANNI TARTAGLIA POLCINI, *La responsabilità delle banche ex d.lgs. 231/2001 per il delitto di riciclaggio: l'obbligo di formazione professionale e i connessi moduli organizzativi*, cit., 78.

a svolgere un nuovo incarico, essendo, per costoro, necessario un “indottrinamento” tecnico *ex novo*.

Si è diffusa la prassi di assolvere agli obblighi di formazione del personale mediante procedure di *e-learning*.

Sul punto, taluno⁵⁴ ha espresso qualche riserva, ritenendo, condivisibilmente, che in tale settore sia imprescindibile - e più efficace - una “formazione sul campo”, piuttosto che un’erudizione meramente teorica e concettuale.

Infine, l’attuazione del Modello deve essere garantita attraverso un sistema disciplinare, idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle Linee Guida di comportamento.

In conclusione, la conoscenza dei principi fondanti la responsabilità dell’ente, delle conseguenze derivanti dall’eventuale condanna del medesimo per i reati commessi nel suo interesse o a suo vantaggio, delle misure predisposte dalla banca al fine di prevenirli e degli strumenti sanzionatori adottati per reprimere condotte indebite del personale costituiscono tutti elementi indefettibili per la concreta operatività del sistema di prevenzione nel quadro del quale si inserisce il Modello Organizzativo.

Ai fini della mitigazione del rischio di coinvolgimento degli intermediari in fatti di riciclaggio, assume, poi, rilievo prioritario il coinvolgimento degli organi societari e il corretto adempimento degli obblighi che su questi ricadono.

⁵⁴ GIOVANNI TARTAGLIA POLCINI, *La responsabilità delle banche ex d.lgs. 231/2001 per il delitto di riciclaggio: l’obbligo di formazione professionale e i connessi moduli organizzativi*, cit., 78, testualmente: <<l’apprendimento organizzativo in materia di sicurezza ruota [...] attorno alla costruzione collettiva di una cultura professionale che contenga le premesse decisionali dell’affidabilità di quell’organizzazione verso il suo interno e verso il tessuto organizzativo in cui essa è inserita. In altri termini, il sapere inerente la sicurezza costituisce un sapere-in-azione, prevalentemente tacito, situato nelle pratiche lavorative, organizzative ed interorganizzative, vale a dire che costituisce un sistema di conoscenza distribuita, un patrimonio collettivo al quale si accede attraverso la partecipazione alle comunità di pratiche. È evidente che l’esperienza necessaria può essere meglio diffusa soprattutto con incontri di aula *peer to peer*, se del caso, come per altre forme di vigilanza e controllo, anche esternalizzando le relative procedure>>. Sull’esternalizzazione della funzione di *auditing*, in dottrina DOMENICO ANDREIS - ACHILLE TONANI - ERIKA NIDA, *L’affidamento in outsourcing delle attività di auditing*, in *Resp. amm. soc. enti*, 3, 2006, 187.

A tal proposito, è necessario soffermarsi sulla delibera emanata da Banca d'Italia il 10 marzo 2011, "Provvedimento recante disposizioni attuative in materia di organizzazione, procedure e controlli interni volti a prevenire l'utilizzo degli intermediari e degli altri soggetti che svolgono attività finanziaria a fini di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, ai sensi dell'art. 7, comma 2, del Decreto Legislativo 21 novembre 2007, n. 231".

Tale provvedimento incardina il sistema di vigilanza sul controllo interno, che, secondo la più accreditata definizione di matrice internazionale, è <<un processo, svolto dal consiglio di amministrazione, dai dirigenti e da altri operatori della struttura aziendale, che si prefigge di fornire una ragionevole sicurezza sulla realizzazione degli obiettivi rientranti nelle seguenti categorie: efficacia ed efficienza delle attività operative; attendibilità delle informazioni di bilancio; conformità alle leggi e ai regolamenti in vigore>>⁵⁵.

Tale definizione è ripresa dal Comitato di Basilea⁵⁶, che a sua volta ha ispirato i contenuti delle Istruzioni di vigilanza emanate da Banca d'Italia nel 1999: <<Il sistema dei controlli interni è costituito dall'insieme delle regole, delle procedure e delle strutture organizzative che mirano ad assicurare il rispetto delle strategie aziendali e il conseguimento delle seguenti finalità: efficacia ed efficienza dei processi aziendali; salvaguardia del valore delle attività e protezione dalle perdite; affidabilità e integrità delle informazioni contabili e gestionali; conformità delle operazioni con la legge, la normativa di

⁵⁵ Definizione elaborata della Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission nel c.d. "CoSo Report".

⁵⁶ Nelle disposizioni sull'organizzazione interna delle banche del 1998 si legge che <<il controllo interno è un processo posto in essere dal consiglio di amministrazione, dall'alta direzione e da tutti i livelli del personale. Esso non consiste unicamente in una procedura o in una politica applicata in un dato momento, bensì opera costantemente a tutti i livelli all'interno della banca. Al consiglio di amministrazione e all'alta direzione compete la responsabilità di instaurare una cultura che favorisca un efficace processo di controllo interno e di sorvegliarne l'efficacia in modo continuativo; tuttavia, a questo processo deve partecipare ogni individuo che opera nell'organizzazione. I principali obiettivi di un sistema di controllo interno possono essere classificati come segue: efficienza ed efficacia delle attività; affidabilità, completezza e tempestività dei rendiconti finanziari e di gestione; conformità con le leggi e le regolamentazioni applicabili>>.

vigilanza nonché con le politiche, i piani, i regolamenti e le procedure interne>>⁵⁷.

Il provvedimento di Banca d'Italia del 2011 individua come organi aziendali preposti al controllo interno: l'organo con funzione di supervisione strategica (*id est*: il Consiglio di Amministrazione); l'organo con funzione di gestione (tali essendo gli organi esecutivi del Consiglio di Amministrazione, dunque, la figura dell'Amministratore Delegato, se monocratico, e del Comitato Esecutivo, se collegiale); l'organo con funzione di controllo (quindi, il Collegio sindacale).

Gli organi aziendali, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze e responsabilità, sono chiamati a definire ed attuare politiche aziendali conformi alla normativa antiriciclaggio e idonee, nel contempo, a preservare l'integrità aziendale; elaborare ed implementare misure organizzative ed operative finalizzate a prevenire eventuali forme di coinvolgimento in operazioni di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo; vigilare sul rispetto della normativa e sull'adeguatezza dei presidi sulla base di essa strutturati.

Al Consiglio di Amministrazione (organo con funzione di supervisione strategica) è richiesto di adottare le strategie sul contenimento del rischio di riciclaggio, assicurandosi che le funzioni operative e di controllo abbiano ruoli distinti e personale sufficiente⁵⁸. Lo stesso organo dovrà accertare che le procedure ed i sistemi informativi consentano sempre la corretta identificazione della clientela, nonché

⁵⁷ Nelle Nuove disposizioni di vigilanza prudenziale (Circ. n. 263, del 27 dicembre 2006, Titolo I, Cap. I), emanate in recepimento dell'Accordo di Basilea per la vigilanza bancaria "*International convergence of capital measurement and capital standards, a revised framework. Comprehensive version*" del giugno 2006, Banca d'Italia ha soltanto aggiunto, rispetto alla precedente versione del 1999, che: <<[...] al fine di fronteggiare i rischi a cui possono essere esposte, le banche si dotano di idonei dispositivi di governo societario e di adeguati meccanismi di gestione e controllo. Tali presidi si inseriscono nella più generale disciplina dell'organizzazione e del sistema dei controlli interni volta ad assicurare una gestione improntata a canoni di efficienza, efficacia e correttezza>>.

⁵⁸ Come lo stesso provvedimento prevede, il rischio di riciclaggio può essere ricondotto prevalentemente tra quelli di natura legale e reputazionale, ancorché non possano escludersi perdite su crediti o su strumenti finanziari dovute al finanziamento inconsapevole di attività criminose. Il rischio legale è compreso nell'ambito dei rischi operativi e come tale concorre alla determinazione del requisito patrimoniale previsto dal cd. "primo pilastro"; il rischio reputazionale viene trattato nell'ambito del cd. "secondo pilastro" e contribuisce, quindi, alla stima del grado di adeguatezza del capitale complessivo dell'intermediario.

l'acquisizione e l'aggiornamento dei dati per delineare i relativi profili di rischio⁵⁹.

Quanto alle S.O.S., al Consiglio di Amministrazione è attribuito il compito di definire una procedura in grado garantire omogeneità nei comportamenti, applicazione generalizzata all'intera struttura, nonché massima riservatezza sull'identità delle persone che hanno dato luogo alle segnalazioni.

Il documento dispone, poi, che sia lo stesso Consiglio di Amministrazione ad approvare i programmi di addestramento e formazione del personale dipendente e dei collaboratori sugli obblighi derivanti dalla disciplina in esame.

Per quanto riguarda il Collegio sindacale (organo con funzione di controllo), ad esso è riservata la vigilanza sull'osservanza della normativa e sull'adeguatezza del sistema di gestione e controllo del rischio di riciclaggio. In particolare, al Collegio sindacale⁶⁰ è richiesto di valutare l'idoneità delle procedure poste in essere per l'adeguata verifica, la registrazione, la conservazione delle informazioni e per le segnalazioni, nonché stimolare la ricerca e la correzione delle carenze, anomalie e irregolarità riscontrate.

Il provvedimento della Banca d'Italia richiama anche l'Organismo di Vigilanza *ex* d.lgs. 231/2001, il quale, ai fini dell'assolvimento dei propri compiti, è previsto possa accedere a tutte le informazioni rilevanti e ricevere flussi informativi dalle funzioni aziendali.

Nel passaggio riservato all'Organismo di Vigilanza ed al d.lgs. 231/2001, tuttavia, è stato autorevolmente notato⁶¹ che l'Autorità commette un'imprecisione. È errato, in particolare, il riferimento alle segnalazioni che l'Organismo di Vigilanza dovrebbe effettuare nell'ambito delle proprie attribuzioni e competenze ai sensi dell'art. 52

⁵⁹ RANIERI RAZZANTE, *La funzione antiriciclaggio nel sistema dei controlli degli intermediari finanziari*, cit., 56.

⁶⁰ Per un approfondimento, GIUSEPPE CATALANO – VITTORIO BOSCA, *Il ruolo del Collegio sindacale alla luce della sentenza 3251/2009 della Corte di Cassazione*, in *Rivista*231, 3, 2009, 123.

⁶¹ RANIERI RAZZANTE, *La funzione antiriciclaggio nel sistema dei controlli degli intermediari finanziari*, cit., 57.

del d.lgs. 231/2007. L'art. 52 non parla, infatti, di segnalazioni ma di comunicazioni. Sarebbe assurdo se, nell'ambito dei propri poteri di controllo, l'Organismo di Vigilanza potesse inoltrare alla UIF segnalazioni di operazioni sospette⁶².

Il provvedimento delinea, poi, la figura del responsabile antiriciclaggio, titolare della funzione antiriciclaggio⁶³.

Nell'impresa bancaria è creata, dunque, una funzione *ad hoc* («Il responsabile della funzione deve essere in possesso di adeguati requisiti di indipendenza, autorevolezza e professionalità»)⁶⁴, che rientra a tutti gli effetti nel novero dei responsabili di funzioni di controllo.

Potrà essere nominato responsabile antiriciclaggio sia il responsabile della *compliance* che il *risk manager*.

Taluno⁶⁵ ritiene che, «per una ragione di affinità di mansioni ed obiettivi», sia preferibile affidare il compito al primo.

È prevista la possibilità che il delegato all'antiriciclaggio si serva di risorse di altri uffici o che all'interno delle funzioni di controllo siano individuati soggetti dedicati alla prevenzione di questo rischio⁶⁶, purché si nomini un responsabile della supervisione («I diversi compiti in cui si articola l'attività della funzione possono essere affidati a strutture organizzative diverse, già presenti nell'ambito dell'impresa, purché la gestione complessiva del rischio in questione sia ricondotta ad unità mediante la nomina di un responsabile con compiti di coordinamento e di supervisione. La funzione in argomento può anche essere attribuita alle strutture che svolgono le funzioni di controllo di conformità o di

⁶² Sul punto si vedano le osservazioni presentate da AIRA - Associazione Italiana Responsabili Antiriciclaggio- per la pubblica consultazione avviata da Bankit sulla bozza del Provvedimento (ormai definitivo) che si commenta. Anche la Consob, nella propria bozza di provvedimento sui controlli antiriciclaggio (che dovrebbe essere definitivamente emanato in giugno), ha commesso la stessa imprecisione.

⁶³ Sezione I del Provvedimento, pag. 16: «L'impresa si dota di una funzione specificatamente deputata a prevenire e contrastare la realizzazione di operazioni di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo», reperibile su www.bancaditalia.it.

⁶⁴ Pag. 17 del Provvedimento.

⁶⁵ RANIERI RAZZANTE, *La funzione antiriciclaggio nel sistema dei controlli degli intermediari finanziari*, cit., 57.

⁶⁶ Si veda sul punto RANIERI RAZZANTE – ELISA DELLAROSA, *La normativa antiriciclaggio e il nuovo sistema dei controlli interni*, in *Bancaria*, 1, 2010, 56 ss.

risk management. Le medesime attribuzioni non possono essere assegnate alla funzione di revisione interna>>>⁶⁷.

La funzione deve essere organizzata in coerenza con il principio di proporzionalità, deve essere indipendente e dotata di risorse qualitativamente e quantitativamente adeguate ai compiti da svolgere. Deve, poi, collaborare all'individuazione del sistema dei controlli interni e delle procedure finalizzato alla prevenzione del rischio. Si richiede, inoltre, la predisposizione di un documento in cui siano definite responsabilità, compiti e modalità operative nella gestione del rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo. In esso confluiranno l'insieme delle procedure atte ad osservare gli adempimenti richiesti, dovendo, dunque, essere disponibile e facilmente accessibile a tutto il personale dipendente e ai collaboratori. È consentito, inoltre, che lo svolgimento della funzione sia affidato a soggetti esterni dotati di idonei requisiti in termini di professionalità, autorevolezza e indipendenza. Tuttavia, <<la responsabilità per la corretta gestione dei rischi in discorso resta, in ogni caso, in capo all'impresa destinataria delle presenti disposizioni>>⁶⁸.

L'intermediario finanziario dovrà nominare un preposto interno alla funzione antiriciclaggio il quale avrà il compito di monitorare le modalità di svolgimento del servizio da parte dell'*outsourcer*.

L'adeguatezza⁶⁹ e l'efficacia della funzione antiriciclaggio dovranno essere sottoposte a verifica periodica da parte della revisione interna. È, dunque, quest'ultima previsione il motivo per il quale la funzione antiriciclaggio non può essere affidata alla funzione di revisione interna.

⁶⁷ Pag. 16 del Provvedimento.

⁶⁸ Pag. 18 del Provvedimento.

⁶⁹ Sul significato di "adeguatezza", GIULIO GARUTI, *Profili giuridici del concetto di "adeguatezza" dei Modelli Organizzativi*, in *Resp. amm. soc. enti*, 3, 2007, 11, ritiene che, da un punto di vista giuridico, tale concetto debba parametrarsi con l'adozione e l'attuazione del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo, che devono raggiungere rispettivamente il livello di idoneità e di efficacia. Il legislatore, evidenzia l'autore, ha voluto inquadrare i Modelli tra gli elementi incidenti sulla colpa dell'ente, nel senso che l'assenza, l'inidoneità o l'inefficacia degli stessi esprimerebbe il fondamento del rimprovero su cui viene basata l'attribuzione dell'illecito. In sostanza, a parere dello studioso, sembrerebbe trattarsi di una concezione normativa della colpa modulata dal legislatore sulle coordinate della colpa specifica.

Il documento precisa alcuni aspetti legati alla figura del delegato *ex art.* 42, comma 4, d.lgs. 231/2007, ai sensi del quale compete al titolare dell'attività, al legale rappresentante dell'impresa ovvero ad un suo delegato, sia valutare le S.O.S., che trasmettere all'Unità di Informazione Finanziaria le segnalazioni ritenute fondate⁷⁰.

Molte delle caratteristiche che il Provvedimento prevede per il delegato ricalcano quelle fissate per la funzione antiriciclaggio. La delega per la valutazione e la trasmissione delle segnalazioni può, infatti, essere attribuita al responsabile antiriciclaggio e non può essere conferita al responsabile della funzione di revisione interna né a soggetti esterni all'impresa.

Una sezione apposita del Provvedimento è dedicata all'opera di addestramento e di formazione del personale.

⁷⁰ A quanto stabilito dal comma 4 dell'art. 42 <<il titolare dell'attività, il legale rappresentante o un suo delegato esamina le segnalazioni pervenutegli e, qualora le ritenga fondate tenendo conto dell'insieme degli elementi a sua disposizione, anche desumibili dall'archivio unico informatico, le trasmette alla UIF prive del nominativo del segnalante>>.

CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE

Si intende, a questo punto, concludere con talune brevi considerazioni il presente elaborato, sviluppatosi sulla scia di autorevoli contributi critici intervenuti sul tema dell'incriminazione di neo-conio contenuta nell'art. 648-*ter*1 c.p.

Sebbene la cultura giuridica sulla quale si formano i praticanti del diritto postuli il fondamentale principio in forza del quale ciò che è moralmente deprecabile non è detto sia anche penalmente perseguibile, si ritiene, tuttavia, che la condanna dei fatti di riciclaggio e di impiego di denaro, beni ed altre utilità di provenienza delittuosa, da chiunque commessi, debbano considerarsi offensivi del bene giuridico economia pubblica tanto nel caso in cui la destinazione della ricchezza sia di natura produttivo-imprenditoriale, quanto nell'ipotesi nella quale il colpevole se ne riservi egoisticamente il godimento.

Questo è quanto è stato evidenziato nell'ambito della critica alla visione edonistica (ed egoistica) alla quale il legislatore sembra invitare attraverso la causa di non punibilità prevista dal comma 4 dell'art. 648-*ter*1⁷¹.

Si è, infatti, sottolineato che, se l'obiettivo è impedire la contaminazione del circuito economico, in alcun modo sarebbe possibile riuscirci con successo circoscrivendo la portata applicativa della norma incriminatrice, e, dunque, l'operatività del meccanismo sanzionatorio, alle sole realtà imprenditoriali.

Il pericolo di inquinamento potrebbe essere realmente fugato esclusivamente predisponendo un'immobilizzazione totale e generale dei proventi illeciti, obbligando, sostanzialmente, colui che ha delinquito a non spendere in alcun modo quella ricchezza. L'acquisto di un bene di lusso con i proventi di un massiccio traffico di sostanze stupefacenti, ad esempio, per quanto destinato al godimento personale od al mero utilizzo, è senz'altro classificabile in termini di investimento

⁷¹ Cap. II, par. 2.4.

e, pur non rientrando nell'ambito applicativo dei primi commi dell'art. 648-ter1, ma piuttosto in quello del comma 4 della disposizione codicistica, provoca l'ingresso di "denaro sporco" nelle falde del sistema economico-finanziario, inaugurandone un'ingente movimentazione al suo interno.

Né persuade, in tal senso, l'eccezione del *post-factum* non punibile: tale riflessione risulta, ormai, anacronistica. Avendo costituito il principale ostacolo sul percorso verso la definitiva abolizione del c.d. "privilegio di autoriciclaggio", infatti, dal momento in cui il legislatore ha deciso di compiere l'audace passo verso l'incriminazione dell'autoriciclaggio, la riproposizione della medesima obiezione non sembra accettabile.

Inoltre, i risvolti che la perpetrazione di un delitto non colposo riveste nel prosieguo del suo perfezionamento da sempre assumono rilevanza nella misura in cui comportano un'ulteriore offesa ad un diverso bene giuridico. Ebbene, questo sembrerebbe essere il caso dell'autoriciclaggio.

Una valida alternativa, come si è avuto modo di evidenziare⁷², sarebbe quella di trasformare tale autonoma fattispecie di reato in una circostanza aggravante speciale che acceda a ciascun delitto che, commesso con coscienza e volontà, produttivo di utilità, abbia rappresentato per il suo autore occasione di consolidamento della propria attività criminosa, ove esse siano state, successivamente alla realizzazione dell'illecito, trasformate, impiegate o sostituite dal medesimo.

Per quanto concerne, invece, la configurabilità del delitto oggetto di attenzione del presente lavoro nelle ipotesi di denaro, non acquisito, bensì risparmiato per effetto di illeciti afferenti alla dichiarazione dei redditi, si ritiene che senza particolari difficoltà la locuzione "altre utilità" sia idonea a ricomprendere il vantaggio costituito da un risparmio d'imposta⁷³, ponendosi, piuttosto, un dubbio a monte.

⁷² Cap. II, par. 2.5.

⁷³ Cfr. Cap. III.

La qualificazione degli illeciti tributari in termini di “delitto” andrebbe probabilmente sottoposta al banco di prova con il principio della pena come *extrema ratio*. Non si comprende, in particolare, come possa la pena detentiva rispondere immediatamente all’esigenza che tutti i cittadini contribuiscano alla spesa pubblica, ritenendosi, piuttosto, a tal fine, più efficace la combinazione della misura esecutiva e della sanzione pecuniaria. La depenalizzazione dei reati tributari sotto-soglia, in tal senso, rappresenta, certamente, un primo passo in questa direzione.

Si è fatto – ancorché attraverso rapidi cenni - riferimento al dilagante e crescente fenomeno del *cyber-laundering*⁷⁴, da collocarsi nel più ampio quadro dei *cyber-crimes* (o *crimeware*).

Quando si parla di crimini informatici in senso stretto si fa riferimento principalmente a quattro tipi di attività: l’estorsione, il furto d’identità, il *phishing* e lo *spamming*. Ad ogni modo, <<il *cyber-crime*⁷⁵ riguarda sia reati “endemic” del *web*, che reati tradizionali, per la realizzazione dei quali il *web* è solo uno strumento>>⁷⁶.

Quanto, più specificamente, al *cyber-riciclaggio*, si segnala che, se la movimentazione di ingenti somme di denaro contante si imbatte nel limite dei tremila euro, i sistemi di c.d. *cyber-pagamento*⁷⁷ non

⁷⁴ Si rinvia al Cap. III, par. 3.6.

⁷⁵ Cfr. FONDAROLI D., *Criminalità informatica e normativa penale italiana: cerchi intersecantesi oppure cerchi concentrici l'uno all'altro?*, in SOLA L.- FONDAROLI D. (a cura di), *A proposito della criminalità informatica*, Bologna, 1992, 25 ss.

⁷⁶ www.cesi-italia.org. Nel rapporto “*The Geography of Cybercrime: Western Europe and North America*”, pubblicato da *Kaspersky* relativo al primo semestre del 2012 ha evidenziato come i crimini informatici stiano riguardando in modo sempre più diffuso sia *PayPal* che *eBay*. Per quanto riguarda, invece, più specificamente il *cyber-laundering* si evidenzia come questo tipo di condotta rappresenti solo un’evoluzione di un fenomeno antico, per la realizzazione del quale internet costituisce una sorta di “acceleratore”. Obiettivo del riciclaggio è, da sempre, quello di “allontanare” il denaro dalle relative origini illecite, ostacolando la tracciabilità delle origini dei proventi. Alcuni dei crimini informatici sopra evidenziati vengono a loro volta usati per concretizzare ed agevolare il riciclaggio *on line*.

⁷⁷ Dal *Report* pubblicato da Rand (un’agenzia senza scopo di lucro, che negli Stati Uniti si occupa di ricerche ed analisi a sostegno delle istituzioni), su www.rand.org, nel 1998, emerge una chiara definizione dei sistemi di *cyber-pagamento*, così come intesi anche dal *Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) of the U.S. Department of the Treasury*: <<*Cyberpayments are an emerging new class of instruments and payment systems that support the electronic transfer of value. These transfers may take place via networks, such as the Internet, or through the use of stored value-type smart cards. Because of the efficiency and ease with which they transfer value, these systems may also present new challenges to law enforcement. Technology exists which could permit these systems to combine the speed of the present bank-based wire transfer systems with the anonymity of currency. As a result, there*

incorrono nel medesimo ostacolo. Pertanto, consentono un consistente spostamento di capitali, da un lato, sfruttando le differenze nazionali in *standard* di sicurezza; dall'altro, scavalcando i controlli nei quali si potrebbe rilevare il movimento di fondi illeciti.

Già negli anni '90 il fenomeno aveva assunto dimensioni significative e se ne erano identificate le modalità esecutive⁷⁸.

Le fasi nelle quali, come visto⁷⁹, si sviluppa il "tradizionale" riciclaggio di denaro, beni od altre utilità si susseguono anche nei sistemi virtuali⁸⁰: la prima fase (il c.d. *placement*) si esplica attraverso la creazione di una nuova identità. Sono, infatti, ottenibili in *Internet* documenti d'identità alternativi e sono reperibili sistemi per ottenere la seconda cittadinanza, certificati accademici, patenti internazionali. La seconda fase è quella del c.d. *layering*, che avviene mediante intermediari finanziari *on-line* che offrono servizi di *asset protection* o *private banking*, il tutto mediante *on-line banking* in paesi che godono di una normativa favorevole, od anche attraverso il gioco d'azzardo *on-line*. Per disporre di *cash* e per la massima segretezza si usano le *smart card*, che contengono denaro elettronico spendibile e funzionano come bancomat interattivi, essendo anche ricaricabili con nuovi versamenti anonimi. Anche il conto, se aperto in qualche paradiso fiscale, può godere dell'anonimato. La movimentazione dei valori avviene via *Internet*, oltre che attraverso semplici transazioni, anche compiendo operazioni finanziarie od investimenti da remoto. Infine, si verifica il c.d. *commingling*, la confusione dei fondi illeciti con i fondi leciti, al termine della fase di c.d. *integration*, risultando evidentemente compromessa la tracciabilità dei flussi finanziari.

are issues that must be addressed as these systems are being developed to ensure the prevention and detection of money laundering and other illegal financial transactions>>>.

⁷⁸ UMBERTO RAPETTO, *Cyberlaundering - Il riciclaggio del terzo millennio*, su gnosis.aisi.gov.it.

⁷⁹ Vedi Cap. I, par. 1.1.

⁸⁰ Per una chiara spiegazione della dinamica, si veda VANESSA VACCHINI, *Cyberlaundering, il riciclaggio del futuro*, su www.larepubblica.it, 21 giugno 1999.

Si è rilevato⁸¹ come recenti stime abbiano calcolato che ogni anno i profitti illeciti oggetto di *cyber-laundering* ammontano a 200miliardi di dollari americani, equivalente al 10% dei 2trilioni della medesima valuta complessivamente calcolati come importo annualmente riciclato. Si prevede un aumento delle già allarmanti cifre sino al 2020 per effetto dell'esponenziale espansione delle economie c.d. "cashless"⁸².

I sistemi di pagamento elettronico si caratterizzano per la facoltatività dell'intermediazione (bancaria e non); il compimento di trasferimenti alla pari o *peer-to-peer*; l'anonimato dell'operazione ed il regime favorevole sui limiti di importo e sulle scadenze.

Cruciale è il ruolo degli *exchanges*, le società che cambiano le valute correnti in virtuali. Queste ultime, infatti, generalmente, nell'offrire servizi finanziari anonimi, mischiano ingenti quantità di *bitcoin* provenienti da più indirizzi IP e permettono di convertirli con altre criptovalute. Questo intricato processo rende pressoché impossibile la ricostruzione del *paper trail*. Tali società, ad ogni modo, non sono destinatarie degli obblighi antiriciclaggio⁸³.

Un importante strumento di contenimento del fenomeno – nella consapevolezza, tuttavia, che non sarebbe sufficiente a dirimerlo – potrebbe, dunque, essere un'ulteriore estensione del campo applicativo soggettivo della normativa antiriciclaggio, ampliando la platea dei destinatari degli obblighi che essa impone, con particolare riferimento all'adeguata verifica della clientela ed alle segnalazioni delle operazioni sospette all'Unità di Informazione Finanziaria; rendendosi, in questa prospettiva, necessaria l'individuazione di parametri di riferimento per la misurazione del grado di anomalia di una determinata operazione in criptovalute.

Esistono, tuttavia, sistemi, ancora in fase sperimentale (progettati negli Stati Uniti), finalizzati a contrastare il fenomeno. Tra i più importanti:

⁸¹ Cap. III, par. 3.6.

⁸² MATTHA BUSBY, *Cyberlaundering: from ghost Uber rides to gibberish on Amazon*, su www.theguardian.com, 17 maggio 2018.

⁸³ Si rinvia, sul punto, all'inchiesta *I Bitcoin piacciono anche alla mafia: così 'ndrangheta e camorra riciclano il denaro*, pubblicata su www.espresso.repubblica.it, 24 gennaio 2018.

quello del *Cyberpayment Network Targeting Order* (CNTO), un localizzatore telematico di ordini di *cyber*-pagamento; ed il *FinCen Artificial Intelligence System* (F.A.I.S.), attualmente adoperato per analizzare le transazioni monetarie sospette⁸⁴.

Fatto di cronaca di particolare rilevanza - connesso alla tematica del *cyber-laundering* - al quale si ritiene opportuno dedicare menzione, è l'arresto, avvenuto il 10 maggio 2018, di 14 presunti fiancheggiatori di formazioni combattenti di matrice integralista, al termine delle indagini compiute dalla Guardia di Finanza e dalla Polizia, coordinate dalla Direzione Nazionale Antimafia ed Antiterrorismo.

L'accusa è di aver creato una consolidata rete di *money transfer* illegali, utilizzati per garantire un canale sicuro per il riciclaggio del danaro, derivante da attività illecite, e per raccogliere fondi destinati ad alimentare organizzazioni terroristiche operanti in Medio Oriente.

Le autorità inquirenti hanno accertato un flusso di denaro superiore ai 2 milioni di euro - raccolto anche attraverso il canale non convenzionale noto come *Hawala* - impiegato in attività di riciclaggio e per il finanziamento di gruppi terroristici vicini alla organizzazione *Al-Nusra*⁸⁵. È evidente che il terreno operativo ad oggi più fertile per le attività di (auto-/etero-)riciclaggio è quello virtuale, essendo, ormai, (anche se non completamente) superato il *trend* delle attività commerciali a scopo di ripulitura di capitali illeciti.

Si segnala, da ultimo, per ragioni di completezza e contiguità tematica, che sulla materia, oggetto di attenzione del presente lavoro, ha inciso la legge di riforma del c.d. Codice Antimafia (l. 17 ottobre 2017, n. 161), pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 4 novembre 2017. Il citato testo normativo (c.d. Nuovo Codice Antimafia)⁸⁶, a seguito dell'indicato intervento novellatore, ha ampliato l'operatività delle misure di

⁸⁴ Su www.isnews.it, *Riciclaggio 3.0: il "Cyberlaundering"*, 22 ottobre 2016.

⁸⁵ VITTORIO NUTI, *Money transfer illegali per finanziare la Jihad: arrestati 14 fiancheggiatori*, su www.ilsole24ore.com, 10 maggio 2018.

⁸⁶ CORINNA FORTE, *Il "nuovo" codice antimafia e la tutela dei terzi*, in *Dir. pen. cont.*, 11, 2017, 123.

prevenzione patrimoniali⁸⁷ (d.lgs. 159/2011) anche alle ipotesi di c.d. confisca allargata, *ex art. 12-sexies*, l. 356/1992.

L'art. 34 del codice, come sostituito dall'art. 10, l. 161/2017, prevede, difatti, che sia disposta l'amministrazione giudiziaria dell'attività economica in relazione alla quale sussistano "sufficienti indizi" per ritenere che il libero esercizio delle stesse, <<comprese quelle di carattere imprenditoriale, sia direttamente o indirettamente sottoposto alle condizioni di intimidazione o di assoggettamento previste dall'articolo 416-*bis* del codice penale o possa comunque agevolare l'attività di persone nei confronti delle quali è stata proposta o applicata una delle misure di prevenzione personale o patrimoniale previste dagli articoli 6 e 24 del presente decreto, ovvero di persone sottoposte a procedimento penale per taluno dei delitti di cui all'articolo 4, comma 1, lettere a), b) e *i-bis*), del presente decreto, ovvero per i delitti di cui agli articoli 603-*bis*, 629, 644, 648-*bis* e 648-*ter* del codice penale>>⁸⁸. Duplici i dubbi che potrebbero avanzarsi in sede di primo commento scientifico all'ordito normativo, in ordine, rispettivamente, alla ragionevole legittimità ed alla plausibilità concettuale della fattispecie disciplinatrice.

Da un lato, la formula evocatrice dei <<sufficienti indizi>> rimanda ad una serialità – ma l'impiego del mero plurale ne fa ritenere bastevoli anche solo due – di elementi di sospetto indiziario, non consentendo di mutuare la cospicua evoluzione ermeneutica formatasi in tema di misure cautelari in relazione al sintagma <<gravi indizi>>; formula concettualmente più solida in termini di garanzie e probabilità attributive di responsabilità.

Dall'altro, ben più pregnante, canto – in termini di logicità effettuale e plausibilità concettuale, in quanto fondato su basi empiriche frutto

⁸⁷ Il tema ha interessato molteplici autori. Per tutti, DESIREE FONDAROLI, *Le ipotesi speciali di confisca nel sistema penale Ablazione patrimoniale, criminalità economica, responsabilità delle persone fisiche e giuridiche*, Bologna, 2007; ID, *Le "confischi" nel sistema penale*, in *La Magistratura*, 1-2, 2009, 172-190;

⁸⁸ Sul tema, si veda ALESSANDRO AULETTA, *L'amministrazione giudiziaria e il controllo giudiziario a seguito della riforma del codice antimafia*, su www.ilpenalista.it, 30 novembre 2017.

d'una attenta osservazione della realtà - potrebbe, in taluni casi, pervenirsi, ad una sorta di eterogenesi dei fini di giustizia e d'equità sociale prefissisi. Invero, l'imprenditore oggetto di attenzioni intimidatorie e/o versante in una condizione di assoggettamento ad opera di un sodalizio criminoso di tipo mafioso potrebbe, con un considerevole tasso di probabilità, vedersi sottrarre l'azienda proprio dal sistema preposto a tutelarla. Da vittima del contesto criminale nel quale imprenditorialmente opera a destinatario d'una misura di prevenzione dagli effetti ablatori devastanti⁸⁹. Non basta.

Sotto il versante prognostico, non è difatti disancorato dalla realtà preconizzare una riduzione consistente delle denunce ad opera degli imprenditori vessati, vittime della criminalità organizzata; essi potrebbero ritenere più funzionale alle proprie esigenze esistenziali il non rivolgersi all'autorità atteso il rischio d'affiancare alla minaccia mafiosa, quello del legittimo intervento statale in forme ablatorie.

Tematica, come ben si vede, assai complessa e controversa; sulla quale si rivelerà indefettibile trovare il punto d'equilibrio – tipico di un sistema giuridico equo e ben calibrato – tra esigenze d'ortodossia dell'ordine costituito e concreta tutela dei membri della comunità sociale.

Non meno problematica appare la misura prevista dal successivo art. 34-*bis*⁹⁰, il controllo giudiziario delle attività economiche che versano

⁸⁹ Evidenzia la natura, piuttosto che repressiva, preventiva della misura LAURA DE ROSA, *Amministrazione giudiziaria del codice antimafia e controllo giudiziario. La novella del 2017*, su www.aitra.it, 19 febbraio 2018, la quale ritiene che l'amministrazione giudiziaria disposta ex art. 34 del Codice Antimafia sia diretta al <<salvataggio delle imprese contaminate>>, come precisato dalla giurisprudenza di merito (Trib. Milano, Sez. misure di prevenzione, decreto 24 giugno 2016). Tuttavia, non sembra condivisibile tale posizione ove il salvataggio intervenga prima di un accertamento e sulla base di "sufficienti indizi", indicativi, non necessariamente di una colpevolezza, bensì di una condizione di assoggettamento.

⁹⁰ Introdotto dall'art. 11, l. 161/2017, dispone che: <<Quando l'agevolazione prevista dal comma 1 dell'articolo 34 risulta occasionale, il tribunale dispone, anche d'ufficio, il controllo giudiziario delle attività economiche e delle aziende di cui al medesimo comma 1, se sussistono circostanze di fatto da cui si possa desumere il pericolo concreto di infiltrazioni mafiose idonee a condizionarne l'attività. 2. Il controllo giudiziario è adottato dal tribunale per un periodo non inferiore a un anno e non superiore a tre anni. Con il provvedimento che lo dispone, il tribunale può: a) imporre nei confronti di chi ha la proprietà, l'uso o l'amministrazione dei beni e delle aziende di cui al comma 1 l'obbligo di comunicare al questore e al nucleo di polizia tributaria del luogo di dimora abituale, ovvero del luogo in cui si trovano i beni se si tratta di residenti all'estero, ovvero della sede legale se si tratta di un'impresa, gli atti

nelle condizioni di cui all'art. 34, qualora vi sia un <<pericolo concreto>> di infiltrazioni mafiose. Tale misura non sembrerebbe più ossequiosa del diritto di proprietà, della libertà di iniziativa economica e dell'autonomia contrattuale rispetto all'amministrazione giudiziaria, essendo certamente meno gravosa di quest'ultima sotto il profilo sia dei presupposti che delle conseguenze (ad esempio, la confisca), ma al pari di essa è fortemente intrusiva ed afflittiva per il suo destinatario.

di disposizione, di acquisto o di pagamento effettuati, gli atti di pagamento ricevuti, gli incarichi professionali, di amministrazione o di gestione fiduciaria ricevuti e gli altri atti o contratti indicati dal tribunale, di valore non inferiore a euro 7.000 o del valore superiore stabilito dal tribunale in relazione al reddito della persona o al patrimonio e al volume d'affari dell'impresa. Tale obbligo deve essere assolto entro dieci giorni dal compimento dell'atto e comunque entro il 31 gennaio di ogni anno per gli atti posti in essere nell'anno precedente; b) nominare un giudice delegato e un amministratore giudiziario, il quale riferisce periodicamente, almeno bimestralmente, gli esiti dell'attività di controllo al giudice delegato e al pubblico ministero. 3. Con il provvedimento di cui alla lettera b) del comma 2, il tribunale stabilisce i compiti dell'amministratore giudiziario finalizzati alle attività di controllo e può imporre l'obbligo: a) di non cambiare la sede, la denominazione e la ragione sociale, l'oggetto sociale e la composizione degli organi di amministrazione, direzione e vigilanza e di non compiere fusioni o altre trasformazioni, senza l'autorizzazione da parte del giudice delegato; b) di adempiere ai doveri informativi di cui alla lettera a) del comma 2 nei confronti dell'amministratore giudiziario; c) di informare preventivamente l'amministratore giudiziario circa eventuali forme di finanziamento della società da parte dei soci o di terzi; d) di adottare ed efficacemente attuare misure organizzative, anche ai sensi degli articoli 6, 7 e 24-ter del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, e successive modificazioni; e) di assumere qualsiasi altra iniziativa finalizzata a prevenire specificamente il rischio di tentativi di infiltrazione o condizionamento mafiosi. 4. Per verificare il corretto adempimento degli obblighi di cui al comma 3, il tribunale può autorizzare gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria ad accedere presso gli uffici dell'impresa nonché presso uffici pubblici, studi professionali, società, banche e intermediari mobiliari al fine di acquisire informazioni e copia della documentazione ritenute utili. Nel caso in cui venga accertata la violazione di una o più prescrizioni ovvero ricorrano i presupposti di cui al comma 1 dell'articolo 34, il tribunale può disporre l'amministrazione giudiziaria dell'impresa. 5. Il titolare dell'attività economica sottoposta al controllo giudiziario può proporre istanza di revoca. In tal caso il tribunale fissa l'udienza entro dieci giorni dal deposito dell'istanza e provvede nelle forme di cui all'articolo 127 del codice di procedura penale. All'udienza partecipano il giudice delegato, il pubblico ministero e, ove nominato, l'amministratore giudiziario. 6. Le imprese destinatarie di informazione antimafia interdittiva ai sensi dell'articolo 84, comma 4, che abbiano proposto l'impugnazione del relativo provvedimento del prefetto, possono richiedere al tribunale competente per le misure di prevenzione l'applicazione del controllo giudiziario di cui alla lettera b) del comma 2 del presente articolo. Il tribunale, sentiti il procuratore distrettuale competente e gli altri soggetti interessati, nelle forme di cui all'articolo 127 del codice di procedura penale, accoglie la richiesta, ove ne ricorrano i presupposti; successivamente, anche sulla base della relazione dell'amministratore giudiziario, può revocare il controllo giudiziario e, ove ne ricorrano i presupposti, disporre altre misure di prevenzione patrimoniali. 7. Il provvedimento che dispone l'amministrazione giudiziaria prevista dall'articolo 34 o il controllo giudiziario ai sensi del comma 6 del presente articolo sospende gli effetti di cui all'articolo 94>>.

BIBLIOGRAFIA

ACQUAROLI R., *Il riciclaggio*, vol. VII, PALAZZO-PALIERO (diretto da), VIGANÒ-PIERGALLINI (a cura di), *Trattato teorico-pratico di diritto penale. Reati contro la persona e contro il patrimonio*, Torino, Giappichelli, 2011.

ACQUAROLI R., *Considerazioni sulla clausola di non punibilità dell'autoriciclaggio*, in *Scritti in onore di Luigi Stortoni*, MANTOVANI – CURI - TORDINI CAGLI – CAIANIELLO – TORRE (a cura di), Bologna, Bononia University Press, 2016.

ÁLVAREZ FEIJOO M., *Delito fiscal y blanqueo de capitales II: jurisprudencia reciente del Tribunal Supremo*, 30 settembre 2015 (www.legaltoday.com).

AMATI E. - CHILOSI M., *Autoriciclaggio, gestione illecita di rifiuti e nuovi delitti ambientali. Profili penalistici e implicazioni 231*, in *Resp. amm. soc. enti*, 3, 2015, 74.

AMORE N., *L'autoriciclaggio tra responsabilità individuale e collettiva*, su www.lalegislazionepenale.eu.

ANDREIS D. - TONANI A. - NIDA E., *L'affidamento in outsourcing delle attività di auditing*, in *Resp. amm. soc. enti*, 3, 2006, 187.

ANTOLISEI F., *Manuale di diritto penale. Parte speciale*, vol. I, Milano, Giuffrè, 1986.

APOLLONIO A., *Condotta dell'autoriciclatore e interazioni con gli artt. 416-bis e 648-bis c.p.: problemi concorsuali e soluzioni esegetiche*, in *Riv. trim. dir. pen. econ.*, 1-2, 2016, 1.

APOLLONIO A., *Autoriciclaggio e diritto comparato. Efficacia della sanzione penale e ruolo della giurisprudenza tra modelli punitivi "monisti" e "pluralisti"*, in *Dir. pen. cont.*, 4, 2017, 183.

ARLACCHI P., *La Mafia Imprenditrice. Dalla Calabria al centro dell'Inferno*, in *Il Saggiatore*, Milano, 2007.

ATRIGNA T. - MORELLI STEFANI N., *Adempimenti antiriciclaggio per le Società di Gestione del Risparmio: obblighi e rischi alla luce dei recenti, e dei prossimi, cambiamenti normativi. Impatto sul Modello Organizzativo ai sensi del d.lgs. 231/2001*, in *Resp. amm. soc. enti*, 2, 2007, 91.

ARTUSI M. F., *A proposito del dolo nel delitto di riciclaggio*, in *Giurisprudenza italiana*, 5, 2012, 1129.

ASCENSIONATO CARNÀ R., *La normativa antiriciclaggio nel contrasto dei fenomeni di corruzione e di criminalità d'impresa. Sinergie regolatorie ed integrazioni dei sistemi di controllo*, in *Resp. amm. soc. enti*, 3, 2016, 93.

ASSUMMA B., *Riciclaggio di capitali illeciti e reati tributari*, in *Rass. trib.*, Roma, 11, 1995, 1779.

ASTROLOGO A., *Le cause di non punibilità. Un percorso tra nuovi orientamenti interpretativi e perenni incertezze dogmatiche*, Bologna, Bononia University Press, 2009.

AULETTA A., *L'amministrazione giudiziaria e il controllo giudiziario a seguito della riforma del codice antimafia*, su www.ilpenalista.it, 30 novembre 2017.

BALSAMO A., *La collaborazione attiva dei professionisti per la lotta al riciclaggio: punti fermi e problemi aperti dopo l'intervento della Corte di Giustizia europea*, in *Cass. pen.*, 2, 2008, 804.

BERNASCONI C. *Reato continuato*, in *Enc. Giur.*, *Il Sole 24 Ore*, Vol. XIII, 2007.

BERTOLLI E. - FARNETANI S., *Autoriciclaggio e aggiornamento dei modelli organizzativi: spunti di riflessione in attesa dell'orientamento della giurisprudenza*, in *Resp. amm. soc. enti*, 2, 2016, 137.

BIANCHI M., *Reimpiego di proventi illeciti e concorso in associazione di tipo mafioso nella lettura chiarificatrice della Suprema Corte*, in *Cass. pen.*, 12, 2014, 4065.

BOSI M., *In tema di autoriciclaggio per interposta persona (ex art. 48 c.p.)*, in *Dir. pen. cont.*, 18 aprile 2016.

BRICCHETTI R., *L'omessa presentazione delle dichiarazioni annuali relative alle imposte sui redditi e all'imposta sul valore aggiunto*, in FALSITTA V. E. (a cura di), *Diritto penale tributario. Aspetti problematici*, Milano, Giuffrè, 2001;

BRICCHETTI R., *Così l'autoriciclaggio entra a far parte del codice penale*, in *Guida al diritto*, 4, 2015.

BRICCHETTI R., *Art. 648-ter1*, in DOLCINI-GATTA (diretto da), *Codice penale commentato*, Milano, Ipsoa, 2015.

BRICCHETTI R., *Frammenti di autoriciclaggio*, in *Resp. amm. soc. enti*, 3, 2017, 51.

BRIZZI F. – CAPECCHI G. – RINAUDO A., *La reimmisione della liquidità illecita nel circuito economico ed il delitto di reimpiego tra prevenzione patrimoniale e giustizia penale: prospettive di futura armonizzazione*, in *Archivio penale*, 2, 2014.

BRUNELLI D., *Tentativo della rapina impropria: le Sezioni Unite liquidano sul nascere i segnali di enforcement del precedente*, in *Cass. pen.*, 1, 2013, 61.

BRUNELLI D., *Autoriciclaggio e divieto di retroattività: brevi note a margine del dibattito sulla nuova incriminazione*, in *Dir. pen. cont.*, 1, 2015, 86.

BURATTI G., *Decreto Legislativo 231/01 e Organismo di Vigilanza: le principali problematiche. Il caso FINTECNA*, in *Resp. amm. soc. enti*, 1, 2006, 239.

BURLA P. – CIERI E.- MACCANI I., *La responsabilità da reato delle società*, Milano, IlSole24Ore, 2009.

BUSBY M., *Cyberlaundering: from ghost Uber rides to gibberish on Amazon*, su www.theguardian.com, 17 maggio 2018.

CANDITO G. L., *L'autoriciclaggio: tutela dell'ordine economico e tracciabilità dei flussi finanziari tra esigenze di adeguamento ai moniti sovranazionale e resilienza dei principi di diritto penale*, in www.ildirittoamministrativo.it.

CANESTRINI N., *Il ne bis in idem in ambito nazionale e comunitario*, www.canestrinilex.it, settembre 2009.

CAPOLUPO S. - CARBONE M. - BATTAGLIA S. M. - STURZO G., *Antiriciclaggio: Obblighi dei professionisti, intermediari e altri soggetti (Guide operative)*, Milano, Ipsoa, 2015.

CARACCIOLI I. - GIARDA A. - LANZI A., *Diritto e procedura penale tributaria (commentario al decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74)*, Padova, Cedam, 2001.

CARACCIOLI I., *Incerta definizione del reato di autoriciclaggio*, in *Il Fisco*, 4, 2015, 356.

CARMONA A., *La responsabilità "amministrativa" degli enti: reati presupposto e modelli organizzativi*, in *Resp. amm. soc. enti*, 1, 2006, 199.

CARTONI B., *Natura giuridica delle soglie di punibilità e sue conseguenze pratiche*, in *Il Fisco*, 1, 2002, 1.

CASTALDO A. R. – NADDEO M., *La normativa comunitaria e italiana sul riciclaggio: quali correzioni per una politica criminale efficace? (Un interessante raffronto con la legislazione argentina)*, in *Riv. Trim. Dir. pen. econ.*, 2008, 311.

CASTALDO A. R. – NADDEO M., *Il denaro sporco. Prevenzione e repressione nella lotta al riciclaggio*, Padova, Cedam, 2010.

CATALANO G. – BOSCIA, V., *Il ruolo del Collegio sindacale alla luce della sentenza 3251/2009 della Corte di Cassazione*, in *Rivista231*, 3, 2009, 123.

CAVALLINI S., *Giurisprudenza e attualità in materia di diritto penale dell'impresa e responsabilità amministrativa degli enti: trapianto indolore o crisi di rigetto?*, in *Riv. dott. Comm.*, 4, 2015, 667.

CERQUA L. D., *Sulla natura giuridica delle soglie di punibilità dei delitti in materia di dichiarazione*, in *Il Fisco*, 2001.

CERQUA L. D., *Il delitto di riciclaggio dei proventi illeciti (art. 648-bis)*, in CAPPA–CERQUA (a cura di), *Il riciclaggio del denaro. Il fenomeno, il reato le norme di contrasto*, Milano, Giuffrè, 2012.

CLINICA S., *L'incriminazione dell'autoriciclaggio tra tutela dell'ordine economica e garanzie fondamentali*, www.la legislazione penale.eu, 14 marzo 2016.

COCCO G., *Il cd. Autoriciclaggio – art. 648-ter1*, in COCCO G. (a cura di), *Trattato breve di diritto penale. Parte speciale. Vol. II: I reati contro i beni economici*, Padova, Cedam, 2015.

COLOMBO G., *Il riciclaggio. Gli strumenti giudiziari di controllo dei flussi monetari illeciti con le modifiche introdotte dalla nuova legge antimafia*, Milano, Giuffrè, 1990.

CONSULICH F., *La norma penale doppia. Ne bis in idem sostanziale e politiche di prevenzione generale: il banco di prova dell'autoriciclaggio*, in *Riv. trim. dir. pen. econ.*, 1-2, 2015, 54.

COPPI F., *Reato continuato*, in *Dig. Disc. Pen.*, Vol. XI, 1996.

CORDEIRO GUERRA R., *Reati fiscali e autoriciclaggio*, in *Rass. trib.*, 2, 2010, 316.

CORDEIRO GUERRA R., *Reati fiscali e riciclaggio*, in *Riv. dir. trib.*, 12, 2013, 1163.

COSTANZO P., *Il riciclaggio di disponibilità di provenienza illecita. La disciplina penale italiana alla luce delle regole internazionali comunitarie*, in DI AMATO A. (a cura di), *Trattato di diritto penale dell'impresa*, Padova, Cedam, 2007.

D'ALESSANDRO F., *Il delitto di autoriciclaggio (art. 648-ter1), ovvero degli enigmi legislativi riservati ai solutori "più che abili"*, BACCARI-LA REGINA-MANCUSO (a cura di), in *Il nuovo volto della giustizia penale*, Padova, Cedam, 2015.

D'ALESSANDRO F., *Pericolo astratto e limiti-soglia*, Milano, Giuffrè, 2012.

D'ARCANGELO F., *Frode fiscale e riciclaggio*, in *Riv. dott. Comm.*, 2, 2011, 331.

D'ARCANGELO F., *Fondamento e limiti della non punibilità dell'autoriciclaggio*, in *L'indice penale*, 1, 2014, 312.

D'AVIRRO A.–NANNUCCI U., *La riforma del diritto penale tributario*, Padova, Cedam, 2000.

D'AVIRRO A. - GIGLIOLI M., *Autoriciclaggio e reati tributari*, in *Dir. pen. proc.*, 2, 2015, 135.

DE FRANCESCO G., *Internazionalizzazione del diritto e della politica criminale: verso un equilibrio di molteplici sistemi penali*, in *Dir. pen. proc.*, 1, 2003, 7.

DE ROSA L., *Amministrazione giudiziaria del codice antimafia e controllo giudiziario. La novella del 2017*, su www.aitra.it, 19 febbraio 2018.

DE SIMONE G., *La responsabilità da reato degli enti: natura giuridica e criteri (oggettivi) d'imputazione*, in *Dir. pen. cont.*, 28 ottobre 2012.

DELLA RAGIONE L., *La Confisca per equivalente nel diritto penale tributario*, in *Dir. pen. cont.*, 13 novembre 2010.

DELLA VOLPE G., *Il contributo dell'extraneus alla condotta di autoriciclaggio: reato di riciclaggio o concorso nell'autoriciclaggio? La presa di posizione del legislatore*, in *Cassazione penale*, 6, 2016, 2650.

DELL'OSSO A. M., *Riciclaggio e concorso nel reato presupposto: difficoltà di inquadramento dogmatico ed esigenze di intervento legislativo*, in *Dir. pen. proc.*, 2011, 1275.

DELL'OSSO A. M., *Il reato di autoriciclaggio: la politica criminale cede il passo a esigenze mediatiche e investigative*, in *Dir. proc. pen.*, 2, 2015, 796.

DINACCI F. R., *Voluntary disclosure e autoriciclaggio. Gli stravaganti effetti processuali*, in BACCARI–LA REGINA–MANCUSO (a cura di), *Il nuovo volto della giustizia penale*, Padova, Cedam, 2015.

FALCINELLI D., *Le soglie di punibilità tra fatto e definizione normo-culturale*, Torino, Giappichelli, 2007.

FALSITTA V. E., *Spunti per una riflessione sulla collaborazione volontaria*, in *Ind. pen.*, 1, 2014, 219.

FALSITTA V. E., *Istituto innovativo non assimilabile ad un condono*, in *Guida al diritto*, 4, 2015, 30.

FAZIO M., *I delitti di riciclaggio tra concorso di norme e concorso di persone*, in *La legislazione penale*, 17.07.2017.

FERRAJOLI L., *Un lungo percorso fatto di varie tappe che ha origini lontane*, in *Guida al diritto dossier/Il Sole 24 Ore*, 5, settembre-ottobre 2017, 10.

FERRARO A., *Elusione, evasione fiscale e riciclaggio nei rapporti internazionali*, in *Riv. dott. comm.*, 1, 2006, 3.

FIANDACA G. – MUSCO E., *Diritto Penale. Parte generale*, Bologna, Zanichelli, Ed. VI, 2009.

FIANDACA G. –MUSCO E., *Diritto Penale – Parte speciale*, Vol. II, tomo secondo, *I delitti contro il patrimonio*, Bologna, Zanichelli, Ed. VII, 2015.

FLORA G., *Sulla configurabilità del riciclaggio di proventi da frode fiscale [Nota a ord. GIP Trib. Milano 19 febbraio 1999]*, su *Il Foro Ambrosiano*, 4, 1999.

FOFFANI L., *Il “Manifesto sulla politica criminale europea”*, in *Criminalia*, 2010.

FONDAROLI D., *Criminalità informatica e normativa penale italiana: cerchi intersecantesi oppure cerchi concentrici l'uno all'altro?*, in SOLA L.- FONDAROLI D. (a cura di), *A proposito della criminalità informatica*, Bologna, Clueb, 1992, 25 ss.

FONDAROLI D., *Le ipotesi speciali di confisca nel sistema penale Ablazione patrimoniale, criminalità economica, responsabilità delle persone fisiche e giuridiche*, Bologna, Bononia University Press, 2007.

FONDAROLI D., *Le "confische" nel sistema penale*, in *La Magistratura*, 1-2, 2009, 172.

FONDAROLI D., *La responsabilità dell'ente straniero per il reato-presupposto commesso in Italia. Le succursali italiane di banche "estere"*, in *Resp. amm. soc. enti*, 1, 2014, 49.

FONTANA E., *L'aggravante della transnazionalità amplia il raggio d'azione del sequestro*, in *Diritto e giustizia online*, 4 novembre 2013.

FORTE C., *Il "nuovo" codice antimafia e la tutela dei terzi*, in *Dir. pen. cont.*, 11, 2017, 123.

GALLUCCIO A., *Le Sezioni Unite sui rapporti fra riciclaggio, illecito reimpiego e associazione di tipo mafioso*, in *Dir. pen. cont.*, 17 settembre 2014.

GALULLO R. - MINCUZZI A., *Bitcoin, il riciclaggio invisibile di mafie e terrorismo internazionale*, www.ilsole24ore.com, 7 febbraio 2017.

GAMBOGI G., *Riciclaggio e Autoriciclaggio*, Milano, Giuffrè, 2015.

GANDINI F., *La Ley Orgànica 5/2010 e la responsabilità penale delle persone giuridiche in Spagna*, in www.rivista231.it.

GAREGNANI G. M. – GALLI G. - TROYER L., *Brevi note sull'introduzione del delitto di autoriciclaggio nel novero dei reati presupposto della responsabilità amministrativa da reato di cui al d.lgs 231/01*, in *Riv. dott. comm.*, 3, 2015, 467.

GARUTI G., *Profili giuridici del concetto di "adeguatezza" dei Modelli Organizzativi*, in *Resp. amm. soc. enti*, 3, 2007, 11.

GATTA G. L., *Sulla configurabilità del tentativo di rapina impropria in ipotesi di mancata sottrazione della res. Note a margine di Cass., Sez. Un., 19 aprile 2012 (dep.*

12 settembre 2012), n. 34952, Pres. Lupo, Est. Fiandanese, ric. Reina, in *Dir. pen. cont.*, 16 settembre 2012.

GENNAI S. - TRAVERSI A., *Diritto penale commerciale*, Padova, Cedam, 2017.

GERACI M., *Art. 648-ter.1 c.p.: breve analisi degli elementi costitutivi della fattispecie di autoriciclaggio e criticità ad essi collegate*, 2, 2016, su www.giurisprudenzapenale.com.

GIANZI L., *Riciclaggio, autoriciclaggio e reati tributari*, 8.05.2013, consultabile su www.dirittopenaletributario.net.

GRASSO G., *Art. 117 c.p.*, in ROMANO-GRASSO, *Commentario sistematico del codice penale*, Milano, Giuffrè, 2012.

GRISPIGNI F., *Diritto penale italiano*, vol. II, Milano, Giuffrè, 1952.

GROTTO M., *Aspetti penali della voluntary disclosure*, in *Cass. pen.*, 6, 2015.

GULLO A., *Il reato proprio. Dai problemi «tradizionali» alle nuove dinamiche d'impresa*, Milano, Giuffrè, 2005.

GULLO A., *Autoriciclaggio*, voce per “*Il libro dell’anno del diritto Treccani 2016*”, in *Dir. pen. cont.*, 21 dicembre 2015.

GULLO A., *Il delitto di autoriciclaggio al banco di prova della prassi: i primi (rassicuranti) chiarimenti della Cassazione*, in *Dir. pen. proc.*, 4, 2017, 483.

GULLO A., *Autoriciclaggio e reati tributari*, 2018, su www.penalecontemporaneo.it.

HINNA-DANESI F., *Proventi da frode fiscale e riciclaggio*, in *Il Fisco*, Roma, 40, 1995, 2.

IACOBACCI D., *La dimensione sovranazionale del divieto di doppio giudizio in materia penale*, in *ForoEuropa*, 2, 2010.

IELO P., *Reati tributari e riciclaggio: spunti di riflessione alla luce del decreto sullo scudo fiscale*, in *Resp. amm. soc. enti*, 1, 2010, 7.

INGRASSIA A., *Le (caleidoscopiche) ricadute penalistiche della procedura di voluntary disclosure: causa sopravvenuta di non punibilità, autodenuncia e condotta penalmente rilevante*, in *Dir. pen. cont.*, 2, 2015, 127.

IORIO A., *Il nuovo delitto di autoriciclaggio e i reati tributari*, in *Quotidiano giuridico*, 7 ottobre 2014.

LA MANNA F., *Autoriciclaggio: un privilegio da abolire*, in *Riv. della Guardia di Finanza*, 4, 2014, 851.

LANZI A., *Considerazioni e osservazioni di carattere penalistico in relazione al Disegno di Legge 1642 in tema di rientro dei capitali e autoriciclaggio* (audizione davanti alle Commissioni riunite Giustizia e Finanze del Senato), 20 novembre 2014, in www.senato.it.

LANZI A., *Articolo 648-ter1. Autoriciclaggio*, in LANZI- INSOLERA, *Codice penale d'impresa. Commento articolo per articolo alle norme penali per l'impresa*, Roma, Dike Giuridica, 2015.

LANZI M., *La difficile individuazione di limiti applicativi all'autoriciclaggio: il bene giuridico, il tempo e l'oggetto*, in *L'indice penale*, 2, 2017.

LEDDA F. - GHINI P., *Organismo di Vigilanza: nomina e aspetti teorici e pratici*, in *Resp. amm. soc. enti*, 1, 2008, 213.

LONGOBARDO C., *Il fenomeno del riciclaggio del denaro sporco tra valorizzazione di esigenze preventive ed ineffettività della repressione penale*, in FIANDACA-VISCONTI (a cura di), *Scenari di mafia. Orizzonte criminologico e innovazioni normative*, Torino, Giappichelli, 2010.

MACCHIA A., *Spunti sul delitto di riciclaggio*, in *Cass. pen.*, 4, 2014, 1449.

PIERO MAGRI, *I delitti di riciclaggio e reimpiego*, in MARINUCCI – DOLCINI (diretto da), *Trattato di diritto penale - Parte speciale, I delitti contro il patrimonio mediante frode*, tomo II, 2007.

MAIELLO V., *Confisca per equivalente e pagamento del debito tributario*, in *Giurisprudenza italiana*, 3, 2014, 694.

MAIONE L., *La fattispecie codicistica d'impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita*, in BERNASCONI - GIUNTA (a cura di), *Riciclaggio e obblighi dei professionisti*, Milano, 2011.

MANES V., *Il riciclaggio dei proventi illeciti: teoria e prassi dell'intervento penale*, in *Riv. trim. dir. pen. econ.*, 2004, 59.

MANES V., *Riciclaggio (art. 648-bis)*, in AA.VV., *Diritto penale. Lineamenti di parte speciale*, Bologna, Monduzzi, 2009.

MANES V., *La nuova disciplina delle false comunicazioni sociali*, in *Dir. pen. cont.*, 2016.

MANGIONE A., *La dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici*, in ENZO MUSCO (a cura di), *Diritto penale tributario*, Milano, Giuffrè, 2002.

MANNA A., *Il bene giuridico tutelato nei delitti di riciclaggio e reimpiego dal patrimonio all'amministrazione della giustizia, sino all'ordine pubblico ed all'ordine*

economico, in MANNA A. (a cura di), *Riciclaggio e reati connessi all'intermediazione mobiliare*, Torino, Utet Giuridica, 2000.

MANNA A. *Prime osservazioni sulla nuova riforma del diritto penale tributario*, in *Riv. trim. dir. pen. econ.*, 2000, 119.

MANNA A. *La nuova fattispecie di autoriciclaggio (art. 648-ter1 c.p.): problemi esegetici e profili di costituzionalità*, in CADOPPI-CANESTRARI-MANNA-PAPA (diretto da), *Trattato di diritto penale. Parte generale e speciale*, Torino, Utet Giuridica, 2015.

MANTOVANI F., *Diritto penale. Parte speciale - Delitti contro il patrimonio*, vol. II, Padova, Cedam, 2016.

MARINUCCI G. –DOLCINI E., *Corso di diritto penale. Le norme penali: fonti e limiti di applicabilità. Il reato: nozione, struttura e sistematica*, Milano, Giuffrè, 1999.

MARINUCCI G. –DOLCINI E., *Manuale di diritto penale. Parte generale*, Milano, Giuffrè, 2012.

MARTINI A., *Trattato di diritto penale - Parte speciale. Reati in materia di finanze e tributi*, Milano, Giuffrè, 2010.

MAUGERI A. M., *La lotta all'evasione fiscale tra confisca di prevenzione di prevenzione e autoriciclaggio*, in *Dir. pen. cont.*, 4, 2015, 207.

MENARDO N., *Autoriciclaggio e utilizzo dell'errore altrui*, in *Giurisprudenza italiana*, 11, 2013, 2336.

MILITELLO V., *Patrimonio (delitti contro) (voce)*, in *Digesto delle discipline penalistiche*, Torino, Utet Giuridica, 1999.

MILONE S., *Il rapporto tra i delitti di riciclaggio e reimpiego e il delitto associativo di tipo mafioso al vaglio delle Sezioni Unite. Il precario bilanciamento del divieto di*

incriminazione dell'auto-riciclaggio e degli obiettivi di contrasto dell'infiltrazione criminale nell'economia, in *Cass. pen.*, 12, 2014, 4073.

MOCCIA S., *Impiego di capitali illeciti e riciclaggio: la risposta del sistema penale italiano*, in *Dir. proc. pen.*, 1995, 728.

MONGILLO V., *Reati tributari e riciclaggio: il problematico binomio lungo il "piano inclinato" della confisca*, in *Dir. pen. e proc.*, 4, 2015, 451.

MORGANTE G., *Riflessioni su taluni profili problematici dei rapporti tra fattispecie aventi ad oggetto operazioni su denaro o beni di provenienza illecita*, in *Cass. pen.*, 1998, 2513.

MUCCIARELLI F., *Qualche nota sul delitto di autoriciclaggio*, in *Dir. pen. cont.*, 1, 2015, 108.

MUCCIARELLI F., *La struttura del delitto di autoriciclaggio. Appunti per l'esegesi della fattispecie*, in MEZZETTI-PIVA (a cura di), *Punire l'autoriciclaggio. Come, quando e perché*, Torino, Giappichelli, 2016.

MULINARI S., *Cyberlaundering: riciclaggio di capitali, finanziamento del terrorismo e crimine organizzato nell'era digitale*, Milano, Pearson Addison-Wesley, 2003.

MUSCO E., *Reati tributari* (voce), in *Enc. dir.*, Milano, Giuffrè, 2007.

MUSCO E. – ARDITO F., *Diritto penale tributario*, Bologna, Zanichelli, 2012.

NADDEO M., *Autoriciclaggio: i compromessi di un difficile inquadramento sistematico*, in *Riv. trim. dir. pen. econ.*, 3-4, 2016, 687.

NAPOLEONI V., *I fondamenti del nuovo diritto penale tributario*, Milano, Ipsoa, 2000.

NEGRI G., *Estradizione ampia per autoriciclaggio*, in *Quotidiano del diritto*, 10 aprile 2018.

NUTI V., *Money transfer illegali per finanziare la Jihad: arrestati 14 fiancheggiatori*, su www.ilsole24ore.com, 10 maggio 2018.

OLIVA C. C., *Autoriciclaggio e reati fiscali: una dissonante accoppiata*, in *Quotidiano Giuridico*, 7 gennaio 2015.

PALAZZI M., *I rapporti tra il delitto di autoriciclaggio e quello di trasferimento fraudolento di valori*, in MEZZETTI-PIVA (a cura di), *Punire l'autoriciclaggio. Come, quando e perché*, Torino, Giappichelli, 2016.

PALIERO C.E. - PIERGALLINI C., *La colpa di organizzazione*, in *Resp. amm. soc. enti*, 3, 2006, 167.

PALIERO C. E., *Il riciclaggio nel contesto societario*, in ARNONE –GIAVAZZI (a cura di), *Riciclaggio e imprese. Il contrasto alla circolazione dei proventi illeciti*, Milano, Vita e Pensiero, 2011.

PALMA A., *La fattispecie codicistica di riciclaggio*, in BERNASCONI-GIUNTA (a cura di), *Riciclaggio e obblighi dei professionisti*, Milano, Giuffrè, 2011.

PANSARELLA M. - PETRILLO F., *L'impatto del nuovo reato di autoriciclaggio sul modello organizzativo 231*, in *Resp. Amm. Soc. enti*, 1, 2015, 9.

PECORELLA G., *Circolazione del denaro e riciclaggio*, in *Dir. pen. proc.*, 1991, 1221.

PELISSERO M., *Il concorso nel reato proprio*, Milano, Giuffrè, 2004.

PELLEGRINO M., *Il trasferimento fraudolento di valori (art. 12-quinquies d.l. n. 306/1992)*, *La legislazione in materia di criminalità organizzata, di misure di prevenzione e di armi*, vol. XII, PALAZZO-PALIERO (diretto da), MAIELLO V. (a cura di), in *Trattato teorico e pratico di diritto penale*, Torino, Giappichelli, 2014.

PIERGALLINI C., *Osservazioni sulla introduzione del reato di autoriciclaggio*, Audizione presso la Commissione Giustizia della Camera dei Deputati, 30 luglio 2014, *Proposta di legge C. 2247 in materia di emersione e rientro dei capitali*, su www.camera.it.

PICCINNI M. L. - DI FRANCO G., *Genesi normativa e peculiarità del money laundering: il delitto di riciclaggio quale reato presupposto per la configurazione dell'art. 25-octies, d.lgs. 231/2001. Da reato dei white collars, a diffuso illecito di criminalità economica*, in *Rivista231*, 1, 2015, 111.

PICOTTI L., *Limiti garantistici delle incriminazioni penali e nuove competenze europee alla luce del Trattato di Lisbona*, in GRASSO – PICOTTI – SICURELLA (a cura di), *L'evoluzione del diritto penale nei settori d'interesse europeo alla luce del Trattato di Lisbona*, Milano, Giuffrè, 2011.

PICOTTI L., *Le basi giuridiche per l'introduzione di norme penali comuni relative ai reati oggetto della competenza della procura europea*, in *Dir. pen cont.*, 2013.

PIVA D., *Il volto oscuro dell'autoriciclaggio: la fine di privilegi o la violazione di principi?*, in *La responsabilità amministrativa delle società e degli enti*, 3, 2015, 59.

PIVA D., *Effetti penali della voluntary disclosure*, in *Corriere Tributario*, 4, 2015, 259.

PLANTAMURA V., *Tipo d'autore o bene giuridico per l'interpretazione e la riforma del delitto di riciclaggio?*, in *Riv. trim. dir. pen. econ.*, 1-2, 2009, 161.

RAPETTO U., *Cyberlaundering - Il riciclaggio del terzo millennio*, su gnosis.aisi.gov.it.

RAZZANTE R. –DELLAROSA E., *La normativa antiriciclaggio e il nuovo sistema dei controlli interni*, in *Bancaria*, 1, 2010, 56 ss.

RAZZANTE R., *Il riciclaggio nella giurisprudenza. Normativa e prassi applicative*, Milano, Giuffrè, 2011.

RAZZANTE R., *La funzione antiriciclaggio nel sistema dei controlli degli intermediari finanziari*, in *Resp. amm. soc. enti*, 3, 2011, 53.

RAZZANTE R., *Autoriciclaggio tra doveri e notitiae criminis*, in *Giurisprudenza italiana*, 10, 2013, 2133.

RAZZANTE R., *Il contrasto dell'autoriciclaggio e i modelli organizzativi*, in *La responsabilità amministrativa delle società e degli enti*, 3, 2013, 101.

RAZZANTE R., *Riciclaggio ed evasione fiscale. Le inequivoche relazioni tra reati*, in *Giurisprudenza Commerciale*, 4, 2015, 693.

REBECCA G. - CERVINO G., *Frode fiscale su attività lecite e riciclaggio di denaro*, Milano, Giuffrè, 2006.

ROMANO M., *Commentario sistematico del codice penale*, Vol. I, Milano, Giuffrè, 2004.

ROSSI A., *Note in prima lettura su responsabilità diretta degli enti ai sensi del d.lgs. 231 del 2001 ed autoriciclaggio: criticità, incertezze, illazioni ed azzardi esegetici*, in *Dir. pen. cont.*, 1, 2015, 124.

RUGGERI F., *Tra gli auspici di Confindustria e l'interpretazione estensiva della giurisprudenza*, in *Resp. amm. enti*, 1, 2016, 333.

SANTORIELLO C., *Alcune precisazioni in tema di autoriciclaggio e responsabilità da reato delle società*, in *Resp. amm. soc. enti*, 1, 2016, 149.

SCIRÈ A., *In tema di riciclaggio, dolo eventuale e frode informatica mediante phishing*, in *Dir. pen. cont.*, 9 settembre 2011.

SCREPANTI S., *Riflessi operativi di Internet*, in *Riv. Guardia di Finanza*, 1999, 1439.

SEMINARA S., *I soggetti attivi del reato di riciclaggio tra diritto vigente e proposte di riforma*, in *Dir. pen. proc.*, 2005, 233.

SEMINARA S., *Spunti interpretativi sul delitto di autoriciclaggio*, in *Dir. pen. proc.*, 12, 2016, 1631.

SGUBBI F., *Patrimonio (reati contro il)*, in *Enc. Dir.*, XXXII, 1982.

SGUBBI F., *La responsabilità amministrativa degli enti ai sensi del d.lgs. 231/2001: profili penali, civili ed amministrativi*, in *Sanità pubblica e privata*, 2, 2008, 10.

SGUBBI F., *Il peso del diritto penale nel "fardello temporale"*, in SGUBBI - FONDAROLI - ASTROLOGO - SILVESTRI, *La legislazione antiriciclaggio dello Stato della Città del Vaticano. Una comparazione con il sistema italiano*, in *Resp. amm. soc. enti*, 4, 2012, 2.

SGUBBI F., *Il nuovo delitto di "autoriciclaggio": una fonte inesauribile di "effetti perversi" dell'azione legislativa*, in *Dir. pen. cont.*, 1, 2015, 137.

SOANA G. L., *I reati tributari*, Milano, Giuffrè, 2013.

SOANA G. L., *Nuovo intervento delle Sezioni Unite in materia di diritto penale intertemporale relativamente al D.Lgs. n. 74/2000 in relazione alle ipotesi di omessa presentazione di una delle dichiarazioni obbligatorie*, in *Rass. Trib.*, 2001.

SOANA G. L., *Sequestro preventivo finalizzato alla confisca e autoriciclaggio*, in MEZZETTI - PIVA (a cura di), *Punire l'autoriciclaggio. Come, quando e perché*, Torino, Giappichelli, 2016.

SPAGNOLO G., *L'associazione di tipo mafioso*, Padova, Cedam, 1993.

STANIG E., *Riciclaggio e reimpiego dei proventi illeciti: un controverso discrimen*, in *Giurisprudenza Italiana*, ottobre 2010, 2154.

STILE A. M., *Riciclaggio e reimpiego di proventi illeciti* (voce), in www.treccani.it.

TADINI A., *L'elemento soggettivo del reato di riciclaggio: la valutazione dell'adeguata verifica*, in *Resp. amm. soc. enti*, 3, 2014, 23.

TARTAGLIA POLCINI G., *La responsabilità delle banche ex d.lgs. 231/2001 per il delitto di riciclaggio: l'obbligo di formazione professionale e i connessi moduli organizzativi*, in *Resp. amm. soc. enti*, 1, 2011, 71.

TASSINARI D., *Nemo tenetur se detergere. La libertà dalle autoincriminazioni nella struttura del reato*, Bologna, Bononia University Press, 2013.

TERRACINA D., *Autoriciclaggio e responsabilità del professionista*, su www.fondazionenazionalecommercialisti.it, 30 gennaio 2015.

TONINI P. V., *Autoriciclaggio di denaro: criticità e profili innovativi di legislazione penale contemporanea*, in *Archivio penale*, 3, 2015, 18.

TONINI P., *Manuale di procedura penale*, Milano, Giuffrè, 2016.

TRAVAGLINO G., *Riciclaggio: storia, comparazione, struttura*, in *Dir. pen. proc.*, 1996, 755.

TROYER L. - CAVALLINI S., *Privilegio di autoriciclaggio ed autore "mediato": in (non fremente) attesa di futuribili modifiche legislative, dalla Suprema Corte un accorato richiamo al rispetto del principio di legalità*, in *Rivista dei Dott. Comm.*, 1, 2014, 93.

TROYER L. - CAVALLINI S., *Apocalittici o integrati? Il nuovo reato di autoriciclaggio: ragionevoli sentieri ermeneutici all'ombra del "vicino ingombrante"*, in *Dir. pen. cont.*, 1, 2015, 95.

TROYER L. - INGRASSIA A., *Un'imposta evasa al di sotto della soglia di punibilità dei delitti tributari non può costituire oggetto materiale del reato di riciclaggio: un prezioso insegnamento dal tribunale di Como*, in *Riv. Dott. Comm.*, 1, 2015, 158.

VACCHINI V., *Cyberlaundering, il riciclaggio del futuro*, su www.larepubblica.it, 21 giugno 1999.

VADALÀ R. M., *L'autoriciclaggio e la soluzione italiana nella recente riforma*, in *Riv. trim. dir. pen. econ.*, 3, 2015, 711.

VADALÀ R. M., *La provenienza illecita nel delitto di riciclaggio: possibili novità dalla quarta direttiva antiriciclaggio*, in *Riv. trim. dir. pen. econ.*, 1-2, 2017, 234.

VENEZIANI P., *Le soglie di punibilità nei delitti tributari*, in BERTOLINO-EUSEBI-FERRI, *Studi in onore di Mario Romano*, Napoli, Jovene, 2011.

ZANCAN M. - TROYER L., *Verso una nuova direttiva in materia di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, Proposta di Direttiva della Commissione Europea, adottata il 5 luglio 2016*, in *Dir. pen. cont.*, 3, 2017.

ZANCHETTI M., *Il riciclaggio di denaro proveniente da reato*, Milano, Giuffrè, 1997.

ZANCHETTI M., *Art. 648-bis c.p.*, in CRESPI-FORTI-ZUCCALÀ (a cura di), *Commentario breve al codice penale*, Padova, Cedam, 2008.

